

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	30
DIFESA (IV)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	41
FINANZE (VI)	»	99
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	110
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	116
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	133
AFFARI SOCIALI (XII)	»	134

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ +E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	146
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	304
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	306
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	313

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
--	---

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 giugno 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che nella precedente seduta in sede referente i relatori, Calabria per la I

Commissione e Morassut per la VIII Commissione, hanno illustrato il provvedimento.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri si è concluso l'ampio ciclo di audizioni informali svolto sul provvedimento, che si sono protratte per quasi 22 ore di seduta, ascoltando oltre 70 soggetti.

Segnala che i contributi scritti trasmessi dai soggetti auditi, nonché da altri soggetti non intervenuti in audizione, sono pubblicati sul sito della Camera dei deputati.

Fa inoltre presente che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, hanno stabilito di concludere l'esame preliminare nella seduta di oggi, e hanno fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 12 di giovedì 24 giugno prossimo.

Avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, espresso lo scorso 16 giugno, il cui testo è a disposizione dei colleghi.

Non essendovi richieste di intervento dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come le Commissioni riunite I e IX avviano nella seduta odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *relatore per la I Commissione*, rileva innanzitutto come, in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche si sia imposta nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è emersa con forza negli ultimi anni anche alla luce delle misure normative volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati standard di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni.

A livello di Unione europea richiama la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, la quale reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS – *Network and Information Secu-*

riety) al fine di conseguire un « livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea ».

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS.

Successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, ha previsto l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Talune modifiche a tale provvedimento sono state apportate dal decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di proroga dei termini e altre disposizioni sulla pubblica amministrazione.

Segnala quindi come la sicurezza cibernetica costituisca uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021.

In tale ambito, la cybersicurezza è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA » compresa nella Missione 1 « Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo ».

All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati circa 620 milioni di euro, di cui 241 milioni di euro per la creazione di una infrastruttura nazionale per la cybersicurezza; 231 milioni di euro per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza

nazionale cibernetica PNSC; 150 milioni di euro per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

Passando ad illustrare il contenuto delle singole disposizioni del decreto-legge, per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4 e da 13 a 19, l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 2, comma 1, prevede, alla lettera a), che il Presidente del Consiglio dei ministri è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto a lui è attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Inoltre, al Presidente del Consiglio spetta, sempre in via esclusiva: ai sensi della lettera b), l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) istituito all'articolo 4 del provvedimento; ai sensi della lettera c), la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale istituita dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

La disposizione non interviene invece sui contenuti della strategia nazionale di sicurezza cibernetica, che rimangono disciplinati dal decreto legislativo n. 65 del 2018, ma ne muta la denominazione in strategia nazionale di cybersicurezza e prevede a modificare la procedura di adozione, prevedendo il parere del nuovo Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) anziché del CISR (richiama in proposito anche le puntuali modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2018 operate in tal senso dall'articolo 15 del provvedimento).

In tale contesto l'articolo 4, comma 6, provvede a trasferire al predetto CIC le funzioni già attribuite al CISR dal decreto-legge n. 105 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 105 del 2019.

Ai sensi del comma 2, il Presidente del Consiglio, ai fini dell'esercizio delle com-

petenze di responsabilità generale e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere del CIC.

Ai sensi del comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del COPASIR circa le nomine di cui al comma 1, lettera *c*).

L'articolo 3, al comma 1, prevede il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007), ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

Ai sensi del comma 2, in caso di nomina dell'Autorità delegata, questa è tenuta a informare costantemente sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate il Presidente del Consiglio, il quale, «fermo restando il potere di direttiva», può in qualsiasi momento avocare a sé l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

In base al comma 3, l'Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021. A tale riguardo ricorda che il Comitato interministeriale per la transizione digitale, istituito dal richiamato decreto-legge n. 22 del 2021, è la sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria.

L'articolo 4, al comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Il comma 2 attribuisce al CIC i seguenti compiti: proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza

nazionale; esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; promuovere l'adozione delle iniziative per favorire la collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; esprimere il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Ai sensi del comma 3 il Comitato è composto: dal Presidente del Consiglio (che lo presiede); dall'Autorità delegata, ove istituita; dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; dal Ministro dell'Interno; dal Ministro della Giustizia; dal Ministro della Difesa; dal Ministro dell'Economia e delle finanze; dal Ministro dello Sviluppo economico; dal Ministro della Transizione ecologica; dal Ministro dell'Università e della ricerca; dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Ai sensi del comma 4, le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 5 prevede che possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto: altri componenti del Consiglio dei ministri; il direttore generale del DIS; il direttore dell'AISE; il direttore dell'AISI; altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Come già anticipato, il comma 6 trasferisce al CIC le funzioni già attribuite al CISR dal decreto-legge n. 105 del 2019 («decreto-legge perimetro») e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 105 del 2019.

Ricorda in merito che il suddetto articolo 5, nel cui ambito restano in capo al

CISR le attuali previsioni, prevede che, in caso di rischio grave ed imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR, può disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.

Per quanto riguarda le altre funzioni in materia di perimetro di sicurezza cibernetica, inizialmente attribuite al CISR e ora trasferite al CIC in base al decreto-legge, richiama il compito di proporre al Presidente del Consiglio l'adozione degli atti attuativi (alcuni attuati, altri ancora da adottare) del decreto-legge n. 105 del 2019 e di proporre al Presidente del Consiglio l'individuazione dell'elenco (e il suo aggiornamento periodico) dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 105 del 2019).

Oltre alle misure previste dal « decreto-legge perimetro », sulle competenze poste originariamente in capo al CISR e ora trasferite al CIC interviene altresì l'articolo 15 del decreto-legge, modificando le previsioni del decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha dato attuazione alla direttiva NIS.

L'articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto-legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L'articolo 14 prevede, al comma 1, la trasmissione entro il 30 aprile di ogni anno di una relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale.

Il comma 2 prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Copasir, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al

controllo del Comitato medesimo ai sensi del decreto-legge in esame.

L'articolo 15 modifica il decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva *Network and Information Security* – NIS), e che rappresenta la cornice legislativa delle misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi previsti in tale ambito.

Rammenta che la citata direttiva ha previsto misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione al fine di conseguire un « livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea ».

Le modifiche recate dall'articolo 15 sono volte ad adeguare il decreto legislativo n. 65 del 2018 alle previsioni del decreto-legge, alla luce della nuova architettura delineata dal provvedimento.

L'articolo 16 reca alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto-legge. Si tratta principalmente di modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal DIS e dal MISE all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché quelle relative, in particolare, al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e quelle di competenza dell'AgID.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge n. 124 del 2007 che, nel testo previgente, non consente all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica di esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica a norma della medesima legge 124. La disposizione consente all'Autorità delegata di svolgere anche le funzioni « in materia di cybersicurezza ». La modifica è posta in relazione con l'articolo 3 del decreto in esame che dà facoltà al Presidente del

Consiglio di delegare le competenze in materia di cybersicurezza alla medesima Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, se istituita.

Il comma 2 abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il quale prevedeva che alla relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, sia allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. La modifica è conseguente a quanto disposto dall'articolo 14, che dispone in ordine alla trasmissione di due relazioni annuali in materia di cybersicurezza.

Ai sensi del comma 3 la denominazione CSIRT Italia (*Computer Security Incident Response Team*) sostituisce, ovunque presente, quella di CSIRT Italiano.

I commi da 4 a 7 recano una serie di modifiche alla legislazione vigente dovute al trasferimento di competenze operate dal provvedimento in esame.

I commi 8 e 9 recano disposizioni di modifica del decreto-legge n. 105 del 2019 volte ad adeguare le disposizioni di tale decreto-legge alle modifiche intervenute.

Le modifiche introdotte dal comma 9, insieme con quelle dei commi 8 e 10, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, sono finalizzate ad assicurare che le disposizioni che disciplinano il Centro di valutazione e certificazione nazionale siano efficaci al momento della piena operatività del Centro.

Il comma 10 modifica, al fine di integrarle con il riferimento ai test effettuati dal CVCN, le disposizioni del decreto-legge n. 21 del 2012 in merito alle comunicazioni da effettuare a cura delle imprese acquirenti impianti per il 5G ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, prevedendo inoltre alcune integrazioni e alcune semplificazioni procedurali.

Il comma 11 inserisce tra le competenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

I commi 12, 13 e 14 aggiornano al nuovo quadro normativo, con particolare riferimento alle funzioni della citata Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le disposizioni della legge di delegazione europea 2019-2020, quelle relative alla definizione della competenza regolamentare in materia di sicurezza e qualità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

L'articolo 17 reca una serie di disposizioni transitorie e finali, prevedendo, al comma 1, che per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, attribuite alla neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale, essa possa avvalersi « dell'ausilio » del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005; ossia il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza).

Il comma 2 dispone che la nascente Agenzia operi « con l'ausilio » dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni, per quanto concerne le funzioni di attuazione e di controllo indicate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Il comma 3 stabilisce che il « personale dell'Agenzia », nello svolgimento delle funzioni richiamato nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 17, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 4 concerne il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia (trasferito presso l'Agenzia dall'articolo 7), stabilendo che anche questo personale, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di termini e di modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, onde trasferire funzioni, beni stru-

mentali e documentazione, attuare le disposizioni del decreto-legge, regolare le riduzioni di risorse finanziarie relative alle amministrazioni cedenti. I decreti devono essere adottati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Circa la prima operatività dell'Agenzia, si prevedono intese con le amministrazioni interessate, nonché l'individuazione di appositi spazi in via transitoria.

Ai sensi del comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è altresì definito il dovuto raccordo tra la neoinstituita Agenzia e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), per quanto concerne il trasferimento di funzioni da questa a quella previsto dall'articolo 7.

Il comma 7 prevede che il direttore generale dell'Agenzia identifichi e assuma impegni di spesa, che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza liquida nell'ambito delle risorse destinate appunto all'Agenzia. Questo, fino all'adozione di un regolamento di contabilità dell'Agenzia che ne assicuri l'autonomia gestionale e contabile, e di un regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni (atti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge).

Il comma 8 concerne l'inizio dell'operatività della nuova Agenzia sotto il profilo delle dotazioni di organico e dei relativi oneri, prevedendo che per un periodo massimo di sei mesi – prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi – l'Agenzia si avvalga di personale appartenente al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Numericamente, il personale esterno temporaneamente a disposizione dell'Agenzia non può eccedere il 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale dell'Agenzia stessa. I relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 9 dispone che il regolamento disciplinante l'ordinamento e il reclutamento del personale addetto all'Agenzia (previsto dall'articolo 12 del decreto-legge) preveda modalità selettive per l'inquadramento – nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva – del personale di primo avvalimento (ai sensi del comma 8) o del personale assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *b*), ove già appartenente a pubbliche amministrazioni. Le modalità selettive tengono conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Ove si tratti del personale di primo avvalimento (ai sensi del comma 8), gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive decorrono allo scadere dei sei mesi, o della relativa proroga, e comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

Il comma 10 inserisce la nascente Agenzia tra le articolazioni dell'Amministrazione pubblica che, in quanto tali, beneficiano del patrocinio (e della rappresentanza e dell'assistenza in giudizio) da parte dell'Avvocatura dello Stato (ai sensi del regio decreto n. 1611 del 1933).

L'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 del decreto-legge, prevedendo, al comma 1, l'istituzione di un capitolo dedicato all'Agenzia nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è pari a: 2 milioni per il 2021; 41 milioni per il 2022; 70 milioni per il 2023; 84 milioni per il 2024; 100 milioni per il 2025; 110 milioni per il 2026; 122 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Ai sensi del comma 2 a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito (ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In base ai commi 3 e 4 a tale Fondo si prevede affluiscano, in via incrementale, le

risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni attribuite all’Agenzia, le quali sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (di concerto con i Ministri responsabili), per essere riassegnate al capitolo istituito dal comma 1.

L’articolo 19 concerne l’entrata in vigore del decreto-legge, stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione: il decreto-legge è dunque vigente dal 15 giugno 2021.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice per la IX Commissione*, avverte che nella sua relazione si soffermerà sulle norme che istituiscono l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, determinandone le funzioni e l’organizzazione.

L’articolo 5 istituisce per l’appunto l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha sede a Roma, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, nonché della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L’istituzione dell’Agenzia è strumentale all’esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all’Autorità delegata, ove istituita.

Il comma 3 riguarda il direttore generale dell’Agenzia, che ne rappresenta l’organo di gestione, stabilendo in particolare che tale figura è il legale rappresentante dell’Agenzia ed è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata.

Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è scelto dallo stesso tra le categorie tra cui può essere nominato il segretario generale della Presidenza del Consiglio ossia: magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato ed equiparati, professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. La disposizione richiede altresì il possesso di

una documentata esperienza di elevato livello nella gestione dei processi di innovazione.

L’incarico del direttore ha una durata massima di 4 anni e può essere rinnovato, anche con successivi provvedimenti, per un massimo di ulteriori 4 anni. Anche per il vicedirettore generale è stabilita la medesima durata.

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di Polizia o di enti pubblici. È inoltre previsto che il Copasir « può chiedere l’audizione » del direttore generale dell’Agenzia su questioni di propria competenza.

L’articolo 6 prevede che l’Agenzia, la cui organizzazione e funzionamento sono definiti da un apposito regolamento, è articolata in uffici di livello dirigenziale generale, che il decreto-legge stabilisce nel numero massimo di otto, e in uffici di livello dirigenziale non generale, fino ad un massimo di trenta.

Gli organi dell’Agenzia sono costituiti dal direttore generale, che rappresenta l’organo di gestione, e dal collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno; si prevede inoltre che le funzioni del direttore generale e del vicedirettore generale siano disciplinate nel regolamento di organizzazione dell’Agenzia.

La lettera *b)* del comma 2 rinvia per la composizione ed il funzionamento del collegio interamente al predetto regolamento di organizzazione.

La lettera *c)* del comma 2 stabilisce che il regolamento di organizzazione può prevedere l’istituzione di sedi secondarie.

Il regolamento è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere del COPASIR, sentito il CIC.

L’articolo 7 determina le funzioni della « Agenzia per la cybersicurezza nazionale »,

la quale è qualificata quale Autorità nazionale, ai fini del complesso di relazioni e funzioni disegnato dalle norme europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cybersicurezza.

In tale quadro, essa predispone in primo luogo la strategia nazionale di cybersicurezza; assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti quali: il Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio; il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza; l'Agenzia per l'Italia digitale; oltre a promuovere iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità. Presso l'Agenzia sono inoltre trasferiti il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN).

All'Agenzia, in base al comma 1, sono in particolare attribuite le funzioni che seguono.

Ai sensi della lettera *a*), l'Agenzia è Autorità nazionale per la cybersicurezza, e pertanto le spetta il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cybersicurezza a livello nazionale; in tale ruolo essa promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Rimane salvo – per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate – quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi della legge n. 124 del 2007 sul « Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto »; rimangono inoltre ferme le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza; rimane altresì fermo che il Ministero dell'interno sia l'autorità nazionale di pubblica sicurezza titolare delle correlate attribuzioni.

Ai sensi della lettera *b*), l'Agenzia « predispone » la strategia nazionale di cybersicurezza.

Ai sensi della lettera *c*), essa svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del « Nucleo per la cybersicurezza ».

Ai sensi della lettera *d*), l'Agenzia è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai sensi della lettera *e*), è l'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza.

Ai sensi della lettera *f*), assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico. Ne segue che sono traslate all'Agenzia le competenze di quest'ultimo Ministero, relative, tra l'altro, al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, alla sicurezza ed integrità delle informazioni elettroniche, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Per quanto concerne il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – oggetto del decreto-legge n. 105 del 2019 – tale trasferimento di funzioni investe altresì le attività di verifica e ispezione dei privati (attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge n. 105); inoltre esso concerne le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello sviluppo economico (di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 105, che all'articolo 2 aveva autorizzato a tal fine l'assunzione fino a 77 unità di personale a tempo indeterminato presso il Ministero), il quale viene trasferito dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge presso l'Agenzia.

Ai sensi della lettera *g*), l'Agenzia partecipa (per gli ambiti di competenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strate-

gica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Ai sensi della lettera *h*), essa assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio, individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019. Tra queste rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro; sono tuttavia mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuitegli dall'articolo 3 del citato DPCM n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro, per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire « in raccordo » con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).

Ai sensi della lettera *i*), l'Agenzia assume tutte le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dal citato decreto-legge n. 105 del 2019. Pertanto è da ritenersi che la neo-istituita Agenzia sia chiamata a stabilire misure che garantiscano elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nel perimetro, e divenga destinataria delle notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici; ai sensi della disposizione, inoltre, l'Agenzia, in luogo del Dipartimento, supporta il Presidente del Consiglio dei ministri, a fini di coordinamento dell'attuazione della disciplina del perimetro nazionale.

Ai sensi della lettera *l*), l'Agenzia provvede alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale prevede che il Presidente del Consiglio – in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale, connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici – possa disporre la di-

sattivazione di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati, secondo un criterio di proporzionalità, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione.

Ai sensi della lettera *m*), l'Agenzia assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale.

Ai sensi della lettera *n*), essa sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici. A tal fine l'Agenzia si avvale anche del CSIRT Italia (previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 e la cui organizzazione è disciplinata dal DPCM 8 agosto 2019), il quale era istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio, ma che il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge trasferisce presso l'Agenzia.

Ai sensi della lettera *o*), l'Agenzia partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali in ordine alla simulazione di eventi di natura cibernetica, onde incrementare la « resilienza » del Paese.

Ai sensi della lettera *p*), essa cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale: a tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza.

Ai sensi della lettera *q*), l'Agenzia coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza; per questo riguardo, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi dell'Unione europea ed internazionali.

Ai sensi della lettera *r*), essa sostiene (negli ambiti di competenza) lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. In particolare, l'Agen-

zia si fa promotrice del coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionale e può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore.

Ai sensi della lettera *s*), l'Agenzia stipula accordi bilaterali e multilaterali – anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale – con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi, per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza.

Ai sensi della lettera *t*), essa promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea ed internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali; rimangono ferme le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

Ai sensi della lettera *u*), l'Agenzia svolge attività di comunicazione e promozione della « consapevolezza » in materia di cybersicurezza, « al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia ».

Ai sensi della lettera *v*), essa promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Ai sensi della lettera *z*), può costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Ai sensi della lettera *aa*), l'Agenzia è designata come Centro nazionale di coordinamento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/887, il quale istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede, a tale ultimo riguardo, che il rappresentante dell'Italia (ed il suo supplente) entro il

consiglio di direzione del Centro europeo siano nominati « nell'ambito dell'Agenzia », con decreto del Presidente del Consiglio.

Come già detto, il comma 3 prevede che il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo « NIS » è trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: « CSIRT Italia », mentre il comma 4 stabilisce che è trasferito presso l'Agenzia il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi del comma 5 l'Agenzia consulta il Garante per la protezione dei dati personali (nel rispetto delle sue competenze, e per le finalità di cui al presente decreto-legge); tale consultazione, nonché la collaborazione tra Agenzia e Garante – anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali – possono estrinsecarsi nella stipula di appositi protocolli d'intenti (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

L'articolo 8 dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza, previsto in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

Ai sensi del comma 2, il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia – o dal vice direttore generale da lui designato. Il Nucleo è composto: dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio; da un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS); da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE); da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la sicurezza (Affari esteri; Interno; Difesa; Giustizia; Economia e finanze; Sviluppo economico; Transizione ecologica); da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri o Dipartimenti: Università e ricerca; Innovazione tecnologica e transizione digitale; Protezione civile; limitatamente alla

trattazione di informazioni classificate, da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza.

Ai sensi del comma 3, i componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni, in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.

A fronte di questa composizione « allargata », il comma 4 prevede una possibile composizione « ristretta », con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi.

Segnala come la disposizione « legislativa » l'istituzione del Nucleo, attualmente previsto dal DPCM del 17 febbraio 2017, direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, il cui articolo 8 prevede appunto un « Nucleo per la sicurezza cibernetica », presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

L'articolo 9 determina le funzioni del Nucleo per la cybersicurezza, che: *a)* formula proposte di iniziative in materia di cybersicurezza; *b)* promuove, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, la programmazione e la pianificazione operativa, da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, della risposta a situazioni di crisi cibernetica, elaborando altresì, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, le procedure di coordinamento interministeriale; *c)* promuove e coordina lo svolgimento esercitazioni interministeriali – o la partecipazione italiana ad esercitazioni internazionali – di simulazione di eventi di natura cibernetica; *d)* valuta e promuove procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ed in raccordo con le amministrazioni competenti, per specifici profili della cybersicurezza, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi ciber-

tici e per la gestione delle crisi; *e)* riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi; *f)* tali comunicazioni giungono dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dalle due Agenzie informazioni e sicurezza, interna ed esterna (AISE e AISI), dalle Forze di polizia, dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione (previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005), dalle strutture del Ministero della difesa, dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo, dai gruppi CERT di intervento per le emergenze informatiche (l'acronimo sta per: *Computer Emergency Response Team*); *g)* riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente (circa la tassonomia degli incidenti e la loro notifica, richiama, da ultimo, il DPCM n. 81 del 2021); *h)* valuta se le violazioni (o tentativi di violazione) della sicurezza o i casi di perdita dell'integrità significativi o gli incidenti (di cui alle lettere *e)* e *f)*) assumano dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria e da richiedere l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale: in tal caso il Nucleo provvede ad informare tempestivamente il Presidente del Consiglio (o l'Autorità delegata, ove istituita) sulla situazione in atto e sullo svolgimento delle attività di gestione della crisi.

L'articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza.

In particolare, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, il comma 1 prevede che – nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in materia di gestione delle predette situazioni di crisi – siano chiamati a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale: il Ministro delegato per l'innovazione tecno-

logica e la transizione digitale; il direttore generale dell’Agenzia.

In base al comma 2 al Nucleo per la cybersicurezza compete assicurare il supporto al CISR e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla gestione di situazioni di crisi in base alla previsione in esame, nonché per l’esercizio dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le attività istruttorie e le procedure di attivazione necessarie, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019.

Relativamente alla composizione del Nucleo, il comma 3 prevede che in situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo sia integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente: del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell’interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile.

Tali rappresentanti sono autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione, in base a quanto precisato dal medesimo comma 3. Inoltre, si dispone che alle riunioni i componenti possano farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle medesime riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anch’essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In base al comma 4 al Nucleo è affidato il compito, nella composizione per la gestione delle crisi di cui al comma 3, di assicurare che «le attività di reazione e stabilizzazione» di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera *b*), che attribuisce al Nu-

cleo il compito di promuovere, sulla base delle direttive, la programmazione e pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica.

Secondo il comma 5, il Nucleo, per l’espletamento delle proprie funzioni: *a*) mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l’Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; *b*) assicura il coordinamento per l’attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi; *c*) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; *d*) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; *e*) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell’UE o di organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte.

Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, il quale stabilisce che il CISR possa essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale.

L’articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell’Agenzia e all’autonomia contabile e gestionale della stessa.

Ai sensi del comma 2, le fonti di finanziamento dell’Agenzia sono rappresentate da: stanziamenti annuali disposti nella legge di bilancio, nell’ambito dell’apposito capitolo istituito dall’articolo 18 del decreto-legge presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia: lo stanziamento annuale da assegnare all’Agenzia è stabilito sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri e preventivamente comunicata al Copasir; corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati; proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell’ingegno e delle invenzioni dell’Agenzia; con-

tribuiti dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche derivanti dalla partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione; proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo « NIS », dal decreto-legge « perimetro » e dal decreto legislativo n. 259 del 2003, e relative disposizioni attuative; altri proventi patrimoniali e di gestione e ogni altra eventuale entrata.

A completamento della disciplina, i commi 3 e 4 prevedono l'adozione di due distinti regolamenti, da adottare su proposta del direttore generale dell'Agenzia, secondo la procedura già richiamata. In particolare, ai sensi del comma 3, il regolamento di contabilità dell'Agenzia, volto ad assicurarne l'autonomia gestionale e contabile: tale regolamento può essere adottato anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da quelle stabiliti; tra i principi da rispettare, il regolamento di contabilità deve prevedere che i bilanci dell'Agenzia, preventivo e consuntivo, sono adottati dal direttore generale e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato interministeriale, nonché trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità; si dispone inoltre che vengano trasmessi al Copasir il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti.

Ai sensi del comma 4, il regolamento che definisce le procedure per la stipula dei contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, nonché per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007; tale regolamento è adottato anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, ferma restando la disciplina dei contratti secretati di cui all'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 12 la disciplina del personale addetto all'Agenzia è stabilita in apposito regolamento adottato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giu-

ridico e dei criteri indicati dal comma 2, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il Testo unico delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, adottato con decreto legislativo n. 165 del 2001.

La deroga è posta in correlazione con le funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e con le attività svolte dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il regolamento, che definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, deve assicurare per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, in base alla « equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito ».

La dotazione organica dell'Agenzia, in sede di prima applicazione, è stabilita in un massimo di 300 unità, così ripartite: fino a un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale; fino a un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale; fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

Ai sensi del comma 5 tale dotazione organica può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale. Dei provvedimenti relativi alla dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione al presidente del Copasir. A tale riguardo segnala che l'articolo 17, comma 8, del decreto-legge, in relazione alla fase di prima applicazione del decreto e di avvio dell'Agenzia, prevede l'avvalimento di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unità appartenenti ad altre amministrazioni.

Il comma 6 prevede la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni contenute nel decreto o nel regolamento, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

Il comma 7 dispone un obbligo del segreto da parte del personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia, su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione di tale attività. La disposizione fa salve in ogni caso le classifiche di segretezza che, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

In base al comma 8 i tempi e le modalità di adozione del regolamento sono quelle già evidenziate per gli altri regolamenti di disciplina dell'Agenzia.

Il Ministro Federico D'INCÀ fa presente che seguirà personalmente i lavori sul provvedimento, il quale riveste per il Governo

primaria importanza, rilevando come sarà possibile confrontarsi sul testo in particolare nella fase emendativa.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e ricorda che è ora convocata una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, ai fini dell'organizzazione dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 22 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e IV (Difesa)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13 alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Esame emendamenti C. 2751-A 19

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 giugno 2021.

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Esame emendamenti C. 2751-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle
15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42 Formentini, recante « Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitarne la propagazione nel mondo », di: Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia molecolare della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Massimo Ciccozzi, professore di epidemiologia e statistica medica presso l'Università Campus bio-medico di Roma, Massimo Galli, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano e direttore della Scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Ospedale Luigi Sacco di Milano, e Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma 20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42 Formentini, recante « Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitarne la propagazione nel mondo », di: Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia molecolare

della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Massimo Ciccozzi, professore di epidemiologia e statistica medica presso l'Università Campus bio-medico di Roma, Massimo Galli, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano e direttore della Scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Ospedale Luigi Sacco di Milano, e Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, dottor Francesco Montini (*Svolgimento e conclusione*) 21

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, dottor Francesco Montini.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco MONTINI, *Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato*, svolge la sua relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roger DE MENECH (PD) da remoto, Roberto ROSSINI (M5S) e Felice MARIANI (LEGA), da remoto.

Francesco MONTINI, *Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Emendamenti C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. Emendamenti C. 2763-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. Testo unificato C. 181 e abb. -B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Emendamenti C. 2751-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2751-A, recante « Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti ».

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non

presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Emendamenti C. 2763-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge

C. 2763-A, recante « Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 ».

Fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

Testo unificato C. 181 e abb. -B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12^a Commissione permanente del Senato, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

Ricorda preliminarmente che il testo unificato in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019 e quindi, il 27 maggio 2021, in sede deliberante, dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, la quale ha apportato limitate modifiche.

Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Se-

nato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.

Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 18 luglio 2019, espresse un parere favorevole sul provvedimento – sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

Osserva, su un piano generale, come il testo, composto da 9 articoli, sia diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo.

Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che la legge n. 120 del 2001, recante norme in materia di « Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero », al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza il personale sanitario non medico e il personale non sanitario – in possesso di formazione specifica in attività di rianimazione cardio-polmonare – all'impiego del defibrillatore semiautomatico in ambiente intra ed extraospedaliero. Sulla base dei criteri indicati da apposite linee guida definite dal Ministro della salute, le Regioni e le province autonome disciplinano il rilascio, da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle autorizzazioni per l'uso extraospedaliero di defibrillatori, da parte di personale specificamente formato, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente o, se non attivato, nell'ambito dell'azienda sanitaria di competenza. Viene poi stabilito che la formazione dei soggetti autorizzati all'impiego dei defibrillatori può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria di rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.

Con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, sono state approvate le « Linee

guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», e sono stati dettati una serie di criteri relativi soprattutto alla formazione del personale autorizzato.

Successivamente, l'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Il Ministero della Salute, con decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009», ha promosso la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, e le modalità della formazione degli operatori adde-

La circolare del Ministero della salute del 16 maggio 2014 ha quindi fornito indirizzi in merito ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (cosiddetto laico), al fine di perseguire un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE.

Per quanto concerne l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, rileva come esso sia stato stabilito dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, a seguito del quale è stato emanato il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013, il quale, all'articolo 5, stabilisce che le società sportive (con eccezione di alcune società dilettantistiche con ridotto impegno cardio-circolatorio) devono dotarsi, con oneri a carico delle medesime società, dei defibril-

latori in base alle specifiche linee guida previste all'Allegato E.

Ricorda poi come il 30 luglio 2015, in sede di Conferenza Stato-Regioni sia stato adottato l'Accordo sul documento di indirizzo per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, per quanto concerne le modifiche apportate dal Senato, l'articolo 1, al comma 1, enuncia in primo luogo la finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati (presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna; presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione).

Il comma 2 rimette ad un DPCM, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Viene previsto che il predetto programma abbia la durata di cinque anni e possa essere aggiornato, con le stesse modalità previste per la sua definizione, per tener conto del livello di utilizzazione e

diffusione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento. La disposizione stabilisce che con il medesimo DPCM siano stabilite anche le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 ai contributi previsti dal comma 5.

A seguito delle modifiche apportate al Senato, volte ad aggiornare le decorrenze delle coperture finanziarie, è stato previsto, al comma 5, che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, che disciplinano il citato programma pluriennale, sono concessi contributi dello Stato nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (in luogo di 2020).

Ai sensi del comma 6, anch'esso modificato al Senato, a copertura dei conseguenti oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2021 (in luogo di 2020), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (in precedenza era previsto « 2019-2021 »), nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 (in luogo di « 2019 »), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del citato programma pluriennale e dei suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi – il riferimento a « provvedimenti normativi » in luogo di quello a « regolamenti » è stato previsto al Senato in sede di coordinamento formale – al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla già richiamata legge n. 120 del 2001.

Più in particolare, modificando il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 120, si inseriscono i defibrillatori automatici – accanto a quelli semi-automatici – nella previsione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto

una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel medesimo comma 1, si dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati.

Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore, nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscono in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.

In tale ambito l'unica modifica apportata dal Senato riguarda il titolo della medesima legge n. 120 del 2001, riformulato in « Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici », sopprimendo le parole « in ambiente extraospedaliero » (peraltro modificando anche il titolo del provvedimento in esame).

L'articolo 4, al comma 1, apporta alcune modifiche al comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche, il quale ora dispone che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

In particolare, viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (il riferimento ai defibrillatori automatici è aggiunto dal comma in esame) e di eventuali

altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni e durante gli allenamenti.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la modifica del già citato decreto ministeriale 24 aprile 2013, per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 3, inserito dal Senato, prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Ai sensi dell'articolo 5 – la cui rubrica è stata modificata al Senato (« Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE) » – si prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'articolo 6, al comma 1, disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

Inoltre, ai sensi del comma 2, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.

Viene poi previsto, al comma 3, che i DAE siano collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » più vicina; il monitoraggio deve consentire di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deterio-

rabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

Con riferimento alle attività di cui all'articolo 6, viene poi stabilita, al comma 4, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è stata oggetto di una modifica al Senato, con la quale è stato stabilito, inserendo un periodo aggiuntivo, che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dell'articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, al comma 1, demanda ad un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria « 118 » per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.

In base al comma 2, come modificato dal Senato, anche in tal caso al fine di aggiornare le decorrenze delle coperture finanziarie, agli oneri derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 (il testo inizialmente prevedeva « dal 2020 al 2022 »), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (in luogo di « 2019-2021 »), nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero di economia e finanze per l'anno 2021 (il testo inizialmente prevedeva « 2019 »), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 3, oggetto di limitate modifiche apportate al Senato in sede di coordinamento formale del testo, prevede poi che,

a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, le suddette centrali operative sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.

L'articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione.

In particolare, il comma 1 demanda al Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione – denominazione quest'ultima aggiornata al Senato alle intervenute modifiche in materia di organizzazione ministeriale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto – legge n. 1 del 2020 – il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.

Spetta inoltre al Ministero della salute, ai sensi del comma 2, il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e comunicazione costituisce messaggio di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 150 del 2000 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

In base al comma 4, modificato dal Senato – anche in tal caso al fine di aggiornare le decorrenze delle coperture finanziarie – ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 (in luogo di 2020). Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (in precedenza « 2019-2021 »), nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 (in precedenza « 2019 »), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

L'articolo 9, non oggetto di modifiche da parte del Senato, prevede che nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute (ai sensi della legge n. 482 del 1999) le disposizioni del provvedimento si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, in quanto disciplina la dotazione e l'impiego di defibrillatori in alcuni contesti espressamente indicati, al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi per una serie di patologie, sia riconducibile alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'articolo 3, il quale richiama la causa di non punibilità di cui all'articolo 54 del codice penale in relazione all'utilizzo dei DAE, rileva inoltre la materia « ordinamento civile e penale », oggetto di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Quanto all'articolo 5, che prevede iniziative di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, richiamata la materia « norme generali sull'istruzione » attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgi-

mento del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi

delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12^a Commissione permanente del Senato, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici;

rilevato come il provvedimento sia diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti, e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame da parte della Camera ha ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;

evidenziato come le modifiche introdotte dal Senato riguardino sostanzialmente le norme relative alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dal-

l'intervento legislativo, ovvero rivestano carattere formale o di coordinamento;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia per lo più riconducibile alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, segnatamente all'articolo 1, comma 2, laddove si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e all'articolo 7, laddove si prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	30
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	33
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 11.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella presente seduta in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, si è convenuto di esprimere il prescritto parere nella seduta di domani.

In sostituzione del relatore, onorevole Potenti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

Il provvedimento, significativamente modificato dal Senato, che lo ha approvato il 17 giugno scorso, al comma 1 dell'articolo 1 prevede l'approvazione del Piano nazio-

nale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano all'Unione europea lo scorso 30 aprile. Il Piano viene dotato di complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 che si aggiungono ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RFF) e ai 13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU.

Il comma 2 prevede di ripartire il fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale per ciascuno delle annualità citate. Ricorda, al riguardo, che gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, sulla base della valutazione della pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee. Evidenzia inoltre che la dotazione finanziaria del Piano nazionale per gli investimenti complementari, autorizzata come detto per gli anni dal 2021 al 2026, in quanto costituita da risorse nazionali, consentirebbe – con la possibile gestione di impegni contabili e di pagamenti, in base alle ordinarie regole di bilancio, anche in anni successivi al 2026 – l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello previsto per gli interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i quali, in base alla relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026.

Al fine di agevolare l'attuazione degli interventi compresi nel Piano, il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che ad essi si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR. Il comma 7, ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano complementare, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il compito di individuare per ciascun intervento o

programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. Al riguardo, nella relazione tecnica allegata al testo del Governo, nel sottolineare l'estrema urgenza della formalizzazione degli aspetti procedurali, si rileva che la Commissione europea, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Tale obiettivo verrà pertanto valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese.

Il nuovo comma 7-bis introdotto dal Senato dispone in materia di revoca dei finanziamenti, in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridiche vincolanti. Mentre i commi 7-ter e 7-quater recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura, il comma 7-quinquies, inserito insieme ai precedenti nel corso dell'esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Come precisato dal comma 8, l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di stato, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, sulla base dell'aggiunta di un ulteriore periodo da parte del Senato, le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Il comma 9, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, di cui si prevede la copertura complessiva ai sensi dell'articolo 5.

Ciò premesso sull'impostazione generale del Piano, con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia segnala che, ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, dei complessivi 30.622,46 milioni di euro 132,9 milioni di euro sono destinati al Ministero della giustizia per la costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori. La somma totale è così suddivisa: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026.

Ricorda a tale proposito che nella bozza di PNRR di aprile scorso, l'investimento per l'edilizia penitenziaria era inserito nella Missione 5, Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore. In particolare, erano previsti due distinti stanziamenti, destinati: alla costruzione di 8 padiglioni di detenzione comprensivi di camere e spazi di riabilitazione (80 milioni di euro) e al miglioramento degli spazi e della qualità della vita in prigione nelle strutture penitenziarie per adulti e minori (50 milioni di euro).

Tale investimento, confermato nell'importo, non verrà dunque più effettuato a carico delle risorse del *Recovery*, bensì con le risorse del Piano complementare. L'intervento appare comunque sinergico rispetto al conseguimento dell'obiettivo della « lotta alla recidiva, che ponga al centro la rieducazione ed il reinserimento sociale dei soggetti inseriti nel circuito penitenziario », individuato dal PNRR come uno degli obiettivi della riforma orizzontale della giustizia.

Mentre l'articolo 1-*bis* introdotto dal Senato reca misure di semplificazione per gli investimenti, il comma 1 dell'articolo 2, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, incrementa il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di pro-

grammazione 2021-2027, di un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro per le annualità dal 2022 al 2031. Tali risorse si aggiungono a quelle già stanziata dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), per complessivi 50 miliardi per le annualità 2021-2030.

Con i successivi commi da 1-*bis* a 1-*quater*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, si prevede l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo al finanziamento di investimenti in specifici settori. Segnala in particolare che, alla lettera g) del comma 1-*bis*, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024 sono destinati ad interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario. Ricorda a tale proposito che attualmente (dati aggiornati al 31 maggio 2021), a fronte di una capienza regolamentare di 50.780 posti, nei 189 istituti penitenziari in funzione sono detenute 53.660 persone. Questo stanziamento si aggiunge ai 132, 9 milioni di euro previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera g).

Il comma 1-*ter* precisa che le risorse di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1-*bis*, sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio per il 2021 e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita, che prevede che la dotazione complessiva del Fondo deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord. Con la delibera del CIPESS sono individuati, per ciascun intervento finanziato, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

L'articolo 3 del provvedimento reca ulteriori disposizioni finanziarie in materia di agevolazioni finalizzate a favorire gli

investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0) mentre l'articolo 4 dispone interventi di finanziamento di reti ferroviarie.

L'articolo 5 reca, come anticipato, le coperture degli oneri derivanti dal provvedimento, oltre ad ulteriori disposizioni finanziarie mentre l'articolo 6 dispone in materia di entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, è stato convenuto di procedere nella settimana in corso alla discussione generale sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana – dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Non essendovi richieste di intervento, dà quindi la parola al relatore, onorevole Pittalis, per la formulazione della proposta di parere.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, non essendovi ragioni di urgenza, chiede al presidente di rinviare la prevista votazione, al fine di consentirgli di completare la proposta di parere che è in fase di elaborazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, in assenza di obiezioni, accogliendo la richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da tenersi presumibilmente nella giornata di domani.

La seduta termina alle 12.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (*Esame e rinvio*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari 39

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco 39

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).

Audizione informale del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Gen. C. A. Luigi Francesco De Leverano 40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo TOFALO (M5S) *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Trasporti (IX) sulle parti di competenza del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che aggiorna l'architettura nazionale di sicurezza cibernetica, da ultimo definita con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017 recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

Ricorda, infatti, che – a partire dalla legge 7 agosto 2012, n. 133 – sono stati via via attribuiti al Comparto *intelligence* e, in particolare, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), compiti e funzioni pienamente rientranti nell’ambito della salvaguardia della sicurezza nazionale.

Come è già avvenuto anche in altri Paesi (Francia, Germania e Regno Unito), il decreto in esame provvede a istituire un’Agenzia nazionale di cybersicurezza a cui attribuire direttamente la responsabilità delle attività di sicurezza informatica, concentrando in essa le funzioni specialistiche in materia, ad esclusione di quelle attinenti alla *cyber-intelligence* (di competenza degli organismi di informazione per la sicurezza), alla *cyber-defense* (intesa come difesa e sicurezza militare dello Stato, di competenza del Ministero della difesa) e alla prevenzione e repressione dei reati (di competenza delle Forze di polizia). A ciò deve accompagnarsi il più ampio ruolo di coordinamento e stretta sinergia con tutte le altre amministrazioni coinvolte *ratione materiae* (*intelligence*, Difesa, Forze di polizia, strutture preposte alla protezione fisica delle infrastrutture critiche, Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale, dell’università e della ricerca), in modo da assicurare un’interfaccia unica a livello nazionale, europeo e internazionale.

In estrema sintesi, l’impianto normativo disegnato dal nuovo decreto provvede: a definire le competenze in materia di cybersicurezza del Vertice politico; a razionalizzare le competenze in materia di cybersicurezza attualmente attribuite ad una pluralità di soggetti istituzionali; a supportare lo sviluppo di capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nel campo della cybersicurezza, in un’ottica di autonomia strategica nazionale ed europea nel settore; a dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); a mettere in stretto raccordo l’architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, a

fronte di una chiara separazione di competenze a tutela della sicurezza nazionale nel dominio cibernetico dell’attribuzione di poteri di controllo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Cospasir); infine, a promuovere una gestione coordinata, con i diversi attori coinvolti, delle attività di prevenzione, preparazione e risposta a situazioni di crisi, anche mediante la costituzione, nell’ambito dell’istituenda Agenzia, del Nucleo per la cybersicurezza.

Passando ai contenuti in dettaglio delle disposizioni del decreto-legge, osserva che gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza e a cui spetta l’adozione della relativa strategia nazionale, nonché la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previa informativa al presidente del Copasir. Segnala, quindi, che il Presidente del Consiglio dei ministri può tuttavia delegare all’Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Inoltre viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), tra i cui componenti vi è anche il Ministro della difesa. Tale organismo ha funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. In particolare, vengono affidate al CIC tutte le funzioni di consulenza e proposta già attribuite al CISR dal decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto decreto perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica.

Rileva, poi, che l’articolo 5 istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza e della sicurezza na-

zionale nello spazio cibernetico. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, ove istituita, e può richiedere la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze di polizia o di enti pubblici. La disciplina relativa all'Agenzia è fissata dalle norme del decreto-legge e da alcuni regolamenti che dovranno essere adottati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Su tutti i regolamenti è previsto il parere del Copasir, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia, che ha sede in Roma e può avere sedi secondarie, prevedendo l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini l'articolazione in Uffici di livello dirigenziale generale (fino a un numero massimo di otto), nonché in articolazioni di livello dirigenziale non generale (fino a un numero massimo di trenta). Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, che rappresenta l'organo di gestione ed è il legale rappresentante dell'Agenzia, nonché il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, e il collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno. L'incarico del direttore ha una durata massima di 4 anni e può essere rinnovato per un massimo di ulteriori 4 anni. Viene inoltre stabilito che il Copasir può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

Il sistema di finanziamento dell'Agenzia e l'autonomia contabile e gestionale della stessa sono regolati dall'articolo 11. In particolare, viene attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione del fabbisogno annuo delle risorse finanziarie dell'Agenzia, di cui viene data preventiva comunicazione al Copasir. Le fonti di entrata dell'istituenda Agenzia sono stabilite dal comma 2, mentre il comma 3 reca

le disposizioni in materia di regolamento di contabilità dell'Agenzia, prevedendo i criteri che il provvedimento di attuazione dovrà rispettare. Infine, al comma 4, viene previsto che l'Agenzia si doti di un regolamento che definisca, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice degli appalti pubblici).

L'articolo 12 prevede che la disciplina del personale addetto all'Agenzia sia stabilita in apposito regolamento adottato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei criteri indicati nel decreto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. La deroga è posta in correlazione con le funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e con le attività svolte dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. È poi disposto che il regolamento preveda, tra l'altro, la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato per specifiche progettualità e di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, in possesso di elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nonché la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in ragione dell'elevata professionalità ed esperienza del personale militare e dell'opportunità di un'osmosi sul piano tecnico tra l'istituenda Agenzia di cybersicurezza nazionale e la Difesa. Al riguardo, osserva che, in relazione al possibile impiego di personale militare, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisca, altresì, il relativo

stato giuridico. Quanto alla dotazione organica dell'Agenzia, il decreto prevede un massimo di 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Tale dotazione organica potrà essere rideterminata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale. Dei provvedimenti relativi alla dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione al presidente del Copasir. Infine, sottolinea che il personale che presta a qualsiasi titolo la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione di tale attività.

L'articolo 7 determina le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In particolare, l'Agenzia predispone la strategia nazionale di cybersicurezza; assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l'Agenzia per l'Italia digitale e promuove iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità. Inoltre, presso l'Agenzia sono trasferiti il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). L'Agenzia, che è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza, svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore ed è l'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza. Al riguardo, segnala che, poiché la disciplina europea prevede che solo previo accreditamento da parte dell'organismo nazionale possano operare organismi di valutazione della conformità, il decreto in esame prevede che sia l'Agenzia ad accreditare le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della

conformità per i sistemi di propria competenza. Inoltre, si prevede che l'Agenzia deleghi il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le proprie strutture accreditate, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica per i casi in cui la disciplina europea prevede che, ove una certificazione della cybersicurezza richieda un livello di affidabilità « elevato », il rilascio di siffatta certificazione sia effettuabile da un organismo di valutazione della conformità, previa delega generale da parte dell'autorità nazionale per la certificazione.

Fa presente, poi, che tra i compiti dell'Agenzia rientrano anche quelli di assumere tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico relative, tra l'altro, al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, alla sicurezza ed integrità delle informazioni elettroniche, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di partecipare al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di assumere le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio e tutte le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dal decreto-legge n. 105 del 2019, di provvedere alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019, di assumere tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale, di sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici avvalendosi, a tal fine, anche del CSIRT Italia ora trasferito presso l'Agenzia stessa, di partecipare alle esercitazioni nazionali e

internazionali in ordine alla simulazione di eventi di natura cibernetica, di curare e promuovere la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, coordinare la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza, stipulare accordi bilaterali e multilaterali con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, promuovere sostenere e coordinare la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea ed internazionali, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché (previa autorizzazione del Presidente del Consiglio) a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Infine, l'Agenzia è Centro nazionale di coordinamento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/887 che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

Gli articoli 8, 9 e 10 recano disposizioni in materia di gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza. In particolare, viene dettata per la prima volta – dalla sua istituzione con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013 – la disciplina riguardante il Nucleo per la sicurezza cibernetica, attualmente istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assume la denominazione di Nucleo per la cybersicurezza e ne viene disposta l'istituzione presso l'Agenzia. La relativa composizione è ora aggiornata all'attuale configurazione del Governo, prevedendosi la partecipazione, oltre ai membri già in precedenza individuati, tra cui anche un rappresentante del ministero della difesa, anche di un rappresentante, rispettivamente, del ministero per la transizione ecologica e del ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Vengono inoltre definiti gli opportuni raccordi ordinamentali con le vigenti disposizioni in materia di convocazione del CISR in stato di crisi di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-

legge n. 174 del 2015, e di esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019 (istitutivo del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). Viene poi salvaguardato e riaffermato il ruolo del CISR con specifico riferimento alle situazioni di crisi ed è previsto che, per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, il Nucleo assicuri il supporto al predetto Comitato interministeriale e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché le attività istruttorie e le procedure di attivazione necessarie. Al riguardo, segnala che il CISR riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi e che le comunicazioni giungono dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dalle due Agenzie informazioni e sicurezza, interna ed esterna (AISE e AISI), dalle Forze di polizia, dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, nonché dalle strutture del Ministero della difesa, dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo, dai gruppi CERT (*Computer Emergency Response Team*) di intervento per le emergenze informatiche.

L'articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, viene richiamato l'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernente i trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa.

L'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale e che, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta altresì al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repub-

blica, nonché in relazione agli ambiti di attività dell’Agenzia sottoposti al controllo del medesimo Comitato.

L’articolo 15 modifica il decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva *Network and Information Security – NIS*), tenendo conto della nuova architettura delineata dal decreto in esame. Il citato decreto legislativo, infatti, rappresenta la cornice legislativa delle misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi previsti in tale ambito. In particolare, come ricordato sopra, l’Agenzia assolverà le funzioni di autorità nazionale unica competente NIS, punto di contatto unico e di CSIRT. Conseguentemente, saranno costituite le autorità di settore, con specifiche funzioni di proposta in merito all’aggiornamento dell’elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto legislativo NIS. Un’ulteriore modificazione riguarda la procedura di adozione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica, ora strategia nazionale di cybersicurezza, per la quale è previsto che venga predisposta dall’Agenzia al fine di essere adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC.

L’articolo 16 reca alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell’architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal provvedimento in esame. Si tratta principalmente di modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal DIS e dal MISE all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché relative al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) e di competenza dell’AgID.

L’articolo 17 reca una serie di disposizioni transitorie e finali. In particolare, viene introdotta la possibilità per l’Agenzia di ricorrere all’ausilio dell’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, per lo svolgimento delle funzioni ispettive ad essa attribuite e viene, altresì, previsto che il per-

sonale dell’Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, delle funzioni relative all’attuazione e al controllo dell’esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge perimetro, nonché delle funzioni relative al CSIRT Italia, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale.

Da ultimo, rileva che l’articolo 18 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, mentre l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore del decreto.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere dopo avere attentamente valutato tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 giugno 2021.

Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.
C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di re-

clutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).

Audizione informale del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Gen. C. A. Luigi Francesco De Leverano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
SEDE REFERENTE:	
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	47
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	76
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	56
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato. (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, fa presente che il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, reca misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato, in prima lettura, il 17 giugno 2021, con l'introduzione di varie modifiche al testo. In proposito, segnala quanto segue.

Il decreto-legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1, comma 1, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. In particolare, sono previsti i seguenti finanziamenti: 9.760 milioni per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti; 6.880 milioni per il programma « Polis » (Case dei servizi di cittadinanza digitale), per il programma Transizione 4.0 e per gli Accordi per l'innovazione; 2.387 milioni per interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute; 2.000 milioni per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; 1.780 milioni per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia); 1.455 per un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; 1.400 milioni per i servizi digitali; 1.203,3 milioni per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo; 1.000 milioni per la implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 e 450 milioni per un sistema di monitoraggio

dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel in gestione ANAS; 800 milioni per le tecnologie satellitari e l'economia spaziale; 700 milioni per l'elettrificazione delle banchine (*cold ironing*); 500 milioni per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale; 350 milioni per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; 300 milioni di euro per la Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; 132,9 milioni di euro per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori; 10 milioni di euro per il finanziamento di Piani urbani integrati; 50 milioni per l'efficientamento energetico.

Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto *superbonus* rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.

Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monito-

raggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

I commi 7-ter e 7-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura.

Il comma 7-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti che erogano contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale (comma 1); modifica la scansione temporale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019 (comma 2); stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021 (comma 3); infine, estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 4).

L'articolo 2, comma 1, incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.

Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di rea-

lizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fa presente che ciò consegue a quanto affermato dal Governo nel PNRR, in cui viene indicato un anticipo della programmazione del Fondo per un valore di circa 15,5 miliardi, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, preannunciando la successiva reintegrazione delle risorse nella disponibilità Fondo sviluppo e coesione (FSC), al fine di garantirne la piena complementarietà e addizionalità.

I successivi commi da 1-bis a 1-quater, introdotti al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). In particolare sono previsti: 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata; 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme *Oil and Gas* e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna in cui eolico *offshore* e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi; 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni tra 50.000 e 250.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano; 30 mi-

lioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria; 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, al fine di valorizzare i siti di interesse storico, turistico e archeologico del meridione; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali nello stretto di Messina; 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovrappollamento carcerario; 15 milioni di euro per l'anno 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

Il comma 1-ter precisa che le risorse sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto della prescritta percentuale di riparto territoriale, secondo cui la dotazione complessiva del Fondo deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord.

Con la delibera del CIPESS sono individuati, per ciascun intervento finanziato, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

Gli interventi per il Polo energetico nell'Adriatico, per il Rinnovo delle flotte navali dello stretto di Messina e gli Investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio per il 2021, riferita alle agevolazioni del programma Transizione 4.0, finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese. Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del *Next Generation EU*, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno–Reggio Calabria.

In particolare, per la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova viene autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale « Attraversamento di Vicenza » e la spesa complessiva di 25 milioni di euro per la progettazione definitiva del terzo lotto funzionale, tratta AV/AC Vicenza-Padova.

Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria viene invece autorizzata la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro.

Le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1); reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2); incrementa, inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3); provvede, infine, ad autorizzare il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 6 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge (8 maggio 2021).

Infine rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza il modo in cui la presidenza ha voluto organizzare l'esame del provvedimento, il quale affronta argomenti complessi e prevede dotazioni finanziarie ingenti. In particolare, si dice basita del fatto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 della giornata odierna. Ritiene che ciò non fa che depauperare il ruolo della Commissione Bilancio e la funzione dei parlamentari, i quali hanno il diritto di proporre le proprie iniziative emendative e, in questo modo, partecipare alla formazione legislativa degli atti normativi. In proposito, infatti, non condivide assolutamente la prassi ormai consolidata dell'esame monocamerale dei decreti-legge, evidenziando che, come dimostrato dal numero di proposte emendative presentate a decreti-legge i cui termini di conversione permettono un intervento modificativo da parte della Camera, non solo i deputati di Fratelli d'Italia, ma anche quelli della maggioranza presentano numerose proposte di modifica. Ribadisce l'impossibilità di rispettare il termine delle ore 19 per la presentazione delle proposte emendative anche alla luce del fatto che i lavori dell'Assemblea proseguiranno per tutto il pomeriggio, non consentendo ai deputati di lavorare ai loro emendamenti. Ciò detto, chiede al presidente che il termine per la presentazione degli emendamenti sia dif-

ferito e che venga affrontato in maniera più seria il tema dell'organizzazione dell'esame dei decreti-legge al fine di garantire il rispetto della funzione dei parlamentari.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) esprime sconcerto per la fissazione di un termine tanto breve per la presentazione delle proposte emendative, ritenendo, altresì, inaccettabile che i deputati siano costretti a redigere i propri emendamenti durante i lavori dell'Assemblea. Rimettendosi al buon senso del presidente, al fine di tutelare le garanzie delle opposizioni, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia differito quanto meno di 24 ore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), osservando preliminarmente che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi la scorsa settimana non si era parlato del provvedimento in esame né, tantomeno, si era convenuto di svolgere l'esame preliminare nella giornata odierna, fa presente come, ormai, lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia divenuto una mera formalità. In proposito, crede che il presidente dovrebbe stigmatizzare l'idea per cui il Parlamento, e in questo caso la Commissione Bilancio, è chiamato solo a ratificare le decisioni prese dal Governo. Crede, infatti, che l'imminente scadenza del decreto-legge non possa essere una scusa per accelerarne i tempi di esame, poiché il fatto che si sia arrivati a ridosso del termine per la conversione non è certo da attribuirsi a una responsabilità dei deputati. Richiama, inoltre, il presidente al suo ruolo di garante, che è chiamato a tutelare le prerogative delle opposizioni anziché piegarsi agli interessi del Governo e della maggioranza. Ritiene tale richiamo ancora più opportuno alla luce di quanto accaduto in occasione del decreto-legge « Sostegni I », il cui esame è stato chiuso con una velocità a suo avviso ingiustificata. Ritiene che, piuttosto che mettere in atto una recita caratterizzata da sterili e inutili

esercizi di stile, la Commissione avrebbe fatto meglio a non esaminare per niente il provvedimento, in quanto un'organizzazione dei lavori simile non fa che intaccare ulteriormente la credibilità della politica e togliere tempo all'esame del decreto-legge «Sostegni bis».

Ciò detto, ritiene che il termine delle ore 19 per la presentazione delle proposte emendative sia uno dei tanti atti di arroganza che la maggioranza e il presidente non si possono permettere. In proposito, ricorda che sull'unica proposta di legge in quota opposizione all'esame dell'Assemblea, l'atto Camera 2763, in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, la Commissione di merito, approvando un emendamento integralmente soppressivo del testo, ha conferito mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea. Ritiene che episodi come quello illustrato rappresentino forzature insopportabili e che sia necessario un passo indietro da parte della maggioranza e del Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando agli onorevoli Lucaselli, Trano e Trancasini, fa presente che la Commissione organizza i propri lavori anche in base alle decisioni prese dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la quale ha stabilito che il 28 giugno prossimo il provvedimento deve arrivare all'esame dell'Assemblea. Consapevole della ristrettezza dei tempi di esame, ritiene evidente che, al di là delle valutazioni meramente politiche, non vi siano margini per modificare il provvedimento. Quanto al fatto che l'esame del provvedimento in oggetto avrà l'effetto di togliere tempo al decreto-legge «Sostegni bis», assicura che tale decreto verrà esaminato in modo approfondito dalla Commissione. In merito alla richiesta di differire il termine per la presentazione delle proposte emendative, nel ricordare che tale termine è stato stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza che si è svolta poc'anzi, senza che su tale aspetto siano state formulate obiezioni,

considerate le richieste testé avanzate da alcuni deputati di opposizione, ritiene che il medesimo termine possa essere differito alle ore 9.30 di domani, che, conseguentemente, la pronuncia sulle inammissibilità delle proposte emendative possa aver luogo alle ore 15.30, anziché alle ore 14.30, sempre della giornata di domani, e che il termine per i ricorsi possa essere fissato alle ore 17, anziché alle ore 16, della medesima giornata.

Venendo al merito del provvedimento, esprime rammarico rispetto ad alcune modifiche approvate al decreto-legge nel corso dell'esame al Senato, volte alla realizzazione di opere che non sono in linea con le finalità a cui è preposto il Fondo sviluppo e coesione. In proposito esprime comprensione nei confronti della Ministra Carfagna, di cui apprezza il rigore, ma che ha dovuto accettare tali modifiche al provvedimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), associandosi al rammarico espresso dal presidente in merito ad alcune modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame, stigmatizza la modalità di gestione delle risorse che continua a penalizzare il Mezzogiorno. In proposito, auspicava che le modifiche apportate dal Senato avrebbero consentito di destinare risorse per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Al riguardo, infatti, rileva che non ha senso finanziare la linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria se non si pensa anche al suo naturale proseguimento, ossia il Ponte sullo Stretto di Messina. Stigmatizza, altresì, il fatto che per le infrastrutture siciliane si continui a investire in tecnologie obsolete e non in linea con il resto del Paese, mentre, allo stesso tempo, il provvedimento finanzia opere che non potranno essere completate entro il 2027. Ciò detto, annuncia che il gruppo di Forza Italia sosterrà il provvedimento, anche se rispetto agli aspetti illustrati attende una parola di rassicurazione da parte del Governo, poiché crede che le risposte date finora siano insoddisfacenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

C. 2751-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge reca disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario, che risulta tuttora in parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia che il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero disegno di legge (articolo 8) e che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica: la Nota di aggiornamento del DEF 2020 indica tra i collegati alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL «lauree abilitanti»).

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica

circa il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, degli elementi dalla stessa forniti, relativamente al complesso del provvedimento e alle sue singole disposizioni, al fine di dimostrare la possibilità di fronteggiare gli adempimenti derivanti dalla nuova cornice normativa nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché del rinvio alla concreta esperienza applicativa della disciplina semplificatoria dello svolgimento degli esami di Stato, in rapporto alla quale si è riscontrata, alla prova dei fatti, una riduzione degli oneri amministrativi.

Ritiene che analoghi elementi andrebbero acquisiti con riferimento agli articoli 5 e 7, introdotti in sede referente con emendamenti non corredati di relazione tecnica: ciò con particolare riguardo alla conferma della neutralità delle disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica e di inidoneità dei regolamenti attuativi, in quanto fonti di rango secondario, ad introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Reputa detti chiarimenti necessari al fine di verificare la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la predetta clausola prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che le disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica valutativa, di cui agli articoli 5 e 7, hanno carattere ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritiene, inoltre, necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 1, riferita all'intero

provvedimento, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2751-A Governo, recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica valutativa, di cui agli articoli 5 e 7, hanno carattere ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

risulta necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 1, riferita all'intero provvedimento, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute, stante il loro carattere ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

C. 1008 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021, e degli emendamenti ad esso riferiti.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame predisposta dal competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché la nota della Ragioneria generale dello Stato che ne verifica negativamente i contenuti, con particolare riferimento alle criticità rilevate sotto il profilo finanziario in merito a taluni articoli del provvedimento medesimo, dei quali si richiede pertanto la soppressione (*vedi allegato 2*).

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di poter disporre di un tempo minimo affinché si possa prendere adeguata visione della documentazione testé depositata dal Governo.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, chiede al Governo se sia possibile compiere una verifica supplementare in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di cui il Governo stesso ha richiesto la soppressione sulla base delle argomentazioni contenute nella documentazione testé depositata, al fine di valutare l'eventualità di prevederne un'applicazione limitata al solo anno 2022 e di individuare, conseguentemente, una modalità di copertura finanziaria alternativa rispetto a quella recata dal testo e dal Governo stesso ritenuta non adeguata.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si associa alle considerazioni testé svolte dalla relatrice, in modo da consentire alla Commissione bilancio di disporre di ogni elemento utile ai fini della deliberazione del parere di propria competenza, eventualmente assicurando, sia pure con le condizioni ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il mantenimento di talune norme di particolare rilevanza, quale quelle di cui al citato articolo 15.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone quindi una breve sospensione della seduta, al fine consentire lo svolgimento degli ulteriori approfondimenti testé richiesti dalla relatrice.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 13.55.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, prende atto che, anche a seguito delle ulteriori verifiche effettuate dal Governo, risulta comunque necessario prevedere la soppressione dell'articolo 15 del provvedimento, atteso il carattere non prudenziale della stima degli oneri da esso derivanti

nonché l'incapienza della corrispondente copertura finanziaria. Con riferimento alle altre disposizioni del testo, rileva la necessità di prevedere che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), debba essere attuato nel rispetto di un predeterminato limite di spesa, che potrà essere fissato, in considerazione delle risorse disponibili sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a carico del quale sarà disposta la relativa copertura finanziaria, in misura non superiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In proposito, avverte che dovrebbe essere conseguentemente essere modificato il comma 4 del medesimo articolo 2, stabilendo che la relazione tecnica ivi prevista a corredo degli schemi dei decreti legislativi dia dare conto non solo della neutralità finanziaria dell'articolo 2, ma anche del rispetto del limite di spesa di cui al predetto comma 2, lettera g).

Con riferimento all'articolo 6, recante istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, rileva la necessità di posticipare al 2022 la decorrenza della disposizione, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, adeguando conseguentemente il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Segnala altresì la necessità di configurare gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 9, rispettivamente in materia di esenzione dall'imposta di bollo e di semplificazione in materia di licenze di pesca, in termini di previsione di minori entrate, anziché come autorizzazione di spesa, modificandone la decorrenza, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, a far data dal 1° gennaio 2022. Infine, rileva la necessità, all'articolo 18, di integrare la clausola di neutralità di cui capoverso Art. 10, comma 9, nel senso di riferirla al più ampio aggregato della finanza pubblica e di prevedere che ai componenti delle commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura non spettano compensi, rimborsi spese,

gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1008 e abb.-A, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera g), che inserisce fra i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega anche quello volto a favorire la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, la relazione tecnica non reca la quantificazione degli oneri che ne conseguono;

l'articolo 3, che prevede che, per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, siano estese a decorrere dal 1° luglio 2020 al settore della pesca professionale, reca una copertura finanziaria inidonea, riferita a quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, posto che le suddette risorse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli ambientali in coerenza con la normativa europea;

all'articolo 4, che reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marit-

timi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda inferiori alle 10 tonnellate, appare necessario modificare la quantificazione degli oneri, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, configurando gli stessi in termini di previsione di spesa ed operando la relativa copertura finanziaria tramite corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità;

appare necessario sopprimere il comma 5 dell'articolo 5 che, esonerando dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici, risulta suscettibile di ridurre l'efficacia di uno strumento voto a contrastare l'evasione fiscale, con conseguenti effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria;

all'articolo 10, concernente l'esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca, appare necessario esplicitare nel testo della disposizione le minori entrate da esso derivanti, stimate dal Dipartimento delle finanze in 0,5 milioni di euro annui, prevedendone altresì la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2022;

appare necessario sopprimere l'articolo 15, recante Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, giacché la stima degli oneri indicata nella disposizione, non risulta prudenziale;

all'articolo 17, in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, appare necessario integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al capoverso comma 6, prevedendo che ai componenti del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non spettino compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolu-

menti comunque denominati e riferendo la clausola medesima al più ampio aggregato della finanza pubblica;

appare necessario sopprimere l'articolo 21, recante modifiche all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di garanzie per l'accesso al credito, giacché il maggior onere da esso derivante risulta privo di adeguata copertura finanziaria;

appare necessario sopprimere l'articolo 22, in materia di utilizzo delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, in quanto i vincoli di destinazione delle risorse ivi indicati interferiscono con le finalità cui le risorse medesime già risultano preordinate a legislazione vigente;

appare necessario sopprimere l'articolo 25, in materia di Fatturazione elettronica piccola pesca, giacché lo stesso, esonerando i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'obbligo della fatturazione elettronica, appare suscettibile di ridurre l'efficacia di uno strumento voto a contrastare l'evasione fiscale, con conseguenti effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria;

appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 26, relativa agli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento per effetto delle modificate testé indicate, imputando gli stessi a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità;

rilevata la necessità di prevedere che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), debba essere attuato nel rispetto di un predeterminato limite di spesa, che potrà essere fissato, in considerazione delle risorse disponibili sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a

carico del quale sarà disposta la relativa copertura finanziaria, in misura non superiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, la relazione tecnica prevista a corredo degli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, dovrà dare conto non solo della neutralità finanziaria dell'articolo 2 ma anche del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g), del medesimo articolo;

rilevata la necessità, all'articolo 6, recante istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di posticipare al 2022 la decorrenza della disposizione, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, adeguando conseguentemente il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

rilevata la necessità di configurare gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 9, rispettivamente in materia di esenzione dall'imposta di bollo e di semplificazione in materia di licenze di pesca, in termini di previsione di minori entrate, anziché come autorizzazione di spesa, modificandone la decorrenza, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, a far data dal 1° gennaio 2022;

rilevata la necessità, all'articolo 18, di integrare la clausola di neutralità di cui capoverso Art. 10, comma 9, nel senso di riferirla al più ampio aggregato della finanza pubblica e di prevedere che ai componenti delle commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel

rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g).

Sopprimere l'articolo 3.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: è istituito dall'anno 2021 con le seguenti: è istituito dall'anno 2022 e sostituire le parole: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 con le seguenti: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2022.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022;

al comma 6, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022;

sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2022,;

sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2022,;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Sopprimere l'articolo 15.

All'articolo 17, comma 1, capoverso Art. 9, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 10, comma 9, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

Sopprimere l'articolo 21.

Sopprimere l'articolo 22.

Sopprimere l'articolo 25.

All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera g), 4, 6, 8, 9 e 10 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

Paolo TRANCASSINI (FDI) non ritiene sussistano al momento le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, giacché, a suo avviso, la proposta testé formulata dalla relatrice non consente di risolvere le molteplici criticità dal punto di vista finanziario evidenziate dal Governo con dovizia di argomentazioni. Chiede pertanto che la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sia rinviata ad altra seduta.

Filippo GALLINELLA (M5S) intende ringraziare la relatrice Manzo e l'intera V Commissione per il prezioso lavoro svolto in sede consultiva, tale da consentire il mantenimento di numerose disposizioni, ivi comprese quelle a carattere oneroso, di un provvedimento lungamente atteso

dagli operatori del settore. Ritiene pertanto che sussistano pienamente le condizioni affinché la Commissione medesima possa procedere nella presente seduta alla deliberazione del prescritto parere, onde consentire il seguito dell'esame di un testo che risulta già da tempo calendarizzato all'ordine del giorno dell'Assemblea. Con riferimento, infine, all'articolo 3 del provvedimento, relativo al programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, del quale la relatrice e il Governo hanno proposto la soppressione, prende comunque positivamente atto dell'impegno assunto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ad intervenire in maniera organica nel prossimo futuro su tale fondamentale materia.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ringraziare a sua volta il presidente della XIII Commissione, onorevole Gallinella, per l'apprezzamento rivolto ai lavori svolti dalla Commissione bilancio, richiama tuttavia l'attenzione su un tema metodologico di carattere più generale, che attiene alla necessità che i progetti di legge istruiti dalle Commissioni di merito, tanto più se di iniziativa parlamentare, siano sottoposti all'esame della Commissione bilancio in modo tale da assicurare alla stessa tempi congrui rispetto alla calendarizzazione dei progetti medesimi in Assemblea, affinché, in un'ottica di doverosa collaborazione tra i diversi organi parlamentari, le funzioni assegnate alla Commissione bilancio possano essere espletate in maniera efficace e produttiva.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data 15 giugno 2021, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Benedetti 9.101, che è volta a sopprimere il capoverso comma 1-*ter* dell'articolo

9, comma 1, che prevede – nell’ambito delle modifiche apportate alla normativa vigente – il pagamento della tassa sulla concessione governativa relativa alle licenze per la pesca professionale di pesca anche prima della scadenza ordinaria di otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca, determinando per tal via oneri privi di quantificazione e copertura;

Manzato 15.100, che è volta a sopprimere il comma 4 dell’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. La proposta emendativa comporta pertanto oneri privi di quantificazione e copertura, atteso che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone l’abrogazione ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d’anno;

Manzato 15.101, che è volta a sostituire il comma 4 dell’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anziché dal 1° gennaio 2021, come attualmente stabilito dalla citata disposizione – l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 500, anziché a euro 2.500, come attualmente stabilito dalla norma vigente, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Evidenzia che la proposta emendativa comporta pertanto oneri che non appaiono adeguatamente quantificati e coperti, atteso che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone la modifica ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d’anno, mentre la proposta emendativa si limita a

prevedere la copertura degli oneri medesimi solo in relazione agli anni 2021 e 2022 a fronte di una spesa di carattere permanente.

Quanto alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, segnala le seguenti:

Ripani 2.10, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, la previsione che, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022, sia consentita alle imprese interessate al fermo biologico la determinazione di un plafond di giornate di pesca annuali consentite. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alla compatibilità delle previsioni in essa contenute rispetto all’ordinamento dell’Unione europea, al fine di escludere oneri conseguenti all’eventuale avvio di procedure d’infrazione;

Benedetti 4.4, che prevede che i soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 4, siano costituiti dal personale marittimo imbarcato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che la proposta emendativa configuri un’estensione della platea dei soggetti beneficiari della misura, con conseguenti effetti di maggiore spesa;

Manzato 4.101, che è volta ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione delle modifiche apportate dall’articolo 4 all’inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione della proposta emendativa in esame, posto che la modifica introdotta non sembrerebbe comportare innovazioni sostanziali rispetto al provvedimento, ove si consideri

il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958, che già comprende coloro che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente associati in cooperative o compagnie tra i destinatari dei benefici ivi previsti;

Manzato 5.0100, che è volta a includere tra le attività lavorative particolarmente usuranti, indicate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui all'allegato B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento ai benefici previdenziali riconosciuti alle attività lavorative incluse nei predetti allegati;

Manzato 15.102, che è volta a modificare il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, escludendo dalla previsione secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 quelle utilizzate per le attività di pesca e acquacoltura, provvedendo al relativo onere, pari a 14 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, tenuto conto che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone la modifica ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d'anno, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recata dalla proposta emendativa in esame nonché alla congruità della relativa copertura finanziaria.

Potenti 15.0150, che prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, si provveda a una ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale e in prossimità dei quali non sia garantito, in favore dei pescatori professionali residenti e di ogni impresa di pesca con sede legale e domicilio fiscale nel comune che ne sia privo, idoneo diritto di stazionamento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Torromino 22.100 e 22.102, che prevedono che gli indennizzi da erogare in favore delle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi siano corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di prodotto della coltivazione, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche in considerazione di possibili disallineamenti tra entrate e relativi spese in termini di cassa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10, 4.4, 4.101, 9.101, 15.100, 15.101, 15.102, 22.100 e 22.102 e sugli articoli aggiuntivi 5.0100 e 15.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

C. 2763.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in oggetto da ultimo nella seduta dello scorso 15 giugno, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive competente per materia, senza tuttavia in tale circostanza pervenire alla formulazione di una proposta di parere, in assenza degli elementi informativi sugli aspetti di carattere finanziario richiesti al Governo nella stessa seduta del 15 giugno.

Rammenta altresì che, il 16 giugno, la X Commissione ha quindi concluso l'esame del provvedimento, approvando un emendamento interamente soppressivo del testo

e conferendo al relatore mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Alla luce di ciò, segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento formulate nella citata seduta dello scorso 15 giugno. Chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire i predetti elementi informativi.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente, a tale ultimo proposito, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, che riconoscono, tra l'altro, ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il soggetto locatore dell'immobile, mediante la stipulazione di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica giacché la predetta rinegoziazione costituisce espressione di autonomia contrattuale. Evidenzia, altresì, che l'articolo 1, comma 2, che prevede il coinvolgimento delle camere di commercio nella procedura volta alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui all'articolo 4, potrebbe invece comportare potenzialmente un aggravio di oneri a carico delle stesse camere di commercio, privi di quantificazione e copertura. Rileva, inoltre che gli articoli 2, limitatamente ai commi da 2 a 6, 3 e 4, recanti, rispettivamente, contributo a fondo perduto e credito di imposta per i soggetti locatori degli immobili che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione, la cessione del predetto credito e la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Osserva, infine, che tali oneri, quand'anche risultassero corrispondenti a quelli indicati dal provvedimento, risulterebbero comunque privi di idonea copertura finanziaria, poiché il comma 1 dell'articolo 6 imputa gli

oneri medesimi al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che tuttavia non reca risorse disponibili, giacché già interamente utilizzato e conseguentemente soppresso dall'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ai fini del rifinanziamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2763, recante Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, che riconoscono, tra l'altro, ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il soggetto locatore dell'immobile, mediante la stipulazione di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica giacché la predetta rinegoziazione costituisce espressione di autonomia contrattuale;

l'articolo 1, comma 2, che prevede il coinvolgimento delle camere di commercio nella procedura volta alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui all'articolo 4, potrebbe invece comportare po-

tenzialmente un aggravio di oneri a carico delle stesse camere di commercio, privi di quantificazione e copertura;

gli articoli 2, limitatamente ai commi da 2 a 6, 3 e 4, recanti, rispettivamente, contributo a fondo perduto e credito di imposta per i soggetti locatori degli immobili che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione, la cessione del predetto credito e la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri;

tali oneri, quand'anche risultassero corrispondenti a quelli indicati dal provvedimento, risulterebbero comunque privi di idonea copertura finanziaria, poiché il comma 1 dell'articolo 6 imputa gli oneri medesimi al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che tuttavia non reca risorse disponibili, giacché già interamente utilizzato e conseguentemente soppresso dall'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ai fini del rifinanziamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

All'articolo 2, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 3;

sopprimere l'articolo 4;

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3, secondo periodo;

sopprimere l'articolo 6 ».

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmessa, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Zucconi 2.2, che, da un lato, rimodula l'andamento temporale degli oneri connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 2, dall'altro, modifica il periodo di applicazione del credito d'imposta riconosciuto dal comma 4 del medesimo articolo 2 ai soggetti che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto. Osserva che tale proposta emendativa mantiene tuttavia ferma l'imputazione dei relativi oneri al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che – come già evidenziato nel parere espresso sul testo del provvedimento – non reca però risorse disponibili;

Zucconi 4.1, che modifica il profilo temporale della disposizione di cui all'articolo 4 relativa alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui amplia altresì l'ambito applicativo, mantenendo tuttavia ferma l'imputazione dei relativi oneri a carico del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che – come già evidenziato nel parere espresso sul testo del provvedimento – non reca però risorse disponibili.

Quanto alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zucconi 1.4 e 1.2, che sono volte a prevedere, in sede di rinegoziazione del contratto di locazione, l'assistenza da parte degli Uffici di conciliazione e mediazione istituiti presso le camere di commercio, nonché la trasmissione ad opera di questi ultimi del contratto rinegoziato alla competente sede dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Zucconi 1.5, che prevede che, ai fini della registrazione del contratto, l'Ufficio di conciliazione e di mediazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, appositamente istituito, trasmette il contratto rinegoziato sottoscritto alla sede dell'Agenzia delle entrate competente. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto le stesse, in assenza di apposita relazione tecnica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiari-

menti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre propone di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), preso atto delle valutazioni testé espresse dalla sottosegretaria Sartore, si trova suo malgrado costretto a richiamare nuovamente l'attenzione della Commissione sulla prassi deteriorata, di recente più volte censurata dal suo gruppo, secondo cui il Governo, in sede di espressione del parere sulle proposte emendative all'ordine del giorno dell'Assemblea, si limita quasi sempre a motivare la propria contrarietà sulla base della mancanza di apposita relazione tecnica, quando è a tutti noto che tale adempimento deve piuttosto essere assolto dal Governo medesimo e non può comunque di certo costituire una giustificazione rispetto alle legittime richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel comprendere appieno le obiezioni legittimamente sollevate dall'onorevole Trancassini, ritiene doveroso che in via ordinaria, qualora su una determinata proposta emendativa sia stata richiesta dalle Commissioni parlamentari al Governo la predisposizione della relazione tecnica, sulla proposta stessa non possa procedersi ad una valutazione conclusiva prima che la relazione medesima sia stata prodotta dalle amministrazioni competenti ed opportunamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia tuttavia come tale adempimento non sempre sia nel concreto di facile realizzazione, alla luce dei tempi estremamente ristretti entro cui tanto l'istruttoria del Governo quanto l'esame della

Commissione bilancio sono chiamati a svolgersi.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la sottosegretaria Sartore per la disponibilità manifestata sul punto, auspica che quanto prima possa essere superata una prassi che appare assai poco rispettosa delle legittime prerogative riconosciute ai singoli parlamentari, nonché di un ordinato andamento dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel convenire con le considerazioni espresse sul punto dalla Sottosegretaria Sartore e dall'onorevole Trancassini, ribadendo il proprio impegno affinché i lavori della Commissione si svolgano sempre in maniera ordinata e nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari, si limita ad osservare che, nel caso di specie, il provvedimento in discussione risulta già calendarizzato per il seguito dell'esame in Assemblea nella giornata odierna, con ciò rendendo oggettivamente più complicata la predisposizione in tempi ragionevoli di una relazione tecnica sulle singole proposte emendative su cui il Governo ha preannunciato la propria contrarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

C. 2751-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso ulteriori proposte emendative, rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 1. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 1.200, 1.201, 4.200, 5.200, 6.200 e 7.200 delle Commissioni II e VII. Al riguardo, poiché gli emendamenti trasmessi non sembrano presentare, a suo avviso, profili problematici dal

punto di vista finanziario, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Articolo 1 - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il **comma 1** prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, distribuiti nel modo seguente: 2.999,83 milioni di euro per l'anno 2021, 6.025,79 milioni di euro per l'anno 2022, 6.750,10 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2** prevede la seguente distribuzione degli stanziamenti annuali a favore dei Ministeri e dei progetti a favore dei quali sono previste le misure autorizzate con il Piano nazionale per gli investimenti complementari:

- a) quanto a complessivi 1.750 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferiti ai seguenti programmi e interventi, per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "IO": 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma notifiche digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;

4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

- b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;



- c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

1. Rinnovo delle flotte, bus, treni e navi verdi – Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;

5. Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;

7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11. Elettificazione delle banchine (Cold ironing) attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o in sua mancanza, da gas naturale: 80



milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

- d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;

- e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;

- f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

1. "Polis" – Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;



- 3. Accordi per l'Innovazione:** 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
- g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:** 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole *alimentari* e forestali riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:** 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. *Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane;*
- i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:** 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:
- 1. Piani urbani integrati:** 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
- m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 le agevolazioni in materia di **Ecobonus** e **Sismabonus** fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici come risultante di quanto previsto dai commi 3 e 4.

I commi da 2-bis a 2-nonies, sono finalizzati ad individuare l'entità delle risorse destinate agli interventi previsti dai numeri 1, 2, 3, 4, 12 e 13 della lettera c) del comma 2, nonché ad individuare le procedure per l'assegnazione delle stesse. Trattasi di disposizioni da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento, al capoverso 2-septies, lettera f) la destinazione di una parte limitata delle risorse del piano "Sicuro, Verde e sociale" (comma 2, lettera c) n. 13) alla locazione di alloggi rientra nel quadro finanziario complessivo dell'intervento, in quanto strettamente necessario alla sua attuazione, ed è pertanto compatibile con gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.



Il **comma 2-decies** prevede un ulteriore canale di finanziamento, finalizzato ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, prevedendo che le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica e a interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo. La **disposizione**, disciplinando solo le modalità di impiego di risorse già previste dalla normativa vigente, è **neutrale sotto il profilo finanziario** e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** in esame proroga al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al Superbonus 110% per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Dispone inoltre la proroga al 30 giugno 2023 per gli interventi realizzati dagli IACP. Per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023.

La legislazione vigente prevede che per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli IACP la legislazione vigente dispone l'agevolazione fino al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per gli interventi con il 60 per cento dei lavori effettuati.

Sulla base dei dati di spesa annua e della metodologia applicata ai fini della valutazione contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	9,6	58,2	-442,9	-347,1	-306,5	-307,8	130,9	74,1	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	0
Credito	0	63,8	-236,4	-307,7	-307,7	-307,8	-70,9	-6,4	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	-23,9	89,6	-14,6	-8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	-3,9	15,1	-2,5	-1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	-5,7	19,2	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3,9	113,4	-570	-671,9	-623,9	-615,6	60	67,7	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	0

Milioni di euro

Il **comma 4** in esame ridetermina la copertura di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al Superbonus 110%, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ai sensi del comma da 1037 della medesima legge n. 178, in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione prevede, quindi, maggiori oneri per 340 milioni di euro per l'anno



2023, 158 milioni di euro per l'anno 2024, 816 milioni di euro per l'anno 2025 e 768,21 milioni di euro per l'anno 2026.

Pertanto gli oneri complessivi derivanti dai commi 3 e 4 sono pari a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, 27,87 milioni di euro per l'anno 2022, 1.019,3 milioni di euro per l'anno 2023, 829,90 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,90 milioni di euro per l'anno 2025, 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro 2028, 10,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,40 milioni di euro per l'anno 2034. L'effetto netto di tali oneri è riportato al comma 2, lettera m), per gli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 5** stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)* ed ai conseguenti aggiornamenti delle stime, i minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

Il comma 6 secondo periodo, al fine di agevolare la realizzazione degli interventi previsti per i servizi di cittadinanza digitale, di cui al comma 2, lettera f), n. 1, dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2023 dell'obbligo, previsto dall'art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287/1990 a carico dei gestori di servizi di interesse generale o monopolisti, di rendere accessibili beni e servizi di cui abbiano disponibilità esclusiva, a condizioni equivalenti a quelle applicate alle proprie società operanti in mercati diversi. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7**, ai fini dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, dispone un breve rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare, in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento. Si tratta nella maggior parte dei casi di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati.

L'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti si rileva tenendo conto che la Commissione Europea, nell'ambito della Riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese e che sia quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall'articolo 1, comma 1.

Inoltre, viene previsto che le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 inerente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, resta fermo



*l'utilizzo della piattaforma informatica del MEF di supporto delle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020. **Dalla disposizione non discendono effetti per la finanza pubblica.***

*Il **comma 7-bis** stabilisce le cause e le procedure di revoca delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari.*

È fatta salva espressamente, per esigenze di coordinamento normativo, l'applicazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari:

- a) delle specifiche procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;*
- b) in generale, delle misure e delle procedure di accelerazione e semplificazione previste dal citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi sia dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, del stesso d.l. n. 77/2021, che dell'articolo 1, **comma 6, primo periodo, del presente decreto.***

*In particolare, il **comma 7-bis** prevede che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti oppure la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento, salvo che non siano state assunte verso terzi obbligazioni giuridicamente vincolanti.*

*Il medesimo **comma 7-bis**, inoltre, stabilisce che gli eventuali provvedimenti di revoca debbano essere adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento previsto dal Piano. Il medesimo comma precisa, altresì, che nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b) n. 1 (Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016), la revoca debba essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, si stabilisce che le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, siano riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle Amministrazioni titolari degli interventi che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, relative ad opere pubbliche non contenute anche nel PNRR, i termini di conservazione dei residui decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Si disciplina il recupero delle risorse in caso di mancato versamento delle relative somme da parte degli enti territoriali.*

In sostanza si prevedono meccanismi e procedure finalizzati a garantire la tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cui cronoprogramma finanziario è già definito dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame.

Pertanto, essendo confermato il profilo temporale degli oneri finanziari associati al Piano, la disposizione non comporta effetti peggiorativi per la finanza pubblica.

*Il **comma 7-ter** precisa che l'attuazione degli investimenti - di competenza del Ministero della salute- di cui al comma 2, lett. e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento*



integrativo del servizio sanitario nazionale. **La disposizione, di carattere procedimentale non comporta effetti per la finanza pubblica.**

Il comma 7-quater - fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dall'articolo 1 e dal decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 7 del medesimo articolo 1- si limita a prevedere le modalità di ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2 lettera d), pari a 1.455,24 euro attraverso un D.P.C.M., da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **La disposizione, di carattere procedurale, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Il comma 7-quinques prevede che dall'anno 2022, unitamente alla relazione del Ministro per il Sud di cui all'art. 7-bis, comma 3 del DL n. 243 del 2016, sia presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale delle risorse del Piano, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con il **comma 8, secondo periodo**, si prevede che nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, ciascuna amministrazione provveda all'attuazione degli interventi in coerenza con il c.d. principio DNSH (assenza di significativo danno ambientale) di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 852/2020. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 9** prevede la copertura complessiva, ai sensi dell'articolo 5, degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030.

Articolo 1-bis - Misure di semplificazione per gli investimenti

I commi 1 e 2 stabiliscono una connessione tra i processi/passaggi amministrativi che portano alla realizzazione degli investimenti e il sistema di monitoraggio che può essere utilizzato in funzione di supporto delle Amministrazioni nella gestione finanziaria degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Con il **comma 3**, si interviene sulla linea di finanziamento relativa a contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio a favore degli enti locali, collegando l'erogazione del contributo successiva al momento dell'affidamento dei lavori ai SAL e alla chiusura dell'opera che, in disparte a quanto necessario ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione, deve essere rilevata anche attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

I commi da 1 e 3 non comportano oneri aggiuntivi essendo finalizzati allo sviluppo dei processi amministrativi di sostegno agli investimenti delle amministrazioni centrali e locali.



Il comma 4 interviene sulle risorse aggiuntive previste dal comma 51-bis per lo scorrimento della graduatoria formata nell'anno 2020 per contributi di progettazione definitiva ed esecutiva, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 31 agosto 2020 si è provveduto a definire le istanze ammissibili per contributi per progettazione definitiva ed esecutiva dell'anno 2020, pari a circa 732 milioni di euro, e ad assegnare le risorse disponibili per l'anno 2020, pari a 85 milioni di euro. Con successivi provvedimenti (decreti Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 e 10 febbraio 2021) è stata data attuazione al richiamato comma 52-bis, procedendo all'integrale scorrimento della graduatoria per l'anno 2020, sulla base delle risorse disponibili (300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021); a seguito di rinunce da parte degli enti, l'importo assegnato per l'anno 2021, a scorrimento della graduatoria 2020, risulta pari a 278 milioni di euro, a fronte dei 300 milioni di euro disponibili. Tenendo conto che alla procedura di assegnazione per l'anno 2021, in corso di perfezionamento, sono state presentate istanze di richiesta di contributo per più di 1.000 milioni di euro, a fronte delle risorse disponibili pari a 128 milioni di euro, la disposizione è finalizzata a destinare le risorse residue dell'anno 2021, rese disponibili a seguito del completo scorrimento della graduatoria 2020, pari a circa 22 milioni di euro, allo scorrimento della graduatoria 2021.

Il comma 4 risulta finanziariamente neutrale in quanto le risorse sono già disponibili per l'anno 2021.

Il comma 5 interviene sul comma 139-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto risorse aggiuntive a scorrimento della graduatoria 2021 per contributi opere pubbliche messa in sicurezza edifici e territorio in misura pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2021 ha provveduto a definire la graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021 e ad assegnare le risorse complessivamente disponibili pari a 1.850 milioni di euro, comprensive dei richiamati 900 milioni previsti dal comma 139-bis. Ciò posto, la disposizione è volta a chiarire che la procedura di scorrimento della graduatoria si riferisce esclusivamente alle risorse stanziare per l'anno 2022, allineando di conseguenza i termini procedurali in capo al Ministero dell'Interno relativi, in particolare, all'individuazione degli enti beneficiari con comunicato da pubblicare entro il 20 luglio 2021 ed alla formalizzazione con decreto delle relative assegnazione entro il successivo 10 agosto 2021.

Il comma 5, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 2 - Rifinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Comma 1. Per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR, la disposizione prevede l'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per complessivi 15.500 milioni di euro. Il predetto incremento presenta la seguente articolazione annuale: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600



milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 1-bis destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come rifinanziato dall'articolo 2, nel limite complessivo di 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

- a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione;
- b) 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per la riconversione delle piattaforme Oil and Gas e la realizzazione di un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna;
- c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione di interventi in favore dei comuni con popolazione da 50.000 a 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti, finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché di favorire l'inclusione sociale;
- d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria;
- e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per la realizzazione di interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia;
- f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello stretto di Messina;
- g) 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di interventi infrastrutturali per evitare il sovrappollamento carcerario;
- h) 15 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi.

Le predette risorse (comma 1-ter) sono assegnate con apposita delibera del CIPRESS, con la quale sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Inoltre (comma 1-quater), gli interventi del comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La disposizione, dai commi 1-bis ad 1-quater, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, presenta sufficienti disponibilità.

Articolo 3 - Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0

La disposizione al comma 1 rivede la quota degli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della medesima legge, in coerenza con Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione comporta pertanto oneri pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026.



Per una quota pari a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2.

Per la restante parte, pari a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5. Con riferimento a questa seconda quota, va ricordato che la legge di bilancio 2021 già autorizza a LV la fruizione dell'agevolazione in continuità con gli anni precedenti ponendone la copertura a valere sui fondi NGEUa. Successivamente, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex super-ammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd "do not significant harm principle"), ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese. La norma dispone pertanto la copertura in termini di saldo netto da finanziare degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), in quanto l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in relazione a quanto evidenziato in precedenza, è già considerato nelle previsioni tendenziali del DEF 2021.

Articolo 4 - Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC

Il **comma 1**, al fine di consentire la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per l'anno 2027, 95 milioni di euro per il 2018 e 45 milioni di euro per l'anno 2029.

Il 2° Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza", oggetto del finanziamento previsto dalla presente disposizione, è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata "Vicenza Fiera", nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da Ovest e da Est. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera del 26.11.2020, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2021, n. 55. Per il 2° lotto funzionale risulta finanziato il solo 1° lotto costruttivo per 150 mln di €.

Allo stato è in corso la progettazione definitiva che prevede un costo dell'opera pari a 1,075 mld € e la cui attivazione è fissata entro il 2027.

Inoltre, al fine di assicurare che RFI possa procedere alla redazione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona - Vicenza - Padova, che prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica, la disposizione autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 2**, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizzata la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro, di cui 8 milioni di euro



per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 250 milioni per l'anno 2024, 740 milioni per l'anno 2025, 1.800 milioni per l'anno 2026, 1.667 milioni per l'anno 2027, 1.830 milioni per l'anno 2028, 1.520 milioni per l'anno 2029 e 1.235 milioni per l'anno 2030. Nell'ambito dello studio della nuova linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia–Praia, Praia–Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km..

Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h).

Questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km e un costo a vita intera stimato in 1.800 milioni di €; l'opera risulta inserita nel PNRR.

Il secondo lotto funzionale si estende da Romagnano a Praia (94 Km) ed ha un costo a vita intera stimato in 4.300 milioni di €.

Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia, ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice ionica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km e un costo a vita intera stimato in 3.900 milioni di €.

Completa l'intervento dei lotti prioritari la nuova "galleria Santomarco", di estesa pari a circa 15 km con un costo stimato di 1.200 milioni di €, che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l'opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Taranto - Bari.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, degli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a complessivi 10,35 miliardi di euro, di cui 13 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 940 milioni di euro per l'anno 2025, 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032.

(importi in milioni di euro)

	Spesa complessiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (c. 1)	925		20	100	150	200	150	165	95	45	
Progettazione definitiva terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova (c. 1)	25	5	20								
Linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria (c. 2)	9.400	8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235
TOTALE	10.350	13	190	300	400	940	1.950	1.832	1.925	1.565	1.235

Articolo 5 - Disposizioni finali e di copertura finanziaria

Il **comma 1** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577



milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria del presente decreto. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;

c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 3** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguentemente all'autorizzazione del 22 aprile 2021 da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al ricorso all'indebitamento con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.




Il **comma 4** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma,

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr. 177143/2021
Allegati:
Risposta a Nota del:

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: AC 1008, 1009, 1636 Testo Unificato modificato con emendamenti - Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Relazione Tecnica.

Si fa riferimento alla nuova versione della relazione tecnica al Testo Unificato del provvedimento indicato in oggetto - relativo ad interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale e recante delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore - pervenuta, per le vie brevi, in data 16 giugno.

Al riguardo, nel richiamare il parere già reso sul testo con nota n. 214037 del 5 novembre 2020, si restituisce la **relazione tecnica verificata negativamente per le seguenti motivazioni**.

In relazione all'**articolo 2, comma 2, lettera g)**, che inserisce fra i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, anche quello volto a favorire la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, la relazione tecnica non reca la quantificazione degli eventuali oneri che ne possano derivare, rinviando la stessa e la relativa copertura a successivi provvedimenti

Al riguardo, si esprime **parere contrario**. Si tratta, infatti, di impostazione (articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009) prevista per casi eccezionali, che non può diventare l'ordinarietà introducendo nell'ordinamento una stratificazione di impegni finanziari insostenibili ed una programmazione finanziaria già ampiamente distonica rispetto ai vincoli europei recepiti nei Trattati (e non solo nelle *fiscal rules* di PSC). Si vedano, al riguardo, le innumerevoli raccomandazioni UE e, da ultimo, quelle pubblicate il 2 giugno scorso.

Quanto, poi, alla **lettera h)** del medesimo comma, si prende atto dell'asserita complessità della materia, che non permetterebbe di procedere sin da subito alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in applicazione della disposizione stessa, per cui si richiama l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come suffragato anche dal MIMS, secondo il quale "la disposizione proposta introduce funzioni e attività che allo stato non appare possibile svolgere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, inoltre, che non essendo puntualmente individuate le procedure amministrative da svolgere nell'ambito del citato Sportello unico della pesca non appare possibile procedere alla quantificazione dei relativi oneri."

In merito all'**articolo 3, comma 1 e 2**, si ribadisce il **parere contrario** reso in precedenza relativamente al testo, in quanto, pur se la relazione tecnica ribadisce la sussistenza di un limite di spesa "non superiore a 30 milioni di euro annui" e fornisce una puntuale quantificazione dell'onere derivante dalla misura, l'articolo indica un onere per un periodo sperimentale di tre anni e contestualmente indica una spesa che dovrà decorrere dal 2020. Pertanto la disposizione normativa andrebbe aggiornata al triennio vigente. Inoltre, con riferimento alle modalità di copertura mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013, la relazione tecnica non dimostra l'effettiva disponibilità delle risorse stesse indicate a copertura senza, tra l'altro, incidere su interventi già adottati e programmati nonché in merito alla compatibilità degli utilizzi previsti con le dinamiche di spesa già scontate a legislazione vigente. Inoltre, le risorse derivanti dai proventi delle aste di CO2 sono destinate a spesa per investimenti, mentre la natura della spesa prevista dalla disposizione è di parte corrente, e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli ambientali in coerenza con la normativa europea. Pertanto si esprime **parere contrario**, anche in considerazione di quanto riportato in merito alla copertura all'articolo 26.

Quanto all'**articolo 4**, si prende atto della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma, effettuata dettagliatamente in relazione tecnica. Si rileva, però, che, da tale quantificazione

si evince la necessità di un'integrazione della copertura per complessivi 17,4 milioni di euro. Allo stato, si esprime pertanto **parere contrario**, anche in considerazione di quanto riportato in merito alla copertura all'articolo 26.

In merito all'**articolo 5, comma 5**, si prende atto degli elementi forniti dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale "l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi rappresenta un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, motivo per cui la previsione di esonero dall'obbligo suddetto, recata dalla norma in esame, è suscettibile di ridurre l'efficacia del richiamato presidio antievasione, con possibili effetti in termini di perdita di gettito, non quantificabili" e non coperti. Si conferma, pertanto il **parere contrario** all'ulteriore corso del comma in esame.

Quanto all'**articolo 8**, si evidenzia che la disposizione prevede l'estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura del regime di esenzione, già previsto dall'articolo 21-*bis* della Tabella, Allegato B, del DPR n. 642 del 1972 per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione degli aiuti UE e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sul punto, si evidenzia che, presumibilmente per un refuso, nella RT è riportata l'indicazione di un onere di misura pari a 250.000,00 euro annui, mentre la stima pervenuta dal Dipartimento delle finanze individua il minor gettito in euro 500.000,00 annui.

Con riguardo all'art. 9, si prende atto degli elementi forniti dal Dipartimento delle finanze, secondo cui sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta una perdita di gettito, quantificata in 1 milione di euro dal 2021.

In merito all'**articolo 10** si prende atto che il Dipartimento delle finanze stima, prudenzialmente, un onere di 500.000 euro annui. L'onere predetto dovrebbe pertanto, essere indicato nella disposizione al pari della corrispondente copertura finanziaria.

In merito all'**articolo 15**, la relazione tecnica, che ribadisce la stima di un onere pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, ma appare suffragare le precedenti osservazioni di questo Dipartimento in merito ad una sotto stima degli oneri stessi.

Al riguardo, nel prendere atto dell'aggiornamento del testo della medesima RT, si rappresenta che, anche in considerazione che trattasi di norma di delega e che la disposizione estenderebbe il regime concessorio agevolato di cui trattasi a soggetti diversi da quelli attualmente beneficiari (cooperative di cui all'art. 2511 c.c.), recando ulteriori effetti in ragione dell'estensione

della disposizione agevolativa di cui all'art. 48, c. 1. lett. e) R.D. 1604/1931, la valutazione effettuata non pare rivelarsi prudentiale. Si conferma il **parere contrario**.

Si prende, poi, atto, dell'asserita neutralità finanziaria, dettagliata in relazione tecnica, dei successivi **articoli 16, 18 e 19**, relativamente ai quali, pertanto, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

In merito all'**articolo 17** andrebbe specificato, oltre che nella RT, anche nella disposizione che ai componenti dell'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Quanto all'**articolo 21**, la relazione tecnica evidenzia come i 30 milioni di euro previsti dalla norma rappresentino un limite di spesa. Purtroppo, non appare dettagliare a sufficienza la congruità di tale stanziamento con le precipe finalità della disposizione. In relazione, poi, anche all'erronea imputazione, recata in norma, dell'onere all'annualità 2020, e, in considerazione che è carente di copertura tenuto conto di quanto si riporta all'articolo 26 si esprime **parere contrario**.

In merito all'**articolo 22**, questo Dipartimento, nel parere sul testo, aveva chiesto che la relazione tecnica desse “dimostrazione che le nuove finalizzazioni previste dalla disposizione, incidendo in via obbligatoria su risorse che attualmente sono già destinate a specifiche finalità non integralmente coincidenti possano essere attuate senza pregiudizio di iniziative di spesa già avviate e programmate a valere sulle medesime risorse”. Al riguardo, atteso che la relazione non sembra fornire sufficienti rassicurazioni al riguardo, si esprime **parere contrario**.

In merito all'**articolo 25**, si prende atto degli elementi forniti dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale “l'obbligo della fatturazione elettronica rappresenta un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, motivo per cui la previsione di esonero dall'obbligo suddetto, recata dalla norma in esame, è suscettibile di ridurre l'efficacia del richiamato presidio antievasione, con possibili effetti in termini di perdita di gettito, non quantificabili”. Si conferma, pertanto, il **parere contrario all'ulteriore corso**.


Quanto, infine, all'**articolo 26**, che prevede le disposizioni di copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 25 della proposta di

legge in esame, nel rinviare alle considerazioni svolte in relazione ai singoli articoli sopra commentati, si fa presente che relativamente alla copertura finanziaria proposta di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che il fondo presenta sufficienti disponibilità per gli anni a decorrere dall'anno 2022, mentre per l'anno 2021 la disponibilità è di circa 6 milioni di euro; inoltre occorre aggiornare la copertura al nuovo triennio.

Per quanto riguarda la copertura pari a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge, 27 dicembre 2004, n. 307, si esprime **parere contrario**, in quanto non sussistono complessivamente sufficienti disponibilità e, comunque si rappresenta che le disponibilità del predetto Fondo sono destinate ad iniziative governative in corso per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

Pertanto gli oneri degli interventi previsti dal provvedimento in esame devono essere ricondotti alla copertura prevista dal fondo speciale, accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come sopra specificato, rinviando comunque per l'utilizzo del predetto fondo anche al MIPAAF, ovvero individuare un'altra copertura idonea.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani)

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 (*Finalità*) indica il campo di applicazione e le finalità della legge, le cui disposizioni sono volte ad incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura, nonché la creazione di un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni, al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

La norma è di carattere programmatico e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 2 (*Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura*), al comma 1, reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a raccogliere, in un apposito testo unico, tutte le norme vigenti dell'intera materia della pesca e dell'acquacoltura e a procedere al riassetto e alla semplificazione della relativa normativa. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, si dovrà procedere con: l'abrogazione delle disposizioni superate; il coordinamento formale; la semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti; il coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea; l'adeguamento dei tipi di pesca e delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica; l'introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, anche mediante l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto e volte a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione di decreti legislativi di attuazione, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4, infine, prevede che gli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La disposizione, pertanto, recante una delega di natura ordinamentale e programmatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per gli eventuali oneri che potrebbero essere individuati nell'ambito dei decreti di attuazione, il comma 4 prevede espressamente l'individuazione della copertura attraverso specifici provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, si fa presente che le ipotesi di delega previste nell'articolo, con particolare riferimento a quelle indicate alle lettere e), f) e h) configurano situazioni per le quali la complessità della materia

trattata non permette di procedere sin da subito alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dallo stesso decreto legislativo e per le quali sembra pertanto applicabile la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La lettera h), ad esempio, dovrebbe portare alla istituzione, presso le Capitanerie di Porto, (strutture diffuse lungo tutto il perimetro delle coste nazionali) dove sono già presenti specifici uffici deputati a gestire pratiche e attività legate alla pesca, di un "front office" denominato Sportello Unico della pesca per la gestione, anche attraverso l'informatizzazione delle procedure, degli adempimenti amministrativi e di routine, compreso il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività, in modo da decentrare tutti i servizi attualmente distribuiti in varie Amministrazioni Centrali.

Sul punto è stato sottolineato anche dal MIMS che "la disposizione proposta introduce funzioni e attività che allo stato non appare possibile svolgere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, inoltre, che non essendo puntualmente individuate le procedure amministrative da svolgere nell'ambito del citato Sportello unico della pesca non appare possibile procedere alla quantificazione dei relativi oneri."

L'articolo 3 (*Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale*) dispone al comma 1 che, per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese a decorrere dal 1 luglio 2020 al settore della pesca professionale, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

L'estensione in oggetto è volta a: sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine; garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro.

A tal fine, il comma 2 prevede l'istituzione del «Fondo Pesca CISOA», nell'ambito della «CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura» di cui alla citata legge n. 457/1972, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Avendo riguardo alla platea oggetto della norma in esame che hanno, parimenti a quanto richiesto dalla normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, il requisito per accedere al trattamento di integrazione salariale in esame di un numero di giornate lavorative svolte annualmente presso la stessa azienda superiore a 180 si riportano le seguenti informazioni, estrapolate a cura dell'INPS dai propri archivi, con riferimento all'anno 2019:

- Lavoratori a tempo indeterminato imbarcati su navi adibite alla pesca marittima:
- N° lavoratori: 6.800;

- Monte retributivo: 120,5 milioni di euro
- Giornate lavorate: 1,9 milioni
- Retribuzione media giornaliera: 65,1 euro
- Giornate medie lavorate nell'anno: 271,8

- Lavoratori a tempo indeterminato nel settore della pesca delle acque interne e lagunari:
 - N° lavoratori: 930;
 - Monte retributivo: 8,0 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 0,3 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 27,1 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 290,0

- Soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958:
 - N° lavoratori: 7.600;
 - Monte retributivo: 59,6 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 2,1 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 27,8 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 282,3

Il numero medio ponderato di giornate lavorate nell'anno risulta pari a 278,1 pertanto si è ipotizzato il ricorso alla CISOA per un numero medio di giornate pari a 40 per tutti i lavoratori in esame (15.330 lavoratori). Si è ipotizzata l'entrata in vigore della norma dal 1° gennaio 2022 con applicazione in via sperimentale per tre anni.

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto di un importo medio mensile ANF pari a 50 euro e dell'aliquota FPLD pari al 33% utile per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di CISOA. A tal proposito si ricorda che il contingente dei soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 presenta la peculiarità di avere un imponibile contributivo costituito dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente sulla base dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975.

Sono inoltre state quantificate le entrate contributive derivanti dall'imposizione dell'aliquota contributiva CISOA, pari all'1,50% a carico del datore di lavoro, anche alle platee oggetto della prestante norma così come stabilito dagli articoli 19 e 20 del Titolo II della L.457/1972.

Le retribuzioni di riferimento sono state sviluppate sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario formulate nell'ambito del Documento di Economia e Finanza 2021, deliberato in data 15 aprile 2021, per il periodo 2020-2024.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica normativa in esame per il triennio 2022-2025.

AC 1008- 1009-1636

Stima oneri art. 3

Effetti finanziari derivanti dall'estensione della CISOA (Titolo II della L. 45/1972) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, al settore della pesca delle acque interne e lagunari e ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CISOA + ANF			Entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi
	CISOA + ANF	Copertura figurativa	Totale			
2022	-21,9	-8,0	-29,9	3,6		-26,3
2023	-22,2	-8,1	-30,3	3,7	-1,4	-28,0
2024	-22,6	-8,3	-30,9	3,8	-0,9	-28,0
2025					0,6	0,6
2026					0,0	0,0

In virtù delle valutazioni operate dall'INPS, nei tre anni di sperimentazione previsti, gli oneri derivanti dalla misura in esame eccedono di poco nel 2023 e nel 2024, il limite massimo di 30 milioni annui indicata nella norma. Considerando le entrate contributive al lordo degli effetti fiscali, gli effetti finanziari complessivi rientrano invece nel predetto limite.

L'articolo 4 (Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate) reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250.

Al riguardo si evidenzia preliminarmente che il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca dipende dall'inquadramento dei marittimi imbarcati, quali membri dell'equipaggio sulle navi adibite alla pesca marittima. Nei regimi previdenziali vigenti nel settore è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano.

Di conseguenza, nel nostro ordinamento per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei pescatori della piccola pesca marittima di cui alla legge n. 250/1958 e il regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/1984.

Il primo trova applicazione nell'ambito dell'attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda".

L'inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all'indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel già menzionato regime non compete l'indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.

I marittimi inquadrati ai sensi della legge n. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e possono accedere a tutte le prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). In particolare, possono accedere alla pensione ordinaria e pensione

privilegiata d'inabilità alla navigazione, all'indennità di disoccupazione, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare.

Le norme previste nel presente articolo introducono, all'articolo 1 della L. 250/1958, il comma 1-bis, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possano beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla L. 413/1984 (comma 1).

L'articolo 1, comma 1, della L. 250/1958 prevede che le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficino del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e siano assicurate per vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché per l'indennità contro gli infortuni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. I marittimi inquadrati ai sensi della legge n. 413/1984, invece, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e, con differenti prelievi contributivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 250/1958, possono accedere a tutte le prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Le disposizioni contenute nel presente articolo consentono ai soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, di poter optare tra il regime previsto per i soggetti associati in cooperative o compagnie (con riconoscimento quindi degli assegni familiari) o per il regime di cui alla legge n. 413/1984, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS.

Al riguardo - come indicato dal Ministero del lavoro - si osserva che dagli archivi INPS sono stati individuati circa 9 mila potenziali soggetti iscritti al regime di cui alla legge n. 250/1958 con retribuzione media annua di 20.500 euro annui che potrebbero optare per il regime di cui alla legge n. 413/1984. Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti ipotesi:

- che opti il 25% dei soggetti;
- un numero medio di giornate di malattia pari a 10;
- 50 euro pro capite di assegni familiari;
- frequenza di ricorso alla Naspi del 70%;
- un numero medio di giornate di Naspi pari a 90.

Sulla base di tali ipotesi, si stimano i seguenti effetti finanziari.

Effetti finanziari AC 1008 - articolo 4

risparmi - / oneri +
(importi in milioni di euro)

Anno	Entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Entrate contributive al netto degli effetti fiscali 18%	Trattamenti di famiglia	Indennità di malattia		Naspi		Maggiori oneri pensionistici	Effetti finanziari complessivi
				Prestazioni	di cui contr. Figurativa	Prestazioni	di cui contr. Figurativa		
2021	-7,7	-7,7	0,9	0,5	0,2	7,4	2,7	0,0	1,1
2022	-7,8	-5,4	0,9	0,5	0,2	7,5	2,7	0,0	3,5
2023	-7,9	-6,5	0,9	0,5	0,2	7,5	2,7	0,0	2,4
2024	-8,0	-6,6	0,9	0,5	0,2	7,6	2,7	0,1	2,5
2025	-8,0	-6,5	0,9	0,6	0,2	7,7	2,8	0,1	2,8
2026	-8,1	-6,7	0,9	0,6	0,2	7,8	2,8	0,2	2,8
2027	-8,2	-6,7	1,0	0,6	0,2	7,8	2,8	0,2	2,9
2028	-8,3	-6,8	1,0	0,6	0,2	7,9	2,9	0,3	3,0
2029	-8,4	-6,9	1,0	0,6	0,2	8,0	2,9	0,4	3,1
2030	-8,4	-6,9	1,0	0,6	0,2	8,1	2,9	0,5	3,3

(fonte: Ministero del lavoro)

Tali opzioni comportano maggiori oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni fornite ai soggetti interessati e maggiori entrate contributive connesse all'erogazione di dette prestazioni, posto che i soggetti interessati opereranno prevedibilmente per il regime più conveniente. Peraltro, le disposizioni in esame prevedono una specifica autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Ai suddetti oneri si provvede, secondo quanto prevede il comma 2, in base alla copertura di cui all'articolo 26 del medesimo provvedimento, ovvero mediante corrispondente riduzione in parte del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e mediante corrispondente riduzione in parte del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sulla base delle stime rappresentate dal Ministero del lavoro e dei conseguenti effetti finanziari, la copertura degli oneri derivanti dalla misura in esame indicata al comma 2 dell'articolo in esame, risulterebbe inadeguata. A fronte infatti di una autorizzazione di spesa pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2021 le stime operate dal ministero del lavoro (vedi tabella sopra) indicano, per gli anni dal 2022 al 2030 oneri annui pari in media a 2,9222 milioni di euro.

Nel dettaglio delle singole annualità rispetto alla copertura indicata nell'articolo si avrebbe la seguente situazione:

Anno 2022; copertura 1 milione – esigenza 3,5 milioni (copertura da integrare con 2,5 milioni)
Anno 2023; copertura 1 milione – esigenza 2,4 milioni (copertura da integrare con 1,4 milioni)
Anno 2024; copertura 1 milione – esigenza 2,5 milioni (copertura da integrare con 1,5 milioni)
Anno 2025; copertura 1 milione – esigenza 2,8 milioni (copertura da integrare con 1,8 milioni)
Anno 2026; copertura 1 milione – esigenza 2,8 milioni (copertura da integrare con 1,8 milioni)
Anno 2027; copertura 1 milione – esigenza 2,9 milioni (copertura da integrare con 1,9 milioni)
Anno 2028; copertura 1 milione – esigenza 3,0 milioni (copertura da integrare con 2,0 milioni)
Anno 2029; copertura 1 milione – esigenza 3,1 milioni (copertura da integrare con 2,1 milioni)
Anno 2030; copertura 1 milione – esigenza 3,3 milioni (copertura da integrare con 2,3 milioni)

L'articolo 5 (*Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione*) prevede che la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intenda applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

Al comma 2 si prevede che gli obblighi contributivi derivanti siano a carico delle cooperative di pesca.

Il comma 3 dispone che sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della disposizione. La medesima previsione di cui sopra è stata recentemente già introdotta nel nostro ordinamento all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*. In particolare, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono la disciplina previdenziale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 250/1958 nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. I conseguenti obblighi contributivi sono a carico delle cooperative di pesca. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti

direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le norme mantengono invariata la platea dei lavoratori marittimi iscritti al regime previdenziale, in quanto i soci delle cooperative in argomento, a legislazione vigente, sono già assoggettati alla legge n. 250/1958 come pescatori autonomi, con obbligo contributivo a proprio carico. Stante gli effetti della disposizione, che non modifica il regime contributivo dei soggetti interessati e non estende la platea dei contribuenti, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la modifica in esame è volta a distribuire l'onere dei versamenti contributivi dai pescatori alle cooperative, senza modificare né la platea interessata né il regime contributivo applicato.

Il comma 4 modifica l'articolo 1, commi 515 e 516, della legge n. 160/2019 in materia di sostegno al reddito per i pescatori a seguito del fermo pesca biologico.

In particolare, le modifiche sono dirette ad estendere la fruizione dei benefici di cui ai citati commi della legge n. 160/2019 e nell'ambito dei medesimi limiti di spesa, ivi previsti anche ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne.

L'estensione è prevista nell'ambito dei preesistenti limiti di spesa.

Infine, il comma 5 inserisce la lettera *c-bis*) all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 696/1996, esonerando dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici.

Considerato che tali obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi rappresentano un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, la loro eliminazione, comporterà molto probabilmente effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili.

L'articolo 6 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica) istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

Il Fondo è destinato, ai sensi del comma 2, a finanziare iniziative a carattere sperimentale, fra le quali si ricordano le seguenti attività: stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 226/2001 (a tal fine, il successivo comma 4 precisa che nelle associazioni nazionali di categoria richiamate all'articolo 5 del d.lgs. n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore); ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e la nascita di nuove imprese per collegare la filiera ittica con settori industriali ecosostenibili; svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima e interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica; interventi mirati per favorire l'accesso al credito; attivazione di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione; progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti rivolti alla creazione di marchi e all'ottenimento delle certificazioni da parte delle imprese per la sostenibilità di una pesca selettiva certificata; campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione; promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili (comma 5).

Infine, per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26 (comma 6). La misura opera nell'ambito di prefissati limiti di spesa.

Quanto al comma 3, esso ha carattere ordinamentale e non comporta pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che il comma 3 prevede, nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 1639/1968¹, l'applicazione delle procedure semplificate², nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (comma 3). In merito alla compatibilità di tale disciplina con quella europea sull'affidamento dei contratti pubblici, da una verifica con l'ANAC è stato rilevato che l'art. 36, comma 2, lett. a), richiamato dal comma 3 dell'articolo in esame, stabilisce che l'affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000 euro, «avviene mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». Pertanto, il rinvio operato alla stessa norma dall'art. 6 della proposta di legge in esame, potrebbe ritenersi coerente con le previsioni del d.lgs. 50/2016 solo se diretto a disciplinare gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro.

Non essendo chiaro tale aspetto della previsione, sarebbe forse maggiormente conforme alle disposizioni del Codice, il rinvio a tutto l'art. 36 o, in alternativa, il rinvio al d.lgs. 50/2016, così chiarendo che a prescindere dall'importo del contratto, trovano comunque applicazione le disposizioni dettate dal Codice ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici (anche) nell'ambito del settore ittico.

Con riferimento alla stessa disposizione dell'art. 6 della proposta di legge, la previsione per cui l'art. 36 del Codice troverebbe applicazione per l'«*affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*», sembra limitare l'applicabilità della norma solo nei casi di affidamento dei contratti di servizi e forniture agli enti di ricerca.

Tale formulazione, oltre a non essere chiara, non appare coerente con le disposizioni del Codice che, come sopra indicato, trova applicazione in via generale, per l'affidamento di «tutti i contratti pubblici» e non solo per i contratti affidati agli enti di ricerca. Sembrerebbe, quindi, opportuno rivedere sotto tale aspetto la previsione, chiarendo che il Codice trova applicazione per tutti gli affidamenti di contratti pubblici.

Per tutto quanto sopra, al fine di rendere la previsione dell'art. 6 della proposta di legge, maggiormente coerente con le disposizioni del Codice e chiarirne l'ambito di applicazione, sembrerebbe più corretto riformulare la stessa, precisando che per l'affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici interessate sono tenute al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Diversamente, se non si provvedesse a riformulare l'articolo 6 nei termini appena indicati, sussisterebbe un rischio di contrasto con la normativa comunitaria con conseguente apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, potenzialmente foriera di oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 (*Promozione della cooperazione e dell'associazionismo*) interviene modificando l'articolo 16, comma 2, e l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel medesimo settore.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 154/2004 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, sia elaborato un Programma nazionale che preveda il finanziamento di una serie di iniziative, quali: corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e

¹ Si fa riferimento al riconoscimento con decreto del Ministro per la marina mercantile degli istituti di ricerca che esercitano le attività di pesca scientifica e l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione.

² Di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 – sull'affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

dell'acquacoltura e loro consorzi; iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori e i consorzi; nonché contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore. Tali iniziative sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

Il successivo articolo 17, del citato decreto legislativo stabilisce che il Programma nazionale preveda il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità nel settore, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali.

La disposizione prevede in sintesi che lo svolgimento delle iniziative sopra descritte, attuate dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, sia garantito anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni sindacali.

I soggetti attuatori individuati dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, non vengono pertanto modificati, ciò che viene modificato è solo il novero dei soggetti che possono fornire un contributo.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 (*Esenzione dall'imposta di bollo*) estende, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'imposta di bollo anche alle domande e agli atti inerenti alla concessione di aiuti europei e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, la disposizione introduce una modifica integrativa all'articolo 21-*bis* della Tabella, Allegato B, del DPR n. 642 del 1972, così da estendere ai settori della pesca e dell'acquacoltura il regime di esenzione già previsto per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione degli aiuti UE e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2021, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*".

Secondo i dati degli archivi dell'anagrafe tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità.

Considerando che le domande e gli atti interessati scontano, a legislazione vigente, una marca da bollo da 16 euro e ipotizzando, come ipotesi estrema e in mancanza di dati puntuali, che annualmente tutti i sopra citati contribuenti presentino una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa **250.000 euro su base annua**.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26.

L'articolo 9 (*Semplificazione in materia di licenze di pesca*) modifica l'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 (*Licenza per la pesca professionale marittima*), introducendovi i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

In particolare, il comma 1-bis prevede che la tassa di concessione governativa (pari a 404 euro per ogni unità adibita alla pesca) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca.

Il comma 1-ter dispone che la tassa è, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo.

Il comma 1-quater prevede che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza.

Il comma 2 dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

Il comma 3 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

Ai suddetti oneri quantificati in un milione di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, secondo quanto prevede il **comma 4**, in base alla copertura di cui all'articolo 26, mediante corrispondente riduzione in parte del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e mediante corrispondente riduzione in parte del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dal punto di vista finanziario la disposizione comporta una perdita di gettito, di non rilevante entità, rientrante nell'ammontare dell'autorizzazione di spesa prevista. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26.

L'articolo 10 (*Esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca*) prevede che gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non siano soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modifiche.

La norma citata disciplina la tassa sulle concessioni governative per il rilascio e il rinnovo del libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, individuandone la misura e i presupposti secondo varie fattispecie (per la cui descrizione di dettaglio si rinvia al testo della norma), le quali possono anche essere relative agli apparecchi installati su determinati natanti.

Dal punto di vista finanziario, considerata la ristretta platea dei destinatari della misura, è possibile stimare che la disposizione non determini sostanziali effetti.

L'articolo 11 (*Vendita diretta*) dispone che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale e senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ad eccezione di coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di igiene e sanità o di frode, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Infine, la norma interviene sostituendo la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", al fine di escludere dall'ambito di applicazione del medesimo articolo 4 anche gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti

dall'esercizio della propria attività. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta minori entrate e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 (*Data di cattura dei prodotti ittici*) autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 (*Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering*) prevede al comma 1 che gli esercenti *hotel*, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché *catering* possano fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e ai supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici e alla lingua usata. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 (*Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette*) modifica l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sostituendo testualmente l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo, inoltre, tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

L'articolo 2, comma 339, della legge n. 244/2007 disciplina la composizione della Commissione di riserva che affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, nel formulare proposte e suggerimenti attinenti al funzionamento della riserva. Tale Commissione, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta. La disposizione interviene, di fatto, sulla composizione della Commissione sopra descritta e ne aggiorna in particolare un riferimento testuale. Inoltre, prevede altresì che i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'impresa e della cooperazione nell'esercizio della pesca professionale e nell'attività di acquacoltura possano far pervenire alla Commissione di riserva indicazioni e proposte, limitatamente agli aspetti di competenza, in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento della riserva.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta minori entrate e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ad esclusione della quantificazione operata dal MiTE, in ordine ai componenti aggiuntivi previsti dalla norma, motivata come segue: "in base allo storico consolidato, si stima un numero minimo di 4 sedute all'anno e una spesa per ciascuna seduta di circa 300 euro, vitto e alloggio compreso; pertanto, la spesa annuale per i quattro componenti aggiuntivi previsti dalla norma in esame viene valutata pari complessivamente a circa 4.800 euro all'anno per ciascuna Commissione di riserva. Pertanto, per il complesso delle 29 Aree marine protette le spese totali sono stimate pari a 139.200 euro annui.

I citati oneri saranno imputati sul capitolo 1646 "Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione", iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con cui si finanziano le aree marine protette, che ai sensi della legge n. 178 del 2020 "bilancio 2021" presenta uno stanziamento di 8 M€ per il 2021 e di 7,5 M€ per ciascuno degli anni 2022 e 2023".

Si ritiene tuttavia che le stime operate dal MiTE non tengano conto del fatto che i predetti componenti aggiuntivi sono individuati tra gli esperti “locali” per i quali quindi non sono previste spese di viaggio e soggiorno. Va inoltre segnalato che il calcolo ha preso in considerazione la presenza di un solo rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore della pesca.

L'articolo 15 (*Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura*) reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per la pesca e l'acquacoltura, prevedendo che alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, comma primo, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il comma 2 dispone, inoltre, che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

Ai suddetti oneri quantificati in **3 milioni di euro annui** a decorrere dal 2021, si provvede, secondo quanto prevede il comma 3, in base alla copertura di cui all'articolo 26, in parte mediante corrispondente riduzione in parte del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in parte mediante corrispondente riduzione in parte del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

In merito alla disposizione in esame il MIMS ha fornito l'elenco dei concessionari.

L'articolo 16 (*Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura*) prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura (non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012), svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, disciplinata dall'articolo 3 del D.lgs. n. 154/2004, è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro. Viene chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro finalizzati alla tutela e alla gestione delle risorse ittiche e in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità. La Commissione potrà effettivamente svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo, in quanto opererà nell'ambito del competente dipartimento in materia di pesca e acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le strutture logistiche e il personale specializzato, ivi operante senza nessun nuovo onere oltre quelli già previsti a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 17 (*Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura*) prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, al fine di conseguire gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (comma 1)³. In particolare, si fa riferimento alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche, allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura ed alla tutela del consumatore.

A tal fine, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti (comma 2).

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dall'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, di cui viene definita la composizione (che include componenti ministeriali e esperti esterni), che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (commi 3 e 4).

Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore (comma 5).

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha durata triennale, rinnovabile una sola volta, ed il suo funzionamento non comporta oneri per il bilancio dello Stato (comma 6).

Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da: due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA; un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute; tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa; un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale; un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'articolo in esame non prevede appositi stanziamenti.

Riguardo al comma 1, si evidenzia quindi che la definizione degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura avviene nell'ambito degli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, già previsto a legislazione vigente. Pertanto, nessun nuovo o maggiore onere deriva a carico della finanza pubblica. Circa il comma 2 si evidenzia che l'avvalimento di istituti esterni potrà avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai commi da 3 a 6, l'istituzione e il funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura saranno garantiti nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali con le risorse disponibili a legislazione vigente. E' escluso ogni ulteriore o maggiore onere derivante anche dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati. La disposizione, a tal riguardo prevede infatti la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 (*Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura*) prevede modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. In particolare, si prevede che presso ogni Capitaneria di porto sia istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti alla

³ Di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del D.L. n. 225/2010. Nella norma si prevede l'adozione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Programma nazionale triennale della pesca contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.

pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento. Essa è composta: dal capo del Compartimento marittimo; dal capo della sezione pesca della Capitaneria di porto; da due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente; fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative; fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative; fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale; da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; dal direttore del mercato ittico locale, ove esistente; da un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. La Commissione è presieduta dal capo del Compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il vigente articolo 10 del D.lgs. n. 154/2004⁴ disciplina le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, che devono essere istituite dalle regioni, le quali ne disciplinano competenze, modalità di funzionamento e composizione prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria. La disposizione oggetto del presente articolo tende pertanto a modificare la disciplina sopra descritta sulla Commissione consultiva locale, ora denominata "per la pesca marittima e l'acquacoltura". La Commissione sarà chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento (comma 1).

La Commissione in parola potrà svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo, in quanto opererà nell'ambito delle Capitanerie di porto sede di Compartimento marittimo che già svolgono ordinariamente funzioni in materia di pesca e acquacoltura in dipendenza funzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si precisa infatti che in precedenza, prima del trasferimento alle regioni, analoghe Commissioni locali erano previste dall'articolo 7 della citata legge n. 963 del 1965 ed erano incardinate presso le Capitanerie di porto.

Pertanto, la Commissione in sintesi tornerà ad operare presso le strutture logistiche e con il personale della Capitaneria di porto. Le occasionali incombenze amministrative connesse al suo funzionamento (i componenti durano in carica tre anni) possono essere assicurate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro avveniva fino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 19 (*Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso*) prevede che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali stabilisca con provvedimento amministrativo i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia dall'UE, in funzione del principio di stabilità relativa, del temperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) del 14 settembre 2016 n. 2016/1627.

⁴ Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura.

Il decreto di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: trasparenza e oggettività nella individuazione delle quote tra i vari sistemi di pesca; aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo un criterio di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, vedrà l'adesione del maggior numero di operatori nazionali e sarà valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera. In merito ai commi 1 e 2 se ne evidenzia il carattere ordinamentale e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 pone in capo al Ministero delle politiche agricole il compito di promuovere e valorizzare, con tutti gli strumenti necessari, la filiera italiana del tonno rosso, svolto ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo, dal competente dipartimento del Ministero che già esercita funzioni in materia di pesca del tonno rosso con le strutture logistiche e il personale specializzato, ivi operante senza nessun nuovo onere oltre quelli già previsti a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 20 (*Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca*) prevede che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (*Regolamento di esecuzione del codice della navigazione*). La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 21 (*Modifiche all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di garanzie per l'accesso al credito*) modifica la disciplina relativa alle garanzie concesse dall'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole*". In particolare, la norma prevede che le citate garanzie siano concesse a titolo gratuito per le imprese agricole e della pesca, nei limiti previsti dalla normativa europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie *blockchain*.

La normativa vigente prevede l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019 il quale dispone che, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)⁵ siano a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie *blockchain*, l'intelligenza artificiale e

⁵ Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del D. Lgs. 102/2004.

l'internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti comunitari di settore.

La novella estende alle imprese della pesca la concessione di garanzie gratuite da parte dell'ISMEA, rimuovendo il limite di costo di 20.000 euro a singola garanzia e la correlazione diretta tra la concessione della garanzia gratuita e le iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative previsti dalla precedente formulazione. L'articolo pertanto estende l'ambito di applicazione alle imprese attive nel settore della pesca ed elimina il riferimento ad un importo fisso del *de minimis*, inserendo un meccanismo di rinvio mobile *per relationem*, con richiamo delle disposizioni comunitarie relative ai singoli settori. Si segnala che nel rinvio sono stati correttamente indicati i riferimenti normativi ai vari settori (pesca, produzione primaria e trasformazione e commercializzazione); tuttavia la disposizione nel sostenere l'accesso al credito ne limita l'ambito di applicazione alle sole "imprese di pesca".

Al riguardo, si evidenzia che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa prevedendo un onere di 30 milioni per l'anno 2020. La spesa di **30 milioni di euro** è la medesima che il comma 2 del citato articolo 41 del decreto- legge n. 124/2019, aveva previsto per l'anno 2019, importo il cui trasferimento non è mai stato disposto in favore di ISMEA, per le finalità previste dalla stessa disposizione in commento. Tuttavia, si segnala che la norma appare errata in quanto imputa una spesa sull'esercizio finanziario dell'anno passato.

L'**articolo 22** (*Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*) integra l'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", prevedendo che le disposizioni dell'articolo 20, relativo alle destinazioni delle aliquote alle regioni a statuto ordinario, del medesimo decreto legislativo, siano vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. La disposizione è volta pertanto a prevedere un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall'aliquota applicata sulle concessioni di coltivazione situate in terraferma a favore dei Comuni interessati, quantificate nella misura del 15% ai sensi dell'articolo 20, comma 1, primo periodo, della legge n. 625 del 1996. Tale vincolo si aggiunge a quello già esistente ai sensi del secondo periodo del citato articolo 20, comma 1, in forza del quale tali risorse devono essere impiegate dai Comuni "allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni". Si tratta quindi di un vincolo di destinazione che si sovrappone a quello, più generale, già previsto a legislazione vigente per l'impiego delle risorse in argomento da parte dei Comuni. Si evidenzia che le nuove finalità ora previste, diversamente da quelle indicate a legislazione vigente dall'articolo 20 della legge n. 625 del 1996, attengono ad attività in mare, nonostante il medesimo articolo 20 disciplini i proventi delle concessioni in terraferma; per i proventi dalle concessioni in mare trova applicazione l'articolo 22 che, tuttavia, prevede che in tal caso i proventi sono destinati unicamente alle regioni.

Dal punto di vista finanziario, il vincolo di destinazione in argomento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse che affluiscono sul bilancio dei Comuni in relazione alle concessioni esistenti secondo la quota di riparto che non viene modificata dalla norma in argomento.

L'**articolo 23** (*Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera*) modifica le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, concernente "Regolazioni dei mercati agroalimentari", inserendo tra gli obiettivi dell'intesa di filiera, anche la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché prevedendo azioni volte ad incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le attività che fanno

riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale. Vengono, altresì, inseriti tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale che stipulano l'intesa di filiera, anche quelli della distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Secondo la normativa vigente, l'articolo 9 del d.lgs. n. 102/2005, recante *Regolazioni dei mercati agroalimentari*, disciplina l'intesa di filiera finalizzata a favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. L'intesa può definire, tra l'altro, azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato o per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato, e il perseguimento di condizioni di equilibrio e stabilità del mercato nonché modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore agroalimentare, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute. Infine, si prevede che dall'attuazione del d.lgs. n. 102 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, l'ampliamento delle azioni cui sono finalizzate le intese di filiera avviene nel quadro di una previsione di invarianza finanziaria, già disposta dal d.lgs. n. 102/2015. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento di un nuovo componente nel Tavolo agroalimentare, si evidenzia che alla norma istitutiva dell'organismo non sono stati ascritti effetti finanziari e il componente aggiuntivo opererà nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente operando nell'ambito di un Tavolo che potrà facilmente assorbire nel complesso un ulteriore componente senza impatti onerosi.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto di carattere essenzialmente ordinamentale.

L'articolo 24 (*Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni*) introduce all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*" una particolare ammenda per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare) in qualunque stadio di crescita.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 25 (*Fatturazione elettronica piccola pesca*) integrando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente "*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici*", modifica la disciplina in materia di fatturazione elettronica, facendo rientrare tra i soggetti esonerati dalle disposizioni previste dal citato decreto legislativo, anche i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La presente disposizione interviene pertanto sull'articolo 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, al fine di escludere gli esercenti attività di piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958 dagli obblighi di emissione della fattura elettronica. È prevista una copertura finanziaria pari a **1 milione di euro** annui a decorrere dal 2021.

Considerato che l'obbligo della fatturazione elettronica rappresenta un presidio volto a contrastare l'evasione fiscale, la sua eliminazione, comporterà molto probabilmente effetti in termini di perdita di gettito, anche di rilevante entità, allo stato non quantificabili.

L'articolo 26 (*Copertura finanziaria*) stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento. Nello specifico, per l'attuazione degli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 25 valutati complessivamente in 66,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e per l'attuazione dell'articolo 6, pari complessivamente a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Tuttavia, si segnala che, sulla base delle quantificazioni individuate con la presente relazione tecnica, la copertura necessaria per l'attuazione degli articoli onerosi 3, 4, 8, 9, 15 e 25 possa essere inferiore a quella indicata e soprattutto rimodulata diversamente sul bilancio pluriennale. Fermo restando, infatti, la necessità di quantificare gli oneri in relazione all'articolo 9 e verificare quelli indicati all'articolo 15, si ritiene che l'esigenza finanziaria possa assestarsi come da tabella di seguito indicata:

	2021	2022	2023	2024	2025
Art. 3		26,3	28	28	0,6
Art. 4	1,1	3,5	2,4	2,5	
Art. 6	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8
Art. 8	0,5	0,5	0,5	0,5	
Art. 9	1,0 *	1,0 *	1,0 *	1,0 *	1,0 *
Art. 10	**	**	**	**	
Art. 14	0,15	0,15	0,15	0,15	
Art. 15	3,0 *	3,0 *	3,0 *	3,0 *	
Art. 25	1,0	1,0	1,0	1,0	
TOTALE	9,750	38,45	39,05	39,15	0,6


* sarebbe opportuna una verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, circa la quantificazione degli oneri indicati negli articoli

** è necessaria la quantificazione degli oneri da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 27 (Clausola di salvaguardia) dispone che quanto previsto dalla norma sia applicabile nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta minori entrate e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo **negativo**

21/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	100
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)</i>	100
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)</i>	105
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo unificato C. 544 e abb. (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)</i> ...	107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final).	
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti del Consorzio Cryptovalues	109
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione BlockchainEdu .	109

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza
del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che la deputata Lucia Albano entra a far parte della Commissione.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Luca SANI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione V Bilancio, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132), che si compone di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, e 7 allegati.

Evidenza che il provvedimento interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle di-

sposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.

Il Titolo I (articoli 1-11) detta disposizioni di sostegno alle imprese, all'economia e per l'abbattimento dei costi fissi.

Per quanto attiene ai profili di interesse per la Commissione Finanze, rammenta che l'articolo 1, commi 1-4, riconosce e disciplina un « ulteriore » contributo a fondo perduto automatico a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) che:

presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni;

non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito tale contributo.

L'articolo 1 inoltre, ai commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore degli operatori economici stagionali (soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 6).

Sono specificate (commi 7 e 8) le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo e (commi 9 e 10) le modalità di calcolo, distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge cosiddetto Sostegni. Sono stabiliti (comma 11) il limite del contributo spettante e la non concorrenza (comma 12) del contributo medesimo alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, la non rilevanza ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e la non concorrenza alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP. Si disciplinano (comma 13) le procedure da seguire per l'erogazione del contributo e le modalità (comma 15) di erogazione del contributo, il regime sanzionatorio e le attività di monitoraggio e controllo.

Lo stesso articolo 1, ai commi da 16 a 27, disciplina un contributo a fondo perduto perequativo a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (comma 17) e ad alcune condizioni in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi (comma 18). Il contributo è erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura da definire con decreto ministeriale (comma 19).

Ai commi 20 e 21 sono indicate, rispettivamente, le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), e si chiarisce la rilevanza fiscale (comma 22) del contributo, nonché (comma 23) le procedure per la richiesta e le condizioni (comma 24) per la trasmissione dell'istanza, che può avvenire solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Le disposizioni (comma 25) quantificano gli oneri e indicano la relativa copertura finanziaria, prevedendo (comma 26) l'applicabilità di talune disposizioni del cosiddetto decreto-legge cosiddetto Sostegni al contributo in oggetto. Si specifica (comma 27) che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 1, al comma 28, obbliga le imprese alla presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14. Ai sensi del comma 30 le eventuali risorse non utilizzate per l'erogazione del contributo disciplinato all'articolo in parola, nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi del precedente contributo previsto dal decreto-legge cosiddetto Sostegni (di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021) eccedenti l'importo di 3.150 milioni, sono destinate all'erogazione di un contri-

buto a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese e gli enti non commerciali che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'articolo 7, al comma 3, include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai *tour operator* tra quelli il cui pagamento è coperto dal *tax credit* vacanze.

L'articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti (tessile, moda e accessori). In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo anno 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per l'anno 2022.

L'articolo 9, commi 1 e 2, differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (26 maggio 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il comma 3 differisce al 1° gennaio 2022 l'applicazione della cosiddetta *plastic tax* ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia.

L'articolo 10, commi 1 e 2, reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020.

Il Titolo II (articoli 12-25) detta misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese.

L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6–15 anni)

concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o a programmi di investimenti.

L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e contestualmente rivede la disciplina dell'intervento straordinario in garanzia di SACE (Garanzia Italia) e del Fondo di garanzia PMI, di cui al decreto-legge n. 23 del 2020.

L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di *start up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato, istituito dal decreto-legge cosiddetto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, le norme estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – cosiddetti interventi in *Temporary Framework*: aumenti di ca-

pitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati.

Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, se non emessi e assegnati nel medesimo anno, possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta, dopo l'emissione della fattura e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate, cosiddetto *deferred tax assets* – DTA.

La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'aiuto alla crescita economica – ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del ren-

dimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento, rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento.

L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:

si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, ovvero beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio per il 2017;

gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 22 eleva a 2 milioni di euro per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili.

Il Titolo III (articoli 26-35) detta misure per la tutela della salute.

L'articolo 30 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il Servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, autorizza, al comma 1, la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, al comma 2 la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al comma 3 la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 31 prevedono un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti previsti dalla legislazione vigente, e non concorre alla formazione del reddito; il credito d'imposta e quest'ultima esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.

L'articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Il Titolo IV (articoli 36-50) detta disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

Il Titolo V (articoli 51-57) detta disposizioni in materia di enti territoriali.

L'articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi.

Il Titolo VI (articoli 58-64) detta disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca.

L'articolo 63, comma 7, estende al 2022 l'assegnazione alle fondazioni bancarie di un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale, relativa-

mente ai progetti finalizzati alla promozione del *welfare* di comunità. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro.

L'articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (« Fondo Gasparrini »), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (comma 1).

Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso (commi da 2 a 5).

Dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà – nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione – riferiti alle « prime case », a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età. Disciplina, altresì, i casi di insussistenza delle condizioni o dei requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni nonché di decadenza dalle medesime agevolazioni (commi da 6 a 11).

Il Titolo VII (articoli 65-67) detta disposizioni in materia di cultura.

L'articolo 65, commi 6 e 7, esonera – dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 – i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Si istituisce un fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

L'articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell'anno 2020

per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

Il Titolo VIII (articoli 68-73) detta disposizioni in materia di agricoltura e trasporti.

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. In particolare i commi 1 e 2 innalzano al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Il Titolo IX (articoli 74-78) detta infine le disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a

valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021.

Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A.. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Sono poi disciplinati gli adempimenti connessi allo scioglimento e si chiarisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta indenne dalla Regione siciliana dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., con specifici limiti. Le operazioni e gli atti disciplinati dalle norme in esame sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere

alla V Commissione Bilancio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2021, recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166), approvato, con modificazioni, dal Senato.

Il provvedimento, che è ora composto di 7 articoli, contiene disposizioni inerenti gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari ed è finalizzato a integrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza con risorse nazionali, per un importo complessivo pari a 30,622 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Tali risorse provengono dall'indebitamento autorizzato dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni approvate lo scorso 22 aprile sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Rammenta quindi che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato dal Governo Draghi il 30 aprile 2021, ammontano a 191,5 miliardi di euro. A queste si aggiungono, oltre a quelle testé citate del Piano nazionale per gli investimenti complementari, 13 miliardi di euro del Programma *ReactEU* per un importo complessivo pari a 235,122 miliardi di euro.

Evidenzia inoltre che il provvedimento prevede l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo al periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro. In totale pertanto il presente provvedimento apporta ulteriori risorse pari a 46,122 milioni di euro.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'illustrazione complessiva del provvedimento, in relazione agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, lettera *m*), 3, 4 e 5, recanti modifiche alla disciplina e alla copertura finanziaria della detrazione del 110 per cento delle spese relative a interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, cosiddetto *Superbonus*, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

In particolare l'articolo 1, comma 3, lettera *a*), proroga di sei mesi – dal 31

dicembre 2022 al 30 giugno 2023 – il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari – IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), cpv comma 8-*bis*, terzo periodo, ai medesimi soggetti la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 1, comma 3, lettera *b*), cpv comma 8-*bis*, primo periodo, si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e conferma che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Tale condizione relativa allo stata avanzamento lavori – SAL è invece eliminata per i condomini dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), cpv comma 8-*bis*, secondo periodo. Per questi soggetti è quindi sempre possibile detrarre le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

L'articolo 1, comma 4, ridetermina la copertura prevista dalla legge di bilancio per il 2021, relativa al *Superbonus*, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. L'effetto netto di tali oneri è riportato all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), per gli anni dal 2023 al 2026.

Segnala in dettaglio che la richiamata lettera *m*) stabilisce che nell'ambito delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al comma 1

dell'articolo 1, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fini del finanziamento degli interventi relativi al *Superbonus* sopra descritti (commi 3 e 4), sono destinati 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, per un importo complessivo superiore a 4,5 miliardi di euro.

L'articolo 1, comma 5, stabilisce infine che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione *Superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'ENEA e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Testo unificato C. 544 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla

Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Claudia PORCHIETTO (FI), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, del testo unificato della proposta di legge recante Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (C. 544 e abb.). Sottolinea l'importanza del sistema di istruzione oggetto del provvedimento, che garantisce ai giovani un'adeguata preparazione al mondo del lavoro, come è noto a chiunque abbia operato sul territorio.

Osserva che il testo della proposta di legge consta di 16 articoli e reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore. Di tale sistema fanno parte gli Istituti tecnici superiori – I.T.S., disciplinati dal Capo I, e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – I.F.T.S., di cui al Capo II.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, si sofferma sull'articolo 4, relativo al regime giuridico degli Istituti tecnici superiori, denominati « Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. *Academy*) », deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati, che si costituiscono come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione.

Specifica che la fondazione di partecipazione è un istituto nato in dottrina a seguito dell'esigenza di ovviare ad alcuni limiti propri delle fondazioni di stampo tradizionale, che consente la formazione progressiva del patrimonio, grazie all'apporto di realtà pubbliche e private, anche in momenti successivi rispetto a quello costitutivo. Inoltre, nella fondazione di partecipazione, il fondatore partecipa attivamente alla gestione della nuova realtà, alla elaborazione delle strategie operative e alla composizione degli organi. Altro fenomeno caratterizzante è quello dei fondatori successivi, ovvero dei partecipanti che si ag-

giungono con i propri contributi ai fondatori iniziali. Un'ulteriore caratteristica consiste nel fatto che le fondazioni di partecipazione, salvo rare eccezioni, sono fondazioni operative, laddove l'erogazione di premi e borse di studio – tipica attività delle fondazioni tradizionali – diviene attività strumentale e secondaria.

Segnala quindi in particolare che il comma 9 dell'articolo 4, specificando che le Fondazioni I.T.S. *Academy* appartengono al sistema di istruzione superiore, estende ad esse la normativa vigente in materia di riscatto a fini pensionistici dei periodi di studio e la relativa disciplina fiscale di favore, nonché le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

È pertanto consentita la deduzione dall'imposta sul reddito dei contributi versati dall'interessato ai fini del riscatto o, se l'interessato è fiscalmente a carico di altri, la detrazione del 19 per cento dei contributi medesimi dall'imposta sul reddito dovuta dai soggetti a cui l'interessato è a carico, come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997. È inoltre ammessa la deducibilità delle rette versate.

Il citato comma 9 prevede infine l'applicazione alle Fondazioni I.T.S. *Academy* delle « disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione ».

In assenza di specifici riferimenti normativi, sembrano dunque estese a tali istituti:

la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per erogazioni liberali, attualmente prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, degli istituti tecnici superiori, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa;

la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali – nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui – attualmente previste per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari appartenenti al sistema nazionale di istruzione e degli istituti tecnici superiori finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, disciplinate dall'articolo 100, comma 2, lettera *o-bis*), del citato TUIR.

Evidenzia che questo regime giuridico rafforza la sussidiarietà orizzontale e favorisce il rapporto pubblico/privato nell'investimento in formazione terziaria, dove le imprese e le istituzioni si incontrano per raccogliere la sfida dell'innovazione e della formazione continua.

Ritiene che meriti anche di essere evidenziato l'investimento pubblico che avverrà con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale stanZIA 1,5 miliardi di euro per questo segmento dell'istruzione, e che consentirà, tra l'altro, di dotare gli I.T.S. *Academy* di sedi, laboratori STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e di operare il riequilibrio territoriale con *campus* multiregionali residenziali per la formazione ed il trasferimento tecnologico nei settori più avanzati. Segnala come la necessità di un riequilibrio territoriale tra le regioni discenda dal differente livello di diffusione del sistema di formazione tecnica superiore.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale

per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final).

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti del Consorzio Cryptovalues.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione BlockchainEdu.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	112

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 13.15.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì prossimo, 28 giugno, e che la Commissione, per rispettare tale termine, deve concluderne l'esame entro la settimana corrente. Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta

la Commissione ha adottato il testo base e che ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo. Comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*).

Avverte, quindi, che ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA chiede il rinvio della discussione al giorno dopo, per dare tempo al Governo di approfondire le questioni poste dal testo e di definire il parere sugli emendamenti.

Valentina APREA (FI), dopo aver manifestato la delusione del suo gruppo per la richiesta di rinvio, prende atto sia dell'impossibilità di procedere senza il parere del Governo sugli emendamenti, sia però dell'impegno della sottosegretaria Floridia a far sì che domani il Governo sia pronto ad esprimersi. Sottolinea l'importanza del lavoro fin qui svolto dalla Commissione per la riforma di un settore della formazione che è strategico per lo sviluppo nazionale del prossimo decennio ed esprime l'auspicio che tale lavoro non venga vanificato. Fa presente che è necessario portare il provvedimento in Aula nella prossima settimana, in quanto il tempo non gioca a

favore del Parlamento, che sarà sempre più impegnato, nei prossimi mesi, a discutere su provvedimenti di attuazione del P.N.R.R. adottati dal Governo. Ritieni fondamentale che il Parlamento possa avere lo spazio per portare avanti le proprie proposte e non debba sempre e soltanto discutere di proposte del Governo o addirittura di decreti-legge. Ritieni quindi fondamentale che il provvedimento in esame, che è stato scritto nella Commissione, possa proseguire il suo *iter* prima che la riforma degli ITS, che è necessaria per dare attuazione al PNRR, sia decisa in altre sedi. Ricorda che l'*iter* di discussione parlamentare è iniziato addirittura nel 2018, con la presentazione della proposta di legge C. 544 Gelmini, e sottolinea che la Commissione ha lavorato con molta responsabilità, producendo un testo base il cui impianto di riforma è condiviso in modo unanime dalle diverse forze politiche.

Daniele BELOTTI (LEGA) prende atto della richiesta della rappresentante del Governo, cui si deve dare credito, e si dice certo che la Commissione sarà nelle condizioni di discutere gli emendamenti nella giornata di domani.

Paola FRASSINETTI (FDI), stigmatizzando la richiesta di rinvio fatta dalla sottosegretaria a nome del Governo, si augura che questo ritardo non impedisca di iniziare la discussione del provvedimento in Assemblea lunedì 28 giugno, come da calendario stabilito.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), preso atto della richiesta del Governo, raccomanda alla rappresentante del Governo di svolgere, quanto prima, tutti i necessari approfondimenti istruttori sul testo e sugli emendamenti, prendendo anche gli opportuni contatti con il Ministero dell'università e della ricerca e con gli altri Ministeri interessati, affinché domani le posizioni del

Governo sugli emendamenti e sul testo siano chiaramente definite.

Alessandra CARBONARO (M5S), nel prendere atto della richiesta di rinvio, auspica che i tempi siano sufficienti, anche considerato che occorre attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, premesso di comprendere le ragioni del Governo, che vuole approfondire le questioni poste dal testo, prima di esprimersi, rimarca che il provvedimento in esame non solo è importante perché affronta una riforma attesa e di grande attualità, prefigurata anche dal PNRR, ma è anche politicamente molto significativo e meditato, in quanto nasce da sette proposte di legge e vede la convergenza di tutti i gruppi parlamentari, come dimostra anche il numero relativamente ridotto di emendamenti presentati: un segnale, anche questo, del fatto che non solo le forze di maggioranza ma anche quelle di opposizione sono sostanzialmente d'accordo sui termini della riforma. Auspica, quindi, che domani si possa senz'altro procedere all'esame degli emendamenti.

Vittoria CASA, *presidente*, ricordato come maggioranza e opposizione hanno lavorato al provvedimento con sinergia, formula anch'ella l'auspicio che la giornata di domani possa vedere la conclusione dell'esame degli emendamenti. Riconosce che i tempi sono assai stretti, ma ritiene importante non vanificare il lavoro di tutti coloro che si sono impegnati per contribuire a rendere operativa una riforma attesa da tempo dal Paese. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)

(Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini)

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, prima delle parole: In relazione aggiungere la seguente: Anche.

1.2. Fusacchia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con particolare riferimento agli obiettivi della Missione 4.

1.3. Fusacchia.

Al comma 1, sostituire le parole: di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con le seguenti: di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b)

nella rubrica, sopprimere le parole: e formazione.

1.5. Soverini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per renderne più visibile e comunicabile aggiungere le seguenti: anche al di fuori dei confini nazionali.

1.4. Fusacchia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali fino alla fine della lettera.

1.1. Colmellere.

ART. 3.

Al comma 4, dopo le parole: transizione ecologica aggiungere le seguenti: compresi i trasporti, la mobilità e la logistica.

3.1. Fusacchia.

Al comma 4, dopo le parole: le nuove tecnologie della vita aggiungere le seguenti: e dell'industria.

3.2. Soverini.

ART. 4.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: Provincia con la seguente: Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sostituire la parola: Provincia con la seguente: Regione;

4.5. Soverini.

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema univer-

sitario della ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti: un'università.

4.4. Fusacchia.

Al comma 6, sostituire la parola: logistiche con la seguente: strutturali.

4.1. Colmellere.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi.

4.2. Colmellere.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il Consiglio di amministrazione costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il Presidente.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera c) sopprimere le parole: con compiti di indirizzo delle attività, nonché di programmazione, monitoraggio e valutazione interna.

4.6. Soverini.

Al comma 10, sostituire le parole: Il diploma di istruzione tecnica superiore di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce con le seguenti: Il diploma di istruzione tecnica superiore di primo e di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono.

4.3. Colmellere.

ART. 5.

Al comma 4, lettera a) sopprimere la parola: , pratica.

5.4. Soverini.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio.

5.2. Fusacchia.

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: e unità capitalizzabili.

5.1. Colmellere.

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un coordinatore tecnico scientifico o ad un comitato di progetto in possesso di un curriculum coerente.

5.5. Soverini.

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

5.6. Soverini.

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: per almeno il 50 per cento con le seguenti: per almeno il 60 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: maturata per almeno cinque anni aggiungere le seguenti: in tematiche ed.

5.7. Soverini.

Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: maturata per almeno cinque anni.

5.3. Fusacchia.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: per almeno il 30 con le seguenti: per almeno il 20 per cento.

Conseguentemente, dopo le parole: o i centri di ricerca pubblici aggiungere le seguenti: e i Competence Center, Centri di trasferimento tecnologico e Digital Innovation Hub.

5.8. Soverini.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: ottengono inserire le seguenti: dalle Regioni.

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: possono avere l'accreditamento nazionale con le seguenti: possono ricevere dalle Regioni l'accreditamento nazionale.

7.1. Colmellere.

Al comma 4, lettera b) sopprimere la parola: esclusiva.

7.3. Soverini.

ART. 9.

Al comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T. O.) e altre iniziative di orientamento, principalmente nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli I.T.S. Academy e dei percorsi I.F.T.S. di cui al Capo II.

9.2. Fusacchia.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca con le seguenti: volti a far conoscere i percorsi professionalizzanti in apprendistato formativo o in apprendistato di alta formazione e ricerca.

9.1. Colmellere.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di Campus multisettoriali

tra ITS di diverse aree tecnologiche ed ambiti.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: campus multi-regionali aggiungere le seguenti: e multisettoriali.

9.3. Soverini.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per un totale di aggiungere la parola almeno.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), dopo la parola: apprendistato aggiungere la seguente: formativo.

10.1. Colmellere.

Al comma 4 dopo le parole: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

10.2. Colmellere.

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: è composto aggiungere le seguenti: , tra gli altri,

11.1. Fusacchia.

Al comma 2, sostituire le parole: delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale con le seguenti: delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

11.2. Gagliardi, Mazzetti.

Al comma 2, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: , degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

11.3. Gagliardi, Mazzetti.

ART. 12.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la realizzazione degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e incrementarne *con le seguenti:* la realizzazione degli I.T.S. Academy di cui al Capo I al fine di incrementarne.

12.1. Colmellere.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: I.T.S. Academy *aggiungere le seguenti:* di nuove sedi,.

12.2. Colmellere.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero di allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS, cui provvede l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS di cui al periodo precedente a titolo di cofinanzia-

mento degli interventi per gli ITS previsti dai piani territoriali regionali di cui all'articolo 8, comma 1. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui al seguente articolo 14.

12.4. Soverini.

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge.

13.1. Colmellere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al presente articolo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.

13.2. Fusacchia.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: si intendono accreditati tutti gli ITS che operano *con le seguenti:* si intendono accreditati tutti gli ITS che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

15.1. Soverini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 12.30.

D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mirco BADOLE (LEGA), *relatore*, riferisce sulle parti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 59 del 2021, nel testo approvato dal Senato.

Il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Quanto alla ripartizione di tali risorse, nel medesimo articolo 1, comma 2, lettera

b), n. 1, sono destinati 1.780 milioni di euro per il programma « Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 » (segnatamente; 220 milioni per l'anno 2021; 720 milioni per il 2022; 320 milioni per il 2023; 280 milioni per il 2024; 160 milioni per il 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026).

I suddetti investimenti complementari ricadono nella strategia della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 3 (Interventi speciali di coesione territoriale) del PNRR, che quindi presenta 1,98 miliardi di euro (risorse PNRR) e 2,43 miliardi di euro (risorse del Fondo Complementare).

L'articolo 1, comma 2, lettera *c*), numero 5 determina le risorse da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, a favore, di interventi per la implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 gestite da Strada dei parchi S.p.A. per complessivi 1.000 milioni di euro. (150 milioni per gli anni 2021 e 2022, 90 milioni per il 2023, 337 milioni per il 2024; 223 milioni per l'anno 2025; 50 milioni di euro per l'anno 2026).

Analogamente, il numero 6 stanziava 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale oltre che alle infrastrutture gestite da ANAS (25 milioni per l'anno 2021; 50 milioni

per il 2022; 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025; 75 milioni di euro il 2026).

L'articolo 1, comma 2, lettera *c*), numero 12 e i commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies* riguardano la Strategia Nazionale Aree interne.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera *c*), n. 12, destina 300 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, in favore della Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade (20 milioni per l'anno 2021; 50 milioni per il 2022; 30 milioni per il 2023; 50 milioni per il 2024; 100 milioni per il 2025; 50 milioni per l'anno 2026).

Tale finanziamento è da considerarsi integrativo rispetto all'investimento previsto nel PNRR (nell'ambito della Missione 5 « Inclusion e coesione », Componente 3 « Interventi speciali di coesione territoriale ») per il rilancio e la valorizzazione delle Aree Interne, per un importo complessivo di 825 milioni di euro per il periodo 2021-2026.

Il comma 2-*quinqüies* stabilisce che le suddette risorse sono destinate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Inoltre, ai fini della ripartizione delle risorse, è previsto un decreto del Ministro delle infrastrutture – di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali – sulla base di una serie di criteri, che riguardano la popolazione residente, l'estensione della rete stradale e le sue caratteristiche, il rischio sismico e il dissesto idrogeologico.

Il comma 2-*sexies* precisa che i criteri della popolazione residente e della rete stradale sono da considerarsi prevalenti.

L'articolo 1, comma 2, lettera *c*), n. 13, destina 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma « Sicuro, verde e sociale », per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica (200 milioni per il 2021; 400 milioni per il 2022 e 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026).

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 3, nell'ambito degli investimenti dedicati alla « Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici », in cui sono previsti complessivi 15,36 miliardi di euro per il periodo 2021-2026 del PNRR e 6,56 miliardi di euro dal Fondo complementare.

Al Senato sono stati introdotti i commi da 2-*septies* a 2-*nonies*, che individuano e disciplinano la destinazione delle suddette risorse.

Il comma 2-*septies* prevede che il citato programma di interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica finanzia la realizzazione di interventi di miglioramento o di adeguamento sismico, di efficientamento energetico, di razionalizzazione degli spazi, di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi e dell'ambito urbano, nonché di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oppure alla loro locazione.

Il comma 2-*octies* specifica che gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera *c*), n. 13, non possono essere ammessi al cd. « superbonus 110 per cento ».

Il comma 2-*nonies* prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio entro 45 giorni che definisca le modalità di gestione e i criteri di specifici di riparto delle risorse.

Con il comma 2-*decies*, si stabiliscono inoltre ulteriori finalità per le risorse previste nel programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riguardo alla ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica e gli interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.

L'articolo 1, comma 2, lettera *l*) determina le risorse da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno (80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 30

milioni euro nel 2023; 20 milioni euro nel 2024).

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 5 (Inclusione sociale), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), nell'ambito degli investimenti dedicati alla Rigenerazione urbana e *housing* sociale del PNRR, in cui sono previste risorse pari a 9,02 miliardi di euro, di cui 2,92 miliardi di euro per i Piani urbani integrati.

Nello specifico – come si legge nel PNRR – i Piani urbani integrati, per cui si prevede un investimento pari a 2,45 miliardi di euro, sono gestiti dal Ministero dell'interno e finalizzati a promuovere una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili nelle periferie delle Città metropolitane in città *smart* e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile.

In aggiunta ai citati 2,45 miliardi di euro, sono previsti ulteriori 200 milioni in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana, da costituire nell'ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI (Banca europea Investimenti).

L'articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali.

Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condòmini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del PNRR, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione. Il monitoraggio è effettuato dal

Ministero dell'economia e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari.

Il comma 2, lettera *m*), determina le risorse da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte: 910 milioni per l'anno 2023, 829,9 milioni per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per il 2025 e 1.383,81 milioni per l'anno 2026.

Per completezza, pur non essendo di diretta competenza della Commissione, si segnala anche l'assegnazione al Ministero della cultura (MIC) di 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (articolo 1, comma 2, lettera *d*). Il comma 7-*quater* dello stesso articolo 1, disciplina le modalità di ripartizione delle risorse. A quanto risulta, parte di queste risorse saranno destinate a siti di grande interesse naturalistico come quelle riguardanti « Torino, il suo Parco e il suo Fiume » ovvero il « progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po », o ancora il progetto « URBS. Dalla città alla campagna romana », il progetto « Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente » di Bari.

Ancora, investe indirettamente le attribuzioni della Commissione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), e comma 7-*ter*, in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute. La norma prevede una dotazione di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, per programmi e interventi in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima, nonché relativi ad un « ecosistema innovativo della salute ».

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di ALIS, Assarmatori, Assospedizionieri e Confitarma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino, in materia di continuità territoriale con la Sardegna	119
Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti dei comuni di Pescara, Roma, Bari, Bergamo, Firenze, Genova, Milano e Torino nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica	119

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di ALIS, Assarmatori, Assospedizionieri e Confitarma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino, in materia di continuità territoriale con la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.25.

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti dei comuni di Pescara, Roma, Bari, Bergamo, Firenze, Genova, Milano e Torino nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame rinvio</i>)	120
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di <i>cybersicurezza</i> , definizione dell'architettura nazionale di <i>cybersicurezza</i> e istituzione dell'Agenzia per la <i>cybersicurezza</i> nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	131
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	131

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di A2A nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno	131
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763-A Zucconi	132
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, in sostituzione del relatore Squeri espone in

sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che il decreto-legge si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I, a sua volta suddivisa in 2 titoli, è relativa alla *governance* per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli (nel caso del Titolo I esso è a sua volta ripartito in capi), reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa. Si sofferma brevemente sui principali contenuti degli articoli di maggior interesse per la Commissione, segnatamente gli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 37 e, per limitati aspetti, 64 rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fa innanzitutto presente l'articolo 30 che interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare con riguardo alla partecipazione del Ministero della cultura. Ai sensi del comma 2, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (articolo 14-*quinquies* della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

Segnala poi che l'articolo 31 contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. Tra gli interventi disposti figurano l'esclusione della necessità della VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo «*stand-alone*» (destinati al mero accumulo o al consumo locale), la previsione di una procedura abilitativa semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, e l'in-

nalzamento della soglia di potenza entro la quale agli impianti di fonte rinnovabile si applica la disciplina della denuncia di inizio attività. Il comma 3 riguarda la regione Sardegna e prevede che entro trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola. Il comma 4 modifica l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per chiarire che le infrastrutture di rete che si intendono autorizzate non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione. Il comma 5, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, in riferimento agli impianti agrovoltaiici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli. Osserva che il contenuto dei vari commi dell'articolo 31 sembra destinato ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR, in particolare i primi due della Componente 2 («*Transizione energetica e mobilità sostenibile*») che si pone i seguenti obiettivi generali: incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione; potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi; promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali; sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita; sviluppo di una *leadership* internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione. Rileva quindi che, in tal senso, la predetta esclu-

sione della necessità della VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo « *stand-alone* » sembra venire incontro al dato di fatto che le fonti rinnovabili non programmabili (in particolare, eolico e fotovoltaico) richiedono, appunto, la realizzazione di « sistemi d'accumulo ». Uno degli obiettivi dichiarati dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) è peraltro « la promozione di attività di ricerca, anche coinvolgendo i gestori delle reti, sulle modalità per sviluppare l'integrazione dei sistemi (elettrico, gas, idrico), esplorando, ad esempio, la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per l'accumulo dell'energia rinnovabile, anche di lungo periodo, con soluzioni efficaci sotto il profilo costi/benefici economici e ambientali ».

Segnala poi che l'articolo 32 reca alcune modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurre talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (*repowering*). In particolare, il comma 1, lettera *a*) dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Vengono ugualmente assoggettate alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Evidenzia inoltre che sono fissate specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori, fissando dapprima un criterio di proporzionalità con quelli esistenti (o autorizzati) e comunque prevedendo che l'altezza dei nuovi impianti

non può essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente.

Ricorda brevemente che l'articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (*Superbonus*) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. L'articolo, inoltre, semplifica la disciplina per fruire del *Superbonus* stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).

Fa quindi presente che gli articoli da 34 a 37 recano misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare, contrasto al dissesto idrogeologico e riconversione dei siti industriali. Segnala che in tale ambito risultano di interesse per la Commissione alcune disposizioni recate dall'articolo 35 che, ai commi 2 e 3, detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto). Il comma 2 stabilisce che gli interventi di sostituzione con CSS-combustibile in impianti o installazioni che non siano autorizzati alle operazioni di recupero dei rifiuti mediante la loro utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (« operazioni R1 », ai sensi dell'articolo 216 e dell'Allegato C alla parte quarta del Codice ambientale), richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica all'autorità competente, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento. Riguardo agli impianti non autorizzati a svolgere le medesime operazioni R1, il comma 3 stabilisce che l'intervento richieda il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, anche in questo caso nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente.

Evidenzia poi che l'articolo 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR. A tali fini, si recano novelle a diversi articoli del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Si ricomprende nel campo di applicazione del Regolamento aree agricole di cui al DM n. 46 del 2019 non solo le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ma anche quelle che, secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica, hanno destinazione agricola ma non sono effettivamente utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento. Si modificano gli articoli 242 e 248 del Codice dell'ambiente al fine di dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche e di agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica. Si novella l'articolo 242-ter del medesimo Codice al fine di ricomprendere anche i progetti del PNRR tra gli interventi e le opere realizzabili nei siti oggetto di bonifica. Si novella la disciplina della gestione delle acque sotterranee emunte, estratte dal sottosuolo al fine di precisare che il relativo trattamento deve effettuarsi anche in caso di utilizzo nei cicli produttivi in esercizio nel sito, prevedendo altresì il dimezzamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza della falda. In materia di controlli, si prevede che essi debbano effettuarsi anche sul rispetto dei tempi di esecuzione e si attribuiscono alla Regione poteri sostitutivi di rilascio di talune certificazioni e, inoltre, si prevede la possibilità di procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente al suolo, sottosuolo e materiali di riporto qualora gli obiettivi individuati per tali matrici ambientali vengano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda acquifera, con certificazione da adottare all'esito delle verifiche tecniche; la certificazione deve comprendere anche un piano di monitoraggio. Si recano novelle alla disciplina dei Siti di interesse nazionale, modificando

in più punti l'articolo 252 del Codice dell'ambiente, prevedendo, tra l'altro, una procedura semplificata di applicazione a scala pilota di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala; tale applicazione non è soggetta a preventiva approvazione del MITE e può essere eseguita a condizione che avvenga in condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale.

Infine segnala, anche se solo di indiretto interesse per la Commissione, quanto recato dall'articolo 64 che introduce varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Nello specifico evidenzia che il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Ricorda che in virtù dell'articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012), come modificato dall'articolo 1, comma 260, della legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), a valere sul FIRST sono ammissibili i seguenti interventi: interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale; azioni di innovazione sociale; interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e *spin off* di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (*cluster*) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali; attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecno-

logie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinviava il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jari COLLA (LEGA), *relatore*, ricorda che obiettivo del decreto è promuovere la sicurezza cibernetica e fronteggiare i rischi e le minacce *cyber*. Con l'introduzione di nuove tecnologie diventa fondamentale per lo Stato salvaguardare il patrimonio informativo degli utenti in rete. La *cybersecurity*, infatti, rappresenta un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'economia rappresentando un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese. Il decreto introduce diverse novità in materia di *cybersicurezza* e tra queste c'è l'istituzione del Comitato interministeriale per la *cybersicurezza*, dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale e del Nucleo per la *cybersicurezza*.

Passando all'esame del testo, composto di diciannove articoli, illustra brevemente il suo contenuto, rinviando alla documentazione degli uffici per ogni ulteriore approfondimento. L'articolo 1 reca le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel decreto. In particolare, viene introdotta la definizione di «*cybersicurezza*», con cui si intende fare riferimento all'insieme delle attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e

comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza.

Evidenzia quindi l'articolo 2 che introduce nuove competenze per il Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di *cybersicurezza* e, in particolare: l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di *cybersicurezza*, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; l'adozione della strategia nazionale di *cybersicurezza*, sentito il Comitato interministeriale per la *cybersicurezza* (CIC) di cui all'articolo 4; la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale di cui all'articolo 5; il potere, sentito il Comitato interministeriale per la *cybersicurezza* (CIC), di adottare direttive per la *cybersicurezza* e di emanare ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale. Al comma 3, poi, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo del COPASIR, è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri informi preventivamente il presidente del Comitato parlamentare circa le nomine del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia.

Segnala quindi che l'articolo 3 prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di delegare le predette funzioni, non attribuitegli in via esclusiva, ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato.

Fa presente che l'articolo 4 completa l'assetto di *governance* della nuova Architettura nazionale di *cybersicurezza* e della istituenda Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, prevedendo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interministeriale per la *cybersicurezza* (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di *cybersicurezza*, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. In particolare, vengono poi affidate al CIC gran parte delle funzioni di consulenza e proposta già attribuite al CISR: osserva che la scelta di istituire un dedicato Comitato interministeriale, in luogo dell'at-

tribuzione anche delle funzioni in materia di *cybersicurezza* all'esistente Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), risponde ad uno dei principi ispiratori dell'intervento legislativo, assicurare uno stretto raccordo dell'Architettura di *cybersicurezza* nazionale con il Sistema dell'*intelligence* nazionale, a fronte di una chiara separazione di competenze. Al comma 3, è previsto che il Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che sia composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il supporto al Comitato sarà assicurato dall'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, al cui Direttore generale vengono assegnate, comma 4, le funzioni di segretario del Comitato stesso.

Rileva che l'articolo 5 reca le disposizioni istitutive dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, specificandone le finalità principali, e cioè la tutela degli interessi nazionali nel campo della *cybersicurezza*, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. All'Agenzia viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico e viene disposto che goda di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame. Il comma 3 prevede che il direttore generale sia nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione e dispone che gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale abbiano una durata massima di quattro anni e che siano rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva

massima di ulteriori quattro anni. È infine previsto che il direttore generale dell'Agenzia sia il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita. Al comma 6, ai fini di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo del COPASIR, è stato previsto che il Comitato parlamentare possa chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

Ricorda che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia, prevedendo l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini l'assetto, regolamento che viene adottato previo parere del COPASIR, sentito il CIC, mentre l'articolo 7 individua le funzioni attribuite all'istituenda Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale. Tra le principali, evidenzia quelle di cui al comma 1, lettera *a*), con cui all'Agenzia viene attribuita la qualifica di Autorità nazionale per la *cybersicurezza* e, in relazione a tale ruolo, il compito di assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di *cybersicurezza* a livello nazionale e di promuovere la realizzazione di una cornice di sicurezza e resilienza cibernetiche in funzione dello sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. Segnala che alla lettera *d*), viene poi previsto che l'Agenzia, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, oltre a subentrare nelle funzioni di CSIRT italiano e punto di contatto unico, già assicurate dal DIS, assuma, anche a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, le funzioni di Autorità nazionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Osserva che l'istituenda Agenzia diviene, quindi, l'unico attore istituzionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e, in particolare, della predisposizione delle linee guida per la notifica degli incidenti, dell'adozione degli orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare

gli incidenti, dell'accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto legislativo NIS. Segnala tuttavia che il successivo articolo 15, dedicato alle modificazioni da apportare al decreto legislativo NIS, stabilisce che le attuali autorità competenti NIS divengano « autorità di settore », con il compito di proporre all'autorità nazionale competente NIS – Agenzia nazionale per la *cybersicurezza* le variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto legislativo NIS. Per quanto di interesse della Commissione ricorda che tra queste figurano il Ministero dello sviluppo economico, per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali, e il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio. È quindi previsto che le autorità di settore collaborino con l'autorità nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi della disciplina NIS e, a tal fine, è istituito presso l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale un Comitato tecnico di raccordo, presieduto dall'autorità nazionale competente NIS e composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle regioni e Province autonome. Alla lettera e), viene attribuita all'Agenzia la qualità di Autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* ai sensi del regolamento (UE) 2019/881 e viene disposto che assuma tutti i compiti in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuiti al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, compresi quelli relativi all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Vengono poi recate le opportune disposizioni volte ad attribuire all'Agenzia, nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica attribuite al Ministero dello sviluppo economico, trasferendo, pertanto, presso l'istituenda Agenzia il Centro nazionale di certificazione e valutazione (CVCN), nonché i compiti relativi all'accertamento delle vio-

lazioni e all'irrogazione delle sanzioni attribuiti allo stesso Dicastero, in relazione i soggetti privati, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione ai soggetti pubblici ed a quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale – CAD). Sono quindi previste, alle lettere r), s), t), v) e z), specifiche disposizioni volte ad assicurare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, anche sulla base di apposite convenzioni, per lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche per la partecipazione dell'Italia a programmi, progetti e iniziative di *cybersicurezza* a livello di Unione europea e internazionale, per la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della *cybersicurezza*, nonché, infine, per la costituzione e la partecipazione a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, ad enti, anche di forma societaria, congiuntamente a soggetti pubblici e privati. Ai sensi della lettera aa) l'Agenzia è Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 che istituisce il Centro europeo di competenza per la *cybersicurezza* nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Ai commi 3 e 4, è disposto il trasferimento presso l'Agenzia, rispettivamente, del CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) italiano, attualmente istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assume la denominazione di CSIRT Italia, e del Centro di valutazione e certificazione nazionale, attualmente istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Infine, al comma 5, sono previste forme di collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Segnala che gli articoli 8, 9 e 10 recano disposizioni in materia di Nucleo per la *cybersicurezza* e gestione delle crisi che coinvolgano aspetti di *cybersicurezza*. Più nello specifico, l'attuale Nucleo per la sicurezza cibernetica assume la denominazione di Nucleo per la *cybersicurezza* e ne

viene disposta l'istituzione presso l'Agenzia; ne viene aggiornata la composizione; vengono definiti gli opportuni raccordi ordinamentali con le vigenti disposizioni in materia di convocazione CISR in stato di crisi. Con specifico riferimento alle situazioni di crisi, è salvaguardato e riaffermato il ruolo del CISR, anche in relazione all'esercizio dei poteri presidenziali di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto decreto-legge « Perimetro »), ed è previsto che, per la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti di *cybersecurity*, il Nucleo assicuri il supporto al predetto Comitato interministeriale e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché assicuri le attività istruttorie e le procedure di attivazione necessarie.

Fa presente che l'articolo 11 reca disposizioni in materia di contabilità e finanziarie. In particolare, al comma 1, viene attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione del fabbisogno annuo delle risorse finanziarie dell'Agenzia, sulla base del quale verrà quindi determinato con legge di bilancio lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia. È quindi disposto che del fabbisogno annuo venga data preventiva comunicazione al COPASIR cui viene trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, il bilancio consuntivo. Infine, viene previsto al comma 4 che l'Agenzia, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, si doti di un regolamento che definisca le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice degli appalti pubblici).

Segnala che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di personale, prevedendo che, con apposito regolamento venga dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri dettati dal decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo del COPASIR, è previsto che dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia sia data tempestiva e motivata comunicazione al presidente del Comitato parlamentare.

Rileva che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è previsto che i trattamenti per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del presente decreto, siano svolti ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Resta inteso che, per tutti gli altri trattamenti, troverà applicazione la disciplina generale.

Evidenzia che l'articolo 14 è dedicato alle disposizioni in materia di obblighi informativi al Parlamento e, nello specifico, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di *cybersecurity* nazionale e che, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del medesimo Comitato ai sensi del decreto in esame. Sottolinea che la citata relazione annuale al Parlamento sostituisce l'attuale documento di sicurezza nazionale previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007.

Ricorda poi che l'articolo 15 reca le modificazioni al decreto legislativo NIS funzionali a realizzare l'assetto istituzionale sopra descritto nella parte relativa all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), mentre l'articolo 16 contiene ulteriori, mirate, modificazioni normative conseguenti alle disposizioni introdotte dal decreto, in particolare anche quelle riguardanti tutte le competenze del DIS e del MISE relative al decreto-legge « Perimetro », relative al Centro di

Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN).

Fa quindi presente che l'articolo 17 reca misure transitorie e finali. In particolare introduce la possibilità per l'Agenzia di ricorrere all'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per lo svolgimento delle funzioni spettive ad essa attribuite, nonché per quelle relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti eventualmente assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge « Perimetro ». Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni stabilite dal decreto, e un ordinato passaggio di funzioni, è poi stabilito, al comma 5, che con uno o più decreti di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i termini e le modalità: per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate; per il trasferimento, mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata. Le funzioni che, ai sensi del decreto in titolo, sono oggetto di attribuzione all'Agenzia, resteranno pertanto assicurate dalle amministrazioni competenti sino al loro effettivo trasferimento. Infine, segnala che l'articolo 18 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria mentre l'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando, preliminarmente, che il decreto-legge si compone ora, dopo l'esame del Senato, di sette articoli, rispetto ai sei originari, e di un allegato. Rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici parlamentari, illustra, quindi, brevemente il contenuto del provvedimento. L'articolo 1 approva, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2 e lettera f), n. 1 determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1,4 miliardi di euro, al finanziamento, rispettivamente, di: Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro); Servizi digitali e competenze digitali (250 milioni di euro); Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro). Rileva che si tratta di risorse che affiancano quelle, pari a 9,75 miliardi di euro, stanziati dal PNRR a valere sulla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. Tali risorse aggiuntive si riferiscono prevalentemente all'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale, afferente alla Digitalizzazione della PA.

Fa presente che l'articolo 1, comma 2, lettera a) n. 3 destina alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026. Per gli interventi del

PNRR relativi alle tecnologie satellitari ed economia spaziale vengono dunque stanziati risorse nazionali complementari pari a complessivi 800 milioni nel periodo 2022-2026, che si aggiungono alle risorse RRF pari a 1.487 milioni di euro nello stesso periodo.

Segnala quindi che l'articolo 1, comma 2, lettera c) destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare evidenzia quanto recato alla lettera c) n. 10 e 11: con il n. 10 sono stanziati nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico; il n. 11 stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettrificazione delle banchine (*cold ironing*). Segnala peraltro che intervenendo sul testo del predetto n. 11, un emendamento approvato al Senato ha specificato che tale elettrificazione avvenga attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti *green* rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale. Ricorda al proposito che l'efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che alla Missione 2, componente 3 ha come obiettivo l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, con un importo di 15,36 miliardi.

Osserva che la lettera f) dell'articolo 1, comma 2 destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano – pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 – da iscrivere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per

i programmi e gli interventi di seguito indicati (a parte il già citato *Polis*): Transizione 4.0 (704,5 milioni per l'anno 2021, 1.414,95 milioni per l'anno 2022, 1.624,88 milioni per l'anno 2023, 989,17 milioni per l'anno 2024, 324,71 milioni per l'anno 2025 e 21,79 milioni per l'anno 2026) e Accordi per l'Innovazione (100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025).

Rileva poi che sulla lettera h) del comma 2 è intervenuto il Senato, estendendo il riferimento delle annualità al periodo dal 2021 al 2026 e stabilendo al n. 1 che il 25 per cento delle somme previste a sostegno dei contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i commi da 2-*bis* a 2-*decies*. Tra di essi, il 2-*bis* concerne una specifica destinazione delle risorse per il rafforzamento del trasporto pubblico a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna; il 2-*ter* articola la destinazione delle risorse per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi; il 2-*quater* riguarda il materiale rotabile; il 2-*septies* stabilisce che tra gli interventi per i quali l'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 13, determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al programma « Sicuro, verde e sociale », per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili vi siano associati anche interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni. Sottolinea, peraltro, che il comma 2-*octies* stabilisce che gli interventi finanziati con queste ultime risorse non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, che reca incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

In materia di *Superbonus* segnala che l'articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del *Superbonus*, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione. Il comma 2, lettera *m*), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. L'articolo 1, comma 4, ridetermina la copertura prevista dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), relativa al *Superbonus*, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: l'effetto netto di tali oneri è riportato all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), per gli anni dal 2023 al 2026.

Il comma 6 dell'articolo 1, su cui è peraltro intervenuto il Senato, rafforza le misure di semplificazione per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì introdotto il comma 7-*bis* per il quale il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del fi-

nanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, prevedendo altresì che i provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Inoltre un comma 7-*quinqüies*, introdotto in prima lettura, prevede che a partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2. Il comma 8, infine, è stato modificato al Senato prescrivendo che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Segnala come di rilievo appaiano altresì le modificazioni apportate dal Senato in materia di semplificazione per gli investimenti attraverso l'inserimento di un articolo 1-*bis* che riguarda le verifiche dell'amministrazione erogante i contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1.

Fa poi presente che l'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un comma 1-*bis* che destina una quota delle risorse come rifinanziate a taluni specifici finalità. Tra di esse evidenzia quanto recato: dalla lettera *b*) che indirizza 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico *offshore*

e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi (intervento attuato nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai sensi del successivo nuovo comma 1-*quater*); dalla lettera e) che destina 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). osserva che si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al *Next Generation Eu* in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

Ricorda che l'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza – Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

Fa presente che l'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e

delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4). Infine, ricorda che l'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di A2A nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 giugno 2021.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività

commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

C. 2763-A Zucconi.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).

Audizione di Chiara Saraceno, professoressa ordinaria di sociologia della famiglia presso l'Università degli studi di Torino, e di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università di Roma « La Sapienza » 133

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT 133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE 133

Audizione di rappresentanti di Utilitalia e di Elettricità Futura 133

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).

Audizione di Chiara Saraceno, professoressa ordinaria di sociologia della famiglia presso l'Università degli studi di Torino, e di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università di Roma « La Sapienza ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2021.

Audizioni sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti di Utilitalia e di Elettricità Futura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	136
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	143

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 giugno scorso la relatrice, deputata Boldi, ha svolto la relazione e che nella seduta di giovedì 17

giugno, dedicata al seguito dell'esame del provvedimento, non ci sono state richieste di intervento. Ricorda, quindi, che nella seduta odierna si concluderà la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente che nella sua relazione si limiterà ad illustrare le disposizioni relative alle competenze della XII

Commissione, che riguardano essenzialmente l'articolo 1 che, al comma 1, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 1 provvede alla ripartizione delle risorse del Piano nazionale tra le Amministrazioni centrali competenti, con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità.

In particolare, la lettera *e*) del citato comma 2 prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi relativi a: « salute, ambiente, biodiversità e clima », per i quali vengono stanziati dalla disposizione in esame 51,49 milioni di euro per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026; « verso un ospedale sicuro e sostenibile », per i quali vengono stanziati 250 milioni di euro per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026; « ecosistema innovativo della salute », per i quali vengono stanziati 10 milioni di euro per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026. Rileva che alcuni di tali programmi e interventi sono previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – e sono quindi disposti a integrazione di quest'ultimo –, mentre altri concernono ambiti che erano presenti nella versione originaria del suddetto Piano nazionale, presentata alle Camere il 15 gennaio 2021, ma non nella versione definitiva.

In particolare, riguardo agli interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, fa presente che la versione finale suddetta prevede « la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere, » di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio *One-Health*. La versione precedente del 15 gennaio 2021 prevedeva un complesso di interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, per un importo pari a 900 milioni di euro. Tale previsione è assente nella versione definitiva, mentre il presente decreto stanziava ora le risorse summenzionate pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a circa 500 milioni di euro.

Riguardo agli interventi per « un ospedale sicuro e sostenibile », ricorda che la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la destinazione di 1,64 miliardi di euro per l'adeguamento di edifici ospedalieri alle normative antisismiche; tale importo (di cui 1,0 miliardi sono relativi a progetti già in essere) concerne la realizzazione, entro il secondo trimestre del 2026, di 116 interventi, individuati in base alla ricognizione condotta nel 2020 dal Ministero della salute. Per la tipologia di interventi in oggetto, il presente decreto stanziava ora le ulteriori risorse summenzionate pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 1.450 milioni di euro.

Riguardo allo sviluppo di un « ecosistema innovativo della salute », ricorda che la predetta versione originaria del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevedeva a tali fini la destinazione di 100 milioni di euro, con riferimento ad interventi relativi al settore delle scienze della vita. Nella versione finale tale previsione è assente, mentre il decreto in oggetto stanziava ora le risorse summenzionate pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 437,4 milioni di euro.

Fa presente che il successivo comma 7-ter del medesimo articolo 1, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, prevede che l'attuazione degli in-

vestimenti di cui alla suddetta lettera *e*) rientri tra gli adempimenti della regione a seguito dei quali è riconosciuto, alla medesima regione, l'accesso ad una quota del finanziamento ordinario della spesa sanitaria. La verifica dell'attuazione degli investimenti è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui, rispettivamente, all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita nella relativa sede di Conferenza permanente il 23 marzo 2005.

La lettera *i*) del comma 2 reca, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Le risorse in oggetto per la ricerca sanitaria hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelle contemplate in materia dalla versione definitiva del PNRR.

Pur rilevando che il tema investe in maniera solo marginale le competenze della Commissione, segnala, in conclusione, l'articolo 2, che incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro per le annualità dal 2022 al 2031. Con una modifica approvata dal Senato è specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I successivi commi da *1-bis* a *1-quater*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, come rifinanziato dal comma 1, pari a complessivi 700 milioni di euro, a investimenti in determinati settori, individuati espressamente dal comma *1-bis*, con apposita delibera del Comitato interministeriale

per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

In particolare, la lettera *c*) del comma *1-bis* destina 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 16 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che i deputati Tuzi e Carnevali sottoscrivono, rispettivamente, l'emendamento Barzotti 3.12 e l'emendamento Lattanzio 6.13.

Ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato De Filippo, e la ministra Bonetti hanno espresso i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 ed è iniziata la votazione delle pro-

poste emendative, fino all'emendamento Stumpo 1.37.

Fa presente altresì che sono stati accantonati gli emendamenti Pezzopane 1.17, Foscolo 1.51 e Carnevali 1.31 e che l'esame nella seduta odierna riprenderà dall'emendamento Novelli 1.7.

Roberto NOVELLI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.7, nonché l'emendamento Palmieri 1.8, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.40.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.52 (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che sono state votate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti Pezzopane 1.17, Foscolo 1.51 e Carnevali 1.31, che restano accantonati.

Segnala altresì che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, illustra una riformulazione del proprio emendamento 2.8 e dell'identico emendamento Stumpo 2.9 (*vedi allegato 2*), segnalando che con essa si propone, oltre alla soppressione dell'articolo 2, necessaria in quanto l'assegno unico universale è stato oggetto di uno specifico provvedimento divenuto ormai legge, anche la soppressione dei riferimenti a tale articolo presenti nel complesso del provvedimento. Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, che sarebbero in ogni caso preclusi dall'approvazione degli emendamenti soppressivi, e invita altresì al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Meloni 2.01.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione

dell'emendamento Stumpo 2.9 è stata accolta dalla deputata Carnevali, che l'ha sottoscritto.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.8 del relatore (*Nuova formulazione*) e Stumpo 2.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 2.8 e 2.9, soppressivi dell'articolo 2, risultano preclusi i seguenti emendamenti: Meloni 2.19, Caretta 2.17, De Toma 2.18, Bellucci 2.21, 2.22 e 2.23 e Caretta 2.16, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 2.01.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Palmieri 3.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Giorgi 3.24 e Siani 3.23. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Iannaro 3.15, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bellucci 3.56, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Propone, quindi, un'identica riformulazione di numerosi emendamenti aventi come tema comune la necessità di tenere conto, nell'erogazione delle misure di sostegno, delle esigenze specifiche delle persone in condizione di disabilità. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti: Noja 3.39, Stumpo 3.44, Mammi 3.13, Carnevali 3.25, Bellucci 3.57, Noja 3.40, Versace 3.2, Stumpo 3.50, Bellucci 3.59, Lepri 3.34, Noja 3.42, Lepri 3.36, Stumpo 3.52, Gemmato, 3.60 e Mammi 3.14, a condizione che siano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Angiola 3.19, precisando che al-

trimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 3.26, Panizzut 3.61, Ianaro 3.16, Carnevali 3.27, Stumpo 3.45 e Tiramani 3.62, a condizione che per essi sia accolta un'identica riformulazione, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Ritiene, in proposito, ipotizzabile un'ulteriore possibile riformulazione di tali proposte emendative, nel senso di recepire il contenuto di quanto attualmente previsto attraverso l'inserimento di una lettera ulteriore – la lettera *c-bis* – all'interno della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 3 22, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*) e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Meloni 3.64, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 3.29. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzo Nervo 3.28 e Stumpo 3.46, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*) e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Siani 3.30, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lepri 3.21, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Siani 3.31, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Toccafondi 3.43, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Stumpo 3.48, Carnevali 3.32, Gemmato 3.58, Noja 3.41, Cancelleri 3.9 e Versace 3.5, a condizione che per essi sia accolta un'identica riformulazione, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Stumpo 3.47, Lazzarini 3.63 e Versace 3.3 e 3.4, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 3.33 e invita i presentatori al ritiro

degli identici emendamenti Ianaro 3.17 e Stumpo 3.49, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Piccoli Nardelli 3.35, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ianaro 3.18 e Stumpo 3.51 e dell'emendamento Scagliusi 3.8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Barzotti 3.12, che potrà essere valutato nell'ambito delle proposte emendative riferite all'articolo 6. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Gallo 3.67, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Piccoli Nardelli 3.37. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Stumpo 3.54 e 3.53 e Bellucci 3.66, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Viscomi 3.38 e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Angiola 3.20, Palmieri 3.6, Meloni 3.65, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento Palmieri 3.7, che potrà essere considerato nell'ambito delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conferme a quello del relatore.

La Commissione acconsente agli accantonamenti di emendamenti proposti dal relatore.

Elena CARNEVALI (PD), precisando di intervenire su diverse proposte emendative, in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Siani 3.31 e propone di rivalutare il parere espresso sull'emendamento Siani 3.30. Sottolinea, quindi, la rilevanza del tema posto dall'emendamento Stumpo 3.47, segnalando l'importanza di garantire servizi adeguati da affiancare alle misure di sostegno. Richiama a titolo esemplificativo l'assistenza domiciliare educativa che con-

sente in molti casi di agire in maniera preventiva, evitando l'acuirsi del disagio sociale.

In relazione alla riformulazione proposta per una serie di emendamenti sostitutivi della lettera *d*), a partire dall'emendamento Stumpo 3.48, propone un'integrazione, nel senso di inserire un riferimento alla necessità dell'accreditamento degli enti che offrono prestazioni di sostegno.

Roberto NOVELLI (FI) ritira l'emendamento Palmieri 3.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Di Giorgi 3.24 e Siani 3.23 (vedi allegato 1).

Angela IANARO (M5S) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 3.15.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle facenti parte della XII Commissione, l'emendamento Ianaro 3.15, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Ianaro 3.15 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.56.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la deputata Carnevali ha sottoscritto l'emendamento Stumpo 3.44 e che la deputata D'Arrando ha sottoscritto l'emendamento Mammì 3.13, a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle facenti parte della XII Commissione.

Stefano LEPRI (PD) ravvisa l'opportunità di apportare una correzione della riformulazione proposta per una serie di emendamenti concernenti le misure di sostegno in favore delle persone con disabilità, a partire dall'emendamento Noja 3.39, nel senso di inserire le parole « in favore » prima delle parole « della persona ».

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, concorda con la proposta di modifica avanzata dal deputato Lepri.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata dai rispettivi presentatori l'identica ulteriore nuova formulazione proposta dal relatore in relazione a una serie di emendamenti, a partire dall'emendamento Noja 3.39. Al riguardo precisa che, nel caso di identici primi firmatari di più emendamenti dei quali è stata proposta la riformulazione nel senso indicato, si intende approvato solo il primo di essi, mentre quelli successivi risulterebbero assorbiti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Noja 3.39 (*Ulteriore nuova formulazione*), Stumpo 3.44 (*Ulteriore nuova formulazione*), Mammì 3.13 (*Ulteriore nuova formulazione*), Carnevali 3.25 (*Ulteriore nuova formulazione*), Bellucci 3.57 (*Ulteriore nuova formulazione*), Versace 3.2 (*Ulteriore nuova formulazione*), Lepri 3.34 (*Ulteriore nuova formulazione*) e Gemmato 3.60 (*Ulteriore nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, in base a quanto precisato in precedenza, risultano assorbiti gli emendamenti Noja 3.40, Stumpo 3.50, Bellucci 3.59, Noja 3.42, Lepri 3.36, Stumpo 3.52 e Mammì 3.14.

Constata altresì l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 3.19: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD) reputa necessario un approfondimento per valutare l'ipotesi, prospettata dal relatore in sede di espressione dei pareri, di un'ulteriore riformulazione di alcuni emendamenti, a partire da quello a sua prima firma 3.26.

Paolo SIANI (PD) manifesta perplessità in relazione all'utilizzo della locuzione « centri di custodia oraria » con riferimento alla

proposta di riformulazione richiamata dalla collega Carnevali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone l'accantonamento degli emendamenti Carnevali 3.26, Panizzut 3.61, Ianaro 3.16, Carnevali 3.27, Stumpo 3.45 e Tiramani 3.62, avendo il relatore prospettato un'ulteriore nuova formulazione, che tuttavia al momento non è disponibile. Avverte che, di conseguenza, andrebbero accantonate le seguenti proposte emendative riferite alla lettera *c*): Pini 3.29, gli identici Rizzo Nervo 3.28 e Stumpo 3.46, Siani 3.30, Lepri 3.21, e Toccafondi 3.43, in quanto le ulteriori modifiche ipotizzate dal relatore rispetto alla riformulazione proposta in sede di espressione dei pareri andrebbero a incidere su tale lettera.

Paolo SIANI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Lattanzio 3.22, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Lattanzio 3.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Elena CARNEVALI (PD) ribadisce l'importanza del tema di affiancare le misure di sostegno con servizi adeguati, oggetto dell'emendamento Stumpo 3.47, sottolineando che il testo risultante dagli emendamenti rispetto ai quali è stato dato parere favorevole trascura le misure che sarebbero necessarie per garantire un sostegno adeguato anche ai minori con più di sei anni.

La ministra Elena BONETTI ritiene che il contenuto dell'emendamento 3.47, oggetto dell'intervento svolto dalla deputata Carnevali, possa essere ricompreso all'interno della riformulazione di alcuni emendamenti proposta dal relatore, volta a so-

stituire la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo in esame.

Celeste D'ARRANDO (M5S) rileva come la collega Carnevali proponga di recepire le finalità dell'emendamento 3.47 in relazione a quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 2, in materia di servizi educativi.

Lisa NOJA (IV) manifesta perplessità rispetto a quanto prospettato dalla collega D'Arrando, osservando che l'emendamento Stumpo 3.47, il cui presentatore peraltro non è presente nella seduta odierna, propone una modifica della disposizione relativa al sostegno alle persone con disabilità di cui alla lettera *d*), senza fare riferimento ai servizi educativi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, osservando che gli ultimi interventi svolti vertono su proposte emendative accantonate o che comunque saranno poste in votazione successivamente, segnala che, prima della sospensione dei lavori della Commissione, stante l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, ci sarebbe la possibilità di esaminare l'emendamento Meloni 3.64.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Meloni 3.64 di cui è cofirmataria, evidenziando che la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia rappresenta un fattore essenziale per il contrasto alla denatalità e per la crescita del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 3.64.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

1.52. Zanella, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 2, alinea, e lettera e), sostituire le parole: articoli 2, 3, 4 con le seguenti: articoli 3, 4;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: articoli 2, 3, 4 con le seguenti: articoli 3, 4;*

a) *all'articolo 8, comma 1, alinea, e comma 2, sostituire le parole: articoli 2, 3, 4 con le seguenti: articoli 3, 4.*

* **2.8.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

* **2.9.** (Nuova formulazione) Stumpo, Carnevali.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: con il Ministro dell'istruzione aggiungere le seguenti:

, con i Ministri della cultura, dell'università e della ricerca, per le disabilità.

3.24. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

Al comma 1, dopo le parole: per il riordino aggiungere le seguenti: e il rafforzamento.

3.23. Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: anche non formale, aggiungere le seguenti: per la formazione e per l'istruzione.

3.15. (Nuova formulazione). Ianaro, D'Arrando, Federico, Loreface, Mammì, Misisi, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: l) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a c) e da e) a h) del presente comma siano configurate tenendo conto delle esigenze specifiche nel caso di condizione di disabilità di una o più persone presenti all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette misure anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

* **3.39.** (Ulteriore nuova formulazione). Noja.

* **3.44.** (Ulteriore nuova formulazione). Stumpo, Carnevali.

* **3.13.** (Ulteriore nuova formulazione). Mammì, D'Arrando, Federico, Ianaro,

Lorefice, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

* **3.25.** *(Ulteriore nuova formulazione)*. Carnevali, Lepri, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

* **3.57.** *(Ulteriore nuova formulazione)*. Bellucci, Gemmato.

* **3.2.** *(Ulteriore nuova formulazione)*. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

* **3.34.** *(Ulteriore nuova formulazione)*. Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pezzopane.

* **3.60.** *(Ulteriore nuova formulazione)*. Gemmato, Bellucci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure di contrasto alla povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, come le periferie urbane e le aree interne.

3.22. *(Nuova formulazione)*. Lattanzio, Siani.

ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, alinea, e lettera e), sostituire le parole: articoli 2, 3, 4 con le seguenti: articoli 3, 4;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: articoli 2, 3, 4 con le seguenti: articoli 3, 4;

c) all'articolo 8, comma 1, alinea, e comma 2, sostituire le parole: articoli 2, 3, 4 con le seguenti: articoli 3, 4.

* 2.8. (Nuova formulazione). Il Relatore.

* 2.9. (Nuova formulazione). Stumpo.

ART. 3.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: anche non formale, aggiungere le seguenti: per la formazione e per l'istruzione.

3.15. (Nuova formulazione). Ianaro.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: l) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a c) e da e) a h) del presente comma siano configurate tenendo conto delle esigenze specifiche nel caso di condizione di disabilità di una o più persone presenti all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette misure anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educa-

tori o altri operatori della persona con disabilità.

* 3.39. (Nuova formulazione) Noja.

* 3.44. (Nuova formulazione) Stumpo.

* 3.13. (Nuova formulazione) Mammì.

* 3.25. (Nuova formulazione) Carnevali, Lepri, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

* 3.57. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato.

* 3.40. (Nuova formulazione) Noja.

* 3.2. (Nuova formulazione) Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

* 3.50. (Nuova formulazione) Stumpo.

* 3.59. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato.

* 3.34. (Nuova formulazione) Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pezzopane.

* 3.42. (Nuova formulazione) Noja.

* 3.36. (Nuova formulazione) Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Pezzopane.

* 3.52. (Nuova formulazione) Stumpo.

* 3.60. (Nuova formulazione) Gemmato, Bellucci.

* 3.14. (Nuova formulazione) Mammì.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il sostegno aggiungere le seguenti: e il rafforzamento e dopo le parole i servizi socio-educativi per l'infanzia aggiungere le seguenti: , dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante l'introduzione di servizi di supporto individuale per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni, anche tramite il ricorso a prestazioni erogate da personale direttamente incaricato dalla famiglia, quali asili familiari, centri di custodia oraria o servizi analoghi.

- ** 3.26. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Pezzopane.
- ** 3.61. (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
- ** 3.16. (Nuova formulazione) Ianaro.
- ** 3.27. (Nuova formulazione) Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.
- ** 3.45. (Nuova formulazione) Stumpo.
- ** 3.62. (Nuova formulazione) Tiramani, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure di contrasto alla povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, come le periferie urbane e le aree interne.

3.22. (Nuova formulazione) Lattanzio, Siani.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: servizi di supporto aggiungere le seguenti: anche individuale.

- * 3.28. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Pezzopane.
- * 3.46. (Nuova formulazione) Stumpo.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: *c-bis*) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di considerare le varie esigenze dei genitori,

ottimizzare i costi e coinvolgere attivamente i fruitori e la comunità locale.

3.21. (Nuova formulazione) Lepri, Delrio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Siani, Viscomi

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: *c-bis*) prevedere benefici fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione.

3.43. (Nuova formulazione) Toccafondi, Noja.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche e psichiche invalidanti ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

- * 3.48. (Nuova formulazione) Stumpo.
- * 3.32. (Nuova formulazione) Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.
- * 3.58. (Nuova formulazione) Gemmato, Bellucci.
- * 3.41. (Nuova formulazione) Noja.
- * 3.9. (Nuova formulazione) Cancelleri.
- * 3.5. (Nuova formulazione) Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli a carico in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali,

monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già adottate, quali la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta

della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;.

3.35. *(Nuova formulazione)* Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008-1009-1636-A 146

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 146

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e Abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 146

DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 149

ERRATA CORRIGE 152

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 giugno 2021.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

C. 1008-1009-1636-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 18.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e Abb.).

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina LOSS (LEGA), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, alla VII Commissione Cultura, sul testo unificato C. 544 e Abb. in esame, recante disposizioni in tema di « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e forma-

zione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

Prima di entrare nel merito delle disposizioni di specifico interesse della Commissione Agricoltura, si sofferma brevemente sulle finalità del provvedimento, che si articola in 16 articoli, ripartiti in cinque Capi.

A tale riguardo, rileva che il provvedimento si pone in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), con particolare riferimento agli obiettivi della Missione 4, miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in linea con i parametri europei.

In particolare osserva che il testo unificato, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, dispone, all'articolo 1, che gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli I.T.S. assumono la denominazione di « Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. *Academy*) » per renderne più visibile e comunicabile la missione e la collocazione a livello terziario nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) mirano a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,

formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il successivo articolo 2 definisce la missione degli I.T.S. *Academy*.

Nello specifico, come stabilito dal comma 1, nel quadro del complessivo Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, gli I.T.S. *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro (*skill mismatch*), che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. La missione degli I.T.S. *Academy* comprende anche misure per sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione organica raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; e il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.

Il comma 2 stabilisce che, nel primo quinquennio di applicazione del provvedimento, costituisce priorità strategica la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal P.N.R.R., con particolare riferimento alla transizione digitale, anche con riferimento all'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica; e alle infrastrutture per una mobilità sostenibile.

L'articolo 3 dispone che l'identità degli I.T.S. *Academy* è caratterizzata dal loro riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni, mentre l'articolo 4 prevede che gli stessi si costituiscano ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Alle fondazioni I.T.S. *Academy* si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile.

L'articolo 5 prevede che i percorsi degli I.T.S. *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli: percorsi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; percorsi di II livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

A conclusione di tali percorsi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, rispettivamente, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello.

Ciò premesso, con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione XIII, segnalo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11.

Nello specifico, evidenzio che l'articolo 8 stabilisce, al comma 1, che gli I.T.S. *Academy* e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, stipulare patti federativi, allo scopo di realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulte-

riore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

Al comma 2, lettera g), del medesimo articolo è previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 11, rilevo che lo stesso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (comma 1).

Come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli I.T.S. *Academy*, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del P.N.R.R.;

c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;

d) raccordo con i Ministeri per le politiche della salute, della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, agricole e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Dario BOND (FI) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere una riflessione sull'importanza di salvaguardare, nell'ambito della riforma del sistema dell'istruzione superiore in esame, la formazione tecnica professionalizzante già svolta. Si tratta, a suo giudizio, di garantire che l'impegno messo in campo dagli istituti tecnici superiori, da parte sia degli insegnanti che degli studenti e delle loro famiglie, non vada perso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, condivide le considerazioni svolte dal collega Bond sul tema della formazione, questione che per il settore dell'agricoltura è certamente assai rilevante al fine di garantire l'ingresso nel mondo del lavoro di persone adeguatamente preparate anche nell'ambito della riforma attualmente in esame.

Martina LOSS (LEGA), *relatrice*, ringrazia i colleghi intervenuti per le sollecitazioni sul tema della formazione tecnica e preannuncia di voler approfondire le questioni poste al fine di inserire una riflessione nella proposta di parere ovvero di elaborare un'iniziativa nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e in attesa del testo come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito, rinvia il seguito

dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di giovedì 24 giugno.

DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore Nevi impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla V Commissione Bilancio, sul disegno di legge in titolo, approvato con modificazioni dal Senato, che si compone di 6 articoli.

Con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della XIII Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1).

Come esposto nella Relazione tecnica, il profilo annuale del Piano è il seguente: 2.999,8 milioni di euro per l'anno 2021; 6.025,8 milioni per l'anno 2022; 6.750,1 milioni per l'anno 2023; 6.184,8 milioni di euro per l'anno 2024; 5.460 milioni di euro per l'anno 2025; 3.202 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale.

I commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, ai quali si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le mi-

sure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR. Ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano complementare è prevista l'emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni con l'individuazione per ciascun intervento o programma degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR.

Il comma 7-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

I commi 7-*ter* e 7-*quater*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura.

Il comma 7-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il comma 8 dispone che l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare, soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione. Secondo quanto introdotto in prima lettura al Senato, le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

Più in generale ricorda che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi il 30 aprile scorso, prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza per il periodo 2021-2026. Nella programmazione complessiva degli inter-

venti del PNRR, il Piano Nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare – quello approvato dall'articolo in esame, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso – e 13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro.

Con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura evidenza che l'articolo 1, comma 2, lettera *h*) – modificato dal Senato – determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinarsi, negli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di euro, al finanziamento dei « Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo ». Segnala, altresì, che il Senato, oltre ad alcune correzioni formali, ha previsto che il 25 per cento delle predette somme sia destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.

La lettera *h*), reca, nello specifico, lo stanziamento di risorse, sopra richiamato, da iscriversi nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da ripartirsi secondo il seguente programma: 200 milioni di euro per l'anno 2021; 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 258,81 milioni di euro per l'anno 2024; 122,5 milioni di euro per l'anno 2025; 20,33 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo ricorda che, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato all'Unione europea il 30 aprile 2021, le risorse destinate direttamente all'agricoltura fanno riferimento principalmente alla Missione 2, e specifica-

mente, nell'ambito della Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro, più – secondo quanto riportato nella tabella a pag. 22 – 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare), sono riferibili all'ambito di intervento 2 «Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile», al quale sono destinati 2,8 miliardi di euro.

Il suddetto ambito di intervento 2 (e le relative risorse) sono ripartiti, nel PNRR, nei seguenti investimenti: *Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo* (M2-C1-II.2.1): 800 milioni di euro, consistenti in sovvenzioni (*grants*), dei quali 130 milioni previsti per il 2022, 350 milioni per il 2023, 150 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 70 milioni per il 2026; *Parco Agrisolare* (M2-C1-II.2.2): 1,5 miliardi di euro, consistenti anch'essi in sovvenzioni, dei quali 225 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 725 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 75 milioni per il 2025 e 25 milioni per il 2026; *Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare* (M2-C1-II.2.3): 500 milioni di euro, consistenti in sovvenzioni, dei quali 100 milioni previsti nel 2022, 250 milioni nel 2023, 100 milioni nel 2024 e 50 milioni nel 2025.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti eroganti contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale (comma 1); modifica la scansione temporale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019 (comma 2); stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021 (comma 3); estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge

di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 4).

L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031 (comma 1).

Con una modifica approvata dal Senato, è specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il rifinanziamento è così ripartito nelle singole annualità: 850 milioni per il 2022, 1.000 milioni per il 2023, 1.250 milioni per il 2024, 2.850 milioni per il 2025, 3.600 milioni per il 2026, 2.280 milioni per il 2027, 2.200 milioni per il 2028, 600 milioni per il 2029, 500 milioni per il 2030, 370 milioni per il 2031.

Ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) rappresenta lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Nel Fondo sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immate-

riale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Le risorse autorizzate dall'articolo in esame si aggiungono a quelle già stanziata dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, all'articolo 1, commi 177 e 178), per complessivi 50 miliardi per le annualità 2021-2030.

I successivi commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 2 in esame, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, come rifinanziato dal comma 1, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati espressamente dal comma 1-*bis*, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

In particolare vengono destinati 15 milioni di euro per l'anno 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di alleva-

menti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

Il nuovo comma 1-*quater* prevede, fra l'altro, che tali interventi siano attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

In conclusione preannuncia che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta prevista per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 608 del 17 giugno 2021, a pagina 63, seconda colonna, quarta riga, dopo la parola « Gergofili » aggiungere le seguenti: « , dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	153
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	161

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, osserva che il decreto-legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I e VIII, costituisce il primo fondamentale pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui disegna la *governance* complessiva anticipando al contempo alcune prime misure per il

rafforzamento delle strutture amministrative e lo snellimento delle procedure. Ricorda inoltre che gli altri principali provvedimenti d'urgenza che s'innestano nel quadro di attuazione del Piano, tra cui da ultimo il decreto-legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia, saranno esaminati dalla Commissione nelle prossime settimane.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente che esso si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I (articoli da 1 a 16), è relativa alla *Governance* per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli, reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Per quanto riguarda il sistema di *governance* del Piano (Parte I, titolo I, articoli da 1 a 11), rammenta che esso è articolato su più livelli. La responsabilità di indirizzo è assegnata, dall'articolo 2, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale viene istituita una apposita « Cabina di regia », presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di

Stato alla Presidenza del Consiglio competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. In particolare, tra i compiti assegnati alla Cabina di regia, richiama l'attenzione sulla previsione normativa di cui al comma 2, lett. e) dell'articolo 2, relativamente alla trasmissione al Parlamento, con cadenza semestrale, di una relazione sullo stato di attuazione del Piano. La Cabina di regia trasmette, altresì, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti. A tal proposito, nell'ambito della *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, auspica che attraverso l'attività emendativa del testo possa addivenirsi ad un rafforzamento del ruolo del Parlamento, in relazione al quale sono attualmente previsti compiti meramente informativi. Ricorda poi che alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d'interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale (il cui « tavolo permanente » è oggetto dell'articolo 3).

Evidenzia quindi come l'azione della Cabina di regia non faccia venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai due Comitati interministeriali – per la transizione digitale e per la transizione ecologica – ponendosi al centro della rete di soggetti preposti all'indirizzo, verifica o ausilio all'attuazione del Piano.

In funzione consultiva rispetto all'attività della Cabina di regia è inoltre istituito un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e

dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. Il Tavolo può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

A supporto alle attività della Cabina di regia, gli articoli 4 e 5 prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di due organismi, il primo dei quali è una Segreteria tecnica preposta a varie attività operative, tra cui l'elaborazione dei periodici rapporti informativi per il Parlamento e la Conferenza Unificata, nonché la segnalazione al Presidente del Consiglio delle azioni utili al superamento delle criticità, inclusa la proposta al Presidente medesimo dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi (di cui all'articolo 13) e l'istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso (di cui agli articoli 45 e 63). Il secondo organismo tecnico è costituito da un'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.

La durata di entrambi tali organismi di supporto è prevista « superiore a quella del Governo che la istituisce »; essa si protrae fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La relazione illustrativa precisa, riguardo a tali strutture, che esse non sono assoggettate al regime dello *spoil system*.

Per quanto concerne il monitoraggio e la rendicontazione del Piano, ricorda che essi sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, ufficio – istituito, dall'articolo 6, presso la Ragioneria generale dello Stato (RGS) – che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. Tale ufficio è responsabile della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia e svolge compiti di

coordinamento operativo, rendicontazione e controllo sull'attuazione del Piano, rapportandosi con gli Ispettorati competenti della RGS, presso i quali sono a tal fine istituite 5 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Inoltre, sempre presso la RGS – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), è istituito, dall'articolo 7, anche un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR – ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241 – in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del Piano.

È comunque previsto il controllo della Corte dei conti – che riferisce in proposito annualmente al Parlamento – in merito a valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia dei fondi del PNRR, in coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Specifici protocolli d'intesa, contro il rischio di corruzione, frodi, o conflitti di interesse, possono essere stipulati con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

In particolare, ricorda che l'articolo 8 prevede che ciascuna amministrazione centrale individui una struttura dirigenziale che si raccordi con il Servizio centrale per il PNRR per l'attuazione del Piano, mentre l'articolo 9 attribuisce alle singole Amministrazioni centrali o degli enti territoriali competenti per materia, la realizzazione (in via diretta o mediante altri soggetti) degli interventi previsti dal PNRR, imponendo loro alcuni obblighi, di tracciabilità e documentazione. Gli articoli 10 e 11 introducono inoltre misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici,

prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, sulla base di apposite convenzioni (articolo 10) nonché di contratti-tipo, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico, informazione, formazione e tutoraggio messi a disposizione da Consip. S.p.A., sulla base di un disciplinare stipulato con il MEF.

Si sofferma poi sul titolo II della prima parte (articoli da 12 a 16), che dispone in materia di poteri sostitutivi e di procedure per il superamento del dissenso, prevedendo, in particolare, all'articolo 12, una nuova disciplina in materia di poteri sostitutivi, in caso di inerzia da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni nell'attuazione degli interventi di loro competenza inclusi nel PNRR.

Si prevede in proposito che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegni al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti.

In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrando nel PNRR, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – propone al Presidente del Consiglio, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio o al

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.

Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'articolo 13 disciplina una procedura, con tempi predeterminati, atta a superare un eventuale dissenso o diniego inerente alla realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale o di un ente territoriale, mentre l'articolo 14 prevede che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovino applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR, il cui decreto di riparto è all'esame del Senato in prima lettura, nonché agli interventi finanziati dalla quota del Fondo Sviluppo e Coesione che concorre al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR.

Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di misure contabili semplificate per le Amministrazioni locali e di copertura finanziaria degli oneri recati dalla parte prima del provvedimento.

Passa quindi ad illustrare la seconda parte del decreto-legge, la quale prevede una serie di interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo, a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.

Tra le disposizioni di particolare rilievo richiama, anzitutto, la nuova disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, ricorda che l'articolo 17 novella il Codice dell'ambiente al fine di ampliare l'ambito di attività della Commis-

sione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del PNRR. Conseguentemente, la Commissione assume la nuova denominazione di « Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ». Sono inoltre modificate la composizione (in particolare tramite il raddoppio del numero massimo dei membri, da 20 a 40) e le modalità di funzionamento della Commissione. Viene inoltre introdotto, nel testo del Codice, un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti (sia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS – che da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC), il quale prevede sia data precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale o con scadenze non superiori a 12 mesi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici la disamina dettagliata della nuova disciplina, osserva che le finalità perseguite non solo dall'articolo 17, ma dall'insieme delle disposizioni in materia di valutazione ambientale contenute negli articoli 17-28, si propongono principalmente due grandi obiettivi: da un lato, quello di integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del PNIEC al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR; dall'altro, quello di operare un significativo intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente. L'esito di questo nuovo assetto è dunque anzitutto una riduzione dei tempi: sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni. Alla celerità dei procedimenti concorrerà la nuova Commissione tecnica per la VIA, composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro che lavoreranno a tempo

pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva. Anche in questo ambito è previsto l'esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura. Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è inoltre istituita presso il citato Ministero della cultura una Soprintendenza speciale (articolo 29).

Evidenzia poi come un ulteriore ambito di rilievo nella prospettiva del *Green deal* sia quello delle fonti rinnovabili. In proposito, ricorda che per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione. Il provvedimento semplifica le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il *repowering* degli impianti esistenti.

In particolare, l'articolo 30 interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare con riguardo alla partecipazione del Ministero della cultura. L'articolo 31 contiene invece disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. Tra gli interventi disposti figurano l'esclusione della necessità della VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo « stand-alone » (destinati al mero accumulo o al consumo locale), la previsione di una procedura abilitativa semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, e l'innalzamento della soglia di potenza entro la quale agli impianti di fonte rinnovabile si applica la disciplina della denuncia di inizio attività. La procedura semplificata consente l'edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Ricorda che la relazione illustrativa sottolinea che, a fronte degli

impegnativi obiettivi europei finalizzati alla decarbonizzazione, gli operatori non partecipano alle aste in quanto privi di autorizzazioni e per tali motivi si cerca di abbreviare l'*iter* di tali atti. Ricorda inoltre che anche l'articolo 32 reca alcune modifiche volte a semplificare la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurre talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (*repowering*).

In via generale ricorda, inoltre, come a seguito dell'adozione della comunicazione sul « *Green Deal Europeo* », il 4 marzo 2020 la Commissione europea abbia presentato la proposta di « legge europea sul clima », seguita il successivo 17 settembre da una modifica alla proposta iniziale per includere un obiettivo UE riveduto di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Nella Strategia annuale della Crescita sostenibile 2021 (*Annual Growth Sustainable Strategy*, del settembre 2021) sono stati lanciati dalla Commissione i principi fondamentali e prioritari per la redazione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza. In tale ambito, richiama il *Flagship programme* « *Power up* », che mira ad incrementare di 500 GW la produzione di energia rinnovabile entro il 2030 e chiede agli Stati membri di realizzare quasi il 40 per cento di questo obiettivo entro il 2025, con anche l'installazione di 6 GW di capacità di elettrolizzatori e la produzione e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile in tutta l'UE entro il 2025. In proposito rammenta che il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani – intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati il 27 maggio scorso in ordine alle modalità di attuazione del PNRR – ha rilevato che per raggiungere i *target* prefissi in sede UE occorrerà raggiungere il 70-72 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 2030 con una media annua di circa 8GW/anno (attualmente si è a 0,8 GW).

Segnala quindi come un ulteriore intervento di rilievo connesso agli obiettivi climatici europei concerna il cosiddetto Superbonus, ricordando che per favorire l'efficientamento energetico degli edifici il provvedimento semplifica le procedure per l'accesso alla detrazione al 110 per cento, la quale viene estesa anche agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Sempre in tema ambientale, segnala che gli articoli da 34 a 37 del decreto-legge recano misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare, il contrasto al dissesto idrogeologico e la riconversione dei siti industriali. In particolare, l'articolo 34 novella il Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto *end of waste*) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. L'articolo 35 novella alcune disposizioni del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare, con norme rivolte anche a semplificare la gestione e tracciabilità dei rifiuti, mentre l'articolo 36 esenta dall'autorizzazione idraulica, dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e dall'autorizzazione paesaggistica le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Misure di semplificazione sono altresì disposte per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR (articolo 37).

Rileva poi che incisive misure di semplificazione, volte a definire procedure speciali per alcune opere ricomprese nel PNRR, sono previste anche agli articoli 44 e seguenti.

Un pacchetto di misure di semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante riguarda taluni progetti, quali:

l'alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria, l'alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina, il potenziamento della linea Verona-Brennero, la diga foranea di Genova, la diga di Campolattaro a Benevento, la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio e il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste. Per assicurare una procedura celere è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali. Un Comitato speciale all'interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indicherà le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni (articolo 44).

Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto-legge rafforza inoltre lo strumento del « dibattito pubblico » e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali (articolo 46).

Passando ad illustrare il titolo IV – articoli da 47 a 56 –, segnala come esso intervenga sulla disciplina dei contratti pubblici sotto diversi aspetti. In particolare, l'articolo 47 – per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere – prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. 59/2021 finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali.

Ricorda quindi che ai fini dell'inserimento al lavoro di donne e giovani, le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l'obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all'inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione di penali e l'impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell'ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l'obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri premiali per partecipare alle gare vi è anche la presentazione o l'impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.

L'articolo 48 introduce misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. In particolare, si prevede che, per ogni procedura, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Si dispone inoltre che le stazioni appaltanti prevedano l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizza-

zione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR e al PNC.

In questa prospettiva di semplificazione ed accelerazione, per gli interventi del PNRR è altresì previsto un unico affidamento per la progettazione e l'esecuzione dell'opera (appalto integrato) sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

Ritiene inoltre di particolare rilevanza l'articolo 49, che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, ricorda che dalla data di entrata in vigore del decreto:

fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non possa superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;

dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di in-

filtrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle *white list* o nell'anagrafe antimafia.

Una significativa novità è rinvenibile anche nell'articolo 50, che per garantire i tempi di esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, introduce « premi di accelerazione » per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale e, di contro, innalza le penali dovute al ritardato adempimento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti del PNRR, nonché del piano per gli investimenti complementari e i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si prevede altresì che in caso di inerzia – nella stipulazione del contratto, nella consegna dei lavori e nel rispetto degli altri termini previsti per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC – l'esercizio del potere sostitutivo abbia luogo entro un termine ridotto alla metà di quello originariamente previsto.

Ritiene altresì si rilievo le semplificazioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 52, che proroga l'efficacia di diverse disposizioni contenute nel c.d. decreto « sblocca cantieri » del 2019 di sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici. Tra le altre misure si prevede un primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti: nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

Per quanto riguarda la trasparenza e la pubblicità degli appalti, segnala altresì che ai sensi di disposizioni contenute negli articoli 49 e 53 tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), at-

traverso l'impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All'interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti.

Richiama inoltre l'attenzione sull'articolo 57, che modifica alcune procedure sul funzionamento, le procedure e la *governance* delle Zone Economiche Speciali (ZES), relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la procedura di nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Da ultimo, segnala come il provvedimento rechi altresì diverse disposizioni per accelerare la transizione digitale. Tra queste richiama in primo luogo quelle di cui all'articolo 38, volte ad agevolare il superamento del divario digitale favorendo l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l'introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi *on-line*. Viene inoltre potenziato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse. In secondo luogo, segnalò le disposizioni di cui all'articolo in materia di fibra ottica e reti di comunicazione elettronica, volte a semplificare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, modificando la disciplina

delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico a tal fine necessari.

Segnala inoltre l'articolo 41, che introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale, prevedendo che le violazioni, accertate dall'AgID, rilevino ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare. All'accertamento delle violazioni consegue l'irrogazione da parte dell'AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro in per una serie di fattispecie. Infine, si prevede l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la nomina di un commissario *ad acta* e si attribuisce altresì all'AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.

In conclusione, attesa l'ampia portata del provvedimento, ne auspica una approfondita disamina da parte della Commissione, riservandosi di presentare all'esito della stessa una proposta di parere che possa accogliere i suggerimenti che emergeranno dal dibattito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esaminare, al fine del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, già approvato dal Senato, che ha apportato alcune significative modificazioni al testo iniziale del provvedimento.

In via preliminare, prima di illustrare le disposizioni del decreto-legge, sottolinea come esso recepisca alcune importanti osservazioni formulate dal Parlamento, e in particolare dalla XIV Commissione, in occasione dell'esame del PNRR. Ricorda, infatti, che nel parere espresso su tale Piano la Commissione segnalò l'opportunità di destinare, nell'ambito del Documento di economia e finanza per il 2021, « uno spazio maggiore al “debito buono”, volto a finanziare investimenti pubblici addizionali, indipendentemente dalla collocazione di tali investimenti all'interno o all'esterno del perimetro del PNRR ». Inoltre, la Commissione ribadì l'esigenza di reintegrare le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) assorbite dal PNRR, sia per garantire l'addizionalità degli interventi del Piano nelle aree del Mezzogiorno rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, sia per evitare la caduta degli investimenti nel sud del Paese al termine del Piano, dovuta all'anticipo, ove non successivamente reintegrato, del FSC.

I primi due articoli del provvedimento in esame, destinando rispettivamente circa 30,6 miliardi al finanziamento del Fondo complementare al PNRR e 15,5 miliardi al reintegro del FSC, a valere sullo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento il 22 aprile scorso, appaiono volti a recepire le indicazioni sopra descritte.

Passando a descrivere il provvedimento, segnala che esso consta ora di 7 articoli a fronte dei 6 del testo originario. Ricorda quindi che l'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse

nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, destinate a finanziare una pluralità di interventi indicati al comma 2, per Amministrazione competente e per settori di programmi e interventi, con l'indicazione degli stanziamenti per singola annualità. Al riguardo, rammenta che la dotazione finanziaria del Piano, in quanto costituita da risorse nazionali consentirebbe – con la possibile gestione di impegni contabili e di pagamenti, in base alle ordinarie regole di bilancio, anche in anni successivi al 2026 – l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello previsto per gli interventi contemplati nel PNRR, i quali, in base alla disciplina europea, devono invece essere completati entro il 31 agosto 2026.

Nel merito degli investimenti previsti, segnala che il Senato, introducendo i commi da 2-*bis* a 2-*decies*, ha ulteriormente dettagliato gli interventi cui i fondi nazionali sono destinati, specificandone in alcuni ambiti anche la destinazione territoriale. È il caso, ad esempio, delle risorse destinate al rinnovo del parco bus e per il rafforzamento delle linee ferroviarie regionali, che vengono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento (comma 2-*bis*). Anche per quanto riguarda le risorse destinate alle aree interne sono stati specificati alcuni criteri di riparto (commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*), in parte connessi a un fattore di proporzionalità rispetto all'entità della popolazione residente e in parte relativi a specifici indicatori di fabbisogno (estensione delle strade, esistenza di rischio sismico o di situazioni di dissesto idrogeologico).

Il comma 3, che modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce la proroga al 30 giugno 2023 degli interventi realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), e proroga al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al *superbonus* 110 per cento per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al *superbonus* 110 per cento, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del PNRR.

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e dei conseguenti aggiornamenti delle stime, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione *eco bonus* e *sisma bonus*, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 recano disposizioni procedurali relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano. In particolare, il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR.

Si sofferma poi sul comma 7, che ai fini del monitoraggio degli interventi, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi (*milestone*) e finali (*target*), determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. Tali obiettivi devono essere coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari, che verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese. A tale ultimo riguardo ricorda che la Commissione europea, nell'ambito della riforma

della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare.

Rammenta poi che il Senato ha ulteriormente specificato, al comma 7-*bis*, che anche agli interventi finanziati dal Fondo complementare si applichino le procedure semplificate previste per il PNRR, ai sensi dell'articolo 14 del DL 77/2021 di cui oggi la Commissione inizia l'esame, dettagliando inoltre l'articolazione della procedura di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma degli adempimenti o in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che le risorse eventualmente rese disponibili per effetto delle revoche, anche quelle iscritte in conto residui, saranno riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Ricorda inoltre che, aderendo ad una richiesta formulata in tal senso dalla Commissione 14^a del Senato nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva, il Senato ha previsto (al comma 7-*quinquies*) l'obbligo di presentazione alle Camere, a partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di una relazione annuale sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi attuati.

Continuando nell'illustrazione del testo, segnala che il comma 8 dell'articolo 1 prevede che l'attuazione degli interventi che configurano aiuti di Stato e soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Segnala, inoltre, quale novità significativa e coerente con la disciplina europea, che al Senato è stato altresì specificato l'obbligo a carico

delle amministrazioni competenti di attuare gli interventi ricompresi nel Piano per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. Il comma 9 reca infine la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

Rammenta poi che con l'articolo 1-*bis*, il Senato ha previsto misure di semplificazione volte a consentire la rapida erogazione dei contributi per la realizzazione degli investimenti a valere sul Fondo complementare, nonché sul fondo pluriennale per gli investimenti dei comuni previsto dall'articolo 1, comma 139 della Legge 145/2018.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, evidenziando come esso incrementi la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro. Al riguardo ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato è stata prevista la destinazione, con delibera CIPESS, di 700 milioni a valere sul predetto FSC, a una serie di finalità: rete di interconnessione nazionale dell'istruzione (*lett. a*), riconversione delle piattaforme estrattive nell'Adriatico (*lett. b*), risanamento urbano (*lett. c*), miglioramento della qualità dell'aria (*lett. d*), adeguamento dei nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia (*lett. e*), rinnovo delle flotte navali per l'attraversamento dello stretto di Messina (*lett. f*), riduzione del sovraffollamento carcerario (*lett. g*), investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera (*lett. g*). Le predette risorse sono assegnate dal CIPESS previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della percentuale di riparto territoriale dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascun intervento

finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Si prevede inoltre che le risorse revocate tornino nella disponibilità del CIPESS per la programmazione complessiva nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Viene infine precisato che gli interventi di cui alle lettere *b)*, *f)* ed *h)*, sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Ricorda poi che l'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0), rivedendo la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della stessa legge, in coerenza con il PNRR.

L'articolo 4 reca invece disposizioni per interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC. Il comma 1, al fine di consentire la realizzazione del secondo lotto costruttivo del secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro. Il comma 2 integra l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, sia altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro.

L'articolo 5 provvede a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1), adegua al nuovo livello di indebitamento autorizzato dal Parlamento il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario previsti dalla legge di bilancio 2021 (comma 3) e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad

apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

In conclusione, nell'esprimere apprezzamento per l'adozione del provvedimento in esame, ritiene opportuno sottolineare che, nonostante le condivisibili modifiche apportate dal Senato, volte a chiarire, per alcune singole disposizioni, i criteri di ripartizione territoriale delle risorse e a disporre obblighi informativi annuali sul riparto territoriale dei programmi e degli interventi attuati con il Fondo complementare, resta tuttora carente l'informazione in merito alla ripartizione territoriale delle risorse complessive del PNRR, come integrato dal Fondo complementare disposto dal provvedimento in esame.

Le informazioni disponibili indicano infatti in 82 miliardi le risorse del PNRR e del Fondo complementare destinate alle regioni del Mezzogiorno senza specificare quanta parte di tali risorse afferisce a interventi già in essere, ovvero inclusi nella normativa previgente rispetto all'iniziativa europea NGEU, e quanti siano invece frutto di decisioni ulteriori di investimento, in attuazione di tale iniziativa europea; in proposito ricorda infatti che il PNRR include 69,1 miliardi di interventi già in essere, rispetto ai quali il finanziamento europeo si configura come mera alternativa finanziaria a emissioni nazionali già previste negli andamenti tendenziali precedenti all'iniziativa europea in risposta alla pandemia.

In prospettiva, auspica pertanto che possa essere chiarito in modo puntuale, anche attraverso le comunicazioni e le relazioni del Governo alle Camere, quale sia il riparto territoriale degli interventi aggiuntivi e la sua articolazione per missione.

Più in generale, osserva che le risorse straordinarie di investimento costituite dal PNRR e dal Piano di investimenti complementari rappresentano un'occasione irripetibile per colmare almeno parzialmente i divari infrastrutturali del Paese e avviare il processo di perequazione infrastrutturale previsto sin dalla Legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, che necessita ancora di essere portata a

piena attuazione. Anche a tale fine appare opportuno rafforzare gli strumenti conoscitivi a disposizione del Parlamento in merito alla distribuzione territoriale dei fabbisogni infrastrutturali onde valutare, anche nel corso del monitoraggio dell'attuazione degli investimenti previsti, la congruità delle risorse stanziare dagli strumenti straordinari in esame per far fronte all'esigenza di perequazione infrastrutturale sopra richiamata.

In conclusione, considerata l'imminente calendarizzazione in Assemblea del

provvedimento, fa presente che sottoporrà alla valutazione della Commissione, già nella seduta di domani, una proposta di parere che preannuncia sin d'ora favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	167
Sulla pubblicità dei lavori	167
Sui lavori della Commissione	168
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore canone e beni artistici della RAI (<i>Svolgimento</i>)	168
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai (<i>Esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai presentata dal deputato Capitanio, dalla deputata Murelli, dal senatore Bergesio, dalla deputata Cavandoli, dal deputato Coin, dal senatore Fusco, dalla deputata Maccanti e dalla senatrice Pergreffi</i>)	170
Sulla pubblicazione dei quesiti	169
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 393/1825 e n. 394/1830)</i>)	172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.40.

Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene il Direttore canone e beni artistici della RAI, dottor Nicola Sinisi, accompagnato dal collaboratore dottor Alfredo Baiocco e dal dottor Fulvio Di Nunzio nonché dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Lorenzo Ottolenghi, rispettivamente Direttore e Vice Di-

rettore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai.

La seduta comincia alle 20.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmis-

sione in diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica l'esito dell'Ufficio di presidenza che si è appena svolto. Comunica il ritiro della propria proposta di atto di indirizzo sulla presenza delle forze politiche di opposizione nel servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non elettorali.

L'esame della proposta in materia presentata dalla senatrice Garnero Santanchè e dal deputato Mollicone resta sospeso in attesa della trasmissione da parte dell'Osservatorio di Pavia di dati complessivi sulla presenza di soggetti istituzionali, Governo, forze di maggioranza e di opposizione nelle reti RAI a partire dall'insediamento del Governo Draghi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore canone e beni artistici della RAI.

(Svolgimento).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il direttore canone e beni artistici della RAI, dottor Nicola Sinisi, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

L'audizione del dottor Sinisi è stata richiesta inizialmente dal deputato Fornaro per acquisire informazioni concernenti la gestione e l'utilizzazione delle quote di canone destinate al Servizio pubblico e più

recentemente dalla senatrice Fedeli per acquisire elementi in merito alle notizie apparse sulla stampa sulla scomparsa di numerose opere d'arte in diverse sedi della Rai, oggetto di alcuni quesiti da parte dei commissari.

Come di consueto, dopo un intervento introduttivo da parte del dottor Sinisi, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione ai quali il Direttore avrà la possibilità di replicare.

Cede quindi la parola al direttore Sinisi per la sua esposizione introduttiva.

Il dottore SINISI svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, il deputato FORNARO (LEU), la senatrice FEDALI (PD), i deputati ANZALDI (IV) e CAPITANIO (Lega), i senatori BERGESIO (L-SP-PSd'Az) e VERDUCCI (PD).

Replica il dottor SINISI.

Intervengono quindi il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) e il PRESIDENTE che infine ringrazia il Direttore canone e beni artistici della RAI e dichiara conclusa la procedura informativa.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai.

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di risoluzione in materia di «una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai», di cui si è già dato annuncio nella seduta del 30 marzo scorso.

Invita il relatore e primo firmatario, deputato Capitanio, a illustrare la proposta di risoluzione.

Il deputato CAPITANIO (Lega) illustra la proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione

relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 393/1825 e n. 394/1830 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE DA PARTE DELLA RAI PRESENTATA DAL DEPUTATO CAPITANIO, DALLA DEPUTATA MURELLI, DAL SENATORE BERGESIO, DALLA DEPUTATA CAVAN-DOLI, DAL DEPUTATO COIN, DAL SENATORE FUSCO, DALLA DEPUTATA MACCANTI E DALLA SENATRICE PERGREFFI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e gli articoli 1 e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorre, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

secondo le statistiche nazionali negli ultimi 40 anni sono triplicati i soggetti allergici e intolleranti ad alcuni tipi di alimenti. I dati Istat riferiscono che negli anni Ottanta ne soffriva solo il 2,9 per cento della popolazione, ad oggi il dato (fonte Istat 2019) è salito al 12,7 per cento, circa 7.000.000 di italiani;

oltre 300.000 sono i cittadini allergici al latte, 1,1 milioni al lattosio, 3 milioni al glutine, oltre 300.000 sono i celiaci. Sono censiti anche 5 milioni di cittadini allergici al nichel, metallo contenuto in vari alimenti, e oltre 100.000 persone intolleranti agli additivi alimentari;

la celiachia rappresenta l'intolleranza alimentare più frequente e colpisce circa l'1 per cento della popolazione. È stato calcolato che in Italia il numero teorico di celiaci si aggiri intorno ai 600.000 contro i 198.427 ad oggi diagnosticati (dati

relazione annuale al Parlamento sulla celiachia – anno 2016) ed è più frequente tra le donne (138.902 casi tra le donne rispetto ai 59.525 negli uomini);

la maggiore consapevolezza relativa alle intolleranze e allergie, in base all'analisi dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, realizzata in collaborazione con Nielsen, ha rilevato un impatto economico nel settore del Free From pari a 6,9 miliardi di euro (giugno 2019-giugno 2020), in crescita del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente;

macro categoria molto dinamica è quella che comprende gli alimenti dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari, principalmente glutine e lattosio, le cui vendite dal 2016 al 2019 si sono mantenute su buoni livelli di crescita, con le migliori performance registrate nel 2017. Si tratta di un comparto la cui offerta a scaffale è in continua espansione con referenze che vantano un livello di penetrazione significativo e consolidato presso le famiglie italiane (35 per cento);

a dominare il mercato dei prodotti per intolleranti – che generano 3,7 miliardi di euro di vendite (+2,6 per cento) – sono proprio gli alimenti per celiaci, sia in termini di numero di referenze sia di *sell-out*;

considerato che:

dal 2005 (legge n. 123 del 4 luglio 2005) la celiachia è considerata « malattia sociale », in quanto a incidere maggiormente sulla vita delle persone celiache, intolleranti e allergiche, oltre alla modifica del regime alimentare (nel caso dei celiaci è terapia permanente), è la relazione con gli altri in contesti che prevedono pasti

fuori casa: dalla scuola al lavoro, dal viaggio ai momenti di svago con gli amici;

i soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimentare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione;

l'adolescenza è il periodo più critico per il rischio di esclusione sociale ma anche per il possibile rifiuto del regime alimentare, con gravi ripercussioni per la salute;

uno studio dello psicologo Leonardo Sacrato dell'ospedale Sant'Orsola (giugno-dicembre 2020), ha fatto emergere la crescita del disagio psicologico tra gli adolescenti a Bologna a causa della pandemia e ha anche rilevato un aumento del 18 per cento di richieste di aiuto per disturbi alimentari;

in televisione il tema della celiachia è trattato superficialmente o addirittura ignorato anche nei numerosissimi programmi dedicati alla cucina o alla cultura gastronomica;

l'importanza dell'educazione alimentare, richiamata anche all'interno della legge

recante « Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica » (legge 20 agosto 2019, n. 92) rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute tanto come azione quanto come prevenzione; le abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, molto presto nella vita dell'individuo ed hanno un chiaro effetto sul destino metabolico non solo del bambino ma anche dell'adulto;

in questo settore si sente una fortissima necessità di fare divulgazione-informazione,

Impegna il Consiglio di Amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. a:

in tutti i canali generalisti e specializzati, radiofonici, televisivi, multimediali e sulle piattaforme web a provvedere alla definizione di spazi dedicati alla promozione della corretta educazione sulle intolleranze alimentari e sulla celiachia in particolare;

nei programmi dedicati alla cultura gastronomica a informare il pubblico sulle forme di intolleranza alimentare e sulla celiachia in particolare;

a produrre contenuti televisivi e multimediali dedicati all'approfondimento delle intolleranze alimentari, con particolare attenzione al pubblico degli adolescenti.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 393/1825 E N. 394/1830)**

PERGREFFI, BELOTTI, CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, TARANTINO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

il 4 giugno scorso è andato in onda su Rai1 un servizio nel programma TV7 dal titolo « Verità Nascoste » caratterizzato da un grave e gratuito attacco dell'emittente pubblica a Regione Lombardia e al Comune di Alzano Lombardo in particolare.

Il contenuto della trasmissione è stato confezionato in modo del tutto unilaterale ed ha riportato anche gravi inesattezze.

Tornando ai primi giorni della pandemia nella Bergamasca la giornalista Stefania Battistini, ha infatti, accusato il sindaco di Alzano Lombardo di non aver istituito la c.d. zona rossa (che per altro comprendeva anche il comune di Nembro mai citato nel servizio). Un attacco grave e infondato che non ha minimamente dato atto di quanto emerso successivamente, ovvero che l'istituzione di una zona rossa, con il coinvolgimento della Forze Armate e delle Forze dell'ordine spettasse esclusivamente al Governo, come stabilito lo scorso 24 febbraio dalla Corte Costituzionale in accoglimento del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 9 dicembre 2020, n. 11.

Nell'ordinanza, la Corte ha ribadito che la determinazione delle misure necessarie al contrasto della pandemia, quindi in condizione di stato di emergenza nazionale, spettasse al Governo e non alle Regioni, mentre secondo il programma televisivo, la competenza sarebbe spettata al comune di Alzano Lombardo, senza che però la conduttrice del servizio chiedesse neanche un commento al sindaco Camillo Bertocchi.

Il servizio, inoltre, offre uno spazio espositivo solo a consiglieri regionali di

opposizione, in particolare al Consigliere Carretta il quale ha potuto affermare senza alcun contraddittorio che « il periodo gennaio – dicembre 2019 vede un aumento del 30% delle polmoniti sospette in bergamasca e proprio in quei giorni tutti i giornali italiani e mondiali parlavano del virus cinese ma nessuno ha drizzato le antenne in bergamasca ».

L'azienda, ha di fatto avallato una ricostruzione complottistica ed inverosimile posto che, come tristemente noto, il Covid verrà scoperto in Cina solo alla fine di gennaio 2020 quando la città di Wuhan verrà sottoposta alla quarantena. Vi è di più, il servizio scredita tutta la classe medica bergamasca che non sarebbe stata in grado di intercettare il nuovo pericoloso virus di fatto mesi prima che fosse scoperto in Cina. E anche in questo caso la giornalista ha omesso di citare i dati di Ats, diffusi a fine giugno 2020, che, invece, spiegarono come i ricoveri nel triennio precedente erano in linea a quelli di dicembre 2019 e gennaio 2020.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che « la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale ».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori

del servizio pubblico e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) Se la direzione di Rai Uno fosse stata messa preventivamente a conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto, che si configura come un processo mediatico che va a sovrapporsi alle indagini in corso presso la procura di Bergamo.

2) Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informazione riparatrice, corretta ed equilibrata, che riconosca la pari dignità tra tutte le parti.

3) Quali iniziative si intendano assumere al fine di ricondurre l'informazione del Servizio televisivo pubblico, in materia di cronaca giudiziaria, dentro i confini della effettiva e coerente applicazione della Direttiva dell'Unione europea 343 del 2016, che richiama al rispetto del principio della presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva.

4) Quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico così come previsto dall'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022.

5) Quali iniziative intenda porre in essere l'Azienda al fine di rimediare all'informazione errata secondo cui la zona rossa doveva essere istituita dal Comune di Alzano.

(393/1825)

RISPOSTA. - *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg1.*

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che nel servizio di Tv7 andato in onda il 4 giugno u.s. non si è voluto in alcun modo attaccare Enti territoriali, quali Re-

gione Lombardia e il Comune di Alzano, bensì proporre un resoconto di fatti riscontrati e documentali, così come sono emersi dalle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, riguardanti la gestione dell'emergenza pandemica del primo periodo.

Nel dettaglio dei contenuti dell'inchiesta, in primo luogo occorre sottolineare che non è stata mossa alcuna accusa specifica al sindaco di Alzano Lombardo, che non avrebbe istituito la c.d. zona rossa, ma ci si è limitati a far osservare che – come previsto dalla L. 833/1978 (istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale) e dal D.L. n. 6 del 23.2.2020 – le autorità che possono prendere misure restrittive sono: il Presidente del Consiglio, il Presidente di Regione e il Sindaco, evidenziando la titolarità dei tre soggetti.

Si è quindi trattato di una semplice esposizione delle norme in vigore, da cui si desume che dal 23.02.20 (giorno in cui si scoprono i primi due positivi all'Ospedale di Alzano) fino al 03.03.20 (giorno in cui CTS chiede zona rossa per i due Comuni), tutti e tre i soggetti avrebbero potuto decretare la zona rossa.

Il servizio si limita dunque a mettere in luce la differente gestione dell'emergenza, attraverso una semplice esposizione di fatti e documenti, ponendo un confronto tra le due situazioni dei comuni di Codogno e Alzano, entrambi sede di ospedale in cui sono stati rinvenuti i primi positivi: situazioni largamente sovrapponibili per cui sono state adottate misure opposte.

A Codogno, nel lodigiano, nelle ore immediatamente successive al verificarsi del primo caso il direttore dell'ASST Lodi, Massimo Lombardo, firma l'ordine di chiusura dell'ospedale e la quarantena per tutti i sanitari. Il sindaco Passerini, Lega Nord, come dichiara nel servizio di TV7 «convoca la giunta con gli assessori alle 06.30 dell'indomani e firma l'ordinanza di chiusura della città, massimo potere nelle mani del sindaco». Poi si presenta con questa ordinanza – di fatto un'anticipazione della zona rossa – dal presidente regionale Fontana e dal Ministro Speranza, che hanno poi esteso tali limitazioni agli altri comuni del lodigiano e a Vo'.

Ad Alzano, nella bergamasca, il primo positivo certificato è di due giorni dopo, il 23.02.20. Ats Bergamo chiede in una chat interna attraverso il suo direttore sanitario Tersalvi di « non darne notizia ». L'ospedale viene chiuso e riaperto in sole tre ore senza alcun ordine scritto. Su questi fatti indaga per epidemia colposa la Procura di Bergamo, come anche sulla mancata sanificazione dell'ospedale in cui si è creato un cluster altamente letale.

Se esaminiamo la tempistica di diffusione delle notizie circa il Covid-19, scopriamo che già il 31.12.2019 la Cina notifica i primi casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan; il 1° gennaio 2020 viene chiuso mercato di Wuhan; il 3 gennaio vengono segnalati all'OMS 44 pazienti in totale con polmonite da eziologia sconosciuta dalle autorità nazionali cinesi; due giorni dopo il Ministero scrive una circolare poi emanata il 9 gennaio in cui segnala che a Wuhan è stato trovato un virus di eziologia sconosciuta; nello stesso giorno (9 gennaio) il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) identifica il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come causa eziologica della nuova patologia, denominata ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Sars-Cov-2 (poi COVID-19); il 23 gennaio viene deciso il primo lockdown cinese.

Pertanto, per lo meno dal 9 gennaio – giorno in cui viene pubblicata la mappatura genomica del nuovo Sars-Cov-2 – non si può affermare che il « Covid è una cosa sconosciuta », a maggior ragione non possono affermarlo le autorità sanitarie, le autorità sanitarie locali e in particolar modo le Ats, emanazione delle Regioni, deputate per legge alla prevenzione e sorveglianza in caso di epidemia.

Prova ne è che la ricerca delle responsabilità e di eventuali atti omissivi da parte della Procura della Repubblica di Bergamo abbia inizio a partire dalla data del 5 gennaio.

Inoltre, il servizio non ha inteso screditare tutta la classe medica bergamasca, atteso che è stato anche intervistato un medico bergamasco, già direttore della Prevenzione

di ATS Bergamo, che ha riferito di come proprio il Dipartimento Prevenzione dell'agenzia bergamasca sia stato esautorato dalle sue precipue attività istituzionali. Senza contare che diversi medici – tra cui il direttore dell'ospedale di Alzano, Giuseppe Marzulli – intendano costituirsi parte civile contro le istituzioni che hanno gestito l'epidemia.

Per quanto riguarda il contributo del consigliere Carretta, la sua intervista non è stata realizzata in quanto consigliere di opposizione, ma come soggetto che ha effettuato un'interrogazione con accesso agli atti, dati sino a quel momento negati alla stampa.

Si tratta di documenti prodotti dalla stessa Ats Bergamo che mostrano il picco di « polmoniti agente non specificato » per i ricoverati nell'ospedale di Alzano a partire da novembre 2019. Nell'anno precedente erano 196, nell'anno in cui si è sviluppato il Covid-19 arrivano a 256, con incremento di 40 casi solo nell'ultimo mese di gennaio. Sono dati che, se fossero stati letti e interpretati come la legge che istituisce le Ats prevede, avrebbero potuto dare un segnale di allarme.

Che ci sia stato da parte dei vertici di Ats Bergamo un tentativo di minimizzare la portata dell'evento pandemico è di tutta evidenza, come emerge da una chat della stessa ATS agli atti della Procura, in cui il direttore sanitario Ats Bergamo, Tersalvi, scrive il 23 febbraio: « Fate togliere questa notizia, se riuscite », riferendosi a due informazioni particolarmente delicate: i due positivi di Bergamo e il post della Croce Verde che annunciava la chiusura del Pronto Soccorso di Alzano Lombardo.

Infine, rispetto alla mancanza di contraddittorio rilevata dagli interpellanti, si ritiene necessario informare che sono state respinte le richieste di interviste inoltrate al Direttore Generale di ATS Bergamo, Giupponi, e al Direttore generale ASST Bergamo Est, Francesco Locati; mentre il Direttore sanitario ASST Bergamo Est, Roberto Cosentina, ha declinato l'invito.

In tale quadro, occorre richiamare l'attenzione sulle finalità dell'inchiesta di Tv7 Bergamo verità nascoste che, basandosi esclusivamente su dati e documenti certificati, si è posta come obiettivo quello di fare un minimo di chiarezza su situazioni complesse

e sulle responsabilità connesse. L'aumento di mortalità rispetto all'anno precedente dell'800 per cento in Val Seriana e del 500 per cento a Bergamo sono fatti incontrovertibili rispetto ai quali non rispondere è una scelta che però non può paralizzare l'attività giornalistica, la cui finalità resta sempre quella di dare ai cittadini una corretta informazione.

PARAGONE, MARTELLI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

hanno fatto molto discutere in questi giorni le parole pronunciate dal giornalista e conduttore tv Michele Santoro che, in occasione della presentazione del suo ultimo libro sulla rete La7 e in relazione alla gestione dell'emergenza Covid, ha detto: « I giornalisti dovrebbero controllare quello che fanno gli scienziati e i politici, ma se si trasformano da agenti di controllo in comunicatori, allora abbiamo un unico patto che tiene insieme giornalisti, scienziati e politici. Questo fatto è fortemente riduttivo per la democrazia. Si può accettare che in un telegiornale non si veda mai uno che non è d'accordo con la campagna vaccinale? Ma ci sarà nel 30 per cento di italiani che non sono d'accordo, qualcuno che quando arriva il giornalista del Tg dica "io non mi voglio vaccinare" »;

domenica 6 giugno, in Rai, durante la trasmissione Mezz'ora in più, condotta da Lucia Annunziata, parlando di vaccini e della mancanza di voci contrarie di fronte alla profilassi di massa, sempre Santoro ha ricordato che telegiornali e stampa non hanno mai dato spazio a voci e opinioni critiche e a questo la conduttrice ha risposto testualmente: « Scusa ma tu adesso non eserciti, nel senso che non hai una tua trasmissione, e vieni qui a farci notare queste cose? », con il chiaro intento, a parere degli interroganti, di voler delegittimare un'affermazione non in linea con il *mainstream* che non consente, sin dall'inizio della pandemia, il libero esercizio di critica su questo tema;

visto che:

come sembrerebbe evidente, in nessun telegiornale o trasmissione tv Rai, in questi mesi, si sia potuto assistere a un contraddittorio fra medici favorevoli al vaccino e scettici, tantomeno ascoltare critiche sulla politica vaccinale senza che la voce contraria fosse tacciata, a prescindere, di antivaccinismo, contraendo di fatto l'esercizio della libera informazione;

come si apprende dagli organi di stampa, i più noti virologi deputati a parlare anche in Rai e a rassicurare l'opinione pubblica circa la necessità di una vaccinazione di massa, auspicandone, talvolta, l'obbligatorietà, lo farebbero a fronte di *cachet* ben precisi e lauti gettoni di presenza;

ritenuto che:

quanto in premessa lascerebbe ipotizzare che la Rai, da tv pubblica, sia diventata tv di Stato, portatrice cioè di un'unica linea di informazione priva di contraddittorio democratico;

l'Amministratore delegato, i direttori di rete e di testata dovrebbero essere auditi con urgenza dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla compressione, se non la censura, dei temi più di attualità, dal Recovery Plan ai vaccini;

si chiede di sapere:

se e quanto tempo, in termini di minutaggio, la Rai abbia riservato a servizi, interviste e dibattiti, durante telegiornali e trasmissioni, dedicati a posizioni non totalmente favorevoli al vaccino anti Covid e alla gestione dell'emergenza, in ottemperanza al principio della libera informazione.

(394/1830)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione Coordinamento Offerta Informativa.*

In linea generale si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla peculiarità della tematica di cui si sta trattando: la somministrazione di vaccini per far fronte a una pandemia che ha causato la morte di milioni di persone in tutto il mondo, modificando forse per sempre le nostre abitudini di vita.

Non esistono temi o notizie paragonabili a queste, per cui non esistono regole volte a una sorta di par condicio che si possano ragionevolmente applicare a questa fattispecie. Ciò nonostante, in diverse situazioni è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione a chi ha deciso di non vaccinarsi, in un leale contraddittorio con chi

invece aveva deciso di farlo. E purtroppo, in questo caso specifico non vi sono riferimenti che obblighino la Rai a rispettare le logiche « di ricerca dell'equilibrio » nelle posizioni.

È invece un preciso dovere del servizio pubblico non diffondere fake news, bensì seguire le posizioni espresse dal mondo scientifico anche e soprattutto a tutela della salute di ogni singolo cittadino.

Come noto, i vaccini sono scientificamente sostenuti e raccomandati da Organizzazione Mondiale della Sanità, scienziati, virologi, medici e, pertanto, è su questo terreno che si muove l'Azienda.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	177
Sulla pubblicità dei lavori	177
Seguito dell'esame della relazione del XX Comitato	177
ALLEGATO (Relazione intermedia XX Comitato)	179

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

*Martedì 22 giugno 2021. – Coordinatrice:
 ASCARI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 19.15 alle 20.20.

*Martedì 22 giugno 2021. – Presidenza del
 vicepresidente PEPE.*

La seduta comincia alle 20.24.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Seguito dell'esame della relazione del XX Comitato.

Il PRESIDENTE invita l'onorevole Lattanzio a riferire in merito al seguito del-

l'esame della proposta di relazione proveniente dal XX Comitato.

L'onorevole LATTANZIO (PD) illustra le ultime modifiche introdotte nel testo della proposta di relazione apportate sulla base delle intese raggiunte tra i Gruppi parlamentari.

Intervengono, per dichiarazioni di voto favorevoli sulla proposta di relazione, i senatori Marco PELLEGRINI (M5S), GRASSO (Misto-LeU-Eco), URRARO (L-SP-PSd'Az) e MIRABELLI (PD), nonché i deputati BARTOLOZZI (FI) e MIGLIORE (IV).

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori o deputati che intendono intervenire per svolgere dichiarazioni di voto, passa ad indire la votazione finale.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) chiede la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento della Commissione.

(La richiesta non risulta appoggiata dal prescritto numero di componenti).

Il PRESIDENTE accerta quindi l'unanime volontà di procedere alla votazione

della proposta di relazione. Posta ai voti, la proposta risulta approvata all'unanimità dei presenti.

La seduta termina alle 20.34.

ALLEGATO

RELAZIONE INTERMEDIA XX COMITATO

**PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ
PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'E-
MERGENZA SANITARIA**

COORDINATORE ON. PAOLO LATTANZIO

ROMA 16 GIUGNO 2021

INDICE

1. Premessa

- 1.1 Le linee guida del Comitato*
- 1.2 I temi di immediato interesse*

2. Analisi della situazione di contesto

- 2.1 Economia di guerra e sfruttamento delle tragedie*
- 2.2 Il periodo del lockdown. Marzo-Maggio 2020*
- 2.3 Il periodo delle riaperture. Giugno-Dicembre 2020*

3. Ambiti d'indagine: economia, enti locali, comunità sociali

- 3.1 Analisi generale*
- 3.2 Clan pronti ad intervenire: strategia attendista*
- 3.3 Imprese*
- 3.4 Focus economico*
 - 3.4.1 Il contesto economico della pandemia*
 - 3.4.2 La chiusura di imprese e partite IVA*
 - 3.4.3 Crisi di liquidità*
 - 3.4.4 L'usura*
- 3.5 Gli indicatori di rischio rilevati*
 - 3.5.1 Mutamento massivo dei codici ATECO delle imprese*
 - 3.5.2 Variazione degli assetti societari delle imprese*
 - 3.5.3 Il mancato dialogo tra imprese in crisi Covid-19 ed organismi intermedi*
 - 3.5.4 I settori a rischio*
 - 3.5.5 Emergenza Covid-19 ed illecita percezione di fondi pubblici*
 - 3.5.6 Il rischio emergente dalle analisi dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*
 - 3.5.7 L'azione a supporto dei soggetti segnalanti nell'individuazione dei rischi*
 - 3.5.8 Pandemia e segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio*
 - 3.5.9 La sperimentazione di nuovi indicatori di rischio COVID-19*
- 3.6 Gioco legale e illegale*
- 3.7 Enti locali*
- 3.8 Comunità sociali*

3.9 Contrasto alle mafie e cura della vulnerabilità

3.10 Liberi professionisti

3.11 Focus su minori

4. Scenario internazionale

4.1 Cooperazione strategica a livello internazionale

5. Conclusioni e scenari a breve termine

Allegato I

1. Premessa

Inizio a scrivere questa relazione il 20 febbraio 2021. Non è una coincidenza cercata, non è forse neanche casualità, non è un artificio creativo per rompere l'imbarazzo della prima pagina di questa relazione.

Esattamente un anno fa, il 20 febbraio 2020, a Codogno, allora sconosciuto paesino della bassa lodigiana, veniva registrato il primo caso italiano accertato di paziente contagiato da Covid-19.

Il tran tran politico, le narrazioni dei *mass media*, le prime preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine trovavano in maniera definitiva un dato certo, presente, vicino, minaccioso al quale rapportarsi. Non si trattava più di racconti provenienti da territori remoti, da mercati del sud est asiatico, da viaggiatori di passaggio. La politica, la scienza, i media, la società si trovavano di fronte ad un dato certo: un cittadino italiano contagiato, un ospedale italiano investito della responsabilità di ergere una prima trincea, amministratori locali chiamati a formulare strategie di contenimento, governo nazionale e regionale convocati d'urgenza su un problema sconosciuto da affrontare con strumenti non ancora contemplati.

Da quel 20 febbraio tutto è cambiato in Italia, perché quando il virus è sul tuo territorio lo senti davvero vicino, inizi a percepirne rischi, minacce, insidie che crescono perché di questo Coronavirus si conosce poco e niente: ha effettuato un salto di specie, ha una capacità di contagio attraverso *droplet* molto alta, infetta le vie respiratorie provocando polmoniti bilaterali molto gravi, verosimilmente intacca anche altri organi. Poco altro: si nutre di contatto umano e di relazioni sociali che ne aumentano enormemente la diffusione. Occorre capire, proteggersi, mettersi in sicurezza.

In Italia oltre la preoccupazione e l'angoscia inizia a montare il lavoro di una macchina organizzativa che dovrà affrontare un problema globale ed immediato sul versante sanitario e sociale, salute e sicurezza pubblica. La via per affrontare i primi vagiti di questa emergenza passa da due dei settori maggiormente trascurati in Italia, nonostante sacche di eccellenza assoluta, ma che negli ultimi vent'anni hanno ricevuto una considerazione, e fondi, risibili se non veri e propri attacchi che hanno prodotto debolezze e perdite di valore, soprattutto nei territori più difficili: il Sistema Sanitario Nazionale e la Ricerca Scientifica.

La sfida appare subito gigantesca per la portata, per gli strumenti a disposizione, per la mancanza di conoscenze, per i primi esempi di gestione che arrivano solamente da Paesi stranieri che non brillano per democrazia e che quindi iniziano ad offrire modelli di contrasto difficilmente praticabili nelle democrazie occidentali.

Da quel 20 febbraio inizia un'escalation di avvenimenti, dinamiche, scelte, eventi drammatici che stanno cambiando irrimediabilmente il nostro modo di vivere e di lavorare, di relazionarci e di produrre.

Il 21 febbraio si registra il primo decesso da Covid-19, Adriano Trevisan, e si capisce che il contagio è partito e si sta diffondendo.

Il 22 febbraio si registrano le prime zone rosse nel lodigiano e a Vo' Euganeo.

Il 4 marzo chiudono tutte le scuole e le università sul territorio nazionale.

Il 6 marzo vengono stanziati i primi miliardi di euro (7,5) per gli abitanti delle zone colpite.

L'11 marzo l'Italia diventa zona rossa ed inizia il *lockdown*, parola semi sconosciuta dal significato grave e minaccioso.

La storia del nostro Paese cambia in maniera definitiva, ci troviamo al centro della tempesta di quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce formalmente come una "pandemia".

Non mi compete tracciare la storia degli avvenimenti successivi né tantomeno ergermi a giudice delle scelte fatte.

Della corsa ai treni che da Nord partono verso Sud, delle fughe di notizie, dei primi riduzionisti divenuti spesso poi negazionisti non interessa in questa sede trattare.

Ma qualcosa di rilevante, in prospettiva, la cronaca ci racconta: la corsa ai supermercati, l'impossibilità di lavorare perché molte attività sono chiuse o perché il proprio lavoro era "a nero" e quindi non si gode di alcuna garanzia o protezione, la mancanza di alcuni prodotti che si capisce subito essere indispensabili per contrastare il virus (mascherine e disinfettanti) che dapprima sono irreperibili salvo poi ricomparire a prezzi anche decuplicati o contraffatti.

Già da marzo, in definitiva, appare chiaro che si sta aprendo uno scenario drammatico per tutto il Paese, cittadini e imprese. Appare chiaro, del resto, che iniziano a nascere dei solchi fra cittadini dello stesso Paese, con il passaggio al lavoro in *smart working* e alla didattica a distanza: chi ha contratti e diritti continua a lavorare mentre chi ne è sprovvisto perché rientra in quel grande bacino di lavoro sommerso - ben 3,7 milioni di lavoratori secondo il Rapporto Istat dell'11 settembre 2021 - si ritrova all'improvviso senza alcuna garanzia; ugualmente chi ha in casa spazi, dispositivi digitali e connessione di qualità può continuare a studiare mentre chi ne è sprovvisto scompare dai radar educativi della scuola pubblica italiana.

Emergono in maniera chiara le prime disuguaglianze e, di conseguenza, diventa chiaro che le conseguenze della pandemia, che non sarà breve, ricadranno in maniera differente sulla popolazione in base alle proprie condizioni pregresse.

A quello che dal 20 febbraio è apparso subito come un pericolo di natura sanitaria, si affianca subito quello che inizia a tratteggiarsi come un pericolo socio-economico che tocca le imprese (che chiudono) e le famiglie meno garantite (che esauriscono i risparmi).

La pandemia ingloba quindi tutto: economia, relazioni, famiglie, governo nazionale e locale. Ma anche la criminalità. E se quella “semplice” e non organizzata in questa sede interessa poco e si trova ad annaspire nella propria miseria e nel tentativo di riorganizzare la propria operatività quotidiana immaginando *more solito* come garantirsi i guadagni in una prospettiva di brevissimo tempo e tendenzialmente aumentando l’aggressione violenta sui cittadini, discorso ben diverso vale per la criminalità organizzata e per le mafie.

A questo livello di complessità, di potere e di capacità di azione di quello che viene letto a tutti gli effetti come il tentativo di mantenere uno stato parallelo, avviene qualcosa di ben più complesso e che cercheremo di leggere nella presente relazione.

Qualcosa di complesso che riguarda una pluralità enorme di sfaccettature, che provo ad enucleare:

- l’aspetto economico, inerente alla gestione dei propri traffici e delle attività;
- l’aspetto sociale, inerente al controllo dei territori ove sono radicati;
- l’aspetto organizzativo, inerente al mantenimento dei rapporti di forza interni;
- l’aspetto finanziario, inerente alle nuove possibilità di investimento dell’enorme liquidità in loro possesso;
- l’aspetto politico, inerente al mantenimento e la costruzione dei rapporti indispensabili con lo Stato per la nuova fase.

Le mafie appaiono quindi come un *player* presente sin dal principio dell’emergenza pandemica sullo scacchiere non solo nazionale ma anche europeo.

Questa risulta una constatazione decisamente triste ma inevitabile, perché se vera già in fasi storiche normali diventa centrale in fasi emergenziali nelle quali si instaura quella che il Procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho ha definito “economia di guerra”. E in tale scenario una mafia che non deve curare e proteggere i cittadini, ma solo aggredirli e speculare riveste un ruolo importante fatto sicuramente di nuove opportunità legate al diffondersi del virus e dell’emergenza.

Ma mentre quella sanitaria è un'emergenza legata ad un virus imprevisto ed imprevedibile, quella mafiosa non possiamo considerarla, neanche in fase pandemica, un rischio, bensì un pericolo.

E proprio dal pericolo intendo partire, grazie anche al prezioso contributo del Professor Rocco Sciarrone, docente di Sociologia economica presso l'Università degli studi di Torino.

Facendo riferimento all'ambito delle scienze umane possiamo tracciare una differenza sostanziale fra due fenomeni, e relative sensazioni, come il rischio e il pericolo. Quest'ultimo è riferibile a eventi naturali indeterminati e non controllabili dall'uomo: ad esempio, il pericolo rappresentato da una pandemia. Il rischio, invece, riguarda situazioni prodotte in maniera intenzionale dagli uomini, che possono nuocere: ad esempio, il rischio legato alle infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Ne deriva che le condizioni di partenza se sono indeterminate e potenzialmente casuali nel primo caso, appaiono invece determinate, costruite o almeno influenzate nel secondo. Al tempo stesso anche le strategie di difesa e protezione appaiono differenti e si ritrovano proprio nell'approccio al pericolo rappresentato dall'epidemia di coronavirus, una minaccia imponderabile e che si evolve secondo le proprie logiche, da un lato VS il rischio di infiltrazione delle mafie che risulta tracciato, analizzato, contrastato e ricco di evidenze empiriche realizzate grazie all'intervento intenzionale dell'uomo.

Per queste ragioni, che non sono meramente terminologiche, trattare quello mafioso come un rischio e non come un pericolo permette di porci nella giusta prospettiva, perché evidenzia la capacità strategica mafiosa, le sue azioni, le responsabilità dirette e i nessi di causalità.

Questo cambiamento di prospettiva produce due effetti importanti:

1. da un lato richiede di precisare il tipo di rischio isolato e sul quale si intende proporre analisi e interventi, secondo parametri specifici e in un contesto definito;
2. dall'altro ci porta a considerare il rischio con riferimento diretto alle fragilità e debolezze sulle quali questo attecchisce e produce potenzialmente i propri danni.

Credo sia, quindi, evidente come l'analisi proposta ci inviti ad andare nella direzione non dell'allarmismo, ma di un'analisi e indagine attente delle specifiche tipologie di infiltrazione che si stanno manifestando, o sono in procinto di manifestarsi, con riferimento ai fatti concreti e rilevati. Ciò risponde anche al lavoro esimio di tanti uomini e donne dello stato che lavorano al monitoraggio e contrasto delle mafie in questa fase e che vanno evidenziando da tempo scenari e potenzialità che ancora non si sono trasformate in fattispecie specifiche. E che proprio per la loro natura richiedono,

a tutti e tutte noi, una comprensione profonda prodromica per una capacità di risposta inflessibile.

D'altra parte, non potremo non partire da quello che è un circuito oggettivo, per cui le diverse forme criminali, e in particolare le mafie, attecchiscono su situazioni di disagio, sociale ed economico, andando ad aumentare disuguaglianze e fragilità: questa situazione dell'esplosione della crisi legata alla pandemia sta portando ad un rischio maggiore proprio in quelle comunità sociali dove le mafie avevano già messo radici e fatto danni proprio a causa di fragilità preesistenti. Il risultato, ciclico, è che anche la crisi socioeconomica causata dalla pandemia da Covid-19 si innesta con maggiore forza ed effetti più gravi proprio laddove il tessuto era già logoro, le disuguaglianze più forti e la mancanza di diritti maggiore, generando quindi una ulteriore ennesima possibilità di arricchimento e sciacallaggio da parte delle mafie.

Data la particolare natura del tema trattato, la presente relazione intermedia non ha, per definizione, pretesa alcuna di esaustività sia per la natura in divenire del fenomeno trattato sia perché si sono operate deliberatamente delle scelte di approfondimento legate all'attività direttamente sviluppata dal XX Comitato.

§. 1.1 Le linee guida del Comitato

Partendo dall'analisi dello scenario completamente nuovo che si è iniziato a definire con la diffusione della pandemia anche nel nostro Paese, la Commissione Antimafia ha intercettato rischi e minacce del tutto nuove sulle quali ha sentito il dovere di intervenire.

La particolarità, l'eccezionalità e l'unicità della situazione che il nostro Paese si è trovato a fronteggiare ha determinato l'urgenza di lavorare in maniera specifica e dedicata sulle *Infiltrazioni mafiose nel tessuto socioeconomico determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19*.

Scenario e metodologia

Il lavoro del XX Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria nasce per approfondire e indagare le strategie e le azioni della criminalità organizzata in fase di pandemia, nonché gli effetti sociali che queste producono sulle comunità di cittadini e cittadine. Appare evidente come la pandemia da Covid-19 sia stata immediatamente individuata dalla politica, dagli inquirenti e dagli analisti come uno scenario ideale per l'offensiva mafiosa, in grado di attuare processi speculativi dal punto di vista economico e di controllo e sfruttamento dal punto di vista sociale.

La penetrazione delle mafie in un tessuto sia sociale che economico fortemente provato dai mesi di *lockdown* prima, e di limitazioni poi, delinea una situazione caratterizzata da vuoti di controllo, povertà e disuguaglianze che si innestano sulle endemiche debolezze e fragilità del Paese, configurazione di uno scenario da economia di guerra. Tutti punti che avvantaggiano storicamente le mafie che sono in grado di colmare ogni forma di vuoto dello Stato, sfruttandone le debolezze e speculando sia che si tratti di aziende sia che si tratti di comunità in difficoltà. La criminalità organizzata fa tesoro delle disuguaglianze e della povertà che facilitano ricatto e imposizione, e grazie alla enorme disponibilità di liquidità è in grado di imporre forme di infiltrazione e di rigoroso controllo sociale.

Emerge subito come i due assi lungo i quali le mafie si stanno già muovendo siano quello economico e quello sociale: nel primo caso, attraverso l'aggressione di imprese e settori in difficoltà economica che patiscono gravemente la crisi e quindi offrono possibilità di infiltrazione da un lato, e attraverso i tentativi di intercettazione dei fondi nazionali e poi europei destinati alle imprese dall'altro; per il secondo, attraverso la sostituzione dello Stato e del *welfare* ufficiale intervengono per soccorrere i cittadini in difficoltà, offrire servizi, prestare denaro, sobillare e orientare il malcontento.

Il combinato disposto di queste direttrici ci indica come il Paese rischi di essere presto sotto un assedio molto aggressivo, che si aggiunge a quello della pandemia di coronavirus in corso e alla crisi socioeconomica già anticipata dai dati drammatici sull'andamento delle maggiori economie occidentali. Non sfuggirà come ognuno dei sintomi brevemente accennati (pandemia e crisi socio-economica) offra opportunità estremamente invitanti per le consorterie mafiose. Basti pensare alle speculazioni sui dispositivi di protezione individuale (DPI), alla contraffazione, alla movimentazione sovradimensionata di capitali da un lato, all'infiltrazione di aziende in crisi, all'usura, al discredito delle istituzioni dall'altro come del resto in entrambi i casi le inchieste di questi giorni iniziano a dimostrare.

Da questa somma di analisi, quindi, la centralità dei due assi, economico e sociale, destinati ad essere trattati in parallelo in virtù dell'intreccio indissolubile tra movimentazioni di liquidità delle mafie e impatto sociale, su uno scenario tipico di un'economia di guerra, come illustrato in dettaglio anche dal Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, nell'audizione in seduta plenaria dell'8 luglio 2020¹.

Risulta indispensabile sottolineare come ognuno degli scenari tratteggiati incida profondamente sulla vita di tutte le cittadine e i cittadini che vivono in Italia. Per questa ragione l'impegno antimafia, la cultura dell'anticiclaggio e della trasparenza devono diventare la principale direttrice di una ripartenza sana e stabile, tale da evitare i rischi di distorsione che potranno derivare dall'immissione di ulteriori capitali illeciti nel sistema Paese e conseguente alterazione delle dinamiche democratiche, economiche e sociali.

Dal punto di vista metodologico il Comitato ha iniziato a lavorare a ritmo serrato e in strettissimo raccordo con le attività della Presidenza e dei lavori in plenaria. Audizioni, approfondimenti, definizione di *dossier* specifici andranno di pari passo con l'attività della plenaria che, fra tutti i propri argomenti, accoglierà periodicamente porzioni ed aggiornamenti del lavoro condotto, con particolare riferimento a quelle dinamiche o aree generali di interesse in grado di mostrare il quadro d'insieme e tracciare i *trend* e gli scenari maggiormente rilevanti.

Si propone di articolare due tipologie di azioni:

1. *top-down*: il Comitato raccoglie spunti di analisi e di indagine a partire dai lavori della Plenaria per approfondire aspetti e peculiarità connesse alle infiltrazioni ascrivibili alla crisi sanitaria;

¹ Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, dell'8 luglio 2020.

2. *bottom up*: il Comitato, attraverso la sua azione di indagine ed ascolto, promuove l'approfondimento in plenaria dei temi, episodi e strategie rilevanti.

§. 1.2 I temi di immediato interesse

L'avvio delle attività del Comitato si è basato su un perimetro di analisi tracciato sia dal punto di vista tematico sia da quello territoriale, andando così a definire un campo d'azione che guardi contemporaneamente alle attività predatorie messe in campo dalle mafie e, al tempo stesso, alla specificità di fenomeni territoriali di particolare rilevanza o novità.

Alla luce di questa importante premessa, si reputa opportuno condividere i primi aspetti di centrale importanza per il lavoro del Comitato, emersi del resto già dalle audizioni svolte in plenaria, dalle prime inchieste della magistratura e dall'analisi dei fenomeni:

- **infiltrazioni nel commercio e in ambito sanitario.** I settori delle forniture e dei servizi direttamente legati al Covid-19 sono particolarmente esposti al pericolo di **manovre speculative e di truffe**. È, altresì, rilevante il rischio di **corruzione**, soprattutto negli affidamenti per l'approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all'attività di assistenza e ricerca;
- **consolidamento della presenza mafiosa sul territorio** al fine di aumentare il consenso sociale, attraverso forme di **welfare alternativo** a quello dello Stato con l'obiettivo non secondario di capitalizzare tali elargizioni sotto forma di aumento della rispettabilità, consenso sociale, **consenso elettorale**;
- **infiltrazioni dei soggetti imprenditoriali**, specialmente di piccole e medie dimensioni, caratterizzati da minori possibilità economiche e da vulnerabilità finanziaria;
- **usura**, perpetrata tanto nei confronti dei singoli cittadini in difficoltà quanto delle imprese;
- **nuovi settori vulnerabili** alle infiltrazioni mafiose, che hanno portato ad un aggiornamento delle iscrizioni nelle *white list* esistenti le prefetture, così come disposto dal Ministero dell'interno;
- **enti locali**, in quanto presidi allettanti per l'infiltrazione mafiosa;
- **semplificazioni dell'economia legale** introdotte dal Governo;
- **rapporti transfrontalieri**, che si concretizzano specialmente in relazione allo stoccaggio dei rifiuti, ma anche in ambito di commercializzazione ed investimenti;
- **gioco d'azzardo**: il *lockdown* ha posto in serie difficoltà economiche il comparto del "gioco legale" regolato dalle concessioni di Stato. La prolungata chiusura e l'inasprimento fiscale progressivo degli ultimi anni stanno mettendo a dura prova la rete legale. La domanda di gioco, al contempo, resta stabile e rischia di spostarsi sul terreno delle gestioni illegali guidate dalla criminalità organizzata.

Alla luce di questa breve e non esaustiva lista di argomenti che hanno rappresentato la base fondativa del Comitato, emerge però in maniera chiara l'ampiezza degli ambiti

socio-economici che risultano sin dal principio interessati dagli sconvolgimenti sanitari e criminali che la pandemia ha portato.

La scelta di individuare i principali settori dai quali partire è legata, da un lato, all'emergenza di alcune dinamiche che hanno destato allarme e preoccupazione, dall'altra, alla necessità di porre le basi per un'analisi in grado di correre le prime emergenze che si sono attestate sui tradizionali comparti nei quali la criminalità organizzata risultava già forte, ma anche su nuovi ambiti resi al tempo stesso appetibili e attaccabili dall'emergenza sanitaria.

Proprio l'emergenza sanitaria ha ridefinito i campi d'azione delle mafie presenti sul nostro territorio, ma anche in Europa, con riferimento ai settori che hanno iniziato ad offrire opportunità di infiltrazione immediata, a quelli che hanno iniziato a sgretolarsi offrendo in prospettiva una verosimile possibilità di intervento, come anche a quegli ampi strati sociali che, direttamente colpiti in maniera violenta dalla pandemia, hanno iniziato ad offrire varchi di ingresso alle proposte criminali di welfare mafioso.

A tal riguardo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, con riferimento alla propria città, ma riferendosi a dinamiche emergenti a livello nazionale, ha evidenziato come la situazione di crisi socio-economica determinata da quella sanitaria rischi di aprire a spostamenti di lavoratori da situazioni lavorative legali, seppur precarie e non ancora completamente garantite, ad attività opache che si trovano in quella zona grigia che scivola facilmente verso l'illegalità.

Questa ed altre riflessioni verranno “esplose” nel seguito della relazione con un'attenzione a quelli che sono i mutamenti sociali in corso, letti attraverso la lente delle disuguaglianze e delle situazioni di emarginazione e marginalità preesistenti che adesso, alla luce dell'aggravarsi della crisi economica per ampi strati della popolazione, non fanno altro che acuire e potenziare quelle disuguaglianze e quelle ingiustizie già abbondantemente presenti e grazie alle quali le mafie di ogni tipo crescono e prosperano.

E proprio questo intende essere un punto caratterizzante dell'attuale analisi, in quanto non si deve leggere la situazione emergenziale come qualcosa che si innesti su una situazione di contesto neutra, bensì come un'emergenza sanitaria che si aggiunge ad un'emergenza sociale, culturale, di diritti negati e di marginalità, oltre che economica già presente e lacerante, grazie alle quali le mafie negli ultimi anni sono cresciute ed hanno potuto sia diversificare e rafforzare la propria presenza nell'economia legale sia reclutare fasce sempre più ampie di giovani, disoccupati, ma anche liberi professionisti e cittadini volutamente fiancheggiatori e interessati al proprio guadagno personale.

È impossibile oggi parlare di mafia in tempo di pandemia senza partire dalle disuguaglianze e dalle ingiustizie presenti nella società.

Per questa ragione, è indispensabile adottare uno sguardo lungo volto a comprendere il presente per ipotizzare strategie di prevenzione e repressione da attuare nell'immediato futuro.

2. Analisi della situazione di contesto

La pandemia dovuta alla diffusione del virus da Covid-19 ha segnato una crisi senza precedenti nella quasi totalità delle attività produttive del nostro Paese, provocando una gravissima fase di recessione.

Scenari di tal fatta hanno da sempre costituito rilevanti opportunità per la criminalità, soprattutto quella organizzata e di tipo mafioso, che si è da tempo distinta per la sua notevole capacità di adattarsi alle mutevoli situazioni proprio al fine di poterle sfruttare e trarne sempre più significativi profitti; ciò detto è particolarmente vero in quegli ambiti economici caratterizzati da fragilità strutturali.

La peculiarità della situazione emergenziale attuale, segnata da apprezzabili e continue limitazioni delle libertà personali e d'impresa e da una diversificazione delle esigenze primarie, individuali e collettive, è condizione ottimale per favorire l'insinuarsi delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e sociale.

Siffatte organizzazioni, infatti, grazie alla enorme disponibilità di capitale da poter immettere rapidamente in tutti i settori, sono in grado di fornire un'immediata risposta ai mutati bisogni, alla crisi di liquidità ed alle difficoltà economiche e sociali di molti soggetti, fisici e giuridici. A tal proposito, si è, infatti, aperto un autorevole dibattito sui temi del *doping finanziario* e del *welfare* offerto dalle mafie e sulle loro inevitabili conseguenze.

Difatti, sono circa centomila le imprese a rischio di liquidità – secondo quanto riportato dal *report* “La tempesta perfetta” di Libera e Lavialibera² - che in assenza di misure di sostegno per non essere spazzate via dal mercato potrebbero cedere all'aiuto da parte della criminalità organizzata, così come è aumentato il rischio per le famiglie piegate dalla crisi di rivolgersi ai *clan* mafiosi sostituendosi in un certo senso alla funzione assistenzialista propria dello Stato.

Al riguardo, si ritiene utile riportare, in sintesi, un passaggio di un apposito studio effettuato da specializzati ricercatori della Banca d'Italia che hanno analizzato l'impatto dello *shock* generato dall'epidemia di Covid-19 sul fabbisogno di liquidità, la patrimonializzazione, la redditività e la struttura finanziaria di circa 730.000 società di capitali italiane. I dati si riferiscono per le sole società di capitali, che costituiscono un sottoinsieme altamente rappresentativo delle imprese attive in Italia (80% del valore aggiunto e 87% del fatturato complessivi). Nel dettaglio, così come scrivono, in assenza delle misure di sostegno, la riduzione dei fatturati generati dall'emergenza Covid-19, avrebbe determinato un fabbisogno di liquidità di circa 48 miliardi di euro per 142.000 imprese (19 per cento del campione totale). Le misure di sostegno previste

² A cura di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Lavialibera. Roma 30 novembre 2020

dal Governo hanno permesso a 42.000 delle 142.000 imprese di fronteggiare le loro esigenze di liquidità. Il fabbisogno di liquidità delle rimanenti 100.000 imprese ammonterebbe però a circa 33 miliardi di euro. Centomila imprese, quindi, di cui si potrebbe ipotizzare un reingresso sul mercato salvate da una liquidità “sporca” che necessita di essere riciclata.

Fin dalla prima fase di chiusure per *lockdown* si è registrata una maggiore ingerenza criminale nei settori di prima necessità, come la filiera agro-alimentare (acquisizione, trasporto, distribuzione e vendita), approvvigionamento di dispositivi medici e di protezione individuale, il settore farmaceutico, i trasporti, le imprese di pulizia e sanificazione, appalti pubblici, nonché i servizi cimiteriali, smaltimento dei rifiuti ospedalieri e gestione dei rifiuti (già in precedenza pesantemente condizionati o infiltrati). Basti pensare alla diffusa ed urgente necessità di misure di protezione per prevenire, contenere e fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19 e per assicurare ogni possibile cura, esigenza impellente che ha fornito alla criminalità organizzata imperdibile occasione per il compimento di illeciti di varia specie; in particolare, per quanto concerne il settore medico-sanitario e farmaceutico è stato sottolineato il rischio di attività nella produzione di dispositivi medici contraffatti o scadenti, nella distribuzione di farmaci, nella contraffazione di prodotti, nella sanificazione ambientale, nello smaltimento dei rifiuti fino ad arrivare al rischio di immissione di prodotti presentati come vaccini, quindi potenzialmente pericolosi o del tutto inefficaci.

Anche l’analisi effettuata dal Servizio centrale per l’investigazione sulla criminalità organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza³ sulle strategie comportamentali adottate dalle organizzazioni criminali in questa fase pandemica conferma il forte interesse nel conseguimento delle indebite percezioni delle rilevanti e diversificate misure economiche di sostegno all’economia oltre che nel riciclaggio dei proventi dei traffici illeciti, tra cui il narcotraffico, in settori produttivi particolarmente stimolati dalla contingenza pandemica e dalle conseguenti misure restrittive.

Così pure è stato rilevato l’interesse delle organizzazioni criminali, non solo di tipo mafioso, nei segmenti dell’approvvigionamento e dell’importazione di prodotti medicali falsificati o comunque sprovvisti delle necessarie certificazioni, di servizi e dei prodotti connessi alla sanificazione. In tale ultimo contesto è stato notato l’impiego di strutture societarie di recente costituzione che sono talvolta riuscite a stipulare

³ SCICO - Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale a causa della pandemia da Covid - 19 (Roma, febbraio 2021).

importanti contratti anche a scapito di altre imprese con un trascorso storico importante nello specifico settore.

Ulteriore e non meno importante problema della crisi economica è il forte aumento della disoccupazione e del conseguente stato di difficoltà economica e di disagio sociale, fattori questi che hanno favorito il costituirsi di un più ampio bacino ove le organizzazioni criminali possono attingere manovalanza a basso costo, da impiegare per le più svariate finalità illecite.

In queste difficoltà, che incrementano sensibilmente il potere di ricatto delle organizzazioni criminali sulla comunità, le mafie hanno inoltre operato come *welfare* di prossimità, offrendo sussidi tramite anche la distribuzione di beni essenziali alle famiglie in difficoltà ed ottenendo così ulteriore consenso. Appare evidente, infatti, che l'aiuto assicurato non dallo Stato ma dalle organizzazioni criminali, incrementando il già forte malcontento e favorendo il dissenso, abbia creato, di contro, un pericoloso rapporto di gratitudine e dipendenza dalla criminalità organizzata, soprattutto tra i ceti sociali più vulnerabili, ampliando il numero dei soggetti disponibili ad accoglierne le richieste di collaborazione, soprattutto nel settore del trasporto e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A tale ultimo riguardo l'emergenza pandemica e le restrizioni imposte dai vari Stati, hanno determinato un primo rallentamento dei traffici che ha indotto, oltre all'inevitabile innalzamento dei prezzi, una rapida riorganizzazione attuata attraverso il mutamento delle rotte da impiegare per l'importazione delle sostanze stupefacenti e la variazione dei luoghi, prima, destinati al compimento di attività lecite e delle triangolazioni commerciali necessarie alla loro distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio, coinvolgendo in ancor maggior misura soggetti minorenni.

Non può, da ultimo, non sottolinearsi quale significativo intervento della criminalità organizzata nel presente momento di crisi e paura, il tentativo spesso riuscito di fomentare la rivolta sociale, infiltrandosi in gruppi di cittadini in difficoltà e promuovendo disordine sociale.

Sembra evidente che la comprensione profonda di tali dinamiche rappresenti il primo passo verso la creazione di una strategia per una adeguata prevenzione e per il contrasto di questa attività criminale.

Lo scenario descritto per l'ambito nazionale non può essere limitato all'interno dei nostri confini, poiché la pandemia e la conseguente recessione economica hanno assunto dimensione globali, come pure la minaccia delle infiltrazioni della criminalità organizzata, specie mafiosa, a livello transnazionale.

La visione internazionale del problema, infine, non dovrebbe essere in alcun modo sottovalutata. I flussi di denaro, nazionali e comunitari, destinati al supporto economico del Paese e al rilancio della produttività post-emergenziale, sono infatti estremamente appetibili alle organizzazioni mafiose che, strategicamente, cercano di insinuarsi nei circuiti legali per distrarli e per riciclare capitali, acquisendo poi nuove aree di mercato.

§. 2.1 Economia di guerra e sfruttamento delle tragedie

Prima di analizzare cosa sia successo in Italia, dal momento dello scoppio della pandemia e distinguendo i due principali periodi fra *lockdown* e riaperture, per capire se e come le mafie si siano mosse e lungo quali direttrici, è indispensabile conoscere la natura speculativa delle consorterie mafiose che di certo non si arresta dinanzi ad emergenze e catastrofi.

Anzi, tende a sfruttarle per il proprio guadagno rendendo ancora più attuale il ragionamento precedente per cui le mafie nascono e prosperano su basi di disagio sociale e disuguaglianze forti e, su queste, rafforzano il proprio potere e la propria ricchezza acuendo ulteriormente la difficoltà e il disagio delle popolazioni, e quindi delle comunità sociali, che ne subiscono l'azione e l'operato.

Il processo è scientificamente intrecciato: al crescere del potere e dell'impatto dell'impresa mafiosa, i cittadini onesti vengono schiacciati, le loro comunità usurpate, le aziende infiltrate, la miseria accresciuta.

E, ribadito questo concetto, non può che apparir chiaro come scenari di difficoltà socio-economiche risultino allettanti e potenzialmente remunerativi per la criminalità organizzata, ragione per cui terremoti, catastrofi naturali, lutti nazionali con tutto il loro portato di dolore, debolezze, paura, ricostruzioni, rappresentino una squallida e infame, ma enorme, opportunità di arricchimento.

Questa attitudine non è quindi purtroppo un'eccezione, ma rappresenta uno dei pilastri di quello stesso capitalismo mafioso, descritto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri, in grado di adattarsi alle nuove situazioni emergenziali e di sfruttare senza pietà le emergenze e le relative opportunità di rapida ricostruzione.

Per quanto triste, risulta utile citare alcune situazioni nelle quali i drammi sociali, umani e ambientali hanno rappresentato macabre occasioni di sciacallaggio e di grande guadagno per mafia, camorra e 'ndrangheta. Questa breve disamina si rende necessaria non solo dal punto di vista della ricostruzione storica, ma perché porta con sé una serie di aspetti di grandissima attualità che hanno anticipato dinamiche tuttora praticate nella gestione dell'emergenza pandemica da parte delle mafie.

Basti pensare all'epidemia di colera, e conseguente intervento statale di sanificazione e bonifica, del 1882-1885 a Napoli a seguito della quale si registrarono sperperi, appropriazioni indebite e speculazioni che portarono alla costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che poté appurare non solo il malcostume, ma

anche i legami e gli affari torbidi portati avanti, congiuntamente, da politica, amministrazioni pubbliche, camorra, professionisti.

Andando a costituire uno scenario del tutto affine a quello che, in tempi ben più recenti abbiamo potuto osservare e conoscere in quel “mondo di mezzo” che ha infestato la Capitale d’Italia e che ha portato alla luce simili gravi dinamiche di dialogo e cooperazione fra interessi, affari e poteri criminali.

Non fu da meno ciò che accadde a seguito del terremoto che colpì Reggio Calabria e Messina nel 1908 facendo strage di circa 86.000 persone. Qui, per la prima volta a seguito di un evento naturale di tale portata catastrofica, si registrarono i giganteschi appetiti di quella *‘ndrangheta* che si lanciò sui fondi pubblici per la ricostruzione evidenziando, anche in quel caso, una sorta di zona grigia fra criminalità organizzata e propaggini locali dello Stato che avevano la funzione di allocare i fondi, gestire gli appalti, curare la popolazione.

Lette quelle dinamiche con la lente della storia non si possono non notare delle dinamiche, atteggiamenti, forme di aggressività ed aggressione del denaro pubblico, e quindi anche della popolazione, che sono sopravvissute fino alle tragedie ben più recenti e davanti alle quali *mafia*, *camorra*, *‘ndrangheta* non si sono lasciate turbare. Hanno, anzi, rilanciato provando ad intercettare appalti, flussi di denaro ma anche circuendo professionisti, politici e pezzi di Stato all’interno del quale, di fatto, sono nate e cresciute in maniera parassitaria e dimostrando di non essere altro dallo Stato repubblicano, bensì una parte marcia dello stesso. Del resto, non si potrebbe pensare che qualcosa che si alimenta delle stesse risorse, e con il quale ha spesso e volentieri collaborato e condiviso interessi, possa essere alternativo.

È bene ricordare che l’azione con cui le mafie hanno intercettato i fondi per le varie ricostruzioni non rappresenta un danno gravissimo fatto alle sole imprese o agli enti locali che ne venivano impoveriti, bensì un vero e proprio attentato alla salute pubblica e al benessere delle comunità sociali che vedono da un lato sparire fondi destinati alla ricostruzione dei propri beni e del proprio futuro e dall’altro che si ritrovano in territori in cui al danno ricevuto si aggiunge ulteriore spoliatura e impoverimento, che ne deturpano il volto, indeboliscono le possibilità di rilancio, tarpano le ali per la costruzione di un futuro collettivo.

Ennesima dimostrazione dell’impatto tragico che l’azione mafiosa ha sulle comunità umane, laddove ancora si tende a difendere la narrazione della “mafia buona” che aiuta i cittadini nei momenti di bisogno. Nulla di più falso, e lo dice la storia che ci racconta di come cittadini e territori siano stati sistematicamente violentati dalle mafie, anche dopo eventi tragici.

Ancora terremoto: Valle del Belice, 1968. Ancora fondi pubblici a pioggia. Ancora una Commissione di inchiesta parlamentare che accerta l'aumento abnorme della spesa, i trucchi sulle perizie e sulle proroghe, la scarsa qualità della ricostruzione (fra l'altro conclusasi solamente nel 2006, quasi quaranta anni dopo), la mancanza quasi totale di controlli. Sulla ricostruzione del Belice aveva scritto spesso il giornalista Mario Francese (ucciso da *cosa nostra* nel 1977 su mandato di Riina, Madonia, Geraci, Farinella, Greco e Calò e per mano di Leoluca Bagarella) denunciando le collusioni politico-mafiose che speculano, ancora una volta, su miseria e povertà della popolazione, tratteggiando in maniera chiara e troppo a lungo insabbiata l'azione di *cosa nostra* sugli appalti ed economia legale, che veniva regolarmente infiltrata e depredata così come molto potere pubblico locale.

Il 23-24 novembre 1980, con il terremoto in Irpinia che miete 2.735 vittime, si apre una nuova grande opportunità, questa volta per la *camorra* che coglie al volo le opportunità politiche di controllo del disagio e della disperazione, ma anche economiche di raccolta dei fondi per la ricostruzione. In questo frangente emerge un atteggiamento dello Stato tuttora visibile, con il quale si immagina di fare fronte alle emergenze con processi di deroga sempre più ampia alle leggi, e quindi anche ai controlli volti a prevenire l'infiltrazione mafiosa. La ricostruzione dell'Irpinia ne ha subito conseguenze gravissime, che hanno compromesso in maniera forse irrimediabile il rilancio e lo sviluppo dell'area e delle popolazioni, che hanno visto sparire quantità enormi di denaro e possibilità di emancipazione che sono state letteralmente scippate dalla *camorra*.

Se proviamo un confronto con quanto succede oggi con la gestione della pandemia e di altre tragedie, possiamo notare similitudini ma anche qualche importante differenza che mostra la capacità dello Stato di aggiornare le proprie risposte.

Risulta, infatti, ricorrente la tendenza alla deroga e alla semplificazione normativa, sicuramente importante per aumentare la velocità di intervento, in un Paese troppo spesso strozzato dalla burocrazia e da un'altalenante volontà di prendersi responsabilità, ma in grado di compromettere quelle stesse ricostruzioni per le quali viene pensata a causa del rischio di giochi e offerte al ribasso, mancati controlli su affidabilità delle imprese, regimi di proprietà ed eventuali legami con la criminalità organizzata; situazione ancora più rischiosa laddove a questa semplificazione si aggiungano le caratteristiche di situazioni individuate come emergenziali ed eccezionali e che invece si protraggono nel tempo rischiando di andare a cristallizzare situazioni di sospensione della legalità, del controllo e della prevenzione.

E', invece, mutato l'approccio rispetto al proliferare di centri di costo con facoltà di spesa, la cui eccessiva frammentazione non fa altro che spezzettare la filiera,

confondere le responsabilità, indebolire i controlli, aumentare passaggi ed intermediari aumentando di conseguenza i rischi di aggressione da parte delle mafie e di infiltrazione dell'economia legale e della filiera che dovrebbe portare ad aiuti per popolazione e territorio. Oggi questa dinamica appare fortunatamente invertita, anche sulla base delle esperienze precedenti, e basti pensare alla concentrazione del potere di acquisto e trattativa nelle mani di figure apicali con riferimento agli approvvigionamenti sanitari in fase di pandemia, grazie alla figura del Commissario e dei Presidenti di Regione.

Il ruolo della *camorra* nella ricostruzione, o mancata ricostruzione dell'Irpinia, meriterebbe trattazione esclusiva e un trattato dedicato. Giova, però, qui sottolineare almeno un paio di passaggi che risultano di grande attualità. Come rilevato da magistratura e dalla Commissione parlamentare antimafia il ruolo delle famiglie camorriste fu centrale tanto nella gestione della fase di ricostruzione, quanto per i rapporti costruiti e rafforzati con amministratori locali corrotti che avevano potere decisionale e che scelsero di stare dalla parte sbagliata. Anche questo passaggio risulta attuale, con riferimento all'emergenza pandemica. Avviso Pubblico ha, infatti, riscontrato un aumento delle minacce ed intimidazioni pervenute ai danni degli amministratori locali nel 2020 – 559 atti intimidatori, uno ogni quindici ore⁴ - e questo dato ci deve preoccupare ulteriormente perché a breve il piano Next Generation EU porterà in Italia circa 209 miliardi di euro, che avranno proprio nelle amministrazioni locali un attuatore fondamentale. E, occorre sottolinearlo, a differenza del passato in cui le tragedie, naturali e criminali, avevano luoghi di occorrenza ben precisi e limitati nello spazio e nel tempo, oggi con la pandemia da Covid-19 ci troviamo davanti ad un'emergenza nazionale e non regionale, duratura e non puntuale. Il livello di preoccupazione sale ulteriormente riguardo a quegli enti locali che non sono stati chiamati, finora per loro fortuna, a contrastare in prima persona le ingerenze e gli appetiti della criminalità organizzata e che rischiano quindi di trovarsi impreparati di fronte all'eventuale, e fortemente probabile, aggressione mafiosa ai soldi erogati dallo Stato.

In data 11 novembre 2020 il Comitato ha audito il Presidente della Camera di Commercio di Verona ed Avviso Pubblico approfondendo il protocollo di legalità realizzato da Enti locali, rappresentanza di categorie, forze di polizia ed altri attori sociali, in grado di formare cittadini ed imprenditori, prevenendo infiltrazioni e forme di assoggettamento mafioso: la diffusione tutt'altro che capillare di esperienze esemplari come queste desta preoccupazione in tempi normali, ne induce ancora di più in una fase dove i territori e gli enti locali rischiano di trovarsi da soli e senza solide

⁴ Avviso Pubblico, "Amministratori sotto tiro", 22 giugno 2020.

infrastrutture sciali pregresse in grado di difendere il tessuto socioeconomico dall'aggressione mafiosa.

Per chiudere il discorso sul terremoto dell'Irpinia, che ha rappresentato un precedente importante e complesso, non si può non notare come la fase della ricostruzione abbia, inoltre, fatto da volano per quell'imprenditorialità mafiosa in virtù della quale i *clan* hanno iniziato a diversificare in maniera sempre più ragionata e precisa i propri "investimenti" spingendosi ben oltre le tradizionali attività criminali ed iniziando a fare impresa in proprio per intercettare i fondi statali, sia fondandone *ex novo* sia appropriandosi di aziende già esistenti.

A tal riguardo, si dovrebbero individuare dei modelli di prevenzione efficaci, ad esempio collegando le banche dati delle diverse Amministrazioni in modo che possano interagire tra loro per ottenere report multidimensionali.

In questa fase pandemica è stata registrata un'animata attività in ambito aziendale, del tutto in controtendenza con quella che è stata sia la prima fase di *lockdown* sia quella successiva di aperture periodiche e a macchia di leopardo, comunque sempre in una fase di grande difficoltà per il commercio e i servizi.

Sin dalla prima fase, febbraio-marzo 2020, abbiamo avuto modo di rilevare alcuni fenomeni del tutto emblematici: *in primis* cambi di oggetto sociale e ambito di azione e quindi cambiamenti relativi anche ai codici ATECO (*infra* §. 3.5.2), in secondo luogo un aumento considerevole di imprese operanti nel settore del commercio dei dispositivi medici e in quelli relativi a sanificazioni e pulizie (*infra* §. 3.5.4).

È indubbio l'alto rischio che le aziende in grave carenza di liquidità possano diventare facile preda delle organizzazioni mafiose, attraverso la rassicurante figura del *socio occulto* disposto a fornire all'imprenditore una liquidità di denaro immediata per salvare l'azienda dal fallimento, per poi acquisirne l'effettività della gestione (*infra* §§. 3.4.3 e 3.4.4). In tale contesto, è quanto mai significativo che in Italia siano stati accertati circa quattordicimila gli atti di compravendita di quote societarie, per un valore complessivo dichiarato pari a oltre 22 miliardi di euro. I dati fanno, peraltro, riferimento al periodo compreso tra i mesi di marzo e novembre 2020, cioè in piena emergenza pandemica.

Importante sottolineare che in questa fase appena descritta lo strumento principale d'azione non è neanche la violenza o l'uso della forza per imporsi, bensì la grande ed immediata disponibilità di liquidità in una fase in cui questa invece scarseggia. Disponibilità che permette, di conseguenza, di giocare su più tavoli, di appropriarsi e

impadronirsi di imprese strappate ai titolari onesti, di riposizionare imprese esistenti su settori maggiormente redditizi, di entrare in mercati nuovi grazie alla possibilità di non fare guadagno immediato.

Siamo ancora una volta a sottolineare come questa dinamica d'azione nuoccia profondamente ad imprese e tessuto sociale, andando ad impoverire entrambi alterando e drogando i mercati, distruggendo la libera concorrenza, producendo distorsioni gravissime per i cittadini anche in termini di salute pubblica.

Per concludere questa parte di analisi, occorre fare un breve cenno anche a quanto è accaduto in occasione di più recenti tragedie e catastrofi naturali e del ruolo svolto in tale contesto dalle organizzazioni criminali.

È sufficiente pensare a quanto accaduto con i terremoti dell'Abruzzo e dell'Emilia-Romagna.

Nel primo caso si è assistito alla tipica dinamica per cui sono state create da famiglie di *'ndrangheta* e di *camorra* imprese in loco al fine di intercettare, con ogni mezzo, gli appalti e gestire i lavori.

Si è sempre trattato di imprese che se da un lato avevano alle spalle solide esperienze di infiltrazione criminale nell'economia legale, dall'altro si sono avvalse di prestanome e spesso di professionisti locali. Ciò che, ancora una volta, si rileva è la disponibilità di parte del mondo imprenditoriale e dei professionisti a collaborare, fiancheggiare, aiutare e partecipare a progetti criminali in maniera deliberata. I risultati sono una scarsissima qualità dei progetti di ricostruzione e delle opere stesse, con effetti ulteriori di rischio sulla popolazione già fortemente provata da eventi tragici e al tempo stesso l'impoverimento ulteriore del territorio vittima di appetiti e saccheggi ad opere della criminalità organizzata, con immediate ricadute dirette e negative sulla qualità della vita, sulle opportunità di ripresa e quindi sul benessere collettivo.

Con riferimento al terremoto dell'Emilia-Romagna andrebbero, in particolare, ricordati due aspetti che costituiscono una chiave di ingresso nell'economia legale, il primo, e l'ennesima ricaduta negativa sulla comunità sociale, il secondo.

Il riferimento è allo strumento dei subappalti utilizzato da molte imprese criminali, controllate o gestite da prestanome per entrare nell'affare della ricostruzione e sfruttare poi questa posizione per collaborare direttamente con le maggiori imprese presenti, producendo effetti pessimi sia nella qualità della ricostruzione sia sulla salute del mercato che ha visto le forme di concorrenza lecita alterate dall'ingresso di imprese controllate dalla criminalità organizzata.

D'altra parte, va rilevato che, a conferma del circolo vizioso ~~già citato~~ ingiustizie-mafia-nuove ingiustizie che si abbatte sulle popolazioni che sono schiacciate da questo

cancro, i lavoratori impiegati dalle imprese criminali subiscono trattamenti degradanti in quanto a contratti (laddove presenti), retribuzioni, ritmi ed orari di lavoro, intimidazioni. A dimostrazione ancora una volta di come la mafia produca ed anzi si nutra della linfa vitale della popolazione, schiacciandola per il proprio tornaconto personale e calpestando ogni forma di diritto, di giustizia sociale e di aspirazione. Proprio alla luce di questa riflessione risulta ancora più grave l'atteggiamento di chi, sul fronte dell'economia legale, presta il fianco e mostra disponibilità alle mafie, creando legami, appoggi, scambi di favori che poi diventano collaborazioni vere e proprie che vanno ad uccidere le imprese e a schiacciare i cittadini. E ciò che preoccupa, come rivelato da molti magistrati e analisti, è che tanti professionisti soprattutto al Nord, ed imprese, guardino alle opportunità offerte dal malaffare e dalla criminalità organizzata come, appunto, ad opportunità di crescita e guadagno da sfruttare al pari di quelle legali: questo è il gigantesco rischio di normalizzazione che stiamo correndo e che rischia di cedere territori e spazi di impresa ancora maggiori alla criminalità organizzata. Ed è qui che è indispensabile intervenire con forza sin dalla fase di prevenzione, andando a formare ed informare gli imprenditori e le associazioni di categoria e gli ordini professionali, stipulando accordi e patti di legalità ed aggiornando le forme di quel controllo rigoroso che lo Stato deve garantire, seppur in forma snella, in maniera continuativa anche alla luce della seconda faccia di questa medaglia, ossia l'aumento parallelo e costante dei casi e delle forme di corruzione che, con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresentano un *"furto di democrazia"*.

Laddove si manifesta, il legame fra imprenditori e professionisti da un lato e cosche mafiose dall'altro rischia di essere devastante laddove questo era già presente prima della pandemia da Covid-19, con il rischio adesso di influenzare e condizionare definitivamente l'intero circuito economico locale e nazionale, come ci suggerisce la relazione annuale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo⁵.

Quanto all'aspetto puramente predatorio delle mafie nel contesto pandemico, meritano menzione le parole del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale di Milano, Alessandra Dolci, secondo la quale *"le più recenti indagini hanno messo chiaramente in evidenza la volontà e l'interesse della criminalità organizzata di approfittare di tutte le diverse agevolazioni, soprattutto di quelle a carattere finanziario, che il legislatore ha messo in campo per consentire alle imprese di affrontare la crisi economica conseguente all'emergenza da Covid-19"*. *"L'aspetto più evidente"* – aggiunge il magistrato milanese – *"è quello connesso alla richiesta dei finanziamenti previsti dai decreti "Liquidità" e "Rilancio", erogati dal sistema bancario"*. Riferisce, dunque,

⁵ Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Gennaio-Giugno 2020

come sia emersa dalle indagini la pratica dell' *“acquisizione di tali aiuti in modo indebito, attraverso la presentazione, spesso curata da professionisti vicini all'organizzazione, di dati contabili e fiscali ad arte predisposti”*.

Questo per fornire giusto un elemento, a titolo esemplificativo, di come ancora oggi, anzi ancora di più oggi le mafie non si facciano alcuno scrupolo nell'azione di sciacallaggio sulla catastrofe che sta colpendo il nostro Paese, vessando la popolazione e rubando ai cittadini, alle imprese e allo Stato quelle risorse che servirebbero per curare persone ed imprese e per far ripartire il Paese.

Occorre, inoltre, aggiungere che non sono unicamente le mafie a speculare sulle disgrazie ed approfittarsi delle fasi più delicati di ricostruzione, in quanto tale fenomeno riguarda oltre che la criminalità organizzata a stampo mafioso, anche la criminalità organizzata semplice.

Per tutte le ragioni sopra indicate, le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo primo discorso alla Camera dei Deputati risuonano incoraggianti: *“Molto resta da fare in vista della prevenzione oggi perseguita attraverso meccanismi ancora troppo formali, che finiscono per alimentare più prevenire la corruzione: qui la semplificazione avrebbe una funzione anti-corruttiva. La trasparenza della Pubblica Amministrazione è un presupposto logico perché consente ai cittadini di analizzare ogni azione”*.

E ci permettono di individuare proprio nella riforma moderna, coraggiosa, innovativa, partecipata della PA uno strumento di *policy making* imprescindibile per combattere sul campo il fenomeno corruttivo e la criminalità che di questa si nutre e si serve per entrare e contaminare il tessuto economico sano.

A tal riguardo, si reputa improrogabile una riforma della Pubblica Amministrazione, che oltre ad aggiornare regole e ammodernare strutture, si basi su principi di rinnovamento generazionale, di responsabilizzazione, di mobilitazione-valorizzazione del capitale umano e su un'apertura vera, strutturale e sostenibile alla collaborazione con il Terzo Settore e le organizzazioni di cittadinanza attiva.

§. 2.2 Il periodo del *lockdown*. Marzo-Maggio 2020

Il totale *lockdown* disposto in Italia, come in altri Paesi, a seguito della pandemia da Covid-19 ha rappresentato un evento del tutto eccezionale e senza precedenti che ha sensibilmente inciso su tutti gli aspetti della vita delle persone, come d'altra parte prevedibile in un Paese, come l'Italia, che ha da sempre riconosciuto il valore primario della libertà di circolazione ed in genere della libertà personale, nelle varie forme in cui essa si manifesta.

Le drastiche limitazioni e restrizioni a tali diritti fondamentali, rese necessarie dal diffondersi incontrollato del virus, hanno condizionato fortemente i comportamenti di ciascun individuo o gruppo sociale, così da determinarne un percepibile cambiamento tanto nelle determinazioni lecite quanto nelle scelte criminali.

Anche queste ultime, infatti, sono state fortemente influenzate dal diverso stile di vita assunto dagli italiani e dalle mutate esigenze indotte dalla pandemia, al punto da determinare una apprezzabile alterazione dell'andamento della delittuosità che ha fatto registrare, almeno nella fase della prima chiusura generalizzata (disposta in Italia nei mesi di Marzo – Maggio 2020), una netta diminuzione del *trend* su tutto il territorio nazionale.

I dati meramente operativi sono stati estrapolati, in prevalenza, dal *report* dell'“*Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazioni nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso*”, costituito come struttura interforze presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Analizzando i dati del Servizio di analisi criminale della Polizia di Stato e confrontando le statistiche riguardanti la delittuosità nei primi mesi del 2020 rispetto a quelle dell'anno precedente, si può affermare che la ridotta mobilità cui l'Italia è stata sottoposta ha portato come conseguenza ad una significativa flessione dei cosiddetti reati predatori, che molto incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

La variazione era, tuttavia, prevedibile attesa la chiusura di quasi tutti gli esercizi commerciali e la ridotta circolazione delle persone, imposta nella sostanza anche agli stessi “ladri”, con la conseguenza di una limitazione degli obiettivi appetibili e facilmente accessibili e dell'aumento del rischio di essere scoperti, connesso alla impossibilità di passare inosservati nella preparazione ed esecuzione delle attività delittuose ed alla difficoltà di accesso indisturbato alle abitazioni, costantemente occupate anche nei giorni festivi, dalle persone costrette a rimanervi.

Vi è stata, dunque, una importante contrazione percentuale di questo genere di reati contro il patrimonio (furti, rapine), sebbene si sia riscontrato, per altre tipologie di essi un cambiamento nel *modus operandi*, notandosi un adattamento del comportamento criminale alla contingente situazione emergenziale.

In particolare, sono state poste in essere molteplici truffe e frodi nel commercio di prodotti sanitari (detergenti, disinfettanti e dispositivi di protezione individuali, come mascherine e guanti), venduti a prezzi esorbitanti e spesso contraffatti e comunque non conformi alle norme di legge.

Sempre in materia di contrasto al malaffare, appare rilevante la peculiare azione di contrasto svolta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nello specifico settore. Il direttore, Marcello Minenna, audito dalla Commissione il 9 marzo 2021 ha riferito sui risultati conseguiti dall’Agenzia, segnalando, in particolare, il sequestro di:

- 10 mila tonnellate di merce varia per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro;
- 20 milioni di mascherine protettive prive dei necessari e richiesti requisiti di sicurezza;
- 50 milioni di occhiali protettivi;
- 1 milione di camici;
- 6 milioni di guanti;
- 70 milioni di litri di alcol;
- 5 mila apparecchi sanitari.

Analogamente un significativo incremento ha riguardato le truffe in pregiudizio degli anziani, spesso lasciati soli e facilmente esposti a suggestioni, amplificate dai bisogni e dai timori originati dalla situazione sanitaria d’emergenza.

Nell’arco temporale in esame anche i reati contro la persona, come omicidi, lesioni, violenze sessuali, sono risultati in notevole flessione, ma tale decremento non ha riguardato i medesimi reati ove riferibili all’ambiente domestico.

Pur nella diminuzione delle denunce, le rilevazioni operate sul territorio e registrate in altri settori di analisi, hanno fatto registrare un incremento dei delitti di maltrattamenti in famiglia e di violenza intrafamiliare. Il fenomeno appare assolutamente compatibile con l’ampliarsi della dimensione “domestica” della vita durante il periodo del *lockdown* e, dunque, con l’ampliamento dei momenti di compresenza nella medesima abitazione e dalla contemporanea impossibilità di allontanarsi liberamente dalla stessa, con conseguente difficoltà per le vittime anche nel contattare le Forze di Polizia e/o i centri anti-violenza.

In controtendenza rispetto alla gran parte dei reati fin qui analizzati, ma ancora una volta in assoluta convergenza con le mutate abitudini di vita, i crimini informatici nel periodo del *lockdown* hanno mostrato un *trend* in assoluta crescita, rivelandosi ed anzi confermandosi quali una delle maggiori minacce alla tenuta del sistema economico e

sociale, per questo oggetto di importanti agende governative di politica criminale a livello internazionale.

L'emergenza Covid-19 ha offerto la possibilità di strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro, volti a sfruttare per scopi illeciti la situazione di vulnerabilità cui il Paese è stato esposto, considerato l'incremento della superficie virtuale disponibile in relazione all'ampio utilizzo dei servizi erogati via *web* per il soddisfacimento di molteplici esigenze, sia personali che professionali.

Il notevole incremento dei modelli di lavoro a distanza, infatti, ha da un lato consentito la prosecuzione delle attività lavorative, ma dall'altro ha prodotto una considerevole estensione del perimetro informatico impiegato dalle aziende, con una inevitabile compromissione dell'efficacia dei sistemi di sicurezza ordinariamente impiegati e con la conseguente loro maggiore esposizione ad azioni ostili dall'esterno.

Si sono così moltiplicati i casi di *phishing* alla ricerca di dati sensibili degli utenti, nonché la distribuzione di *virus* informatici in grado di consentire l'acquisizione del controllo dei sistemi da parte di pericolosi ed abili *hackers*, con conseguenti richieste economiche, a titolo di controprestazione di natura estorsiva necessaria per ottenere la restituzione del controllo del sistema medesimo. Analoghe richieste *cyber*-estorsive hanno anche diffusamente riguardato rilevanti e delicate strutture sanitarie, impegnate nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19.

Le piattaforme virtuali hanno, altresì, rappresentato sede di eccellenza per la compravendita illegale di dispositivi di protezione individuale e articoli sanitari in genere, garantendo una offerta inattesa di beni divenuti di prima necessità ed introvabili sul mercato reale, fatti oggetto di vendita abusiva e fraudolenta nel mercato elettronico, da ricondurre nella gran parte dei casi all'operatività di organizzazioni criminali normalmente impegnate in attività illecite del tutto eterogenee.

Il dato emergente dalle indagini dei reparti specializzati in criminalità informatica ha, infatti, evidenziato come l'aumento quantitativo e qualitativo del fenomeno del commercio elettronico illegale e, più in genere, dei *cyber crimes*, specie in alcuni settori, sia espressione di una dimensione illecita non individuale ma organizzata, da ricondurre all'agire di sodalizi ben strutturati, operanti a livello transnazionale.

Parallelamente a quanto delineato per la criminalità individuale, significativi cambiamenti sono stati rilevati anche nell'operare di quella organizzata che, resiliente e capace, grazie anche al vantaggio di non avere regole da rispettare, ha saputo rapidamente adattare il suo operare al mutato quadro sociale indotto dalla pandemia.

Ancora con riguardo al crimine informatico, si evidenzia come la rete sia stata impiegata dal crimine organizzato quale luogo privilegiato per la commercializzazione

illegale di beni divenuti di prima necessità, ma anche quale sede per il recupero del settore del gioco, compromesso dalla chiusura dei centri ove lo stesso veniva esercitato e dalla interruzione degli eventi sportivi (con perdita degli introiti legati alle scommesse clandestine), ed infine quale piattaforma ideale ove promuovere proteste nei confronti dell'azione governativa relativa alla gestione dell'emergenza, sia sanitaria che economica, strumentalizzando il disagio sociale, in considerazione del solo parziale ristoro economico fornito dallo Stato.

Le organizzazioni criminali hanno, infatti, in primo luogo approfittato delle gravi difficoltà economiche e sociali conseguite alla rapida diffusione del virus, avvenuta con modalità repentine ed impreviste e comunque tali da cogliere del tutto impreparate strutture pubbliche, sanitarie, politiche ed amministrative, per insinuarsi nel malessere di privati ed imprenditori in difficoltà, attoniti di fronte alle incertezze per il futuro ed all'assenza di concreti aiuti e prospettive di miglioramento .

Il controllo del territorio - normalmente garantito dalla forza di intimidazione sprigionata dall'associazione mafiosa - in epoca di confinamento e *lockdown* è stato assicurato attraverso forme alternative di intervento, idonee a mantenere la visibilità del sodalizio, rafforzandone prestigio ed autorità anche in mancanza di presenza fisica.

Per queste ragioni i *clan* si sono, da subito, offerti per far fronte a tali disagi, approfittando della possibilità di dispensare con immediatezza la smisurata liquidità di cui hanno sempre disposto, in favore delle persone in difficoltà e senza chiedere, almeno in un primo momento, una contropartita. L'assistenza economica dei mafiosi a famiglie ed imprenditori in difficoltà ha consentito alle consorterie criminali, da subito, di acquisire molteplici profitti in termini di riciclaggio e reinvestimento di risorse illecite, nonché in una prospettiva di più lungo termine, ha permesso alle stesse di consolidare le basi di future connivenze, innalzando il proprio livello reputazionale e garantendosi la possibilità di ulteriore infiltrazione nel tessuto sociale e di integrazione nell'economia legale.

Per quanto attiene al traffico degli stupefacenti, pur rilevando anche in questo ambito una diminuzione generale dell'attività criminale (specie nelle attività di importazione, ma anche della vendita al dettaglio che hanno subito inevitabili compressioni per l'impossibilità di circolazione e la chiusura dei canali di ingresso), si è da subito evidenziato l'impegno della criminalità organizzata nell'adeguarsi a nuovi metodi. Da subito sono mutati i sistemi di distribuzione (sfruttando i pochi esercizi commerciali rimasti aperti e con un più ampio ricorso alle piattaforme informatiche), sono state prescelte nuove rotte per il traffico e diversi mezzi di trasporto (approfittando anche

del trasporto di generi di prima necessità e forniture sanitarie) ed è stato aumentato lo stoccaggio di stupefacente e delle sostanze additive.

Per superare le difficoltà di approvvigionamento per via aerea, hanno fatto ricorso all'utilizzo di mezzi alternativi, come natanti o mezzi di trasporto via strada, avvalendosi dunque di nuove rotte e di diversi canali di ingresso. Ai maggiori impedimenti logistici ed alle più complesse modalità di distribuzione, è corrisposto inevitabilmente un innalzamento del prezzo "al dettaglio", conformemente a quanto dettano le regole del mercato.

In sostanza, dopo un primo momento di rallentamento e stasi, le organizzazioni criminali, hanno approfittato dello scarso interesse mediatico e delle istituzioni concentrate sull'emergenza pubblica, per avviare un rapido processo di cambiamento spostando le loro attenzioni su nuovi settori e diverse modalità d'azione in modo tale da mantenere costanti profitti nonostante le limitazioni alla circolazione ed alla interruzione delle attività (commerciali, lavori pubblici, attività sportive) che avevano da sempre costituito fonte dei loro, rilevanti profitti⁶.

⁶ Con riferimento alle analisi svolte dai report finora pubblicati dall'Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. Struttura interforze, costituita presso la direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, con lo scopo di intercettare ogni possibile iniziativa, da parte della criminalità organizzata, di espansione, alterazione del mercato o inquinamento del tessuto economico e condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all'assegnazione degli appalti.

§. 2.3 Il periodo delle riaperture. Giugno-Dicembre 2020

Dopo l'esplosione dell'epidemia ed il generalizzato *lockdown* del primo periodo, ha avuto inizio una fase di graduale riapertura che, non potendo riguardare ogni reparto del settore economico, culturale e sociale, è stata attuata solo per alcune attività e zone del territorio ed è stata presto affiancata da limitazioni alla circolazione, meno intense del periodo precedente, ma pur sempre significative⁷.

Le chiusure totali rese necessarie dall'improvvisa diffusione del virus e la permanenza, in seguito, di compressioni e limitazioni a movimenti ed impresa, con una ripresa "a singhiozzo" di alcune attività, hanno provocato effetti immediati e gravemente percepibili sulla società, incrementando la povertà delle classi sociali meno agiate e ponendo le basi per gravi dissesti finanziari per artigiani, professionisti e, più in genere, per aziende di piccole e medie dimensioni, con il conseguente insorgere di un comune malcontento nella popolazione.

Le mutate condizioni sociali ed economiche hanno inevitabilmente ridisegnato gli ambiti dell'illecito, incidendo in maniera determinante nella commissione di alcune fattispecie di reato piuttosto che altre, ma anche sulle modalità della loro esecuzione.

Le fasce sociali più vulnerabili sono state, infatti, colpite duramente dall'instabilità economica, che ha ampliato i margini della disoccupazione e creato ampie carenze di liquidità, ponendo molte persone ed imprese in condizioni tali da rendere difficile anche la semplice sopravvivenza. Ciò anche in ragione della fragilità dell'economia nazionale che, non disponendo di risorse sufficienti, non ha potuto offrire sussidi o reti di protezione sociale adeguati al fabbisogno di un'intera categoria di soggetti e settori d'impresa.

Il ricorso a condotte predatorie è stata la prima risposta alla impellente situazione di difficoltà economica e, infatti, in corrispondenza dell'allentamento delle misure di contenimento necessarie ad ostacolare la propagazione del virus, si è registrato un consistente aumento dei reati contro il patrimonio, evidentemente individuati quale unica alternativa per garantire il sostentamento proprio e familiare di molti individui, con inevitabile compromissione della protezione e sicurezza pubblica.

Tale indiscutibile vulnerabilità di soggetti ed imprese operanti in settori determinati ed i mutati bisogni, hanno costituito, sotto altro aspetto, un'importante opportunità per la criminalità organizzata che ne ha saputo abilmente approfittare per rafforzarsi in termini di credibilità e visibilità e per penetrare in maniera ancora più incisiva nell'economia legale.

⁷ Ibidem

La criminalità organizzata, disponendo di liquidità e risorse e non essendo vincolata al rispetto di regole, ha rappresentato una delle poche fonti di benessere sociale, ponendosi, in alternativa alle istituzioni, quale centro di riferimento per la soddisfazione di bisogni divenuti essenziali, attraverso l'offerta di posti di lavoro, la immissione di denaro contante tanto per l'acquisto di beni indispensabili alla sopravvivenza che per la prosecuzione delle attività imprenditoriali.

Tale iniziativa di sostegno, in un momento di enorme sofferenza ed in assenza di alternative, ha da un lato consentito alle organizzazioni criminali di accrescere in maniera smisurata il proprio prestigio criminale e di instaurare nuovi rapporti forieri di pericolosi sviluppi, in quanto fondati su debiti di riconoscenza o su situazioni di sudditanza. D'altro lato, l'intervento apparentemente solidaristico delle organizzazioni criminali ha consentito loro nuove e più estese forme di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti e ne ha favorito l'espandersi in molteplici settori mediante la compiuta e per lo più informale acquisizione di imprese in difficoltà, amplificando così il livello della infiltrazione criminale nel tessuto sociale ed economico.

Come è noto, le organizzazioni criminali, sono caratterizzate dalla poliedricità degli interessi perseguiti e da una enorme capacità di prevedere l'andamento dei mercati e di individuare i settori forieri di profitto. Per questo, confidando nella prevedibile immissione di risorse pubbliche in favore delle imprese maggiormente colpite dalla pandemia, hanno su di esse concentrato le loro mire intervenendo per acquisirne il controllo ed anche, in una evidente progressione criminosa trasformandone, attraverso complesse operazioni finanziarie e/o frodi societarie, l'oggetto sociale e l'ambito di operatività per adattarle ad ambiti produttivi più adeguati alle esigenze del momento perché strategici rispetto alla situazione emergenziale.

Settori per eccellenza oggetto degli investimenti della criminalità organizzata nel periodo delle riaperture, sono stati quello delle forniture di prodotti medico-ospedalieri, di dispositivi di protezione individuale, di sanificazione, dello smaltimento di rifiuti sanitari ma anche quello dei servizi funebri (vedi anche *infra* §. 3.5.4).

Nell'ambito delle attività intrinsecamente illecite e, in particolare, in quella principale fonte di reinvestimento e profitto dei *clan* rappresentata dal traffico di sostanze stupefacenti, le limitazioni alla produzione e la temporanea chiusura delle frontiere non hanno impedito ai grandi narcotrafficienti di operare, essendosi loro avvalsi di nuovi e sempre più sofisticati sistemi idonei a consentire l'ingresso e l'elusione dei controlli delle Forze di Polizia.

È, infatti emersa, in questa seconda fase, una ripresa dei traffici illeciti, in misura maggiore con riguardo alla commercializzazione della cocaina: i numerosi sequestri di questo tipo di stupefacente, in particolare quelli operati nel porto di Gioia Tauro,

provano un rinnovato dinamismo dei sodalizi mafiosi dell'area. A tal proposito è stata rilevata una nuova rotta che, transitando nel bacino del Mediterraneo, si dirige verso i porti dell'area balcanica e del sud-est Europa, per poi ripercorrere la rotta balcanica tradizionalmente battuta per questi traffici anche per l'eroina. La cocaina destinata in Italia continua a giungere prevalentemente via mare nei porti tirrenici soprattutto essendo più limitata la possibilità di importazione cosiddetta "a pioggia", attese le maggiori limitazioni negli spostamenti con il mezzo aereo ed i più intensi controlli.

Altro fenomeno osservato è l'incremento della quota di mercato relativo alla vendita di droghe sintetiche, grazie alle comunicazioni digitali che intervengono sul cosiddetto *darknet-market* e tramite l'utilizzo di messaggistica crittografata.

L'emergenza legata alla pandemia ha, infatti, da subito portato ad un aumento esponenziale dei reati informatici, proseguito anche nel periodo *post-lockdown*, come ad esempio il *phishing* finanziario, che ha registrato notevoli incrementi a causa del maggior uso delle carte di credito e dei dati finanziari commercializzati sul *dark web*.

Il successo di queste attività criminali condotte da abili *hackers* è dovuto alla poca attenzione prestata dalle aziende e dalle amministrazioni alla difesa informatica delle proprie strutture e dalle difficoltà e dall'impreparazione dei lavoratori ed amministratori in un settore, quale è quello della sicurezza informatica, precedentemente troppo sottovalutato.

Contrariamente a quanto verificatosi nei settori sinora citati, altre fonti tradizionali di profitto della criminalità sono sicuramente in profonda crisi, tra essi spiccano quello delle scommesse legali, infiltrate o controllate dalla criminalità, e quello dei grandi appalti di lavori pubblici. La sospensione prolungata degli eventi sportivi e la mancata programmazione di lavori ha indotto una significativa riduzione del fatturato di alcune imprese criminali che non si arresteranno di certo di fronte a tali perdite, ricercando dinamicamente sempre nuovi settori d'intervento e canali operativi per compensare i mancati introiti.

3. Ambiti d'indagine: economia, enti locali, comunità sociali

§. 3.1 Analisi generale

I clan mafiosi, a tutte le latitudini, si sono trovati all'improvviso davanti alla pandemia da Covid-19 come ogni altra impresa, organizzazione sociale e cittadino. Hanno avuto quindi bisogno di tempo per organizzare la propria risposta socioeconomica per far fronte al virus e ai cambiamenti repentini che questo ha portato.

A differenza di quanto è avvenuto per le imprese, in una fase in cui in Italia di certo non si registrava un boom economico, e per i cittadini, che da un giorno all'altro si sono trovati davanti ad un concreto rischio di grave impoverimento personale, la criminalità organizzata ed in particolare quella di stampo mafioso ha avuto la possibilità di muovere da una situazione di partenza ben privilegiata che vediamo brevemente per punti:

- processi corruttivi già avviati e radicati in gran parte del territorio nazionale, che si traducono quindi in legami consolidati con la politica, la burocrazia, la pubblica amministrazione ossia tutti quei soggetti sin dal principio coinvolti nella gestione della prima fase pandemica e nelle decisioni inerenti contenimento e ricostruzione;
- la disponibilità di una gigantesca liquidità accumulata con i traffici illeciti (droga, usura, traffico di esseri umani e così via) in grado di garantire da un lato una immediata possibilità di investire nelle nuove opportunità che di lì a breve si sarebbero aperte, dall'altro di mantenere il controllo sociale sia sui propri affiliati (anche in carcere) sia potenzialmente verso la popolazione in difficoltà. La liquidità immediatamente disponibile ha permesso di creare imprese in settori emergenti, basti pensare alle sanificazioni di ambienti, ma anche di infiltrare ed "espropriare" moltissime imprese legali già esistenti che non hanno avuto la forza di reggere l'urto del *lockdown* e dei mancati guadagni ed hanno trovato nelle mafie prestatoti di prossimità interessati e pronti, poco dopo, a rilevarle mantenendo la struttura societaria originale come prestanome. Ciò ha permesso, in tempi brevi, alle mafie di aumentare le proprie partecipazioni e di entrare in settori fino ad allora poco praticati;
- la forte presenza criminale in settori economici e imprenditoriali del Paese già ampiamente infiltrati, all'interno dei quali le mafie conducevano affari. Basti pensare allo smaltimento dei rifiuti anche speciali, alle costruzioni e alla logistica, alla sanità solo per citarne alcuni. Appare immediatamente evidente come già questi settori abbiano rappresentato esattamente quelli di maggior rilevanza nella gestione della prima fase pandemica, offrendo di conseguenza ulteriori opportunità di guadagno e di centralità anche alle imprese criminali che già vi operavano. Un vantaggio competitivo che unito alla grande disponibilità, immediata, di liquidità ha permesso anche il balzo verso nuovi ambiti commerciali che sono stati aggrediti e contaminati.

La situazione descritta è chiaramente riferita all'ambito imprenditoriale e lascia intuire l'impatto che tali condizioni di partenza, effettivamente un vantaggio competitivo

illecito e illegale, hanno comportato nel breve termine e rischiano di determinare una catastrofe imprenditoriale e sociale già nel medio con la possibilità per le mafie di intercettare e fare man bassa di quelle migliaia di imprese che non riusciranno a ripartire prevalentemente nei settori del commercio e dei servizi.

D'altra parte, anche nei confronti dei cittadini i clan mafiosi hanno mostrato di avere un punto di partenza molto forte e radicato, che partiva almeno dai seguenti punti:

- un controllo del territorio, soprattutto al Sud, molto forte e radicato che permette ai *clan* mafiosi non solo di conoscere bene le comunità sociali, ma anche di avere legami a differenti gradi di profondità e di coinvolgimento con ampi strati della popolazione fino a poterne orientare azioni e voti. Questo aspetto è risultato tanto più forte e caratterizzante laddove le ingiustizie sociali e la mancanza di diritti ed opportunità risultano elevate;
- una disponibilità economica allettante per la popolazione che ha iniziato a temere per la perdita dei propri guadagni e del proprio lavoro e che ha visto nel potere mafioso un rifugio potenziale al quale rivolgersi per affrontare tanto l'emergenza immediata quanto quella, immediatamente evidente, del futuro. Questo aspetto risulta di particolare interesse e rilievo soprattutto per i territori dove forte è la presenza di lavoro sommerso ma non criminale, soprattutto stagionale e nel commercio e servizi, che rischia ora di scivolare verso l'illegalità vera e propria controllata dalle mafie;
- una cronica lentezza dello Stato alla quale si opponeva la veloce capacità di intervento delle mafie, insieme ad una presenza di prossimità che storicamente rappresenta uno dei punti di forza. Traducendosi nella fiducia di chi, in tempi brevi e senza regole né richieste, poteva garantire aiuti immediati sotto forma di beni materiali e denaro.

Per completare lo scenario di partenza, utile per indagare le infiltrazioni mafiose in epoca Covid-19, è d'uopo un riferimento al terzo asse sul quale le mafie avevano già mosso passi importanti, ossia quello riferito agli enti locali. Asse questo che rappresenta non a caso il terzo pilastro di questa sezione, volta ad indagare i principali ambiti di aggressione da parte delle mafie e quindi i principali settori in cui il XX Comitato ha svolto ricerca e indagine.

Con riferimento alle rendite di posizione già conquistate dalle mafie, ovvero con riguardo ai settori già oggetto di contaminazione criminale, gli enti locali rappresentano l'ambito più difficile da quantificare e descrivere perché si oscilla fra situazioni note e macroscopiche (i comuni sciolti o commissariati) e situazioni di difficile penetrazione. Anche con riferimento a questo ambito il Comitato propone di individuare i punti di partenza noti:

- i commissariamenti e le infiltrazioni conclamate negli enti locali (vedi *Fig. 1*);
- l'aumentare della corruzione, soprattutto con riferimento ad affidamenti ed appalti. Corruzione che rappresenta molte volte la chiave di accesso agli enti locali, la modalità di ingaggio e

contaminazione che porta poi ad una effettiva distorsione del pubblico dovere rivolto al bene pubblico. La corruzione rappresenta inoltre oggi il modo utilizzato dalle mafie per espandersi;

- i legami torbidi, seppur non ancora di collaborazione criminale, fra clan mafiosi e “pedine umane⁸”, ossia pezzi di burocrazia istituzionale in grado di agevolare le mafie secondo una definizione della Direzione nazionale antimafia, che pur non commettendo ancora reati permettono di esercitare forme ora di controllo sociale ora di assoggettamento della popolazione, ricondotta ad una situazione di subalternità e timore. Inoltre, come sostiene la DIA l’infiltrazione negli Enti Locali rappresenta per le mafie la modalità attraverso cui raggiungere i funzionari pubblici al fine di accaparrarsi le risorse pubbliche, rimanendo sostanzialmente invisibili e conquistando importanti *partnership* istituzionali.

In particolare, questi legami sono anche responsabili di quella mancanza di trasparenza che colpisce molti frangenti della vita di cittadini e soprattutto istituzioni in Italia e che costituisce un paravento eccezionale per mafie e corruzione. Per questa ragione deve particolarmente allarmare un dato relativo all’attuale pandemia in corso: dei 14,13 miliardi di euro messi a bando solamente 5,5 di quelli appaltati sono stati dichiarati con trasparenza in merito a filiera, soggetto aggiudicatore e così via. Senza trasparenza e adeguata pubblicità dei dati non può esserci né partecipazione né controllo sociale sulla pubblica amministrazione e sulla ricostruzione e si creano pericolose zone d’ombra.

L’indagine condotta dal XX Comitato, pur partendo da questi tre ambiti individuati sin dal principio come fortemente caratterizzanti l’attuale fase pandemica, ha presentato la necessità di ampliare il raggio d’azione inserendo un quarto aspetto, la cui analisi è utile ad ampliare il raggio d’azione e a ricomprendere una categoria che proprio in questa fase giocherà un ruolo centrale.

Il riferimento è ai professionisti, esponenti delle maggiori professioni, che si lasciano coinvolgere o in casi sempre più frequenti ricercano direttamente il contatto con esponenti dei *clan* mafiosi mettendo a disposizione le proprie alte competenze professionali, che permettono alle famiglie di progredire negli affari e di servirsi di “colletti bianchi” conniventi in grado di cogliere ed attualizzare disegni criminali volti all’aumento dei guadagni illeciti operando in maniera discreta, silenziosa ed altamente professionale. Non stupisce, a tale riguardo, la definizione data dal sostituto Procuratore della Repubblica di Brescia, Paolo Savio, che utilizza la metafora del «*kalashnikov sostituito dall’F24⁹*», arma che è lì pronta per essere adoperata.

⁸ Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Gennaio-Giugno 2020

⁹ Paolo Savio, Procuratore della Repubblica di Brescia, Seminario “La criminalità organizzata in provincia di Brescia: strategie di contrasto”

Questo ambito risulta ancora poco indagato ma è di enorme importanza, anche perché sempre più spesso rappresenta l’anello di congiunzione fra mondo illegale ed economia legale, perché permette forme di riciclaggio ed investimenti sempre più raffinate ed elaborate, perché ancora rappresenta una saldatura con la parte sana della società, con effetti deleteri per cui la collaborazione e l’opzione criminale iniziano ad essere considerate come ammissibili e addirittura socialmente accettabili.

L’approfondimento sui liberi professionisti rappresenterà un carotaggio in quelle dinamiche che il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, ha identificato nella stretta collaborazione, e sovente asservimento, della borghesia cittadina ai *clan* di *camorra*, con effetti sul tessuto sociale e sulla salute pubblica devastanti, affermando con un’espressione forte, ma emblematica che “*la borghesia napoletana è subalterna alla camorra*¹⁰”.

DATI SCIOGLIMENTO/COMMISSARIAMENTO ENTI LOCALI

Fig. 1

CAUSA	2018	2019	2020
INFILTRAZIONE MAFIOSA	23	21	11
ALTRI SCIOGLIMENTI	179	164	197

§. 3.2 Clan pronti ad intervenire: strategia attendista

Se incrociamo gli elementi poc’anzi citati, ossia i risultati che le mafie avevano già raggiunto prima della pandemia, con le opportunità che queste ha aperto capiamo bene come i clan siano pronti ad approfittare della situazione emergenziale attuale.

Il riciclaggio di denaro rappresenta in questa fase il principale canale di ingresso del criminale nell’economia legale, e in una fase emergenziale ha vita facile perché trova resistenze minori a causa delle pregresse criticità e delle sopraggiunte problematiche legate a quella che si sta definendo come una crisi economica di portata globale.

¹⁰ Giovanni Melillo, Procuratore della Repubblica di Napoli, incontro pubblico al «Pan» organizzato dall’associazione culturale VivoANapoli con il presidente Emilia Leonetti e il vice Giulio Maggiore.

Portati i capitali guadagnati illecitamente nell'economia legale questa viene dopata, la concorrenza viene alterata e gli operatori onesti vengono via via espulsi perché non hanno più possibilità di guadagno trovandosi a competere con *player* molto più grandi, dotati di grande liquidità e che non hanno alcuna necessità di fare profitto in tempi brevi e, quindi, potendo assorbire primi periodi anche in perdita riescono a praticare concorrenza sleale che strozza gli onesti. Laddove, beninteso, non intervengano direttamente violenza ed intimidazioni.

L'immissione di fondi illeciti nell'economia legale avviene sempre più spesso senza il bisogno di appropriarsi formalmente dell'impresa, che invece viene drogata e la sua proprietà viene sempre più velocemente svuotata di potere decisionale fino ad essere completamente asservita alla volontà del mafioso che la usa a questo punto a proprio piacimento, per conquistare il mercato o per produrre truffe ed altri illeciti fino a farla fallire. La preoccupazione attuale è legata, quindi, alla sproporzione enorme fra bisogno di liquidità e disponibilità mafiosa, con il rischio che siano proprio questi capitali criminali ad entrare nei mercati e a colmare il *gap*, con effetti catastrofici sull'intera economia nazionale, ma anche con il rischio a livello globale di poter produrre vere e proprie crisi di sistema a seconda della scelta di aprire o chiudere i rubinetti dell'erogazione: come si trattasse di una banca centrale, ma con effetti immediati sulla vita di imprese e persone e ricatto verso i Governi considerando che il Fondo Monetario Internazionale stimava, già nel 1996, in circa 500 miliardi di dollari (il 2% del PIL mondiale) la disponibilità di fondi illeciti pronti ad essere riciclati.

“La corruzione, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro continuano a sottrarre ai governi e ai popoli nel mondo migliaia di miliardi di dollari ogni anno.

Secondo uno studio del Fondo monetario internazionale (FMI), i trasferimenti degli utili societari verso paradisi fiscali costano collettivamente ai governi tra 500 e 600 miliardi di dollari l'anno in mancati introiti fiscali. Allo stesso tempo, le organizzazioni criminali a livello mondiale - secondo uno studio dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine - riciclano ogni anno circa 1.600 miliardi di dollari, pari al 2,7% del PIL globale. "Si tratta di un volume di denaro enorme" che viene sottratto, ad esempio, alle politiche sociali, dichiara Ibrahim Mayaki, recentemente nominato co-presidente del Gruppo di alto livello per la responsabilità finanziaria internazionale, la trasparenza e l'integrità, istituito dall'Assemblea generale dell'Onu.

Dunque, sottolinea il rappresentante Onu, i flussi finanziari illeciti hanno conseguenze dirette sullo sviluppo e sul benessere delle persone”¹¹.

I rischi appena tracciati appaiono ancora maggiori se immaginiamo la fase post-pandemica, quando il tema sanitario sarà messo in sicurezza e rimarrà la sfida enorme del risanamento economico e della ricostruzione sociale, all’interno della quale i problemi e i rischi tracciati avranno un impatto ancora maggiore.

Il Comitato, attraverso i documenti acquisiti e le audizioni svolte, ha potuto analizzare dinamiche e modalità d’azione delle diverse compagini mafiose.

Provando a tratteggiare atteggiamenti generali è possibile rilevare alcuni andamenti abbastanza consolidati. In *primis* i *clan* hanno dimostrato, una generale capacità e prontezza di intervento e di riorganizzazione. Tale affermazione non significa che siano passati immediatamente all’azione, in quanto nel primo periodo si è osservata una sorta di strategia attendista volta a comprendere la portata dell’emergenza e gli effettivi rischi. Il conseguente *lockdown* rigido imposto dal governo Conte, svuotando le strane ed azzerando quasi del tutto la circolazione dei cittadini, ha inserito un ulteriore elemento di criticità per le consorterie mafiose. Infatti, se guardiamo alle statistiche e alle analisi del Ministero dell’interno (*Fig.2* con riferimento ai primi mesi rileviamo un calo generalizzato dei reati, fatte salve alcune eccezioni di cui si è fatto cenno più sopra (cfr. *supra* §. 2.2).

	REATI COMMESSI NEL 1° E 2° SEMESTRE 2019	REATI COMMESSI NEL 1° SEMESTRE 2020
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	4114 3620	3090
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	1723 1505	1379
DELITTO COMMESSO CIRCOSTANZE EX ART. 416 BIS CP	775 719	1384
SCAMBIO POLITICO ELETTORALE	14 4	36
TENTATO OMICIDIO DI TIPO MAFIOSO	59 72	26
STRAGE	5 11	14

¹¹ Ansa, 3 marzo 2020 https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2020/03/03/onu-corrruzione-ed-evasione-fiscale-continuano-a-dilagare_798683ea-dfac-4297-8013-16dcfc3829fc.html

OMICIDIO DI TIPO MAFIOSO	122 159	162
ATTENTATI	79 75	61
STUPEFACENTI – PRODUZIONE E TRAFFICO	3746 3598	2944
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	606 618	860
RAPINA	10940 10229	8743
USURA	393 362	350
ESTORSIONI	5459 5346	4443
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO ESTORSIVO	121 168	115
RICETTAZIONE	12918 13236	9678
CONTRABBANDO	270 227	281
VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	300 351	152
CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	3460 2890	1910
CORRUZIONE E CONCUSSIONE	974 696	615
INDUZIONE INDEBITA EX ART. 319 QUATER CP	58 85	43
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE	28 28	75
TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI	530	238

	287	
FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	156	92
	104	
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	368	369
	401	
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	2505	2037
	1954	

L'analisi dei reati commessi nel primo semestre non deve però trarre in inganno, rispetto alla mera diminuzione quantitativa. Ad un'analisi più approfondita infatti è possibile leggere delle sfumature di un certo rilievo:

- il numero dei denunciati per associazione di tipo mafioso nel primo semestre 2020 rimane stabile rispetto ad analogo periodo 2019, testimoniando una certa effervescenza mafiosa se consideriamo le chiusure del periodo in oggetto;
- il numero dei denunciati con l'aggravante del metodo mafioso è raddoppiato rispetto ad analogo periodo 2019;
- un sostanzioso aumento delle attività criminali di secondo livello così come riportate nel rapporto della Dia in riferimento al primo semestre 2020, con un incremento importante dei casi di riciclaggio, reimpiego di denaro frutto di atti di corruzione, trasferimento fraudolento di valori.

(Fig. 3)

ATTIVITA' CRIMINALI DI SECONDO LIVELLO

1° SEMESTRE 2019 2° SEMESTRE 2019 1° SEMESTRE 2020

NUMERO SOGGETTI DENUCIATI/ARRESTATI	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	218	24	126
	85	43	254
	78	77	210
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	1382	256	852
	797	323	819
	846	460	713
CONTRABBANDO	27	16	227

	15	5	207
	26	2	253
VIOLAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELETTUALE	33	59	198
	27	166	158
	12	52	88
CORRUZIONE CONCUSSIONE	1078		
	984	/	/
	535		

Verosimilmente, esiste un nesso diretto con l'aumento delle SOS.

Fig. 4

NUMERO SOS PERVENUTE

2019	106.318
PARZIALE 2020 (FINO AL 30 OTTOBRE)	86.149
PARZIALE 2020 (FINO AL 30 OTTOBRE)	88.101 (DI CUI 1.583 CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19)

È, questa, la riprova che se da un lato il *lockdown* ha causato una riduzione delle cosiddette attività criminali di primo livello, in virtù della ridotta mobilità sul territorio, dall'altro ha rappresentato in maniera indiretta l'occasione per la criminalità organizzata per rafforzarsi sul territorio, accrescere il consenso sociale ed espandersi nel mondo dell'economia legale e della Pubblica Amministrazione. Prospettiva questa estremamente pericolosa alla luce della grande quantità di fondi che quest'ultima gestirà, e che ha fatto scattare numerosissimi campanelli d'allarme. Conferma ulteriore arriva dall'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) effettuate, che ci restituiscono un aumento nel primo semestre 2020, rispetto alla stessa fase del 2019, che risulta particolarmente indicativo alla luce del lungo blocco delle attività commerciali e produttive determinato dall'emergenza Covid-19 e che, se da un lato ha colpito in maniera durissima famiglie ed imprenditori onesti non sembra aver

minimamente intaccato le attività criminali e degli imprenditori mafiosi, che anzi stanno sfruttando a proprio beneficio questa macabra opportunità.

In merito, si cita quanto la Direzione investigativa antimafia ha segnalato nella propria relazione del febbraio 2021¹²: *“Come già rilevato in passato, il numero maggiore di operazioni sospette non avviene nei territori di origine delle organizzazioni mafiose ma in quelli di proiezione. In particolare nei contesti dove l’economia si presenta più florida. Non a caso la Lombardia si colloca in testa per numero di operazioni sospette, mente, tra le prime Regioni, figurano – oltre alla Campania – anche la Toscana, il Lazio, l’Emilia Romagna e il Veneto. La propensione della mafia a farsi impresa emerge, quindi, anche nelle transazioni economiche connesse con l’emergenza sanitaria del COVID.”*

Tuttavia, non bisogna lasciarsi ingannare dalla strategia attendista, perché questa non ha significato uno spiazzamento legato all’incapacità di agire e reagire, bensì una scelta accompagnata ad un tempo fisiologico necessario alla riorganizzazione dei propri affari. In buona sostanza le mafie stanno alla finestra tifando perché il maggior numero possibile di imprese fallisca.

Infatti, i traffici internazionali di sostanze stupefacenti sono ripresi, seguendo rotte e modalità di trasporto e stoccaggio differenti; l’usura è diventata in tempi brevi e in maniera prepotente una disponibilità forte e percepita da tutte le aziende; la contraffazione ha ripreso vigore concentrandosi sui nuovi bisogni della popolazione, non più abiti e prodotti tecnologici bensì dispositivi medicali e gel igienizzante. Ma oltre a ribadire la propria presenza sui settori su cui erano già presenti e predominanti, le mafie hanno mostrato una capacità di adattamento enorme e repentina.

L’unione di questi aspetti ha permesso sostanzialmente di riorganizzare, come appena illustrato, alcuni traffici ma al contempo anche di entrare in nuovi remunerativi ambiti. Se da un lato, infatti, si rafforzavano le posizioni di forza di quelle famiglie criminali che gestivano i subappalti sanitari e la gestione del personale, dall’altro si infiltravano ed espropriavano imprese al fine di guadagnare spazio nell’ambito dell’export; se da un lato ci si adattava alla nuova forma di smaltimento di rifiuti speciali, dall’altro si aprivano strade negli attacchi informatici, intesi sia come truffe sia come ricatti attraverso virus cosiddetti ransomware anche rivolti ad infrastrutture strategiche; se da un lato si rafforzava la propria presenza nel settore funerario già fortemente infiltrato e controllato, dall’altro si entrava con forza nel settore della sanificazione.

¹² Relazione DIA - I semestre 2020 (Roma, 24 febbraio 2021).

Per quel che concerne gli attacchi alle infrastrutture critiche dal 1° gennaio al 20 ottobre 2020 si è registrato un aumento del + 353% di attacchi e del +104% di denunce, stando al Report 4/2020 dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi¹³.

Questa fase, che più sopra è stata definita “attendista”, si caratterizza per una sostanziale fase di riposizionamento e rafforzamento gestiti attraverso operazioni sostanzialmente non rumorose e non troppo appariscenti, con quella che è stata definita dal direttore della DIA, Maurizio Vallone, come una fase di “*mascheramento e trasformazione*”¹⁴.

Ciò indica anche quella che si sta dimostrando essere ben più di una sensazione: procure, analisti, politici e giornalisti anche alla luce dell’ampia preparazione e saperi condivisi sul tema della lotta alle mafie, sin dai primi mesi di pandemia hanno tracciato in maniera sostanzialmente omogenea ed uniforme gli scenari che si andavano dipanando. Queste riflessioni, presentate anche all’interno della presente relazione, parlano di una situazione ancora di attesa che si rifà proprio a quell’approccio, mascherato ed attendista, messo in campo dalle mafie: se da un lato sussistono ben più che verosimili e condivise letture di scenari ed evoluzioni potenziali dei fenomeni, dall’altro non esiste ancora una consistenza numerica adeguata per parlare di potenzialità realizzata. Sicuramente questa situazione dipende anche dalle numerose indagini effettuate – *Malefix*, *The Shock* e *Habanero* a Milano, *Background* ad Ancona, *Helios* a Reggio Calabria ed anche l’inchiesta della Guardia di Finanza di Prato sulla fornitura di mascherine dell’11 giugno 2020 per rimanere al 2020, *Basso Profilo* a Catanzaro, *Cupola 2.0* a Palermo, *Kossa* a Catanzaro, *Lockdown* in tutta Italia – e da quelle ancora in corso sulle quali è indispensabile mantenere il riserbo -, ma anche dalla capacità delle mafie di agire sottotraccia in attesa di poter manifestare la propria forza economica in riferimento ai fondi europei e alle imprese che non riusciranno a riaprire. Dal punto di vista sociale, d’altra parte, la situazione di controllo dei territori e delle comunità sociali appare altrettanto tranquilla e al tempo stesso solida.

Anche in questo caso i *clan* mafiosi hanno avuto modo, all’inizio della pandemia, di ribadire il proprio prestigio e la propria capacità di raggiungere i più bisognosi, dando prova di forza e “generosità”, di tempismo e di disponibilità. In altre parti della presente

¹³ Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, Report n°4, Dicembre 2020

¹⁴ Marco Ludovico, Mascherine, appalti, assunzioni: il nuovo allarme Dia su mafia e Covid, il Sole 24 ore 12 novembre 2020

relazione si parlerà più diffusamente di welfare mafioso di prossimità, ma non possiamo non citare le distribuzioni di “pacchi spesa” a beneficio delle famiglie indigenti dei quartieri più direttamente controllati dai *clan*, del supporto ai detenuti anche comuni, dei prestiti a tasso zero garantiti da un sistema del credito di fatto parallelo a quello legale. Il caso di Palermo e della distribuzione di cibo ostentata financo sui *social network* da Giuseppe Cusimano, rappresenta solamente il caso più eclatante di un fenomeno che, ovviamente ben lontano da ogni forma di generosità disinteressata, ha mostrato sin da subito la capacità dei clan mafiosi di intercettare bisogni e paure della popolazione, da rassicurare e gratificare con piccole elargizioni legate ai bisogni immediati del breve termine, che hanno però fruttato giuramenti di fedeltà ed allargamenti di eserciti di riserva e di fiancheggiatori sul medio e lungo periodo. Oltre ad aver rappresentato una straordinaria occasione per intercettare voti per le prossime future elezioni.

Fatte salve alcune eccezioni, caratterizzate anche dalla megalomania degli attuatori come nel caso di Palermo, le azioni di controllo sociale ed aggressione della popolazione in difficoltà sono state condotte senza clamore, piuttosto hanno visto un lavoro sistematico di avvicinamento, offerta di aiuto, erogazione di servizi di prima necessità e conseguente raccolta di future disponibilità a collaborare.

Alla luce di questa analisi il Comitato ritiene di poter affermare —che l’atteggiamento tenuto dalle varie componenti mafiose sui territori sia sostanzialmente incompatibile, di conseguenza, con la regia e la gestione dei disordini che si sono manifestati in varie città italiane a ridosso della proclamazione del lockdown e delle successive zone rosse. Al più si può rilevare una forma di supporto del diffuso malcontento sociale, finalizzato all’aumento dell’astio verso lo Stato a beneficio dell’antistato mafioso. Una strategia quindi al più volta a garantire il consolidamento del consenso sociale.

Questa analisi viene sostanzialmente confermata nell’ultima relazione semestrale della DIA relativa al primo semestre 2020, all’interno della quale con riferimento all’analisi delle varie province ove le mafie operano, viene riscontrato un impegno specifico orientato ad operare sempre più come modelli imprenditoriali declinati sulla base delle specificità territoriali all’interno delle quali sono operative. Modalità operativa criminale, questa, sostanzialmente incompatibile con il favoreggiamento di disordini sociali, se non nella piccola quota propedeutica all’accrescimento del proprio consenso sociale. Tramare e rafforzare la propria posizione per cogliere al meglio le opportunità imprenditoriali che il territorio offre non richiede, tantomeno in questa fase, il ricorso alla violenza, e quindi verosimilmente esclude la componente mafiosa nell’organizzazione dei disordini sociali riscontrati a macchia di leopardo sul territorio nazionale, dato che la costruzione di strategie imprenditoriali richiede quiete e

possibilità di agire lontano dai riflettori, secondo pratiche di mimetismo che ormai le mafie hanno ampiamente sviluppato sia per entrare nel settore produttivo-imprenditoriale sia per avvicinare, corrompere e penetrare la Pubblica Amministrazione.

Seguendo la rigorosa analisi del procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo¹⁵, le mafie tanto più in questa fase caratterizzata da bassi livelli di aggregazione sociale e sostanziale desertificazione delle città, non hanno alcun bisogno di alimentare, né tantomeno creare, tensioni sociali. Hanno piuttosto interesse ad adottare una strategia conservativa, in attesa che le opportunità offerte dalla pandemia siano ancora più chiare e macroscopiche ed i rischi sanitari, legati anche alle aperture e chiusure alternate cessino. La strategia mafiosa attuale sembra quindi articolata in due livelli, tendendo dapprima a garantire sostegno e sopravvivenza a quelle categorie che non hanno beneficiato di adeguati aiuti dallo Stato, e puntando in seguito anche attraverso le acquisizioni a giocare un ruolo da vero e proprio *player* globale grazie anche al rafforzamento di un sistema di credito parallelo a quello bancario. Quadro fosco che aumenta le preoccupazioni merito alla possibilità che le mafie possano prendere in mano od erogare addirittura in proprio servizi essenziali come il credito, la sanità, le forniture medicali e più in generale i beni di prima necessità. Questa strategia, riscontrata in maniera sostanzialmente omogenea da addetti ai lavori e analisti, da conto anche della capacità organizzativa e imprenditoriale delle varie consorterie mafiose che dalla *camorra* alla mafia foggiana, dalla *'ndrangheta* a *cosa nostra* operano ormai come vere e proprie *holding*.

A maggior ragione alla luce di quanto descritto, i fatti di cronaca che hanno riguardato Palermo, Napoli, Roma, Torino per citare solo alcune delle città che hanno visto manifestazioni più o meno spontanee contro le chiusure e le restrizioni imposte dal Governo, al momento non possono essere trattati come fenomeni organizzati o coordinati dai locali *clan* mafiosi. La strategia individuata in tutti i comportamenti tenuti dalle mafie sul territorio italiano, il mascheramento e il lavoro sottotraccia negli affari sono di fatto incompatibili con manifestazioni violente, mediatiche, spontaneistiche e disorganizzate. Queste, che rimangono tuttavia rilevanti e da monitorare per gli effetti che hanno sull'ordine pubblico, appaiono piuttosto iniziative che hanno cercato di saldare diverse forme di malcontento, tutte ugualmente legittime e legate alle contingenze della crisi, e sulle quali varie frange hanno cercato di mettere il cappello provando ad orientarle, esasperarle e metterle in collegamento creando una sorta di movimento nazionale. In particolare, tale operazione risulta essere stata tentata

¹⁵ Il Reggino, 1 Aprile 2020 <https://www.ilreggino.it/cronaca/2020/04/01/coronavirus-il-procuratore-lombardo-sanita-futura-mira-della-ndrangheta/>

da frange di estrema destra, di movimenti dichiaratamente neofascisti, che hanno tentato di far dialogare malcontento, rabbia, proteste di categoria con forme di rivolta urbana e contestazione politica, a cui si sono aggiunti singoli gruppuscoli provenienti da aree caratterizzate dal maggiore disagio come periferie degradate, frammenti di mondo ultrà e così via¹⁶.

Il tentativo di saldatura non ha avuto fortuna e le presenze mafiose si sono limitate a qualcosa di estemporaneo, tendenzialmente a titolo personale o come punto di riferimento di piccoli gruppetti specifici sui quali i singoli appartenenti ai *clan* esercitano potere di controllo ed indirizzo. Mai, a quanto si apprende, hanno avuto ruoli di guida o coordinamento e comunque mai i *clan* come comunità specifiche hanno orientato queste iniziative sulle quali, al più, hanno mantenuto forme di controllo sull'evoluzione che prendevano, a conferma di quanto illustrato finora e del resto anche con la riduzione della conflittualità interna e fra *clan* rivali.

Una fase emergenziale così unica e duratura sta mettendo in luce una capacità mimetica notevole per le mafie, di certo possibile anche grazie alle grandi somme di denaro accumulate e alle connivenze e complicità create nel tempo, permettendo loro di lavorare per ora di posizionamento e rafforzamento in attesa di giocare da protagonisti le partite di maggior rilievo in termini di potere e potenziali guadagni.

Quella che emerge è una strategia matura, che necessita di un approccio nuovo anche da parte della squadra-Stato che sta lavorando al contrasto delle mafie e delle loro azioni in epoca pandemica con grande coraggio, capacità e collaborazione. I diversi Corpi, la magistratura, le Procure, gli amministratori locali sono tutti stanno svolgendo sin dal primo momento un lavoro eccellente, in raccordo fra di loro e creando momenti di sintesi e di cooperazione, insistendo ed accelerando sulla condivisione delle informazioni e dei dati al fine di poter trattare con maggiore rapidità e approcci condivisi le spie di reato e di azione mafiosa. Anche il dialogo e lo scambio di informazioni e strategie con gli altri Paesi europei ha fatto importanti passi in avanti, grazie al lavoro italiano volto a sottolineare e dimostrare ai colleghi che quello mafioso non è un problema esclusivamente italiano e che anzi proprio la debolezza legislativa specifica e la mancanza di riconoscimento del fenomeno rendono i Paesi europei maggiormente permeabili alle infiltrazioni mafiose.

La strada maestra da seguire per il contrasto alle mafie, come già evidenziato da Giovanni Falcone, è quella dell'aggressione dei beni materiali e del denaro delle mafie. E ciò è vero anche in fase di pandemia. Con le parole del Direttore Centrale

¹⁶ Audizione Luigi De Magistris in Commissione Antimafia, 19 novembre 2020

Anticrimine, prefetto Francesco Messina: *“Si deve affiancare una costante chirurgica azione ablativa dei patrimoni illeciti, per colpire le cosche nel loro punto di forza e, al contempo, nel loro tallone d’Achille: l’aggressione ai beni illecitamente accumulati incide negativamente sulla forza economica delle organizzazioni mafiose e, conseguentemente, sulla loro capacità organizzativa, militare, gestionale, funzionale, sulle loro strategie, sulla loro stessa credibilità nel contesto socio-ambientale di riferimento”*. Questa linea d’azione, volta ad intercettare i patrimoni illeciti nascosti, ma che diventano visibili quando movimentati come spesso è accaduto durante le prime fasi dell’emergenza quando in molti si sono adoperati per farli rientrare, si trova sulla stessa linea rispetto all’analisi fatta dalla UIF della Banca d’Italia che lavora, e insiste da tempo, sulla prevenzione e sulla necessità di intercettare queste risorse prima che vengano reimmesse nell’economia legale, momento del quale diventa quasi impossibile aggredirle.

Questo per dire che se da un lato abbiamo la strategia mafiosa, dall’altro lato, dal nostro lato abbiamo in campo un approccio adattivo al fenomeno, al tempo e al contesto che permette di seguire passo passo l’evolversi dei movimenti, i cambiamenti in ambito commerciale, i movimenti nei vari territori e l’evoluzione dell’approccio che le mafie stanno costruendo ai due principali tesori che la pandemia, e conseguente crisi socioeconomica rischiano di lasciare scoperti ed appetibili: i fondi pubblici e il controllo della popolazione impaurita.

Non può sfuggire, ma sarà motivo di trattazione successiva, come le dinamiche qui tracciate abbiano ricadute dirette su quelli che ho individuato come i punti focali sui quali si muove l’indagine del XX Comitato: le imprese, gli enti locali, le comunità sociali e i liberi professionisti.

Di certo, con il supporto del prezioso contributo della prima relazione semestrale per il 2020 della Direzione investigativa antimafia, possiamo individuare un comune denominatore che ha caratterizzato le strategie messe in campo dalle diverse mafie in questo periodo, mostrando non solo ricadute ma direttamente il coinvolgimento di tutti gli ambiti dei quali questa relazione e il comitato si occupano e poc’anzi citati. Tale comun denominatore risiede nella strategia e nella capacità di operare in forma imprenditoriale per rapportarsi con la Pubblica Amministrazione e con i privati, sfruttando una capacità di mimetismo ormai molto elevata.

§. 3.3 Imprese

La pandemia determinata dalla diffusione del Covid-19 ha modificato profondamente il sistema economico italiano.

Si consideri, anzitutto, che nel corso dei primi due mesi del *lockdown* la produzione industriale ha subito un decremento pari al 40%, se paragonato allo stesso periodo dell'anno precedente, salvo poi recuperare in estate e peggiorare durante i mesi autunnali del 2020.

Vi è da dire che la crisi ha investito in maniera disomogenea i diversi settori merceologici, dal momento che quelli appartenenti alla filiera dei beni primari sono stati meno colpiti¹⁷. Ma per tutti gli altri, nonché per le imprese che operano nel settore dei servizi, le prospettive attuali e future sono tutt'altro che rosee.

Sul punto è particolarmente interessante la rilevazione condotta dall'Istat tra il 23 ottobre e il 16 novembre del 2020 dal titolo “*Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria COVID-19*”. Secondo tale analisi circa 73.000 imprese – pari al 7,2% del totale e che riguardano il 4% degli occupati - sono state chiuse. Tra queste 17.000 (pari all' 1,7% delle imprese e allo 0,9 degli occupati) non prevedono di riaprire¹⁸.

Un altro documento interessante da analizzare è la nota redatta dalla Banca d'Italia che descrive l'andamento dei fallimenti nel 2020 e ne individua le conseguenze. Il numero dei fallimenti registrati nel corso del 2020 è inferiore rispetto a quello del 2019, ma questa flessione è da attribuire principalmente all'introduzione di una moratoria nonché alle limitazioni connesse all'accesso ai tribunali durante tutto il *lockdown*.

Ciò considerato, l'ipotesi di Banca d'Italia è che il numero di fallimenti aumenti fino a raggiungere la soglia di 6.500 entro il 2022 (2.800 in più rispetto a quelli registrati nel 2020)¹⁹.

Questi dati sono utili per comprendere quanto complessa e delicata sia la situazione economica del nostro Paese e quanto sia importante azionare le leve della prevenzione per evitare che le organizzazioni malavitose espandano il loro dominio approfittando della crisi in corso.

¹⁷ Scenari industriali CSC: Manifattura mondiale colpita dallo shock pandemico, consultabile al seguente indirizzo <https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/Scenari-industriali-CSC-Manifattura-mondiale-colpita-dallo-shock-pandemico>

¹⁸ Si rinvia a quanto pubblicato sul sito dell'Istat <https://www.istat.it/it/archivio/242717>.

¹⁹ Consultabile al seguente indirizzo <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/2021.0.1.27-ciclo.economico.fallimenti-nota.covid.pdf>

La diffusione capillare nel territorio nazionale e la disponibilità economica delle mafie rappresentano gli strumenti che queste organizzazioni criminali utilizzano per soggiogare la popolazione.

Con riguardo alla disponibilità economica, giova sottolineare che la pandemia ha innescato una “crisi di liquidità”. Sul punto si veda quanto riportato dalla Banca d’Italia in una nota dedicata agli effetti della pandemia sul fabbisogno di liquidità delle società di capitali²⁰. Nella nota si afferma che, grazie alle misure di sostegno statale varate nel corso del 2020, ben 42.000 delle 142.000 imprese coinvolte nell’analisi hanno potuto limitare gli effetti della crisi.

Il fabbisogno di liquidità delle restanti 100.000 imprese ammonterebbe a 33 miliardi di euro; tuttavia, considerando le linee di credito esistenti nonché i prestiti erogati (in modo particolare quelli assistiti dalle garanzie pubbliche), nel breve periodo potrebbe riguardare circa 32.000 imprese per un ammontare complessivo pari a 17 miliardi.

Questo dato è solo “parzialmente” confortante; difatti, il sistema imprenditoriale è caratterizzato da un forte indebitamento²¹ e la crisi non ha fatto che aumentare le esposizioni debitorie delle imprese. Ciò significa che se nel breve periodo gli imprenditori sono stati rinfrancati da condizioni agevolate per accedere ai prestiti erogati dagli istituti di credito, nel lungo periodo, quando il sostegno statale verrà meno oppure quando dovranno essere corrisposte le rate dei mutui, il rischio che le imprese falliscano o vengano acquisite dalle mafie è molto reale.

Il tema induce a riflettere sulle criticità endemiche del nostro sistema economico. Detto scenario è preoccupante non solo in virtù del fatto che molte imprese potrebbero cessare la propria attività o fallire, ma anche perché è altamente probabile che gli imprenditori, per far fronte all’emergenza, decidano di avvalersi del sostegno delle cosche. Considerando l’ingente disponibilità di denaro derivante dai traffici illeciti delle organizzazioni malavitose, queste potrebbero facilmente apportare liquidità ai settori in crisi. Ed anzi, è probabile che lo abbiano già fatto, così come si legge nel rapporto Cerved pubblicato il 25 febbraio 2021²².

Nel corso del 2020 le segnalazioni antiriciclaggio sono aumentate dell’11,1% e a causa della pandemia il numero di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è cresciuto del 7% rispetto al 2019 e ciò è avvenuto in modo particolare nel corso del secondo semestre dello scorso

²⁰ Consultabile al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2020/nota-covid-2020.11.13.pdf>

²¹ *L’impatto della pandemia sulla rischiosità delle imprese*, in *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2, 2020.

²² Consultabile all’indirizzo <https://know.cerved.com/imprese-mercati/nei-primi-mesi-della-pandemia-cambio-dititolare-effettivo-per-10-mila-imprese/>

anno. Inoltre, è significativo il fatto che il numero di SOS che dipende dagli effetti della crisi pandemica sia pari a 2.257. Tra queste, una quota rilevante è rappresentata dalle SOS che hanno ad oggetto sospetti di abuso di finanziamenti pubblici e usura; non a caso tali SOS provengono dal comparto bancario e postale²³.

L'indagine condotta dal Cerved ha riguardato, in modo particolare, i cambiamenti nella compagine societaria e ciò perché: *«tra i segnali più frequentemente utilizzati per segnalare il rischio di infiltrazioni criminali vi è la verifica del titolare effettivo. Analizzando in profondità i dati sui soci e sugli esponenti di oltre 700 mila società di capitale italiane, Cerved ha identificato circa 10 mila imprese che hanno cambiato il titolare effettivo (l'1,3% del totale) nel periodo che va dallo scoppio della pandemia (marzo 2020) a ottobre 2020»*. Il fenomeno ha inciso maggiormente in Campania, in Lazio e in Sicilia, mentre i settori più interessati sono l'autonoleggio, la distribuzione carburanti e i giochi e le scommesse.

Inoltre, occorre aggiungere che, oltre alle società di capitali, soprattutto le piccole e medie imprese, gli artigiani, gli esercizi commerciali, in particolare bar, ristoranti, alberghi e altre strutture ricettive hanno subito il duro contraccolpo economico determinato dall'adozione delle misure anti-contagio.

Tenendo conto del *modus operandi* delle organizzazioni criminali, è ragionevole presumere che queste dapprima avvicinino gli imprenditori concedendo in tempi rapidi dei prestiti di denaro, salvo poi applicare dei tassi usurari in sede di restituzione delle somme prestate. Nei territori che sono capillarmente controllati dalle cosche questa circostanza diventa un'occasione per appropriarsi di realtà produttive nonché per creare nuovi affiliati alla malavita e, pertanto, ingrossare le fila delle mafie. In tal modo, inoltre, si altera la libera concorrenza e si indeboliscono i meccanismi di protezione dei lavoratori-dipendenti.

Vi è inoltre da dire che, talvolta, il “sostegno” delle mafie raggiunge gli imprenditori più celermente rispetto a quello dello Stato, soprattutto quando l'effettività del supporto pubblico richiede il ricorso a procedure amministrative che, in molti casi, non consentono di far fronte nell'immediato alla crisi. E ciò è più probabile che accada – o forse è già accaduto – nei territori il cui tessuto economico è più fragile.

²³ Questi dati sono stati ricavati dall'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del Dott. Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, svoltasi il 28 gennaio 2021.

L'impatto della crisi Covid-19 sarà profondo e duraturo e potrebbe esacerbare l'esistenza delle disuguaglianze nelle società, ciò anche in virtù del fatto che il numero di persone che vivono in condizioni di povertà è destinato a crescere²⁴.

L'azione di contrasto all'attività delle organizzazioni mafiose e quella di sostegno alle imprese italiane dovranno prevedere una serie differenziata di strumenti che tengano conto delle diverse categorie di imprese presenti nel mercato italiano. Soprattutto, la diramazione delle mafie rende necessaria un'azione coesa e sinergica che riguardi tutto il territorio nazionale.

Vi è da dire che gli strumenti legislativi per recidere il rapporto mafia/imprese non sono pochi e, anzi, il nostro ordinamento ha a disposizione un vasto ventaglio di possibilità. Tra le peculiarità del nostro sistema vi è certamente il fatto che l'intervento normativo-giudiziario sui proventi illeciti delle cosche si dispieghi soprattutto nell'ambito del procedimento di prevenzione attraverso il sequestro e la confisca, entrambi introdotti dalla legge n. 646/1982 c.d. Rognoni-La Torre.

In questa fase è utile meditare circa le modifiche che potrebbero essere apportate.

Anzitutto, è necessario potenziare i presidi – come l'UIF - che monitorano (anche) i cambiamenti avvenuti nelle compagini societarie nonché le forme di reazione, tese a limitare l'operatività di quelle società le cui cessioni di quote sono avvenute in maniera opaca ed elusiva.

Sarà necessario prestare particolare attenzione, come già si è detto, alle piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura del sistema economico italiano e che sono esposte a dei rischi notevoli. Considerando che nei territori tradizionalmente più esposti al rischio di contaminazioni malavitose il contesto produttivo è costituito, essenzialmente, da PMI, maggiore dovrà essere l'attenzione in queste aree, fermo restando che le misure di sostegno, prevenzione e repressione dovranno riguardare l'intero territorio nazionale, altrimenti l'efficacia sarà compromessa.

Considerando i dati analizzati, è altamente probabile che molte imprese siano già ricorse all'aiuto mafioso, per tale ragione assume un'importanza fondamentale, insieme alle necessità di condurre indagini in tempi rapidi, garantire ai cittadini la massima assistenza possibile. Tale sostegno passa anche attraverso le associazioni che operano nei territori e che si occupano di supportare i cittadini che abbiano subito un'estorsione. Spesso avvalersi del sostegno di questi enti può rappresentare il viatico per ricorrere agli organi di giustizia:

²⁴ United Nations Industrial Development Organization, Coronavirus: the economic impact: which countries and manufacturing sectors are most affected by the COVID-19 crisis? Some early evidence and possible policy responses (26 May 2020), disponibile al seguente indirizzo: <https://www.unido.org/stories/coronavirus-economic-impact>.

Inoltre, in questa fase potrebbe essere utile avviare una campagna di sensibilizzazione per indurre i cittadini a denunciare le attività delittuose commesse dalle cosche.

Occorre inoltre interrogarsi sui limiti e le difficoltà che incontrano tali imprenditori per accedere al credito. Pertanto, in questa fase potrebbe essere utile condurre un'indagine per comprendere se le società che hanno modificato i propri assetti societari – e che hanno ceduto le quote ai membri delle cosche- abbiano tentato o meno di accedere all'erogazione del credito tramite i canali legali. All'esito di questa indagine sarà possibile comprendere se gli impedimenti incontrati dagli imprenditori abbiano riguardato, ad esempio, il merito creditizio o altri fattori²⁵.

Un'altra e diversa proposta di intervento legislativo prende le mosse dalla pronuncia n. 452/2020 del Consiglio di Stato che evidenzia un vuoto normativo sul quale occorre riflettere e che, probabilmente, è necessario colmare. Secondo il CdS l'informativa antimafia sarebbe inutilizzabile nei rapporti tra privati. Pertanto, non può essere utilizzato fuori dall'area dei contratti con la pubblica amministrazione il documento che attesta l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di una società.

È evidente l'asimmetria di tutele e tale iato compromette irrimediabilmente i presidi di legalità.

Orbene, un'informativa che attesta il tentativo di infiltrazione nel campo degli appalti pubblici determina l'esclusione dell'impresa, mentre la pronuncia del Consiglio di Stato precisa che questo stesso principio non può essere applicato anche nell'ambito degli appalti privati. I giudici affermano come ciò dipenda «dalla doverosa applicazione di una disciplina normativa che non offre diversa lettura». Le norme vigenti (articolo 83 del Codice antimafia 159/2011, modificato nel 2018) consentono infatti di utilizzare le cautele antimafia solo nei rapporti con la pubblica amministrazione: la conseguenza è che i soggetti privati non possono chiedere alle prefetture alcuna documentazione sui rischi di condizionamento mafioso delle imprese a cui intendono affidare appalti. Per i privati, è inutilizzabile la documentazione delle prefetture e del casellario gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sulle interdittive antimafia.

Occorre riflettere sulla disposizione e verificare la necessità di adottare delle modifiche se non nel senso di prevedere l'obbligo, almeno nel senso di considerare una facoltà per le parti eventualmente anche solo a tutela di uno o di alcuni contraenti. Questa

soluzione potrebbe essere anche un presidio utile per i casi in cui le parti si accordino per la cessione di azienda o di un ramo di azienda. Ma, considerando che tale previsione sarebbe rimessa all'impulso delle parti, di certo non può essere l'unica soluzione possibile per contenere l'ascesa della criminalità nell'ambito poc'anzi citato.

Si tenga, altresì, conto del fatto che il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 120 dell'11 settembre 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" inserisce nel Codice antimafia l'articolo 83-*bis*, rubricato "Protocolli di legalità", al fine di dare un fondamento normativo ai protocolli che sono già stati conclusi tra il Ministero dell'interno e le associazioni di categoria, così da consentire la possibilità di estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia. Pertanto, potrebbe essere utile realizzare una riforma organica delle disposizioni in questione, tenendo ovviamente conto di quelle già vigenti.

§. 3.4 Focus economico

Sulla base degli atti di pubblico dominio, internazionali e domestici, nonché delle testimonianze acquisite dalla Commissione, sia in sede plenaria sia in quella del XX Comitato, è possibile affermare che sin dalle primissime fasi della pandemia da Covid-19 la comunità nazionale ed internazionale degli attori per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di riciclaggio di capitali è stata progressivamente consapevole in ordine ai rischi connessi al possibile sfruttamento economico dell'emergenza da parte delle organizzazioni criminali.

Già durante il primo devastante impatto della pandemia sulla società civile e sull'economia, sia il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) sia Europol, ciascuno nel proprio contesto di azione, richiamavano l'attenzione delle autorità nazionali sulla necessità di procedere ad una attenta ricognizione delle minacce e dei rischi emergenti, di condividere informazioni ed esperienze e, infine, di agevolare le autorità e i soggetti obbligati nell'applicazione e nell'osservanza delle misure di prevenzione antiriciclaggio.

Dinanzi a tali sollecitazioni, il nostro Paese ha oscillato, come molti altri, da un lato, verso l'adozione di provvedimenti d'emergenza per contrastare gli effetti dell'epidemia ricorrendo non di rado a procedure semplificate e a interventi economici immediati e straordinari, dall'altro, verso la previsione di misure di rafforzamento del sistema di prevenzione e repressione al fine di porre rimedio alle preoccupazioni per i possibili abusi, nonché per l'esposizione del sistema a rilevanti rischi di frodi e corruzione, principalmente nel comparto della sanità e degli interventi pubblici a sostegno della liquidità.

Di questa oscillazione nell'approccio alle politiche anti-COVID ha tentato di approfittarne la criminalità organizzata.

Essa, infatti, secondo un modulo ben collaudato, tenta di incunearsi nelle pieghe del sistema normativo ed economico proprio laddove esso si presenta più vulnerabile, meno presidiato, beneficiando, in via indiretta, del mutato ordine delle priorità del Paese, dove la tutela dalla minaccia mafiosa viene scavalcata, in una ideale progressione di priorità, dalle esigenze di tutela della salute pubblica e da quelle di salvaguardia dell'economia e del tessuto produttivo del paese.

§. 3.4.1 Il contesto economico della pandemia

I dati macroeconomici confermano quanto già era da tempo sotto la diretta percezione di tutti circa gli effetti pesantissimi della pandemia sul sistema economico nazionale.

Secondo i dati ISTAT il Prodotto interno lordo nel 2020 è diminuito dell'8,9 percento, cioè circa 160 miliardi di euro in meno rispetto al 2019. Secondo le stime più ottimistiche sarà possibile ritornare ai livelli ante-COVID non prima del 2023²⁶.

Nei due mesi primaverili (marzo e aprile 2020) di completo *lockdown* la produzione industriale è diminuita di oltre il 40%. Il recupero dei livelli produttivi, a partire da maggio, è stato altrettanto istantaneo: nell'arco di quattro mesi essi sono tornati intorno ai valori di gennaio. Ma a partire dai mesi autunnali il quadro è tornato a peggiorare, in conseguenza dell'aumento dei contagi a livello globale e delle nuove misure di contenimento.²⁷

L'impatto iniziale della crisi sanitaria sui settori industriali è stato piuttosto disomogeneo, con un'ampia varianza tra i diversi settori²⁸, dove i meno colpiti appartengono alle filiere di beni primari, la cui attività è stata consentita anche durante il *lockdown* per garantire l'approvvigionamento dei consumatori.

Lungo è, al contrario, l'elenco dei settori dell'economia gravemente incisi dalla crisi pandemica. Il sistema manifatturiero nazionale è forse tra quelli che più sono in sofferenza, atteso che già all'inizio della pandemia scontava almeno un biennio di rallentamento: alla fase espansiva osservata nel triennio 2015-2017 aveva, infatti, seguito prima un indebolimento nel trend nel corso dell'estate 2017 per poi registrare nel biennio 2018-2019 una graduale inversione di tendenza di segno negativo.

Altro ambito inciso dalla crisi è il mondo dei servizi, in cui la flessione è ovviamente determinata dall'impatto delle restrizioni alla mobilità sulla domanda, nonché dalle chiusure parziali di alcune attività, molte delle quali legate al turismo.

Il settore propriamente industriale sembrerebbe aver retto nel suo complesso, sia pur a fatica, ma in alcuni comparti la sofferenza è stata particolarmente accentuata, come ad esempio, il caso dell'*automotive*, che deve affrontare insieme allo *shock* pandemico, anche il salto tecnologico verso alimentazioni marcatamente *green* (nei primi dieci mesi del 2020, in base ai dati Istat, la produzione è crollata in termini annui del 26,4%).

²⁶ Corriere della Sera, *Dataroom - Un anno di pandemia: i danni per le imprese e le famiglie*, 1° marzo 2021.

²⁷ XX Comitato. Relazione depositata dall'avvocato Antonio MATONTI, direttore dell'Area affari legislativi di Confindustria, nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020. Dati e informazioni tratte da "Scenari industriali CSC: manifattura mondiale colpita dallo shock pandemico".

²⁸ Dal -92,8% dei prodotti in pelle al -5,5% del settore farmaceutico.

Anche per le famiglie italiane, il 2020 è stato un anno del tutto singolare: in un quadro complessivo di riduzione dei redditi, sono cambiate profondamente le abitudini al consumo delle famiglie ed è aumentato il livello di propensione al risparmio.

Nell'anno della pandemia il reddito delle famiglie si è ridotto di 29 miliardi di euro a fronte di una riduzione molto più marcata dei consumi, scesi di 108 miliardi.

Le famiglie più fortunate, cioè quelle che sono riuscite a mantenere il reddito sostanzialmente ai livelli ante-COVID, hanno aumentato i propri risparmi in considerazione del fatto che molte spese sono state "vietate" dal distanziamento fisico. Grazie a loro la propensione al risparmio è aumentata dal 9 per cento al 16 per cento: sui conti correnti delle famiglie è stato registrato un livello record di 84 miliardi di euro in più rispetto al 2019 con uno stock del risparmio che si attesta ora a 1.200 miliardi di euro²⁹.

Questi dati statistici complessivi non riescono, tuttavia, a nascondere il disagio profondo che invece interessa quelle altre famiglie, circa un terzo del totale, che hanno subito una diminuzione del reddito. Il 15% di esse ha dichiarato di aver subito una decurtazione dei redditi pari al 25%. Sono pure cresciute le situazioni di grave indigenza: il peso dei nuovi poveri è passato dal 31 al 45 per cento nel 2020³⁰.

In sintesi, la pandemia nel nostro Paese oltre ai 103.000 cittadini deceduti per Covid-19 ha mietuto altre e non meno gravi "perdite sociali": si tratta del 14 % dei nuovi poveri registrati in quest'ultimo anno, vittime viventi della crisi pandemica, quasi sempre nella dignità e nel silenzio, che vanno prontamente recuperate pienamente nella forza produttiva e sottratti al soccorso sociale mafioso.

²⁹ Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa San Paolo; cfr. Corriere della Sera, *Dataroom - Un anno di pandemia: i danni per le imprese e le famiglie*, 1° marzo 2021.

³⁰ Fonte: Caritas, cfr. Corriere della Sera, *Dataroom - Un anno di pandemia: i danni per le imprese e le famiglie*, 1° marzo 2021.

§. 3.4.2 La chiusura di imprese e partite IVA

L'assottigliarsi dei livelli di attività ha avuto conseguenze sulle dimensioni dell'apparato produttivo nazionale, in un quadro generale dove già il sistema doveva fronteggiare una pregressa e purtroppo consolidata sofferenza dell'economia: così a crisi (quella già esistente relativa ad una crescita debole) si è aggiunta nuova crisi (quella sanitaria).

A partire dal 2017, il saldo delle iscrizioni e delle cancellazioni agli archivi camerali è fortemente peggiorato, come conseguenza del combinato di un aumento delle uscite e di una nuova flessione delle entrate. Una stima prudenziale della variazione cumulata del saldo per i soli anni 2017-2020 indica una contrazione del numero delle imprese superiore alle 32mila unità. Il numero degli ingressi è di gran lunga inferiore a quello delle uscite, per cui i processi di formazione di nuove imprese non sono più in grado di garantire l'espansione della base produttiva.

Rimanendo sul tema delle chiusure e delle cessazioni di attività, da uno studio dell'ISTAT³¹ emerge che solo il 68,9% delle imprese ha dichiarato di essere in piena attività, il 23,9% di essere parzialmente aperta - svolgendo la propria attività in condizioni limitate in termini di spazi, orari e accesso della clientela. Il 7,2% ha invece dichiarato di essere chiuso: si tratta di circa 73 mila imprese, che pesano per il 4,0% dell'occupazione.

Completano il quadro fosco della pandemia le proiezioni effettuate da Confindustria che stima in circa 6.500 il numero dei fallimenti che, per effetto dell'onda lunga della crisi, si verificheranno nel corso dei prossimi mesi fino all'anno 2022.³²

§. 3.4.3 Crisi di liquidità

Con riguardo ai rischi specifici di infiltrazione nell'economia legale connessi all'emergenza Covid-19, l'assoluta maggioranza dei soggetti sinora auditi dal XX Comitato sono concordi nell'indicare, come principale fattore di rischio, la situazione di carenza di liquidità in cui versano molte imprese a causa dell'emergenza. Da ciò scaturisce il conseguente rischio che molte realtà in difficoltà facciano ricorso a canali

³¹ ISTAT, "Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria COVID-19". Vedi, relazione depositata dall'avvocato Antonio MATONTI, direttore dell'Area affari legislativi di Confindustria, nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020, pag. 3.

³² *Ibidem*, pag. 4.

di finanziamento alternativi a quelli legali oppure, ancor peggio, cadano sotto il controllo diretto o indiretto della criminalità organizzata³³.

Ad avviso di Confindustria, dopo una fase iniziale di rodaggio sarebbero ora rientrate le problematiche legate ai tempi di erogazione delle risorse messe a disposizione per effetto delle misure contenute nel c.d. “decreto liquidità” e nei successivi provvedimenti adottati per sostenere l'accesso al credito.³⁴

Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 del 2020³⁵, la Banca d'Italia ha tentato di quantificare il numero delle imprese italiane che, a causa del crollo dei fatturati legato alla crisi da Covid-19, si sono trovate bruscamente a fronteggiare una crisi di liquidità. Secondo tale rilevazione le imprese che nel 2020 versavano in questa situazione sono state nel 2020 circa 142mila, per un totale di 48 miliardi di euro di fabbisogno.

Tuttavia, per effetto degli interventi disposti dal Governo a sostegno dell'economia, delle imprese e delle famiglie – come, ad esempio, la moratoria sui debiti, la cassa integrazione guadagni, il posticipo degli adempimenti fiscali, i contributi a fondo perduto – il panorama delle imprese in deficit di liquidità si riduce a circa 100mila unità per complessivi 33 miliardi di euro di fabbisogno. Includendo, infine, anche i margini disponibili sulle linee di credito esistenti e i nuovi prestiti bancari erogati alle imprese nel 2020, tra cui soprattutto quelli assistiti da garanzie pubbliche, la stima finale della Banca d'Italia si attesta ad un fabbisogno residuo di liquidità che riguarderebbe "solo" 32mila imprese per un totale di 17 miliardi totali³⁶.

Questo dato, che potrebbe sembrare almeno in parte rassicurante, assume invece particolare preoccupazione sotto il profilo delle valutazioni di politica criminale, in quanto quantifica ed individua il novero delle imprese più vulnerabili per effetto della pandemia e, come tali, maggiormente sottoposte al rischio di divenire preda della criminalità mafiosa.

Si tratta, infatti, secondo la Banca d'Italia, di 32mila realtà aziendali, appartenenti sia alla categoria delle PMI che a quella delle grandi imprese, che hanno incontrato difficoltà all'accesso ai prestiti bancari garantiti in quanto sprovviste, in alcuni casi, dei requisiti di accesso agli schemi di garanzia come, ad esempio, le imprese che già versavano in stato di sofferenza.³⁷

³³ Relazione depositata dall'avvocato Antonio MATONTI, direttore dell'Area affari legislativi di Confindustria, nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020, pag. 3.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2/2020*, novembre 2020.

³⁶ Cfr. relazione depositata dall'avvocato Antonio MATONTI, direttore dell'Area affari legislativi di Confindustria, nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020, sulla base dei dati della Banca d'Italia, cit. *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2/2020*.

³⁷ Relazione depositata dall'avvocato Antonio MATONTI, direttore dell'Area affari legislativi di Confindustria, nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020, pag. 3.

Sono imprese il cui è destino è già scritto: quelle con una situazione finanziaria compromessa e con scarse prospettive economiche saranno abbandonate a sé stesse e destinate a sicuro fallimento, mentre quelle migliori, dotate di un certo *asset* e comunque con margini di mercato, saranno acquistate a poco prezzo da *teste di legno* riconducibili ad ambienti mafiosi che attraverso iniezioni di liquidità potranno in breve renderle nuovamente produttive di utili.

Nemmeno le imprese che hanno o hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dalla normativa anti-COVID possono dirsi completamente al riparo dalle mire criminali.

Così, ad esempio, il volume di circa 21 miliardi di euro sinora erogati alle imprese nell'ambito dei prestiti assistiti dalla "garanzia Italia"³⁸ - lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza – se, da un lato, è una misura assolutamente necessaria per aiutare le imprese a superare il periodo di emergenza, dall'altro, contribuisce ad incrementare il livello generale di indebitamento delle imprese.

In merito, le analisi del Centro studi di Confindustria sull'andamento dell'indebitamento bancario nelle imprese, segnalano in modo incontrovertibile come il massiccio ricorso a prestiti avrà "l'effetto di accrescere la quota del debito bancario sul totale del passivo ed erodere quella dei mezzi propri".

In altri termini, una volta terminata l'emergenza pandemica, le imprese, in quanto maggiormente appesantite dal fardello dell'indebitamento bancario, saranno più facilmente contendibili, anche da parte di chi, come le mafie, dispongono all'occorrenza, di quella massa critica di capitali liquidi da investire laddove ciò è ritenuto funzionale rispetto al proprio obiettivo di ripulitura dei proventi e di creazione di "imprese al sole".

In ragione di quanto sopra, occorre essere consapevoli che l'emergenza pandemica rischia in un sol colpo, non solo di vanificare gli sforzi profusi dalle imprese italiane nel decennio successivo alla crisi del 2007-08 di rafforzare i propri bilanci, ma anche di creare quelle condizioni di criticità che condurranno nel breve periodo ad osservare, se non adottate adeguate misure di monitoraggio e prevenzione della criminalità, una colossale e diffusa mutazione degli assetti proprietari delle imprese italiane.

Occorrerà cioè evitare che l'anelito di capitali freschi non si traduca nell'attrazione di risorse di dubbia provenienza, con il rientro di capitali già ripuliti all'estero nei paradisi

³⁸ Per 1.449 operazioni, dati aggiornati al 26 gennaio 2021. Vedi, elazione depositata dall'avvocato Antonio MATONTI, direttore dell'Area affari legislativi di Confindustria, nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020.


fiscali per i quali sarà difficile ricostruire il percorso dei flussi finanziari e delle catene societarie che conduca verso il titolare effettivo delle imprese passate di mano.

Anzi si dovrebbe provvedere ad altri interventi legislativi come quello di Escludere da qualsiasi beneficio le imprese oggetto di procedimenti penali per reati gravi (associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, frode, delitti ambientali etc.) e quelle che pagano le imposte nei paradisi fiscali, pur operando in Italia.

Un primo meccanismo di monitoraggio che può essere d’ausilio a tali fini è quello sottoporre ad analisi quantitativo-quantitativa i negozi giuridici di trasferimenti di quote ed azioni.

Da una recente *survey* condotta dallo SCICO della Guardia di Finanza risulta che, in Italia, siano stati circa quattordicimila gli atti di compravendita di quote societarie per un valore complessivo dichiarato pari a oltre 22 miliardi di euro: i dati fanno peraltro riferimento al periodo compreso tra i mesi di marzo e novembre 2020, cioè in piena emergenza pandemica³⁹.

Fig. 5



Elaborazioni SCICO su dati Infocamere.

³⁹ Atti del XX Comitato. SCICO, "Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico a causa dell'emergenza sanitaria".

Fig.6



Elaborazioni SCICO su dati Infocamere.

Al riguardo, il Comitato invita i competenti organismi investigativi e di *intelligence* finanziaria a proseguire su questo percorso, anche attraverso l'esecuzione di analisi più approfondite, con un breakdown a livello territoriale (regioni, province, comuni), dimensione delle imprese (grandi imprese, PMI, micro-imprese), settore produttivo (per codici ATECO o altro parametro rilevante) e per parametri di bilancio, al fine di disporre di più dettagliati e significativi elementi di valutazione ai fini dell'inchiesta parlamentare avviata dalla Commissione.

§. 3.4.4 L'usura

Tra i vari interrogativi che ha posto l'emergenza COVID vi è senz'altro relativo all'accertamento delle reali dimensioni del fenomeno dell'usura conseguente alla crisi di liquidità che ha interessato molte famiglie, nonché le piccole e le medie imprese.

Come noto, l'usura, per le peculiari condizioni di sudditanza in cui versa la vittima del reato, è un fenomeno che tende a sfuggire ad un corretto rilevamento ove fondato su statistiche ufficiali che facciano perno esclusivamente sul numero delle denunce.

Le denunce presentate, infatti, rappresentano solitamente la punta dell'iceberg dell'universo usurario, dove spesso accade che nemmeno gli stessi destinatari delle pratiche usuarie sono pienamente consapevoli della loro condizione di essere vittime di un reato. E

Lo ricorda anche l'associazione Libera in un recente rapporto redatto in pieno periodo di *lockdown*: l'usura "si basa spesso sulla mancata percezione della vittima di essere "stritolato" in un affare illecito, si basa sull'omertà e su un rapporto vittima usuraio mafioso che segue una dipendenza psicologica, quasi fisica. E per paura, ma talvolta anche per vergogna, difficilmente qualcuno si presenta dinanzi alle forze dell'ordine per denunciare». ⁴⁰

Accentua, inoltre, la difficoltà di rilevamento dell'usura l'eterogeneità delle forme in cui questa espressione criminale si manifesta. La veste di carnefice non è più incarnata dalla classica figura del grigio e vorace usuraio della porta accanto, ma talvolta assume l'aspetto più subdolo del professionista, dell'imprenditore o del commerciante con il quale sino a poco tempo prima si intrattenevano ordinari rapporti d'affari, a loro volta espressioni di organizzazioni criminali più abili e scaltre, pronte a trarre profitto da uno scenario complessivo già compromesso da povertà e disagi sociali, e di cogliere prontamente l'occasione di subentrare nella proprietà o nella gestione delle imprese.

Con tali premesse, va dunque valutato con ogni cautela il dato ufficiale che segnala un aumento assolutamente modesto (+6,5%) dei reati di usura nel primo semestre del 2020 e, con una stima - relativa al periodo maggio-luglio 2020 - che vedrebbe addirittura un sensibile decremento (-26,8%) delle segnalazioni e delle denunce contro tale fattispecie criminosa. Una possibile interpretazione, esclusivamente fondata su tali rilevazioni, porterebbe a ritenere che l'aumento registrato nel primo trimestre sia in qualche misura dovuto all'assenza dei ristori statale con conseguente ricorso al credito parallelo, mentre nel secondo trimestre il decremento rilevato sia dovuto proprio all'inizio dell'erogazione dei ristori.

Una possibile correzione di tiro rispetto a tale interpretazione potrebbe essere offerta da una valutazione dei dati forniti dalla Guardia di Finanza, non sul numero scarno delle denunce, ma sul confronto del valore complessivo dei proventi sequestrati connessi o derivanti dall'attività usuraria durante l'emergenza COVID rispetto ad un precedente periodo di normalità. Le Fiamme Gialle rilevano, ad esempio, che nei primi 6 mesi del 2020 il valore dei sequestri effettuati risulta più che raddoppiato rispetto all'analogo arco temporale del 2019. ⁴¹ Non solo. La Guardia di Finanza ha rilevato come in non pochi casi l'usura è maturata in un contesto molto prossimo, se non proprio contiguo, ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata ⁴².

⁴⁰ Libera, La tempesta perfetta, 2020. https://www.libera.it/schede-1534-la_tempesta_perfetta.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Si citano ad esempio le seguenti operazioni della Guardia di Finanza:

- operazione condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari conclusasi nel maggio 2020 con la segnalazione all'autorità giudiziaria di oltre 100 responsabili, tra cui alcuni soggetti vicini ai sodalizi storici del capoluogo pugliese,

Un'ipotesi di lavoro, dunque, è che in periodo di emergenza da COVID-19 il fenomeno usurario abbia non solo mantenuto una sua elevata tensione, sia pur sotto traccia, ma che sia anche diventato sempre più appannaggio delle organizzazioni criminali.

E' noto come tradizionalmente sia l'usuraio ad approcciare per primo l'imprenditore in difficoltà. Conosce le sue difficoltà di accesso al credito bancario, è pronto a proporsi con sempre con maggiore insistenza nell'offerta di denaro fresco.

E' probabile, tuttavia, che in periodo di emergenza COVID si sia, invece, rafforzato un altro modello criminale, già da tempo noto agli inquirenti e alla Commissione parlamentare antimafia, dove invece sono le stesse imprese a cercare il contatto con le mafie, cui chiedono "protezione", la possibilità di accedere per loro tramite a commesse pubbliche, ma anche la possibilità di disporre di denaro fresco, come il prestito di denaro che risulterà a tassi usurari ed insostenibili oppure, direttamente, con l'ingresso nel capitale sociale di nuovi soci, solitamente prestanomi di esponenti mafiosi. Si tratta, dunque, di imprenditori che non solo o, meglio, non sono più vittime, ma sono imprenditori-speculatori che, tuttavia, avendo a che fare con le organizzazioni mafiose, fanno male i loro conti nell'avvalersi di quell'abbraccio mortale che va sotto il nome *welfare criminale*⁴³ cioè, in altri termini, di tutto quel complesso di servizi illeciti offerti dai sodalizi criminali.

per i delitti di usura ed estorsione attraverso il meccanismo dell'offerta "porta a porta" di prestiti a piccoli imprenditori e famiglie in stato di bisogno impossibilitate ad accedere a forme di credito legale;

- nel giugno 2020, a cura della Compagnia di Torre del Greco (NA) esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare unitamente a un decreto di sequestro preventivo di circa 400 mila euro, nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati dei reati di usura ed estorsione perpetrati ai danni di nove imprenditori operanti nel settore della commercializzazione del corallo;

- nell'ottobre 2020, il Gruppo di Firenze nei confronti di due soggetti ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per usura e tentata estorsione nonché la notifica del divieto di avvicinamento alla persona offesa; l'attività d'indagine, avviata nel periodo di *lockdown*, ha fatto emergere come la vittima si era avvicinata all'usuraio attraverso una collega di lavoro per ottenere una cifra modesta utile a far fronte ad alcune spese correnti, subendo rapidamente pressanti richieste di interessi sempre maggiori, sino ad arrivare a un tasso del 300% annuo, nonché intimidazioni e minacce;

- nel settembre 2020 il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto che sottoponeva ad una crescente pressione distorsiva un imprenditore catanese attivo nel settore della ristorazione, in forte difficoltà anche a seguito della contrazione legata all'emergenza epidemiologica. In particolare, l'indagato, percettore tra l'altro, del reddito di cittadinanza, aveva prestatato in più *tranches* a partire da febbraio 2020, una somma di denaro con l'applicazione di un tasso di interesse usurario superiore a 120% su base annua;

- nel novembre 2020 il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Como ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure coercitive nei confronti di tre individui che avevano esercitato pressioni usuarie ai danni di un imprenditore, con tassi di interesse annui oscillanti tra l'80% e il 600%, approfittando delle difficoltà della vittima derivanti da un forte indebitamento verso l'erario e dallo stato di crisi delle proprie imprese.

⁴³ *Ibidem*.

In uno schema ancora più evoluto, si osserva, infine, l'ingresso della criminalità organizzata nei mercati finanziari con l'acquisto di crediti deteriorati, condotta che prelude appunto all'acquisizione di *asset* societari di particolare interesse e, soprattutto di quelli maggiormente colpiti dalla pandemia.

In quest'ottica, dunque, l'usura continuerebbe a rappresentare il grimaldello delle mafie per entrare nel mondo economico, per immettere capitali "sporchi" nell'economia legale, in un sordido circolo vizioso di riciclaggio e reimpiego, ma anche per arrivare all' "esproprio" delle imprese coinvolte.

Nonostante l'usura appaia come una condotta criminale per certi versi "superata", nella nuova dimensione economico-finanziaria delle organizzazioni criminali, alcune conseguenze della sua pratica destano ancora un rilevante allarme sociale, soprattutto in una società che risente tuttora degli effetti del *lockdown* e dell'emergenza derivatane. Tale condotta condiziona fortemente la percezione della sicurezza atteso che è spesso accompagnata da manifestazioni criminali connotate sovente da forte aggressività.

Per altro verso, e ciò risulta ancor più grave, l'immissione di denaro delle organizzazioni criminali nell'economia legale, mortificando l'iniziativa economica specie delle piccole imprese, offre alla malavita pericolosi spazi di infiltrazione nel tessuto economico legale, con ingerenza in settori delicati e, nello specifico momento, particolarmente redditizi.

I segmenti produttivi più esposti sono le piccole e medie imprese operanti soprattutto nel settore turistico, della ristorazione e del commercio. Va valutato l'impatto dell'usura e dell'infiltrazione criminale anche nel settore degli operatori nel settore del gioco o delle scommesse legali, tema che sarà oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Commissione nelle sedi appropriate.

- ***Introdurre il "codice rosso" sull'usura che preveda la possibilità di avere strutture dedicate all'interno degli uffici di polizia in grado di intervenire con sollecitudine, ricevere le denunce ed attivare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa antiusura.***
- ***Rifinanziare adeguatamente il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici" di cui all'art. 14 della Legge n. 108 del 7 marzo 1996.***
- ***Subordinare l'erogazione dei contributi del Fondo alla nomina di un "tutor" della vittima che aiuti la stessa nell'impiego corretto delle somme erogate, cioè una "figura di accompagnamento" che assista l'imprenditore nel percorso di risanamento della sua attività.***

- **Potenziare le capacità investigative delle forze di polizia affinché acquisiscano da varie fonti, ivi comprese le segnalazioni di operazioni sospette effettuate durante l'emergenza COVID, informazioni sui casi di usura non denunciati dalle vittime, in particolare nei casi connessi alle organizzazioni criminali, e procedere celermente alle opportune indagini.**

§. 3.5 Gli indicatori di rischio rilevati

Nel corso delle audizioni svolte in sede di Comitato sono emersi alcuni primi elementi di orientamento in ordine a significativi indicatori di situazioni a rischio che potrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento da parte del XX Comitato nel prosieguo delle sue attività istruttorie connesse alla specifica inchiesta parlamentare.

§. 3.5.1 Mutamento massivo dei codici ATECO delle imprese

Un primo aspetto di anomalia riguarda l'elevata frequenza con cui le imprese hanno provveduto a cambiare il proprio codice ATECO durante la pandemia.

I dati di Infocamere evidenziano che sia nel primo che nel secondo semestre 2020 c'è stato un aumento significativo del numero di variazioni di codici ATECO rispetto agli stessi periodi del 2019 (120mila rispetto a 74mila nel primo semestre; 100mila rispetto a 62mila nel secondo semestre).⁴⁴

Secondo Confindustria, il fenomeno potrebbe spiegarsi, almeno in parte, con l'esigenza avvertita da molte imprese di procedere ai necessari aggiornamenti dei settori di effettiva appartenenza, atteso che, ai fini delle aperture e dei ristori, i diversi provvedimenti emergenziali hanno operato importanti distinzioni, sulla base dei codici ATECO, tra produzioni essenziali e non e tra settori più o meno colpiti dalla pandemia⁴⁵.

Tuttavia, il fenomeno osservato è di proporzioni talmente vaste da sottendere verosimilmente molteplici dinamiche, ad oggi ancora non pienamente accertate.

Non può escludersi che tra queste vi siano anche manipolazioni ad arte dei codici ATECO per finalità illecite, fenomeno che può assumere particolare rilevanza qualora

⁴⁴ Relazione depositata dall'avvocato Antonio MATONTI, direttore dell'Area affari legislativi di Confindustria, nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2020.

⁴⁵ *Ibidem*.

interessi settori produttivi a particolare rischio di infiltrazione mafiosa e non sufficientemente vigilati.

§. 3.5.2 Variazione degli assetti societari delle imprese

Un altro aspetto su cui il Comitato potrebbe focalizzare la propria attenzione riguarda le operazioni che comportano un sostanziale cambiamento dell'assetto di controllo delle imprese, tramite il trasferimento di azioni o quote per oltre il 50%.

L'ipotesi di lavoro è che in piena pandemia si sia sviluppato, specie in particolari contesti geografici e più vulnerabili, un diffuso affarismo particolarmente spregiudicato e predatorio sostenuto, sul piano finanziario, da capitali di dubbia provenienza affidati a liberi professionisti incaricati di rilevare il controllo di realtà aziendali che versano in situazione di crisi perché in situazione di sovraindebitamento o anche per temporanee carenze di liquidità.

Secondo Confindustria, i dati che emergerebbero dalle rilevazioni Infocamere non sembrerebbero confermare tale ipotesi di lavoro. Al contrario, i dati rilevati evidenzerebbero, sia nel primo che nel secondo semestre del 2020, addirittura una leggera flessione di tali operazioni rispetto al 2019 (16mila da 21 mila nel 1° semestre; 22mila da 24mila nel secondo).

Questa lettura potrebbe essere tuttavia fuorviante, in quanto la contrazione del numero delle variazioni dell'assetto societario delle imprese sarebbe piuttosto da inscrivere all'interno di un più generale calo della "demografia di impresa" osservato nel primo anno della pandemia, cioè di una riduzione della popolazione delle imprese rispetto a quella relativa a tempi ordinari, per effetto di eventi come la natalità e la mortalità delle aziende.⁴⁶

Al netto, dunque, di questo fattore occorrerebbe, ad avviso dello scrivente, approfondire ulteriormente il tema, incrociando il dato dei passaggi di quote ed azioni con quello delle cessioni delle licenze comunali, delle dimissioni e delle cessazioni dalle cariche gestionali prima della scadenza, ed altri eventi significativi.

§. 3.5.3 Il mancato dialogo tra imprese in crisi Covid-19 ed organismi intermedi

Un ulteriore aspetto che potrebbe essere approfondito dal Comitato, attiene al rapporto esistente tra imprese in crisi e gli organismi rappresentativi delle categorie produttive.

⁴⁶ *Ibidem.*

Il rappresentante di Confindustria intervenuto in audizione⁴⁷ ha infatti segnalato che "nonostante l'impegno e l'attenzione del nostro sistema associativo sui temi della legalità e le numerose iniziative di sensibilizzazione promosse, le imprese in difficoltà spesso tendono a non vedere nell'Associazione (territoriale o di categoria) un interlocutore per queste problematiche, ma anzi, al contrario, si allontanano dalla vita associativa".

Il Comitato ritiene sul punto di dover continuare nell'attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi di informazione, anche tramite audizioni dei rappresentanti dalle altre confederazioni imprenditoriali, al fine di comprendere più approfonditamente le ragioni di questo particolarissimo "silenzio-radio" che le imprese sembrano aver voluto osservare nella ionosfera della pandemia.

Si tratta in effetti di dare risposta al seguente quesito: è semplice sfiducia verso l'associazione di categoria o è piuttosto un atteggiamento di massima omertà che sottende a ragioni di più profonda inquietudine?

§. 3.5.4 I settori a rischio

Secondo un *dossier* del Servizio centrale per l'investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza la contingente crisi economica e finanziaria può agevolare i processi di infiltrazione delle organizzazioni criminali soprattutto nelle filiere produttive in espansione e in taluni servizi che, proprio in quanto essenziali, hanno interrotto l'attività, quali, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti e la sanificazione. In questi settori, ritenuti ad elevato profilo di rischio, la Guardia di Finanza ha svolto una marcata azione investigativa⁴⁸.

Emblematica è l'operazione "Criminal Security" (maggio 2020) in cui è emersa l'infiltrazione del clan camorristico "Vanella Grassi" nel settore della sanificazione dei locali commerciali. Le indagini hanno condotto all'arresto di sette persone collegate al clan per vari (tra cui, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, violenza) contestati anche con l'aggravante del metodo mafioso, nonché al sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro.⁴⁹

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Atti del XX Comitato. SCICO, "Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico a causa dell'emergenza sanitaria".

⁴⁹ *Ibidem*.

In un'altra operazione, eseguita in Catania, dove hanno concorso diverse componenti territoriali e speciali delle Fiamme Gialle⁵⁰, ivi incluso il gruppo areo-navale di Messina, sono stati assicurati alla giustizia nove soggetti risultati contigui alla locale criminalità di tipo mafioso dediti al traffico illecito di rifiuti e alla frode nelle pubbliche forniture anche avvalendosi di pratiche corruttive nei confronti di funzionari pubblici dai quali ricevevano informazioni sensibili coperte da segreto d'ufficio. L'autorità giudiziaria, oltre ad aver contestato al gruppo criminale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ha disposto il sequestro preventivo di beni aziendali, quote ed azioni sociali per un valore complessivo di 116 milioni di euro, tra cui un milione di euro in contanti occultati in barili interessati nei pressi della discarica.

§. 3.5.5 Emergenza Covid-19 ed illecita percezione di fondi pubblici

In relazione al rischio che la criminalità organizzata ed economico-finanziaria anche di tipo mafioso possa intercettare e drenare le provvidenze pubbliche governative funzionali al rilancio economico ed al sostegno di aziende e cittadini in difficoltà finanziaria, la Guardia di Finanza, fin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, ha sviluppato diverse attività investigative, con l'obiettivo di reprimere ogni forma di inquinamento dell'economia legale⁵¹.

In particolare, l'operazione "Background", conclusa dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona e dallo SCICO, ha consentito di trarre in arresto dodici soggetti, tra cui un commercialista radiato dall'Ordine, compartecipi in un'organizzazione per delinquere che, tramite una galassia di società, molte anche fittizie, era dedita alla frode fiscale, alla bancarotta e al riciclaggio.

Come emerso nel corso dell'indagine, gli interessi del gruppo criminale non si esaurivano nella consumazione di complesse frodi fiscali, ma anche nel beneficiare dei sussidi pubblici di sostegno economico connessi all'emergenza pandemica, mediante il disegno criminoso del principale indagato, mediante fittizi volumi d'affari palesati dal reticolo delle aziende coinvolte.⁵²

Il successivo sviluppo di accertamenti patrimoniali, hanno consentito di individuare tredici società, relativi compendi aziendali e quote societarie, tre appartamenti e sette

⁵⁰ L'operazione "Mazzetta Sicula", conclusasi nel mese di giugno 2020, è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, dallo SCICO e dal Gruppo Aeronavale di Messina.

⁵¹ Atti del XX Comitato. SCICO, "Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico a causa dell'emergenza sanitaria".

⁵² *Ibidem*.

autoveicoli, per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, sottoposti a successivo sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel mese di ottobre 2020.

Nella medesima direzione si pone l'operazione di polizia giudiziaria "Habanero", condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, culminata con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci soggetti e il sequestro di beni e disponibilità finanziarie, per un importo complessivo di oltre 7,5 milioni di euro.⁵³

Dalle indagini è emerso il coinvolgimento di esponenti legati alle cosche calabresi della 'ndrangheta da tempo insediatisi in Lombardia e in Piemonte, dediti alla commissione di vari delitti, tra cui il riciclaggio, l'estorsione, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la truffa ai danni dello Stato e fallimentari, con l'aggravante dalla transnazionalità, mediante infiltrazioni in varie società lombarde attive nel commercio di metalli ferrosi.⁵⁴

In particolare, il principale indagato aveva ottenuto, rispetto a tre società coinvolte nel sistema fraudolento, un contributo a fondo perduto correlato all'emergenza sanitaria, attestando un volume d'affari non veritiero mediante le false fatture connesse ad operazioni risalenti all'anno precedente.⁵⁵

§. 3.5.6 Il rischio emergente dall'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette

Negli scenari sopra descritti, un ruolo fondamentale è svolto dai presidi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 231 del 2007 a tutela dell'integrità dell'economia legale ed, in particolare, attraverso l'approfondimento sotto il profilo finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette di competenza dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia.

Secondo quanto riferito in audizione dal dott. Claudio Clemente⁵⁶, l'UIF ha seguito l'evoluzione della prima legislazione d'urgenza, richiamando l'attenzione sulle misure che avrebbero potuto prestarsi ad abusi da parte della criminalità finanziaria e, in particolare, su quelle dirette a sostenere la liquidità mediante forme di credito assistite da garanzia pubblica.

In considerazione di ciò, l'UIF, come del resto altri interlocutori istituzionali e forze di polizia, aveva suggerito al legislatore l'adozione di accorgimenti e modifiche normative, quali: l'impiego del "conto dedicato", al fine di agevolare la tracciabilità dei

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ *Ibidem.*

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ XX Comitato, audizione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), del 28 gennaio 2021.

flussi finanziari ottenuti in conseguenza dell'accesso al credito (previsto solo con riguardo ai finanziamenti garantiti da SACE Spa); il richiamo, poi inserito nella normativa, al necessario rispetto degli obblighi antiriciclaggio nella fase di concessione dei finanziamenti garantiti⁵⁷; la previsione di flussi informativi all'UIF sui dati attinenti ai finanziamenti garantiti da SACE Spa⁵⁸.

A tal proposito si potrebbe pensare a meccanismi di tracciabilità dei flussi di risorse finanziarie destinate alle imprese e del loro utilizzo coerente con le finalità previste dalle norme, attraverso l'indicazione di conti correnti dedicati e l'assegnazione di un codice identificativo.

Per supportare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l'UIF ha emanato apposite linee-guida contenenti indicazioni sui possibili fenomeni criminali collegati alla pandemia⁵⁹.

Anche a seguito di tali sollecitazioni, nel primo semestre del 2020 la UIF aveva ricevuto 663 segnalazioni di operazioni sospette collegate all'emergenza da Covid-19: il 59 per cento riguardava sospetti (in molti casi rivelatisi fondati) di truffe e illeciti nella fornitura di strumenti e dispositivi sanitari, nonché difficoltà nell'adeguata verifica; il restante 41 per cento era connesso a operatività anomala in contanti comunque collegata alla fase di *lockdown*⁶⁰.

L'UIF ha rappresentato di aver definito nei propri processi di lavoro specifici criteri per la ricerca, l'estrazione e la marcatura delle segnalazioni connesse con l'emergenza sanitaria, nonché un sistema di classificazione di tali segnalazioni in base ai rischi sottostanti, in modo da poter rilevare prontamente le anomalie collegate a sospetti di

⁵⁷ La norma ribadisce che, per le richieste di finanziamenti garantiti da SACE SpA e dal Fondo centrale di garanzia PMI, restano fermi gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 40/2020).

⁵⁸ Proposta non recepita nella normativa vigente.

⁵⁹ Comunicazione del 16 aprile 2020 sulla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19. Con la precedente comunicazione del 27 marzo 2020 erano state dettate prime misure a carattere temporaneo ed avvertenze per mitigare l'impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF.

⁶⁰ In generale, durante questa fase si è evidenziata una drastica riduzione dell'operatività in contanti, rilevabile anche dalle comunicazioni oggettive che mostrano una diminuzione di prelievi e versamenti, fra i mesi di marzo e maggio, di oltre il 40 per cento rispetto alla media dei mesi precedenti.

reati ovvero la presenza di soggetti già coinvolti in indagini o procedimenti e realizzare un celere ed efficace coordinamento con gli organi investigativi, focalizzato su tale tipologia di segnalazioni.

Per una esecuzione più puntuale degli approfondimenti relativi alle casistiche "COVID", l'UIF ha fatto ricorso alla collaborazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) con la quale sono state avviate procedure di *matching* tra i nominativi delle segnalazioni "COVID" e i nominativi presenti nelle banche-dati della DNAA, in modo da prontamente identificare le situazioni di massimo rischio di coinvolgimento della criminalità mafiosa.

E' stato altresì promosso un tavolo tecnico a partecipazione più vasto dove, oltre all'UIF e alla DNAA, prendo parte anche la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane, in ragione dei rispettivi ruoli nelle attività di controllo all'ingresso e all'uscita di "merce sensibile" dagli spazi doganali nazionali.

§. 3.5.7 L'azione a supporto dei soggetti segnalanti nell'individuazione dei rischi

Le attività di osservazione e analisi condotte dall'UIF hanno condotto all'elaborazione di alcuni modelli di rischio utili alle banche e agli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio per intercettare le situazioni di sospetto connesse alla crisi da Covid-19.

a) Un primo fronte riguarda i possibili illeciti utilizzi dell'ampliamento delle detrazioni fiscali temporaneamente riconosciute dal "decreto rilancio" a fronte dell'esecuzione di specifici interventi, unitamente alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione⁶¹. L'UIF segnala⁶² rischi connessi con: l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi; la presenza di cessionari dei crediti che utilizzano capitali di possibile origine illecita; lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.⁶³

Con riferimento al trasferimento a terzi del credito fiscale, non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili. La cessione può avvenire sia in favore di banche e intermediari finanziari sia di altri

⁶¹ Articoli 119, 120, 121 e 122 del decreto legge 34/2020.

⁶² XX Comitato, audizione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), del 28 gennaio 2021.

⁶³ Già negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali, pubblicati il 10 novembre 2020, la UIF aveva evidenziato, in via generale, la possibilità di condotte fraudolente collegate a cessioni di crediti fittizi. In uno di tali schemi sono state, in particolare, delineate le anomalie più ricorrenti e significative sotto il profilo soggettivo dei cedenti e/o cessionari dei crediti e sotto quello oggettivo dei comportamenti individuati. Anche in funzione dell'individuazione di eventuali sospetti di comportamenti preordinati alla creazione artificiosa dei medesimi crediti, va valorizzato l'intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni.

soggetti non tassativamente indicati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, società ed enti. Ne deriva in astratto la possibilità che capitali illeciti siano utilizzati per acquisti di crediti fiscali, con l'obiettivo di riciclarli.

Il Comitato è dell'avviso che occorra monitorare attentamente l'operatività nel comparto, soprattutto nel caso di crediti acquistati in misura massiva, per importi di rilevante ammontare ed in relazione altri indicatori di rischio soggettivi ed oggettivi.

b) Una seconda area di monitoraggio della UIF, riguarda l'operatività dei soggetti che accedono ai molteplici benefici previsti dalla legislazione "anti-COVID" (quali finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e contributi a fondo perduto) e a tutte le altre agevolazioni disciplinate da provvedimenti legislativi che, seppure non direttamente riguardanti la gestione dell'emergenza, possono essere comunque utilizzati per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia⁶⁴.

L'UIF ha rilevato comportamenti anomali che sottendono condotte distrattive, quali inusuali prelevamenti di contante o altri utilizzi non in linea con le finalità del beneficio concesso. In particolare, sono emersi giri di fondi su conti correnti personali o intestati a soggetti che presentano evidenti collegamenti con i beneficiari delle erogazioni, rimborsi di finanziamenti soci, trasferimenti verso l'estero o a favore di nominativi ricorrenti, operanti in settori economici non compatibili con l'attività del cliente o accompagnati da motivazioni generiche⁶⁵.

Una misura che è in grado di mitigare il rischio di un utilizzo anomalo dei benefici pubblici è lo strumento del conto dedicato che, però, la normativa emergenziale vigente ha limitato l'applicazione ai soli finanziamenti garantiti da SACE Spa. Il Comitato, al riguardo, non può non suggerire al legislatore di procedere ad una riflessione per un uso più ampio dei conti dedicati sempre nella misura in cui non appesantisca eccessivamente l'ordinario corso degli affari e non si riduca ad una semplice incombenza di ordine burocratico per le imprese interessate.

Inoltre, nella gestione delle provvidenze pubbliche (benefici e agevolazioni anti-COVID) accade che spesso intervengano più banche oppure più strutture di un medesimo intermediario, il che può comportare un'atomizzazione del quadro informativo a detrimento delle necessarie esigenze di controllo, anche degli eventuali vincoli di destinazione⁶⁶.

⁶⁴ XX Comitato, audizione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), del 28 gennaio 2021.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

È invece necessario, come del resto segnalato dall'UIF nel corso della sua audizione, che le fasi di istruttoria, erogazione e monitoraggio delle modalità di utilizzo del rapporto sul quale confluiscono le misure di sostegno non vadano considerate indipendenti l'una dall'altra, ma sia collegate e collegabili nel loro insieme. Occorre, pertanto, che proprio in questo periodo emergenziale si sviluppino, in forza della normativa antiriciclaggio (art. 39, comma 5, d.lgs. 231/2007), adeguate sinergie fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (banche, intermediari, professionisti) per assicurare efficaci scambi informativi, trasparenza delle procedure e rafforzamento delle verifiche, con l'obiettivo di intercettare prontamente sospetti meritevoli di segnalazione.

In questo contesto, con riguardo più specifico ai temi della presente relazione, assume particolare rilievo nella condivisione delle informazioni, il profilo dei soggetti che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali.⁶⁷

c) Anomalie sintomatiche di illeciti connessi con le forniture di prodotti medicinali o dispositivi di protezione possono essere rappresentate dalla presenza di società che offrono attività d'intermediazione nel settore sanitario, quando essa non rientri nel loro oggetto sociale ovvero vi sia stata inclusa di recente o i cui volumi non appaiano coerenti con il fatturato dei precedenti esercizi.⁶⁸

Il Comitato ritiene che i livelli di attenzione delle istituzioni debbano essere massimi e commisurati al rischio alto che in tali complesse procedure si annidino gli interessi delle più evolute forme di criminalità organizzata e, in particolare, di quelle strutturate ad operare su una scala internazionale, con elevata disponibilità di mezzi finanziari, adeguate entrate nei primari livelli decisionali delle imprese coinvolte e in ambito politico.

A tale ultimo riguardo, assumono rilevanza le verifiche rafforzate, previste dalla normativa antiriciclaggio, sulle persone politicamente esposte (PEP) che possono fungere da interessati mediatori, *trait-d'union* o facilitatori di affari sul mercato parallelo dei farmaci e dei dispositivi di protezione.

⁶⁷ Il livello di attenzione sarà ancora più elevato in presenza delle seguenti situazioni a rischio: l'eventuale riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa; il riscontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni; la presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell'operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all'ottenimento delle misure di sostegno; l'esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato.

⁶⁸ XX Comitato, audizione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), del 28 gennaio 2021.

d) La minor disponibilità all'utilizzo di sportelli bancari tradizionali, dovute alle cautele imposte dal distanziamento, accresce i rischi connessi al più diffuso ricorso alle attività telematiche che, ad avviso dell'Unità di Intelligence Finanziaria della Banca d'Italia, devono essere monitorate sulla base di regole al passo con le nuove tecnologie⁶⁹.

Nell'attuale contesto il rischio di reati informatici e di attività fraudolente è anche legato alla ricorrenza di diverse tipologie di operazioni realizzabili attraverso strumenti di pagamento basati su *app mobile*, "ATM evoluti" e, in generale, avvalendosi dell'offerta di nuovi intermediari sempre più orientati alla prestazione di servizi "a distanza". I vantaggi connessi all'uso di queste nuove tecnologie -in termini di rapidità, versatilità e riduzione dei costi- non sembrano tuttavia accompagnarsi di pari passo con il necessario contestuale rafforzamento dei controlli per mitigare il rischio di un loro utilizzo distorto delle nuove tecnologie per finalità illecite.

L'incremento delle attività a distanza ha favorito anche il crescente utilizzo di valute virtuali, comparto in cui si sono recentemente registrati livelli dei cambi in valute legali molto significativi; vi è l'esigenza di completare l'attuazione della normativa di settore, in linea con gli standard internazionali in materia antiriciclaggio.

§. 3.5.8 Pandemia e segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio

Durante il 2020, primo anno della pandemia, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) ha ricevuto dal sistema bancario e dagli altri soggetti obbligati 113.187 segnalazioni di operazioni sospette (+ 7% rispetto al 2019)⁷⁰.

Significativo è stato il numero di segnalazioni direttamente riconducibili, secondo i criteri di selezione ed analisi della UIF, al fenomeno Covid-19. Si tratta di 2.257 segnalazioni di operazioni sospette (circa il 2% del totale) di cui la gran parte (1.502) ricevute nella seconda metà dell'anno con un forte aumento (da 667 milioni di euro a 5,2 miliardi di euro) degli importi delle operazioni riferibili principalmente a tentativi di truffe nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Oltre a tali segnalazioni, riconducibili direttamente agli effetti della pandemia, si registra un incremento delle segnalazioni concernenti sospetti di abuso di finanziamenti pubblici, abusivismo finanziario, usura nonché relativi all'utilizzo di polizze di pegno. Poco più del 20 per cento delle segnalazioni Covid-19 sono relative a operatività in contanti ritenuta anomala.

Le segnalazioni per Covid-19, proporzionalmente più frequenti nel Lazio rispetto alle altre regioni, provengono nella quasi totalità dal mondo bancario e postale (2.128

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ Fonte: Unità di Informazione Finanziaria. Dati forniti nel corso dell'audizione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), del 28 gennaio 2021.

segnalazioni), mentre agli intermediari finanziari, agli operatori non finanziari e ai professionisti sono complessivamente riconducibili 117 segnalazioni. La collaborazione in materia di emergenza pandemica fornita dagli uffici pubblici (12 comunicazioni), seppur molto ridotta in termini assoluti, risulta superiore a quella prestata per altri fenomeni criminali. Si tratta di operatività consistenti dal punto di vista economico e che offrono significativi spunti utili all'analisi finanziaria.

Con riguardo al comparto dei giochi, si è registrata una complessiva contrazione delle segnalazioni (-11 per cento rispetto al 2019) attribuibile alle misure restrittive imposte per la gestione dell'emergenza. Il calo, come prevedibile, ha interessato gli operatori tradizionali dei comparti *slot machine*, *videolottery* e sale bingo, a fronte di un aumento di segnalazioni riferite al gioco *online* (+67 per cento). Le difficoltà degli operatori abilitati hanno ampliato le opportunità di esercizio illegale o abusivo delle attività.

In un quadro di valutazione complessiva delle segnalazioni ricevute nel primo anno della pandemia, l'UIF rileva un dato piuttosto preoccupante.

L'organismo antiriciclaggio della Banca d'Italia, infatti, rileva un forte inserimento della criminalità organizzata nelle operazioni sospette connesse con la fase pandemica: in ben 341 segnalazioni Covid-19 sono risultati coinvolti soggetti risultati presenti anche nei data-base della Direzione nazionale antimafia come potenzialmente collegati ad associazioni mafiose⁷¹.

Il processo di penetrazione sembra essere realizzato in due distinti momenti. Nella fase iniziale dell'epidemia è emerso l'interesse anche di soggetti presumibilmente legati ad ambienti della criminalità organizzata a entrare nel comparto della produzione o della commercializzazione di prodotti sanitari, medicali e di dispositivi di protezione individuali.

Sulla base delle analisi ed approfondimenti effettuati dall'UIF e dagli organismi investigativi antiriciclaggio (Guardia di Finanza e DIA) tale ingresso sarebbe avvenuto in una prima fase secondo uno schema che ha visto alcune imprese di dimensioni non rilevanti rapidamente riconvertire i propri processi dal tessile verso la produzione di mascherine ed altri dispositivi di protezione, con la quasi contestuale assunzione, da parte di soggetti di dubbio profilo, di ruoli operativi e con il ricorso a soggetti interposti per il controllo di attività imprenditoriali o commerciali dopo la modifica dell'oggetto sociale. Significative di questa fase le frodi connesse alla vendita (ed eventuale mancata consegna) di dispositivi di protezione a prezzi apparentemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato e, in qualche caso, l'aggiudicazione delle commesse, a

⁷¹ XX Comitato, audizione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), del 28 gennaio 2021.

seguito di gare pubbliche, a imprese i cui esponenti detenevano interessenze in società destinatarie di interdittive antimafia.⁷²

In una seconda fase sono emerse con maggior frequenza ipotesi di vere e proprie infiltrazioni nelle imprese e tentativi di appropriazione di fondi pubblici destinati al sostegno all'economia con operazioni simulate per precostituire i requisiti per l'accesso ai fondi. Sono emerse probabili regie unitarie perpetrate anche con l'intervento di consulenti e professionisti.

Emblematiche in tal senso alcune segnalazioni riguardanti l'attività di gruppi criminali di tipo mafioso che, attraverso dichiarazioni fiscali false o fuorvianti, ottenevano in modo fraudolento rimborsi IVA poi trasferiti all'estero. I proventi dei reati venivano, quindi, reintrodotti in Italia in contanti ovvero attraverso la cessione di quote societarie la cui entità non trovava riscontro nei corrispettivi riportati negli atti di cessione. Ulteriori successive segnalazioni hanno rivelato che alcune società coinvolte in questo schema operativo hanno utilizzato il falso fatturato generato dalla frode IVA per creare artificialmente il requisito necessario all'ottenimento di prestiti e contributi pubblici non rimborsabili, concessi nel contesto delle misure volte a sostenere il sistema economico a seguito dell'emergenza Covid-19.

§. 3.5.9 La sperimentazione di nuovi indicatori di rischio Covid-19 in materia di antiriciclaggio

L'analisi dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ed erogati in connessione con l'emergenza Covid-19 sta beneficiando anche dell'utilizzo sperimentale da parte della Banca d'Italia di un innovativo indicatore di rischio di infiltrazione per le imprese. Sulla base dell'analisi dei bilanci di un campione di aziende sequestrate dall'autorità giudiziaria, sono state identificate varie caratteristiche che ricorrono nella struttura economica e finanziaria delle imprese infiltrate al fine di costruire uno specifico indicatore.

Questa nuova metodica di analisi, sebbene ancora in fase sperimentale, sta fornendo i primi risultati sono incoraggianti e potrebbe contribuire, nell'attuale situazione emergenziale, a individuare contesti criminali di potenziale interesse nelle segnalazioni di operazioni sospette. L'indicatore potrebbe inoltre segnalare anomale concentrazioni, presso singole banche o intermediari, di finanziamenti con garanzia pubblica in favore di imprese ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.⁷³

⁷² *Ibidem.*

⁷³ *Ibidem..*

§. 3.6 Gioco legale e illegale

Nel periodo della pandemia l'offerta legalizzata di gioco d'azzardo è stata **interessata** da fenomeni che devono essere attentamente analizzati per le potenziali correlazioni con le attività delle consorterie mafiose, che da tempo, oltre alla gestione di servizi clandestini, si sono adoperate per acquisire direttamente -o indirettamente tramite prestanome - il controllo di punti di raccolta regolari; i principali motivi di questo interesse risiedono nell'opportunità di riciclaggio di denaro e negli ingenti ricavi che tali l'attività consentono, soprattutto con l'adozione di sistemi di manipolazione delle modalità di gioco e di elusione fiscale.

Ascoltato dalla Commissione Antimafia, il Comandante generale della Guardia di Finanza, ha riferito che "Il settore dei giochi e delle scommesse è un settore particolarmente esposto alle mire della criminalità organizzata" anche grazie alla "tendenza ad assumere la gestione dei circuiti legali, ovvero a fornire al pubblico tramite esercizi commerciali compiacenti o asserviti la possibilità di avvalersi dell'offerta clandestina su piattaforme online".

Indagini recentemente acquisite hanno infatti rivelato l'esistenza di estese organizzazioni che fin dal 2014 infiltravano le reti dell'offerta legale, attraverso connivenze o intimidazioni agli operatori autorizzati.

In questo scenario, va considerato che durante la pandemia, per lunghi periodi buona parte dell'offerta pubblica basata su rete fisica, analogamente ad altri settori commerciali (ristoranti, cinema, impianti sportivi e altri), è stata chiusa o limitata, al fine di contenere la circolazione del virus Sars-Cov-2.

Tali disposizioni hanno dato luogo ad un parziale spostamento dei consumi verso altri canali non soggetti alle restrizioni, in particolare verso l'offerta "a distanza" e l'*online* vero e proprio, entrambi con accesso dalla rete Internet.

Nei periodi successivi all'introduzione delle chiusure si osserva in effetti un aumento della raccolta legale in questi settori che deve essere attentamente ponderato, **anche alla luce del fatto che il volume di gioco *online* si mostrava in crescita già prima dell'emergenza pandemica**, con una progressione lineare costante negli ultimi 4-5 anni e dunque, per stimare l'effetto delle chiusure, dall'aumento complessivo registrato andrebbe scorporato il trend di crescita già in atto.

In secondo luogo, dai dati raccolti dall'IFC del CNR di Pisa durante il lockdown emerge che una minima parte di chi giocava nei punti di offerta fisici avrebbe iniziato a giocare online, quindi l'aumento dei volumi sarebbe determinato prevalentemente da

giocatori che già praticavano gioco d'azzardo anche tramite la rete internet (indipendentemente dalla natura legale o illegale dei siti): tra questi uno su tre avrebbe aumentato i consumi.

Da queste analisi risulta pertanto che solo una parte della domanda fidelizzata dai servizi di raccolta fisica si sarebbe effettivamente spostata sull'*online*.

Dopo la fine del lockdown risulta che la quota di mercato online è **tornata, in termini tendenziali**, ai livelli precedenti. **Ora, tali rilievi meritano di essere valutati secondo il generale profilo che attiene l'interezza delle questioni trattate in questa relazione: occorre cioè valutare se le trasformazioni e le variazioni occorse per via delle restrizioni attuate contro lo sviluppo della pandemia portino a delle mutazioni di carattere stabile e a regime, oppure non si risolvano in tendenze transitorie e quindi siano riassorbite, al momento del ritorno all'ordinario svolgimento dell'attività.**

In ogni caso, le ulteriori chiusure hanno nuovamente cambiato il quadro e per capire se in questi ulteriori mesi si siano stabilizzati nuovi modelli di consumo dovrà essere valutata la situazione che si verrà a creare dopo le riaperture di luglio 2021.

Non può escludersi che una parte del maggior consumo *online*, possa essere intercettata -attraverso siti clandestini- dall'offerta illegale che in questo settore era già presente e in ascesa. Analogamente va verificato se le chiusure abbiano determinato la comparsa di nuovi punti di offerta clandestina anche per il gioco d'azzardo su rete fisica.

Vale qui riportare le parole del Prefetto Gabrielli nell'aprile del 2020 in qualità di Capo della Polizia: "***La chiusura delle sale giochi e l'interruzione delle scommesse sportive e dei giochi gestiti dai Monopoli di Stato potrebbero aumentare il ricorso al gioco d'azzardo illegale online***"

Tale preoccupazione è stata immediatamente **presa in attenta considerazione** dalla Commissione Antimafia, che sta organizzando e rielaborando i dati pervenuti, ma una valutazione in tal senso appare complessa e richiede l'acquisizione di maggiori elementi. **Ancora una volta si potrà procedere in tal senso in sede di studio analitico da parte del IV Comitato - influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme - istituito in seno a questa Commissione.**

Atteso **comunque** che, trattandosi di attività illecite, non si hanno riscontri diretti sui volumi di affari e che un loro possibile aumento può essere unicamente stimato in via indiretta, sulla base di dati correlabili (numero di indagini, arresti, sequestri, numero di processi, condanne, ecc), il dato deve essere poi ponderato alla luce di altri fattori, che altrimenti potrebbero risultare distorsivi.

Le attività investigative in questo settore sono complesse e non di rado nascono incidentalmente come costola di altre indagini in corso, **dalle quali in sostanza si manifestano come supplementi investigativi**; possono dunque richiedere anni ed è necessario verificare quali fatti risalgano al periodo pre-pandemia e quali siano effettivamente riferibili al periodo delle chiusure.

Va inoltre considerato che proprio gli allarmi lanciati dalla magistratura inquirente e dalle forze dell'ordine abbiano portato ad una maggiore pressione investigativa. Sarà necessario dunque acquisire i dati su più annualità e riportare il volume emergente di attività criminali al volume di attività investigativa prodotta dalle forze dell'ordine e di polizia giudiziaria, inclusi quindi gli ispettori di ADM, la quale, come ci ha riferito in audizione il Direttore Minenna, ha rafforzato i controlli e avviato il Coordinamento di Prevenzione del Gioco Illecito (Co,Pre.G.I.) di concerto con tutte le istituzioni preposte. E' possibile dunque che un aumento dei volumi di illegalità scoperti siano dovuti ad una maggiore efficacia dell'azione repressiva e preventiva e rappresentino dunque un dato in certa parte confortante.

Occorre da ultimo valutare se le chiusure degli esercizi di gioco legale non possano aver favorito le organizzazioni mafiose che, in certa misura ed in talune circostanze di conclamata infiltrazione, traevano vantaggio da tali attività. Quest'ultimo quesito potrà essere certamente evaso attraverso un attento e capillare studio svolto in sede di istruttoria del IV Comitato - influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme - istituito in seno a questa Commissione

In conclusione, si concorda nel dover valutare un possibile incremento dell'attività criminale nei settori dell'offerta di gioco d'azzardo nel periodo della pandemia da Sars-Cov-2. Il possibile nesso di causalità con le “chiusure” al momento rappresenta uno stimolo a mantenere alta l'attenzione e richiederà ulteriori approfondimenti per dare risposte più esaustive nel prossimo futuro.

§. 3.7 Enti locali.

L'emergenza Covid-19, senza un'adeguata azione di vigilanza preventiva e ad una pronta azione repressiva, può passare alla storia come la più grande opportunità per le mafie di penetrare ancora di più nell'economia legale e nel tessuto politico-amministrativo oltre al livello già emerso dalle inchieste giudiziarie e già evidenziato in precedenti relazioni della Commissione parlamentare antimafia e in quelle periodicamente pubblicate dagli apparati investigativo-giudiziari, tra cui la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia.

Con il lockdown e le varie restrizioni decise dalle autorità nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021, si è assistito alla forzata chiusura di molte imprese e attività commerciali e artigianali nonché di scuole e università. Questa situazione ha inciso sensibilmente sull'economia, sulla salute e sulla vita di milioni di persone, tanto da spingere alcuni autorevoli osservatori a parlare di “scenario post bellico” e di una situazione ancora più grave di quella generata dalla crisi finanziaria del 2008. In tale contesto, infatti, l'economia è stata messa in ginocchio, sono aumentati il debito pubblico, le disuguaglianze, la povertà e la precarietà del lavoro – come hanno rilevato, tra gli altri, l'Istat, la Banca d'Italia e la Svimez – e, nei prossimi mesi, con la fine del

blocco dei licenziamenti, si assisterà ad un sensibile aumento della disoccupazione. Le parti sociali più colpite sono stati i giovani, le donne e gli anziani.

In tale contesto, come evidenziato nei report dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, è probabile che le organizzazioni mafiose, insieme ad alcune compagini politiche di natura estremista e a frange delle tifoserie calcistiche, contribuiscano ad alimentare e a strumentalizzare la rabbia di alcune fasce sociali che, a causa del Covid-19, si sono viste progressivamente impoverite e senza occupazione, in particolare nel Mezzogiorno, dove si concentra la maggior parte della cosiddetta "economia non osservata" all'interno della quale lavora un congruo numero di persone in modo irregolare e senza alcun tipo di tutela⁷⁴.

A causa della pandemia, la disponibilità di risorse di molte famiglie e di tanti imprenditori, commercianti e artigiani si è sensibilmente ridotta oppure è venuta a mancare. L'accesso al credito, nonostante una serie di provvedimenti straordinari emanati dal Governo e dal Parlamento nel corso degli ultimi mesi, non risulta essere stato né semplice né rapido, dovendo rispondere ad un ingente numero di domande di sostegno, in tempi strettissimi, cercando di coniugare, contemporaneamente, velocità di intervento, controllo – seppur ridotto – e tracciabilità dei fondi stanziati, al fine di ridurre sensibilmente abusi, frodi e truffe.

Le consorterie mafiose, al contrario, in questo momento di crisi dispongono di molto denaro frutto di una serie di reati, tra cui spicca senza ombra di dubbio il traffico di sostanze stupefacenti, come documentano le relazioni periodiche della Direzione centrale servizi antidroga⁷⁵. Grazie ai capitali di cui dispongono e sfruttando, da una parte la complicità e la connivenza della cosiddetta "area grigia" – liberi professionisti, imprenditori, esponenti del mondo bancario, finanziario, politico ed anche della magistratura e delle forze di polizia – e, dall'altra, scovre dal dover far fronte al rispetto di procedure burocratiche, le mafie operano come un sistema bancario parallelo in grado di agire con rapidità. Per un verso, le consorterie mafiose finanziano imprenditori e famiglie in difficoltà – sia a tassi usurari che a tassi concorrenziali con quelli bancari – dall'altra investono acquistando, a prezzi inferiori a quelli vigenti in una normale

⁷⁴ Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, a pag. 61 si legge: "L'incidenza dell'economia non osservata è molto alta nel Mezzogiorno, dove rappresenta il 19,4% del complesso del valore aggiunto, seguita dal Centro dove il peso si attesta al 14,1%". L'Istat ha stimato che l'economia sommersa in Italia ha un valore di 192 miliardi di euro, cui vanno aggiunti 19 miliardi derivanti dallo svolgimento di attività illegali.

⁷⁵ Le relazioni della Direzione centrale servizi antidroga sono reperibili al seguente link: <https://antidroga.interno.gov.it/temi/report/relazioni-annuali-dcsa/>

situazione di mercato, le imprese e le attività commerciali i cui titolari temono di non essere in grado di reggere per il futuro. L'obiettivo delle mafie, come evidenziato dal Procuratore nazionale antimafia nonché dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia durante le audizioni svolte dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia⁷⁶, è quello di acquisire aziende e attività commerciali, rafforzando ed espandendo la loro presenza nel settore economico e nei mercati oltre che in territori diversi da quelli originari.

Nella sua ultima relazione annuale, il Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha coniato l'espressione "welfare mafioso di prossimità"⁷⁷ per descrivere questo scenario, il quale ha trovato un riscontro anche in alcune recenti inchieste giudiziarie, tra cui quella denominata "Bivio", svolta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, a seguito della denuncia di cinque imprenditori, che ha portato all'arresto di sedici persone del mandamento Tommaso Natale accusate, tra l'altro, di aver distribuito derrate alimentari alla popolazione del quartiere Zen di Palermo durante il periodo di lockdown.

In tale contesto, gli enti locali, come istituzioni più vicine ai cittadini e ai loro bisogni, sono finiti sempre più nel mirino delle mafie in quanto essi, anche a seguito di una serie di riforme di carattere istituzionale, sono diventati, progressivamente nel tempo, dei centri decisionali e di distribuzione di ingenti risorse finanziarie, in particolare attraverso il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture. Lo attesta anche la Direzione nazionale antimafia nella sua ultima relazione, in cui si legge che "(...) almeno nell'ultimo decennio, gli enti locali hanno rappresentato il più rilevante centro di imputazione della spesa pubblica ed hanno affidato la quota più rilevante di appalti pubblici, concentrati nei settori sanitario ed edile, ampiamente presidiati dalle imprese mafiose." Prosegue, altresì, affermando che "(...) da sempre il settore pubblico è di particolare interesse per le mafie, potendo offrire posizioni di rendita o addirittura di sostanziale monopolio attraverso il condizionamento delle istituzioni, ottenuto grazie alla leva corruttiva e alla collusione". Conclude la DNAA, infine, ammonendo come "(...) l'aggiudicazione dello svolgimento di un servizio o della realizzazione di lavori pubblici consente di stipulare subcontratti, di offrire posti di lavoro, di gestire i

⁷⁶ Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, 8 luglio 2020 e Relazione depositata agli atti dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria al termine dell'audizione del 28 gennaio 2021.

⁷⁷ La relazione è reperibile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-09/relazione_annuale_2020_commissario_antiracket_e_antiusura.pdf

contratti di nolo e di fornitura, e dunque di “fidelizzare” all’organizzazione mafiosa un numero rilevante di persone”⁷⁸.

Controllare un ente locale, quindi, per le organizzazioni mafiose significa controllare un territorio e condizionarne pesantemente la vita politica, sociale ed economica esercitando un potere di natura oppressiva. Per raggiungere questo scopo, come si legge in diversi documenti ufficiali, la strategia delle mafie è cambiata: si è ridotto l’impiego della violenza e si è scelta una strategia fondata sulla mimetizzazione e sulla penetrazione silente, puntando sempre di più sull’esercizio della corruzione, sullo scambio di voti e sulla candidatura di persone organiche alle cosche. Fattore, quest’ultimo, che contribuisce a garantire maggiormente l’impermeabilità alle indagini degli organi investigativi. Le persone che risultano essere state elette sia per aver goduto di un pacchetto di voti messo a disposizione delle cosche sia perché organiche a queste ultime, una volta che occupano le posizioni politico-amministrative di un ente locale potranno distribuire risorse, gestire assunzioni di personale e, quindi, rafforzare ulteriormente il consenso sociale ed elettorale, la diffusione dell’omertà, il loro giro d’affari, l’acquisizione di manovalanza criminale e di persone disposte a fare da prestanome per finalità di riciclaggio di capitali illeciti⁷⁹. Tutti aspetti, questi ultimi, che la pandemia rischia di accentuare e di aggravare com’è stato anche recentemente evidenziato da diversi procuratori generali nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

L’associazione *Avviso Pubblico* da tempo monitora gli scioglimenti dei Comuni per infiltrazione mafiosa. Questi i dati più aggiornati: dal 1991, anno di entrata in vigore della normativa, a marzo 2021 sono stati emessi 354 decreti di scioglimento, 23 dei quali sono stati annullati dai giudici amministrativi. Nel complesso, sono stati sciolti 261 Comuni e 6 aziende a sanitarie locali; 69 Comuni sono stati sciolti più di una volta. Nel 2019 gli enti sciolti sono stati 21, nel 2020 sono stati 11, 3 nel 2021⁸⁰. La maggior parte degli enti oggetto del provvedimento di scioglimento si trova nel Sud Italia, in particolare in Calabria, Campania e Sicilia, ma non sono mancati scioglimenti anche nel Centro-Nord del Paese, come ad esempio in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria e, recentemente, anche in Valle d’Aosta.

Un altro indicatore che mette in luce l’interesse delle mafie per il mondo degli enti locali ed evidenzia, in modo particolare, una criticità legata al periodo della pandemia,

⁷⁸ Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, *Relazione sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2019*, Roma, 24 novembre 2020, pagg. 248, 250, 256.

⁷⁹ Su questo si veda quanto evidenziato nella Relazione della Direzione investigativa antimafia, Secondo semestre 2019, pag. 56, relativa all’inchiesta svolta in Calabria e denominata “Libro Nero”.

⁸⁰ I dati possono essere consultati al seguente link: <https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/comuni-sciolti-per-mafia/>. Si vede anche l’approfondimento sul tema contenuto nella Relazione della Direzione investigativa antimafia, 2° semestre 2019, pg. 722-725.

è rappresentato dalle minacce e dalle intimidazioni di cui sono fatti oggetto sindaci, assessori e consiglieri, sia da parte di organizzazioni criminali che di soggetti non strutturati. Incendi di automobili e di abitazioni, lettere contenenti proiettili, telefonate minatorie, insulti e minacce di morte attraverso i social network, aggressioni verbali e fisiche. Sono queste alcune delle modalità di intimidazione e minaccia che si sono registrate nei mesi scorsi, quando agli enti locali sono stati assegnati una serie di compiti di controllo del territorio e di sostegno alle famiglie – si pensi alla distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà – miranti a contenere e ad affrontare i disagi derivanti dalla pandemia⁸¹.

Il rischio che la violenza, esercitata in varie forme a danno di sindaci, assessori e consiglieri comunali possa aumentare nel periodo della pandemia è stato evidenziato anche nei report del citato Organismo permanente di monitoraggio interforze istituito presso il Ministero dell'Interno. Le organizzazioni mafiose, com'è accaduto anche in altri momenti storici particolarmente delicati del nostro Paese, mirano a generare e a strumentalizzare la rabbia sociale derivante dal disagio, dalla paura, dall'incertezza e dalla precarietà provocate dal Covid-19, cercando altresì di sfruttare le difficoltà che gli amministratori locali e le Forze di Polizia incontrano nel far rispettare alla popolazione le norme di prevenzione e di contenimento del virus. Le mafie, in pratica, generano problemi e si presentano allo stesso tempo come risoltrici degli stessi mirando ad indebolire l'autorevolezza e la credibilità dello Stato.

Nei prossimi mesi giungeranno anche in Italia i fondi del programma *Next Generation EU*, destinati a far ripartire l'economia e la società. Si tratta di un ingente stanziamento, per la cui distribuzione ed impiego sarà fondamentale il ruolo svolto sia dalle Regioni che dagli Enti Locali, come ha rilevato anche la Direzione investigativa antimafia scrivendo quanto segue: “(...) *oltre alle aziende in difficoltà finanziaria, sarà infatti la Pubblica Amministrazione quella più esposta agli interessi delle organizzazioni criminali, a partire proprio dai Comuni, destinatari di forti somme di denaro da impiegare in appalti e servizi pubblici*”⁸².

⁸¹ Dopo un lavoro svolto da una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale, istituita presso il Senato della Repubblica, nella XVII legislatura è stata approvata la legge 3 luglio 2017, n. 105, che ha istituito presso il Ministero dell'Interno un Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Dal 2010, inoltre, l'Associazione “Avviso Pubblico” redige il Rapporto “Amministratori sotto tiro” che, annualmente, accende un faro sul numero e sulla tipologia di atti violenti, minacciosi ed intimidatori messi in atto ai danni di amministratori locali.

⁸² Direzione investigativa antimafia, Relazione sul 2° semestre 2019, pg. 11.

A tal riguardo si potrebbe istituire un fondo di 5 miliardi di euro a sostegno degli enti locali, per garantire servizi fondamentali per la coesione sociale, investimenti e occupazione sui territori.

Gli enti locali saranno chiamati a gestire circa 43 miliardi di euro, ha ricordato il Presidente di ANCI nel corso della sua audizione alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati sul Piano nazionale di ripresa e resilienza⁸³. Risorse che, per l'associazione dei comuni italiani, sarebbe opportuno fossero assegnate direttamente agli enti locali, semplificando le procedure burocratiche, stabilendo tempi limitati e definiti, fornendo loro strumenti e personale qualificato. Tale richiesta si fonda sul fatto che i settori di riforma e di sviluppo individuati dalla Commissione europea – investimenti per la sostenibilità e transizione energetica, trasformazione digitale e contrasto alla povertà – riguardano strettamente gli ambiti di azione propri dei Comuni e delle Città e i processi di governo e trasformazione urbana.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto, rispetto al mondo degli enti locali appare opportuno indicare al Parlamento e al Governo una serie di azioni che si ritengono necessarie per rafforzare questi fondamentali presidi di legalità sul territorio. In particolare:

- sostenere finanziariamente gli enti locali – alcuni dei quali erano già in dissesto prima del Covid-19 – al fine di permettergli di fronteggiare le difficoltà derivanti dal crollo delle entrate tributarie, causato principalmente dal blocco e dalla chiusura di attività produttive e commerciali e dal crollo del turismo. I fondi sono necessari per garantire i servizi ai cittadini, sia quelli ordinari sia quelli legati all'emergenza generata dalla pandemia, contrastando in questo modo il “welfare mafioso di prossimità”. Il riconoscimento dei diritti da parte delle istituzioni è un pilastro fondamentale per il mantenimento della pace sociale e per ridurre sensibilmente il consenso verso le mafie;
- attraverso l'attuazione di un piano straordinario, garantire agli enti locali la fornitura di strumenti e la possibilità di assumere nuovo personale qualificato per la gestione dei fondi del Next Generation EU, risorse fondamentali per garantire un'adeguata ripartenza del nostro Paese, in termini di sviluppo economico e sociale;
- approvare una riforma della pubblica amministrazione in grado di rispondere alla crescente domanda di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi nonché in grado di estendere ed incentivare la digitalizzazione negli uffici pubblici, garantendo allo stesso tempo la sicurezza dei sistemi informatici da possibili attacchi messi in atto da reti di cyber criminali;

⁸³ Si veda il documento presentato da ANCI: <http://www.anci.it/recovery-plan-audizione-decaro-finanziamenti-diretti-ai-comuni-e-personale-per-spendere-bene/>

- accrescere i presidi nei confronti delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico attraverso una norma che richieda alle Pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'avvio di attività commerciali ovvero al trasferimento della proprietà o della gestione delle medesime, di comunicare alla UIF dati e informazioni sulle operazioni sospette di cui vengano a conoscenza – art. 10, c. 4, DLgs 231/2007 – anche quando le vicende acquisitive non richiedono l'adozione di un provvedimento;
- garantire la massima protezione e sicurezza agli amministratori locali particolarmente esposti a minacce e intimidazioni secondo le previsioni contenute nella legge 3 luglio 2017, n. 105.

§. 3.8 Comunità sociali

Primavera 2020, quartiere Zen di Palermo: Giuseppe Cusimano, pregiudicato e fratello di uno dei locali boss della droga, distribuisce generi alimentari alle famiglie del quartiere. Famiglie indigenti, famiglie opportuniste e famiglie che desiderano partecipare e farsi vedere dal boss locale che tende la mano alla comunità, provando a rilanciare quel messaggio triste e falso per cui la mafia aiuta la popolazione, una sorta di mafia buona, intesa come organizzazione sociale locale senza connotazioni criminali, che scende in campo laddove lo Stato non riesce a fare la sua parte. Sorvolando sui danni fatti dal populismo, complice nell'alimentare la sfiducia e l'ostilità verso ciò che è emanazione della politica, la scena è emblematica.

Anche perché didascalicamente accompagnata dalla consueta sbruffoneria sui social network tipica delle nuove leve mafiose.

Assunto che non parliamo di moderni Robin Hood, l'episodio ha suscitato clamore ed è emblematico di alcune dinamiche che si sono innestate e che caratterizzano l'operato delle mafie sui territori ove sono presenti con effetti diretti sulle comunità sociali, che sin dal principio di questa relazione e del lavoro del XX Comitato abbiamo individuato come uno degli ambiti di interesse e di indagine.

È ben chiaro che il tema è quello delle pressioni e dell'aggressione delle comunità locali e dei singoli cittadini, praticata dai clan attraverso svariate modalità operative tutte tese a condizionare ed assoggettare i cittadini, creando sudditi sempre più obbedienti e disposti ad aiutare, quando ce ne sarà bisogno, i clan stessi. Una strategia, se vogliamo a basso costo, per aumentare il proprio consenso sociale e creare schiere di popolazione connivente.

Ma, per comprendere come le consorterie mafiose agiscono sulle comunità sociali si è scelto metodologicamente di indagare le cause, e non gli effetti, della presenza delle mafie stesse. Per questa ragione si ritiene che per analizzare le modalità esecutive con le quali le famiglie mafiose sfruttino la pandemia, e la conseguente crisi socioeconomica, per arricchirsi e accrescere il consenso sia indispensabile partire, appunto, dalle cause che hanno permesso il radicamento economico e sociale delle mafie sui territori. Del resto, se parte della popolazione va a tendere le mani davanti alla generosità interessata di un boss mafioso, risulta evidente che in quel contesto disagio, povertà, asservimento sono radicate ed hanno cause che muovono da fattori ben più profondi.

A conferma di ciò l'Organismo permanente di monitoraggio presieduto dal prefetto Vittorio Rizzi mette per iscritto nel primo report, datato aprile 2020 che: "il primo ambito nel quale le organizzazioni criminali di tipo mafioso potrebbero estendere la

propria sfera di influenza è quello del sostegno sociale (mafioso di prossimità) ai cittadini in difficoltà; peraltro sono già state registrate in alcune aree del territorio nazionale iniziative in questo senso. Lo scopo dei sodalizi è quello di accrescere il consenso offrendo servizi ovvero organizzando forme di protesta rispetto a problematiche che proporranno di risolvere in assenza di un intervento tempestivo dello Stato. Le famiglie in difficoltà, i lavoratori in nero e/o stagionali, che ora affrontano i problemi legati alla mancata realizzazione degli introiti, potrebbero, infatti, rappresentare un ulteriore bacino d'utenza per la malavita; i gruppi mafiosi potrebbero proporsi con attività assistenziali di sostegno utili a rafforzare il consenso sociale e ad arruolare nuova manovalanza a basso costo".

Le mafie in sostanza si propongono quindi per offrire risposte strumentali ai bisogni che la popolazione ha e su cui lo Stato arriva, per ovvie ragioni, con maggiore lentezza. Questi interventi hanno anche l'ulteriore conseguenza negativa di rafforzare e cementare i rapporti con i clan mafiosi, creando addirittura modalità di identificazione e appartenenza che rischiano di porsi come paralleli, non alternativi, allo Stato.

È del tutto evidente che questi interventi hanno un costo. Alto. Altissimo: per il sistema Paese e per i singoli cittadini.

Diventa quindi indispensabile costruire politiche di prevenzione, politiche sociali e culturali, economiche e di assistenza volte a colmare i gap esistenti e fonti di disuguaglianze, con uno sguardo specifico sulle periferie e sulle sacche di disagio sociale che offrono terreno fertile alle mafie. È indispensabile prevenire il rafforzamento del welfare mafioso, con il rilancio di quel welfare di prossimità che oltre a garantire servizi e risorse, permette di ricostruire il senso e il valore di una comunità sana e non abbandonata a sé stessa, partendo dalle periferie e dalle aree ad alta densità criminale e più povere.

Per questa ragione si pongono due ordini di questioni, nell'ottica d'indagine poc'anzi esplicitata:

1. Che modello socioeconomico immaginiamo per il post pandemia?
2. Come rispondere all'individualismo mafioso?

La risposta che sento di poter formulare attiene direttamente a temi centrali del nostro sviluppo, sia dal punto di vista della crescita che immaginiamo sia da quello del soggetto attuatore di una risposta sociale innovativa e di qualità. Come sostenuto dal Professor Enrico Giovannini, attuale Ministro, in occasione della presentazione del nuovo Rapporto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) "Politiche per fronteggiare la crisi da COVID-19 e realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" è necessario immaginare e produrre un rimbalzo in avanti, per far sì che la

crisi rappresenti un'opportunità. Perché gestire la pandemia, curare il Paese e guardare al futuro non può prescindere da un pensiero lungo su come immaginiamo l'Europa, e l'Italia in particolare, nel prossimo decennio.

E parte essenziale del modello di sviluppo da perseguire si basa sul contrasto alle mafie: non solo per questioni di legalità, lotta alla corruzione, contrasto al crimine e questioni etiche. Ma anche perché le mafie si sono affermate e prosperano laddove le disuguaglianze, le mancanze di diritti e di prospettive di vita e sviluppo rendono i cittadini vulnerabili e deboli, pronti ad accettare il "soccorso" mafioso in grado di offrire immediati interventi, seppur a fronte di vincoli mortali ed eterni che richiede in cambio.

L'emergenza mafiosa in cui il nostro Paese vive da decenni, anche se non sempre è stata intesa e trattata come tale, è in diretta connessione con l'emergenza sociale che viviamo e la debolezza strutturale del Paese che, ben da prima dell'arrivo del coronavirus, ha creato di anno in anno più poveri, più disoccupati, più minori in condizione di povertà educativa, più lavoratori non garantiti, più emarginati, più donne impossibilitate ad offrirsi sul mondo del lavoro.

Queste situazioni, avallate da dati e studi di ogni ente di ricerca che vada da Istat a Save the Children, hanno determinato una fragilità sociale diffusa su tutto il territorio nazionale, mettendo le comunità sociali in gravi difficoltà materiali, educative e di prospettiva. Su queste i clan mafiosi hanno fatto offerte che, alla luce delle suddette difficoltà, sono purtroppo diventate l'unica possibilità di sopravvivenza per molti cittadini.

Basti qui pensare al lavoro nero e sommerso, 3,7 milioni di lavoratori (Rapporto Istat), che lascia senza garanzie né tutele; alla piccola manovalanza criminale; al lavoro minorile che riguarda almeno 140.000 giovani secondo il documento "Le proposte della Cgil contro il lavoro minorile in Italia", o semplice abbandono scolastico che ha registrato l'11,3% (Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2020 della Commissione europea); alla partecipazione ad una comunità che, seppur criminale, offre un senso di appartenenza; alla copertura delle piccole spese settimanali; all'usura di prossimità e porta a porta; ad aiuti, favori e soccorsi per le mille difficoltà quotidiane che le mafie erogano alla popolazione e che per chi si trova in situazione di indigenza, o anche solo di ambizione senza scrupoli, rappresentano una scelta di vita prima ancora che un'adesione ragionata. Va anche sottolineato che a queste scelte, come detto alle volte subite a causa delle contingenze e delle indigenze e mancanze di opportunità, che non si intende assolutamente giustificare ma solo leggere come fenomeno criminale in corso, si affiancano invece connivenze e azioni di fiancheggiamento esplicite e consapevoli, che riguardano la volontà di alcuni

professionisti di prestare le proprie competenze agli affari criminali dei clan, l'utilizzo e lo sfruttamento del lavoro nero, la disponibilità ben retribuita dei colletti bianchi che grazie a processi corruttivi permettono la pervasività via via crescente delle mafie. ed è su queste aggressioni, su queste minacce e sulle relative reti di alleanze trasversali di cui le mafie si servono che è urgente l'intervento repressivo.

Ed è proprio in queste situazioni già deprivate, già problematiche, già profondamente infiltrate e all'interno delle quali le mafie godono di ampio consenso sociale e quindi di ampia copertura, che il dramma della pandemia da Covid-19 produce i danni maggiori: il lockdown e le parziali riaperture successive hanno aumentato la precarietà e lo scivolamento in povertà di ampie fasce della popolazione.

In primo luogo, perché colpisce comunità sociali già infiltrate pesantemente; in secondo luogo, perché aumenta le disuguaglianze e le difficoltà di chi, seppur non colluso o affiliato, vive situazioni di grande disagio e deprivazione. Il risultato, in entrambi i casi, si manifesta sotto forma di ulteriori possibilità per le mafie di insinuarsi nel tessuto sociale e penetrare nelle strutture sociali deboli e provate, costituendo ancora una volta e con grande forza quella che rischia erroneamente di apparire come l'unica possibilità per fronteggiare una nuova ondata di povertà e deprivazione o, in alternativa, l'ennesima occasione di arricchimento per chi ha scelto deliberatamente quella strada.

Discorso analogo vale per le imprese, alla stessa identica maniera: un tessuto imprenditoriale fragile, in difficoltà, con tassi di crescita – dove presenti – bassissimi, davanti ai colpi della crisi economica causata dalla pandemia rischia non solo di fallire, ma di costituire una ghiotta occasione per quelle mafie che sono in grado sia di rilevarne pezzi anche pregiati sia di mantenerlo in vita tramite prestanome ma gestendo direttamente la vita aziendale. Ed infatti sono lì alla finestra, attendendo i fallimenti e pronte ad acquistare e rilevare con poca spesa.

Questo passaggio risulta fondamentale perché ci racconta non solo cosa sta succedendo e quali potrebbero essere gli scenari futuri, ma ci permette di mettere a fuoco anche le cause per le quali alcune comunità già aggredite dalle mafie risultano maggiormente vulnerabili.

L'Italia deserta e silenziosa del lockdown, quella a macchia di leopardo della Fase 2, quella spaurita delle continue insostenibili chiusure che rischiano di essere definitive aprono nuovi spazi di vulnerabilità dove i bisogni di cittadini ed imprenditori aumentano e si fanno sempre più profondi ed estesi. Le mafie, davanti a questi scenari si sono dimostrate pronte a supportare i bisogni vecchi e nuovi, attraverso la creazione di una sorta di welfare mafioso che se da un lato bada a risolvere i problemi immediati

e contingenti dei cittadini, dall'altro aumenta esponenzialmente il proprio potere, la propria credibilità criminale, il controllo e il consenso sociali.

E se la Caritas nel Rapporto Firenze del 7 gennaio 2021 ci dice che è ormai comparsa una nuova classe di vulnerabili, giovani, genitori, italiani, capiamo bene come fasce sempre più ampie della popolazione possano diventare facile preda delle lusinghe mafiose.

È chiaro che siamo ormai dinanzi ad una crisi che è la sommatoria di molte crisi: sanitaria, sociale, economica, culturale ed ora anche politica. Una crisi strutturale e di sistema che necessita e necessiterà di una risposta ampia e globale, che partendo dalla vaccinazione di massa, sia in grado di immaginare un nuovo modello di sviluppo che rinasca dalle macerie di quello pre-coronavirus che ha mostrato tutte le sue distorsioni, disuguaglianze e problemi e sta andando ormai velocemente in frantumi. Starà a noi capire come vogliamo rialzarci e se avremo il coraggio di immaginare una società diversa. Perché anche il contrasto alle mafie passa inevitabilmente dalla costruzione di un nuovo modello economico e sociale, un modello di società che corregga le distorsioni di sistema, crei una maggiore giustizia sociale art. 3 Cost., garantisca diritti ai lavoratori e alle lavoratrici non lasciandoli alla mercé dello sfruttamento criminale artt. 4, 35, 36, 37 e 38 Cost. valorizzi salute e istruzione come diritti sacri ed esigibili in maniera universalistica artt. 34 e 32 Cost., come del resto prevede la nostra Costituzione.

Alla luce di una pandemia imprevedibile e disastrosa, che ha visto l'Italia affrontare per prima in Europa la tragedia, il nostro Paese si è attrezzato per far fronte alla crisi economica con numerosi strumenti legislativi che hanno portato, con diversi scostamenti di bilancio, a raggiungere una cifra di circa 100 miliardi di euro.

Non è compito di questo Comitato esprimersi sulla bontà o adeguatezza o meno del lavoro fatto dal Governo, ma con riferimento alle materie di competenza è invece importante provare a fornire una lettura alla luce del lavoro svolto in comitato e in plenaria.

Ed è per questa ragione che, per quanto rilevanti siano stati i ristori proposti e gli sforzi messi in campo per fronteggiare l'emergenza, l'analisi che qui si propone individua nel tentativo di correzione delle distorsioni dell'intero sistema, l'unica possibilità di contrasto reale alle mafie.

Si è sostenuto in maniera vigorosa il nesso di causalità fra disuguaglianze e ingiustizia sociale con il proliferare delle mafie, e si è aggiunta l'evidenza di come una nuova crisi legata al Covid-19 che costituisce una grande opportunità per le mafie stesse rischi di acuire ulteriormente povertà e disuguaglianze a beneficio delle consorterie mafiose. E

quindi, appare sostanzialmente consequenziale, un ragionamento politico basato sull'indagine dei fatti non può che provare ad affrontare il problema andando all'origine delle cause. Ed è per queste ragioni che si ritiene indispensabile intervenire sul contrasto alle disuguaglianze e alle povertà, materiale ed educativa, per contrastare dalla radice quelle problematiche che poi portano al diffondersi delle mafie. E, con circolarità di ragionamento, è solo attraverso un nuovo modello sociale e di sviluppo che si può puntare ad un obiettivo così ambizioso. Nuovo modello che deve vertere sulla lotta alle disuguaglianze, sul contrasto alla povertà e sull'inclusione sociale in una cultura della legalità in un'ottica di antimafia diffusa e quotidiana.

Senza riequilibrio e senza redistribuzione non è immaginabile una ripresa socioeconomica che sia in grado, attraverso il contrasto alle disuguaglianze e alle cause scatenanti, di rappresentare una forma efficace e moderna di contrasto alle mafie.

E su questo fronte sarebbe auspicabile cogliere un'accelerata da parte del nuovo Governo, insediatosi nel mese di febbraio 2021, che partendo dalle celebri considerazioni del Presidente Mario Draghi in merito al tema del “debito buono” prenda in considerazione anche l'estremo bisogno di “lavoro buono”.

Intendendo per lavoro buono quel lavoro che garantisca, sembra banale scriverlo, diritti, opportunità, giusta retribuzione, trattamenti dignitosi a uomini e donne. Un cambio di passo su questo fronte, un impegno coraggioso sul lavoro buono permetterebbe – questo sì – di andare alla radice del problema affrontandolo con decisione tramite investimenti sicuramente importanti, ma con risultati sulla cultura sociale del Paese e sulla riduzione delle opportunità per le mafie di crescere davvero importanti.

In una fase storica così delicata, che ha messo la cittadinanza e le istituzioni davanti un cataclisma paragonabile solo alla Seconda guerra mondiale, e che porta oggi a rapportarsi a quella che abbiamo definito come una vera e propria crisi di sistema, è importante ragionare al plurale, parlare al plurale e quindi valorizzare il contributo e la resilienza che le comunità possono offrire.

Per questa ragione è lecito aspettarsi un contributo di alto livello dal movimento antimafia, che un ruolo così importante ha avuto finora in Italia al netto di un'ultima fase che si può definire tuttavia di stanca.

Il movimento antimafia italiano, quella che credo sia opportuno chiamare antimafia sociale è chiamata ad uno sforzo ulteriore e ad un vero e proprio scatto di reni legato al mutato contesto, all'aumento delle disuguaglianze, ai crescenti tassi di povertà e a tutte quelle problematiche finora individuate come emergenti nella società italiana nel biennio 2020/2021.

Il movimento antimafia non si può accontentare di essere sociale, ma per affrontare la situazione attuale necessita di essere diffuso, un'antimafia diffusa che lavori sui cittadini e sulle imprese, su imprese e beni confiscati, sui media e sulle scuole senza tralasciare alcun ambito della vita socioeconomica del Paese e facendo della capillarità la propria ragione di forza. In una situazione emergenziale come quella attuale, che rischia di mettere i cittadini uno contro l'altro, la presenza quotidiana e trasversale rappresenta l'unico antidoto a quello che Don Luigi Ciotti ha definito "Mafiavirus", intendendo con questo neologismo l'epidemia montante rispetto a quella sanitaria, causata dalla diffusione dilagante delle mafie sulle macerie lasciate dal Covid-19.

La pandemia e le misure di distanziamento rischiano infatti di rendere meno efficace il lavoro della cittadinanza attiva che ha finora avuto un ruolo decisivo nella sensibilizzazione, nella formazione dei giovani, nella proposta normativa e nello stimolo costante alla politica.

Il movimento antimafia è chiamato ad una sfida importante, che del resto lo pone a pieno titolo all'interno di ciò che in Italia si sta muovendo e che questo Comitato ha provato ad indagare e tracciare, ossia una forma nuova, aggiornata di contrasto, anzi di lotta contro le mafie che vede nei corpi intermedi e collettivi un presidio imprescindibile e nella prevenzione uno degli strumenti principali e più preziosi d'azione.

Una lotta che parta dal lavoro e dalla sensibilità di una comunità, che abbia l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno e che metta in diretta connessione lotta alle mafie e lotta alle ingiustizie e disuguaglianze. Con le parole della Professoressa Donatella Della Porta, docente della Scuola Normale Superiore di Pisa, affidate all'indagine nazionale "Il triangolo pericoloso. Mafia Corruzione Pandemia" condotta da Libera: "La lotta contro mafia e corruzione si inquadra quindi nella rivendicazione di beni comuni e, con essi, di una estensione della partecipazione dei cittadini. ... La riduzione dei diritti favorisce il razzismo e lo sfruttamento".

Un approccio quindi in grado di guardare alle cause (disuguaglianze, sfruttamento, ingiustizie), leggere e agire nel presente (durante la pandemia e nell'immediato post-pandemia) per determinare un futuro che non sia ulteriormente depauperato dalle mafie.

Giova citare un passo significativo tratto dal manifesto di Libera #Giustaitalia - Patto per la ripartenza - : *"Potremo superare questa profonda crisi solo se sapremo uscire dalla cultura dell'emergenza ed affermare quella delle regole: applicando bene e senza scorciatoie le norme che già esistono; garantendo diritti fondamentali, come il lavoro, la casa, il reddito, l'istruzione, la salute; lottando contro tutte le forme di povertà, a cominciare da quella educativa che colpisce le giovani generazioni."*

Il titolo stesso di questa sezione della Relazione intermedia parla di un plurale, un plurale riferito alle comunità sociali. Credo che plurale sia anche l'unica risposta possibile alla crisi sanitaria, economica, politica e sociale. Credo che solo attraverso il NOI sia possibile affrontare un momento storico unico e gravissimo, e che solo attraverso una risposta collettiva e corale sarà possibile produrre cambiamento positivo e lasciarsi le crisi alle spalle, fornendo al tempo stesso una risposta coesa in grado di rafforzare il tessuto sociale, rafforzare le relazioni e la protezione sociale e costruire quindi gli adeguati nuovi anticorpi rispetto alle aggressioni mafiose.

§. 3.9 Contrasto alle mafie e cura della vulnerabilità

Il piano delle organizzazioni mafiose è, dunque, abbastanza chiaro: esse puntano a sfruttare nella maniera migliore possibile questa generalizzata condizione di vulnerabilità del nostro tessuto economico-politico e sociale per potenziare la loro capacità di consolidamento e di espansione.

Di fronte a questa allarmante progettualità criminale come può e deve articolarsi l'attività di contrasto del fenomeno mafioso da parte dello Stato?

Se è vero le mafie crescono perché sfruttano la vulnerabilità allora bisognerà, prima di tutto, creare le condizioni per impedire questa attività di sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.

E per farlo bisogna necessariamente intervenire sulla vulnerabilità. Se è vero che la pandemia ha messo in luce la fragilità del nostro sistema di vita è altrettanto vero che ci ha dato modo di comprendere il valore delle interdipendenze relazionali che legano le società umane e le loro istituzioni.

Abbiamo tutti compreso, con una chiarezza senza precedenti, come la vita e le sorti di un uomo, di una regione, di una nazione, di un continente siano collegati alla vita e alle sorti di altri uomini, di altre regioni, di altre nazioni e di altri continenti.

L'esperienza che stiamo vivendo, oltre al suo carico di lutti, sofferenze e disagi, al senso di angoscia ed incertezza per il futuro, ci consegna anche una possibile via di uscita, ricordandoci che è proprio affidandoci gli uni degli altri che possiamo curare la nostra fragilità.

Mai come oggi ci troviamo di fronte ad un bivio, con due modelli relazionali che si fronteggiano il campo e che sviluppano un approccio completamente opposto di fronte alla vulnerabilità.

Il primo modello relazionale è quello fondato sul primato dell'io, che disconosce il valore e l'importanza dell'altro, che ha come regola e misura dell'agire il proprio esclusivo interesse, che sviluppa solo dinamiche verticali e concepisce la relazione con l'altro come scontro finalizzato all'assunzione di una posizione di supremazia e di egemonia con l'altrui asservimento. Questo è il modello dei regimi autoritari e, ancora di più, dei regimi dittatoriali. Ma è anche il modello delle mafie e delle organizzazioni criminali.

Il secondo modello relazionale è quello fondato sul primato del NOI, che riconosce il valore e l'importanza dell'altro, che ha come regola e misura dell'agire il perseguimento del bene comune, che sviluppa dinamiche inclusive di tipo orizzontale e circolare e concepisce la relazione con l'altro come luogo di incontro

finalizzato alla costruzione di un percorso comune e condiviso, dove i diritti di libertà e di uguaglianza possono coesistere grazie alla presenza del fondamentale dovere di solidarietà.

E' questo il modello disegnato dalla nostra Carta Costituzionale e che, come tale, dovrebbe caratterizzare gli assetti e le dinamiche della comunità statale e delle sue istituzioni.

Analizzando l'approccio di questi due modelli con la situazione drammatica correlata alla emergenza pandemica in corso, è evidente che per un modello verticale sarà strategicamente coerente puntare alla propria affermazione sfruttando questa situazione di generalizzata vulnerabilità personale, sociale, economica e politico-istituzionale per il perseguimento dei propri obiettivi.

E' questo e ciò che le mafie stanno esattamente cercando di realizzare.

Diversamente per il modello inclusivo-circolare sarà strategicamente fondamentale sviluppare un approccio completamente opposto, basato sulla cura e sul sostegno della vulnerabilità, mediante la valorizzazione dell'impegno e del contributo reciproco, sia a livello personale che in ambito istituzionale, con l'ambizione di poter trasformare un evento così drammatico in una straordinaria occasione per sviluppare e accrescere la coesione sociale e lo spirito di unità in ambito comunitario e istituzionale.

È dalla cura della vulnerabilità mediante l'affermazione del modello circolare che si deve necessariamente partire l'elaborazione di una efficace e globale strategia di contrasto alle mafie.

L'affermazione del modello circolare per curare la vulnerabilità implica l'adozione, sia nell'azione di prevenzione che in quella di repressione, di misure di intervento basate sulla circolarità delle informazioni, sulla trasparenza e sulla tracciabilità, sulla sensibilizzazione, sulla responsabilizzazione, sul coinvolgimento partecipativo, sulla cooperazione e sulla condivisione, sulla creazione di una rete di legami, connessioni e sinergie, tutto questo sia in ambito settoriale che a livello globale, tanto sul piano istituzionale quanto su quello sociale e comunitario.

E' fondamentale che i settori economici e le categorie sociali particolarmente colpite dalla pandemia ricevano tempestivamente adeguate misure di sostegno e di assistenza da parte dello Stato, così come è altrettanto importante che si attivino, altrettanto tempestivamente, misure economiche idonee a far ripartire la macchina produttiva, a salvaguardare i livelli occupazionali e a favorire l'emersione e la regolarizzazione delle posizioni lavorative, tanto dei cittadini italiani quanto delle persone provenienti da altre nazioni.

È solo così che si può togliere terreno e spazio di intervento alle mafie, ed evitare che imprese e cittadini possano sentirsi abbandonati dallo Stato e cercare nel *welfare mafioso* un punto di riferimento alternativo.

Ma è ancora più importante che questi ingenti flussi di denaro vengano erogati in maniera trasparente e, soprattutto, con modalità che ne assicurino conoscenza e la tracciabilità, sviluppando sempre più sofisticati sistemi informatici con meccanismi di circolarità e di interconnessione tra le diverse banche dati che consentano l'immediato e continuo monitoraggio da parte della rete istituzionale preposta alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, che dovrà essere, a sua volta, necessariamente potenziata per fare fronte al prevedibile imponente aumento dell'attività di analisi dei flussi finanziari sospetti.

Sarebbe utile prevedere meccanismi di controllo preventivo e incrociato sulle imprese attraverso l'utilizzo sinergico delle banche dati esistenti, inasprendo le sanzioni in caso di affermazioni non veritiere e di inadempimento.

Questa attività di controllo, monitoraggio e analisi dovrà, a sua volta, interfacciarsi e coordinarsi, in maniera sempre più evoluta ed efficiente, sia con l'azione delle Prefetture (andando, in tal modo, ad implementare con quello straordinario strumento di contrasto patrimoniale di tipo preventivo rappresentato dalle misure interdittive antimafia) sia con l'attività di coordinamento investigativo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (andando, in tal modo, ad implementare i c.d. atti di impulso investigativo, finalizzati ad offrire spunti di approfondimento investigativo alle Direzioni Distrettuali Antimafia sparse sul territorio).

Le interdittive, previste a norma del comma 3, art 84 del dlgs 159/2011, hanno avuto, negli ultimi anni, un costante trend in ascesa che si sta confermando anche in questo arco temporale. Le stesse, infatti, nel primo semestre del 2019 sono state 279, nel secondo dello stesso anno 346, mentre da gennaio a giugno del 2020 hanno raggiunto le 384. Nei primi nove mesi dell'anno citato, si viaggia alla media di sei interdittive al giorno. Gli aumenti maggiori si registrano in Emilia Romagna con +89% e Campania +88%. Da segnalare le nuove entrate della Sardegna che passa da zero interdittive del 2019 alle otto del 2020, le Marche da zero del 2019 alle dieci del 2020, Trentino Alto Adige da zero a due interdittive. Significativo il dato del Molise che passa dalle sei interdittive del 2019 alle 28 del 2020 (+366%) e della Toscana con 26 interdittive nel 2020 erano dieci nel 2019 (+160%).

Nell'ambito dell'attività di contrasto repressivo, dovrà proseguire il potenziamento, già in atto, delle misure di contrasto patrimoniale (sequestri, confische e amministrazione giudiziaria delle imprese destinatarie di un condizionamento mafioso non occasionale) sia nell'indagine penale che nel procedimento di prevenzione.

Anche in questo ambito, sarà fondamentale la circolarità dei patrimoni investigativi e la cooperazione tra i diversi uffici giudiziari e le diverse forze di polizia.

Attesa la crescente vocazione internazionale dei processi di infiltrazione mafiosa, un ruolo decisivo nell'azione di contrasto sarà svolto dalla cooperazione internazionale, sia a livello di autorità giudiziarie che di organi di polizia.

Al posto di un fallimentare modello di cooperazione meramente burocratica si dovrà sempre più investire, sia a livello legislativo che in ambito operativo, sul modello della "squadra investigativa comune", in cui l'indagine è espressione di un percorso condiviso, che vede il coinvolgimento circolare e partecipato degli uffici giudiziari e delle forze di polizia degli Stati coinvolti.

E' solo così che potrà formarsi, anche in ambito internazionale, una comune consapevolezza in ordine alla serietà della minaccia e del pericolo che la criminalità organizzata rappresenta a livello globale.

In questo ambito dovrà necessariamente essere preso in considerazione un potenziamento di quegli organi preposti, in ambito internazionale ed europeo al coordinamento investigativo, sia a livello giudiziario che di forze di polizia (Eurojust, Europol, Interpol).

Un ulteriore fronte di intervento dovrà essere, infine, rivolto al contrasto delle nuove sacche di povertà educativa correlate all'emergenza pandemica, che vede come vittima principale i minori di età, a tal riguardo sarebbe opportuno:

Aumentare le risorse in dotazione al Fondo per la lotta alla povertà educativa, al fine di rafforzare le attività di contrasto alla dispersione scolastica.

È un'altra delle tante sfaccettature della vulnerabilità sociale che la pandemia ha messo in luce.

La crisi della scuola e delle altre agenzie educative, unitamente alla condizione di profondo disagio che si sta vivendo in molti contesti familiari, ha determinato un vuoto profondo nel processo di formazione valoriale e di crescita educativa dei minori, che rischiano di essere sempre più abbandonati a se stessi, ora più che mai esposti alle insidie di chi, sia nella vita reale che, soprattutto, attraverso il *web*, ha interesse a sfruttare le loro risorse e le loro giovani vite.⁸⁴

E' anche questo un ambito in cui le mafie possono assicurarsi importanti investimenti, dotando l'organizzazione di giovani leve, spesso disposte a tutto, proprio perché prive di una adeguata formazione educativo-valoriale.

Va tenuto presente che le organizzazioni mafiose, che sono depositarie di un patrimonio valoriale antitetico rispetto ai valori della nostra Costituzione, sono solite svolgere, nell'ottica della fidelizzazione partecipativa, una costante opera di "formazione educativa" dei propri adepti, mediante un suggestivo stravolgimento manipolativo delle categorie valoriali, che giunge ad identificare nell'*omertà* l'espressione più alta dell'*onestà*.

Anche di fronte ai nuovi scenari di povertà educativa occorre promuovere una risposta collettiva in cui Stato ed enti locali, unitamente alle famiglie e alle tante associazioni preposte alla cura e alla formazione dei minori, sappiano costruire e sostenere una adeguata rete di sostegno, principalmente incentrata su un decisivo potenziamento del ruolo della scuola.

Le mafie sono potenti, con la pandemia punteranno certamente ad esserlo ancora molto di più.

Purtroppo, molti sono gli indicatori che ci inducono ad essere preoccupati e a temere che, effettivamente, le organizzazioni criminali possano effettivamente avvantaggiarsi della crisi emergenziale che stiamo attraversando e accrescere il loro potere e la loro capacità di condizionamento della vita e dell'ordine democratico.

Iniziative per prevenire contrastare questo fenomeno, portate avanti in maniera estemporanea, disorganica e atomizzata, sono destinate irreversibilmente al fallimento.

Solo acquisendo una comune e condivisa consapevolezza della necessità di fare, tutti insieme, fronte comune di fronte alla minaccia mafiosa, possiamo provare ad invertire il corso della rotta.

⁸⁴ Significativo e preoccupante, in tal senso, il progressivo incremento dei reati in materia di pedopornografia informatica segnalato dalla Polizia Postale.

Dobbiamo, però, partire dalla cura della vulnerabilità, una cura a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, perché la vulnerabilità educativa non è da meno rispetto alla vulnerabilità economica.

Curare la vulnerabilità, con consapevolezza e responsabilità, sentendoci tutti chiamati in causa: nessuno è escluso, nessuno può tirarsi fuori.

È il tempo delle scelte e dell'impegno, personale e collettivo, sociale, economico, e politico istituzionale.

È il tempo della trasparenza, della coerenza e soprattutto, della condivisione e della cooperazione.

È il tempo del NOI.

Sì, perché le mafie, anche e soprattutto in questi tempi di crisi, possiamo sconfiggerle solo insieme.

§. 3.10 Liberi professionisti

Attraverso l'accesso a fonti ufficiali e audizioni sollecitate dallo stesso Comitato sono state acquisite importanti informazioni che consentono di declinare l'impatto degli effetti della pandemia in differenti settori economici e nel tessuto sociale. Guardando ai fenomeni sottesi dal punto di vista del ruolo che esercita la criminalità organizzata, in particolare quella di stampo mafioso, è emersa la necessità di focalizzare l'attenzione sul ruolo dei professionisti, in particolare di quelli che esercitano le libere professioni.

Il tema del ruolo dei professionisti nel radicamento e nello sviluppo delle mafie, nei territori tradizionali e non, esercitato nelle più diverse forme e modalità non è di certo nuovo, né lo sono le condizioni che inducono questo comitato a soffermarvisi. Come ci dimostrano pubblicazioni scientifiche, in particolare di matrice storica, e relazioni e approfondimenti sviluppate in sede parlamentare, a fronte di pandemie e terremoti la criminalità organizzata ha sempre trovato spazi per potersi insinuare. In tali contesti l'ausilio di tipo tecnico-professionale dei professionisti è sempre stato necessario alle consorterie mafiose, finendo anche per alimentare la narrazione della cosiddetta "area grigia". In questo ambito si materializza il punto di congiunzione tra il mondo della criminalità e quello delle istituzioni politiche e amministrative o della società civile; al contempo, attraverso le inchieste giudiziarie è stato accertato il ruolo di *intraneus* di liberi professionisti in clan mafiosi, di tal che è stata configurata la categoria sociologica della cosiddetta "borghesia mafiosa".

In questo ambito di approfondimento vi sono tre dimensioni analitiche lungo le quali può essere sviluppata un'analisi critica dei fatti di interesse della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La prima è specifica del periodo storico su cui si sofferma il XX Comitato: rilevano ai nostri fini le tipologie di contributi richieste ai professionisti dalle organizzazioni criminali che necessitano di specifiche technicalità nella fase pandemica.

La seconda è di più ampia portata temporale, in quanto il fenomeno della compromissione dei liberi professionisti con le mafie — in un'accezione penalistica si è anche soliti parlare di contiguità e di collusione — è perdurante, ed è stato già approfondito, sia in linea generale sia dal punto di vista giuridico, anche da questa Commissione nella precedente legislatura, come riscontrabile nella sua Relazione conclusiva.

Per approcciare in chiave preventiva e di contrasto, il *focus* sul ruolo dei professionisti nell'emergenza Covid-19 necessita di un'analisi delle corrispondenze tematiche con il

fenomeno in una dimensione allargata che ricomprenda le peculiarità del ‘sistema’ delle professioni incrociato con la realtà che in questa sede si approfondisce.

L’ultima dimensione deve rappresentare un momento di sintesi e di possibile proposta. Vi sono infatti una serie di criticità del sistema delle professioni che è opportuno ricondurre in questa sede: si pensi al ruolo che esercitano gli ordini professionali nell’esercizio dell’autonomia loro riconosciuta dall’ordinamento in tema di regolamentazione, potere disciplinare, formazione deontologica; ma anche a quello esercitabile dagli organismi di controllo, ad esempio da parte del Ministero di giustizia.

Dimensione pandemica e generale della compromissione dei liberi professionisti con le mafie

Il XX Comitato ha acquisito una serie di informazioni sia attraverso fonti ufficiali sia attraverso numerose audizioni e approfondimenti, anche di natura scientifica e della letteratura di inchiesta che consentono di individuare dei primi elementi conoscitivi sul fenomeno in oggetto di approfondimento. La prossimità temporale non consente di avere un quadro informativo completo. Ma i pochi dati acquisibili e i segnali registrati sono tali da imporre particolare attenzione. Si ritiene che sin da questa prima Relazione del Comitato si possa giungere ad alcune considerazioni utili che però, per essere tali, richiedono una trattazione che ricomprenda il fenomeno nella sua complessità.

Le situazioni di rischio che in alcuni settori, ad esempio quelli economico-finanziari si stanno palesando coincidono con quelle di carattere generale del ruolo dei liberi professionisti nel radicamento e nello sviluppo delle mafie.

Per sostenere tale approccio si pensi a quanto si riporta in questa Relazione in ambito economico-finanziario e nelle amministrazioni pubbliche. Si consideri, ad esempio, quanto riportato nell’ultima *Relazione* della Direzione Investigativa Antimafia, presentata alle camere nel marzo 2019, in cui, anche se vengono riportate le risultanze dell’attività investigativa e informativa dell’ultimo semestre 2019, ricomprende anche di quanto successivamente riscontrato, al fine di rispondere all’esigenza di fornire informazioni partendo dalla giusta considerazione secondo cui l’«emergenza globale (...) se non adeguatamente gestita nelle fasi di ripresa post *lockdown*, può rappresentare un’ulteriore opportunità di espansione dell’economia criminale».

In una fase di estrema debolezza del sistema economico e sociale le imprese necessitano di capitali per poter sopravvivere, capitali non sempre accessibili attraverso i circuiti finanziari legali. La disponibilità finanziaria delle organizzazioni mafiose, che si alimenta attraverso il riciclaggio di fondi di origine illegale, e la loro capacità di radicamento e di networking sui territori determinano le condizioni per poter avvicinare gli imprenditori. Vengono quindi prestati servizi di natura finanziaria, che

possono assumere forme diverse, anche apparentemente legali. I diversi modelli applicati nell'avvicinamento e nella fornitura di tali servizi agli imprenditori dimostrano la capacità di adattamento delle mafie: le differenti strategie che possono essere delineate possono, ad esempio, dipendere dalla maggiore o minore predisposizione del territorio ad accettare senza denunciare pratiche violente o intimidatorie. I tassi applicati possono essere usurari o meno, e l'insolvenza degli imprenditori può determinare l'acquisizione delle imprese, fittizia o reale. In questa Relazione tali aspetti vengono richiamati; ai nostri fini rileva il ruolo determinante che sono in grado di esercitare i professionisti. La richiesta della loro partecipazione alle attività criminali può avere ragioni tecniche: ad esempio nella contrattualistica, nella consulenza economico-contabile. Ma a ciò può anche accompagnarsi l'utilità di porre in relazione il mondo criminale con quello imprenditoriale, di fornire indicazioni di altri professionisti egualmente necessari per realizzare diverse attività, tra queste quelle finanziarie ed economiche. La collaborazione è tale da rendere difficilmente distinguibili il mondo criminale da quello sano, soprattutto quando quest'ultimo presenta livelli alti di debolezza economico-finanziaria e, in molti casi, un livello alto di rischio chiusura (cfr. la Rilevazione dell'ISTAT «Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19»). Di schemi giuridici sempre più raffinati parla la DIA nella citata *Relazione*, determinati dalla collaborazione tra professionisti quali, ad esempio, notai, avvocati e commercialisti.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in tema di rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Ancora la Direzione investigativa antimafia descrive, in modo suggestivo quanto efficace, il rapporto che intercorrerà tra «infezione sanitaria del *virus*» e conseguente «infezione finanziaria mafiosa». I fondi statali e quelli dell'Unione europea rappresentano appetibili risorse per le consorterie mafiose. Vi è e vi sarà un flusso significativo di risorse a cui direttamente o indirettamente le mafie proveranno ad attingere. Si pensi solo al settore sanitario *lato sensu* inteso, a partire dai dispositivi medici, ai farmaci, allo smaltimento dei rifiuti speciali, all'edilizia sanitaria, ma anche a quella scolastica o ad ogni altro settore che prevede gare pubbliche e che sarà destinatario di fondi. Le competenze professionali specialistiche sono potenzialmente in grado di offrire servizi necessari per partecipare agli appalti pubblici — provando ad aggirare, ad esempio, le normative attraverso intestazioni fittizie o acquisendo aziende alle quali si era in precedenza fornito a tassi usurari denaro riciclato per poi acquisirle illegalmente. La strada necessaria della semplificazione amministrativa e delle procedure di affidamento può semplificare anche l'accesso alle risorse pubbliche da parte della criminalità. Tali operazioni non sarebbero realizzabili senza l'ausilio dei professionisti, talvolta all'oscuro, talaltra 'compiacenti' quand'anche non collusi.

Professionisti che sono anche in grado di intercettare le lacune normative, per esempio la non necessità di presentare la documentazione antimafia per gare sotto soglia, di tal guisa aprendo anche direttamente le porte a imprese mafiose.

In questo *focus* sui professionisti non ci si sofferma sugli strumenti di prevenzione, controllo e contrasto nella fase Covid-19, né sulla debolezza di alcuni istituti giuridici concepiti come acceleratori di ripresa economica ma determinanti falle nel sistema che abilmente anche attraverso i professionisti le mafie sono in grado di individuare. Mentre è di nostro interesse soffermarsi sul sistema delle professioni, dovendo necessariamente riflettere in termini generali, in quanto, come anticipato, ricadono anche quei fenomeni più strettamente ricollegabili a questa fase pandemica e a quanto seguirà.

§. 3.11 Focus su minori

Il taglio della presente relazione è volutamente trasversale e muove dalle caratteristiche fondative del XX Comitato. Sono state analizzate le strategie, le azioni e le opportunità che si sono presentate alle diverse consorzierie criminali sul territorio nazionale. Allo stesso modo ci si è concentrati sugli ambiti nei quali le ricadute delle azioni mafiose appaiono di maggiore impatto: le imprese dell'economia legale, gli enti locali e la pubblica amministrazione, i liberi professionisti, le comunità sociali e i cittadini.

E proprio su un segmento specifico di quest'ultima ci concentriamo brevemente: i minori. Questa attenzione è legata oltre che ad una storia personale di sensibilità ed impegno, anche a differenti aspetti che ne fanno uno spaccato estremamente interessante attraverso il quale leggere le dinamiche criminali in epoca Covid-19.

1. I minori risultano la categoria maggiormente ignorata durante il primo anno di pandemia, e relative misure emergenziali con effetti portanti sia sul versante crescita sia su quello devianza.
2. I minori, ragazzi e ragazze, rappresentano il futuro delle nostre comunità, per cui la mancata centralità da un lato e l'allocazione di risorse dall'altro ne determinano il successo o lo scivolamento in situazione di ulteriore deprivazione e marginalità.
3. I minori rappresentano una delle classi maggiormente vulnerabili, anche dal punto di vista della povertà materiale ed educativa, costituendo quella base di disuguaglianze che la pandemia sta acuendo.
4. I minori oggi continuano a subire decisioni in merito alle quali non vengono consultati, essendo mancata in maniera evidente una forma di condivisione con questo segmento della società che stenta a godere di rappresentanza.
5. I minori, persi i luoghi di cura, desertificate le strade delle città sono preda facile per agenzie di socializzazione criminale e per la criminalità.
6. I minori, dal punto di vista della salute psicofisica stanno subendo conseguenze gravi che non sono ancora state prese in carico, e che si manifestano in azioni spesso devianti o addirittura violente che diventano allettanti per la criminalità.
7. Lo spostamento delle attività e delle relazioni sul versante online ha determinato un aumento sostanziale dei rischi collegati al "mondo virtuale", ma con effetti concreti e immediati.

Pur non essendo stati i minori i protagonisti criminali di questo anno di pandemia, come si evince dall'elenco precedente risultano centrali in merito agli effetti del Covid-19 sul nostro Paese, soprattutto in chiave futura e soprattutto in chiave di nuove opportunità per le mafie.

Si rilevano tuttavia alcune fattispecie particolari che hanno visto d'altra parte un aumento di rilevanza proprio delle attività svolte da minori, con riferimento agli

adescamenti subiti online da un lato e all'uso dei social media e messaggistica istantanea per dar luogo a fenomeni violenti di strada.

Se, infatti ragioniamo come si è fatto finora guardando alle cause delle disuguaglianze e dei mali del Paese che hanno agevolato la diffusione delle mafie e che ora, aumentate e acuite le disuguaglianze, rischiano di dare ulteriore energia a questa diffusione criminale, allora il ruolo dei minori e la crescente situazione di povertà materiale e di povertà educativa nelle quali si sono ritrovati di certo non per scelte proprie, risultano centrali nell'analisi.

D'altra parte, se ragioniamo in termini di opportunità per sfuggire alle lusinghe criminali e alle zone grigie sempre più ampie che rubano spazio all'economia legale, alla mancanza di lavoro garantito e al proliferare di "opportunità" criminali, allora allo stesso modo è indispensabile analizzare la situazione che vivono i minori.

Trattare i rischi di devianza minorile richiede una strategia ad ampio raggio che coinvolga tutti gli attori competenti della società civile, le istituzioni e le famiglie, con l'obiettivo comune di colpire e debellare tutto ciò che costituisce un presupposto per lo sviluppo di percorsi devianti e criminali.

È la stessa Direzione Centrale della Polizia Criminale a sottolineare che "un'efficace strategia di prevenzione della devianza giovanile richiede, in particolare, la promozione da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, di iniziative didattiche, sociali, culturali, sportive e religiose nonché di educazione alla legalità rivolte ai minori, in un'ottica di indirizzo verso forme di impegno che distolgano gli stessi dalla frequentazione di contesti criminogeni". È quel "soft power" che lo Stato non deve mai cessare di praticare contro le organizzazioni criminali e di stampo mafioso.

Durante le analisi e le audizioni avute in plenaria e in comitato questo tema raramente è diventato centrale, fatto salvo per il caso del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha dedicato ampio spazio a questo tema.

Tuttavia, è evidente a tutti che la pandemia che qui si sta analizzando come strumento usato dalle organizzazioni mafiose per penetrare economia e società del nostro Paese abbia nei giovani, ed in particolare nei minori, dei target tanto primari quanto secondari di grande rilievo, anche per i 7 punti citati poco sopra.

Del resto, quando si parla di allargamento e rafforzamento del consenso sociale, quando si parla di lavoro ed economia grigia, quando si parla di aumento delle disuguaglianze, quando si parla di mancanza di opportunità future di vita, chi sono i primi a subire queste situazioni?

L'analisi qui proposta parte dalle due fattispecie appena citate: il fenomeno degli adescamenti online e quello dell'esplosione di forme di violenza gratuita scoppiate nelle strade e nelle piazze di molte città italiane.

Il primo fenomeno ci parla di dati allarmanti sugli adescamenti a danno dei minori di 13 anni, fenomeno questo che di certo non nasce in epoca emergenziale ma che in virtù delle limitazioni e del maggior tempo trascorso davanti a dispositivi telematici espone maggiormente i minori a questo rischio. Risultano particolarmente rilevanti, anche secondo i documenti della Direzione Centrale della Polizia Criminale le piattaforme di social networking e di gaming online, che rappresentano la parte maggiore del tempo utilizzato dai minori online. Su questi spazi, che abilitano ed incentivano il contatto diretto disintermediato con altri utenti o *gamer*, i minori si trovano esposti a rischi anche alla luce di una conclamata mancanza nel nostro Paese di una formazione adeguata all'uso critico e consapevole dei media digitali. Il risultato che ne scaturisce ci parla di un numero di reati in aumento - con 312 casi trattati e 167 persone indagate⁸⁵ di forme di adescamento sempre più invadenti e diffuse, soprattutto a danno dei minori di 13 anni con un livello di attacco delle maggiori piattaforme molto forte. Pur non trattandosi di un fenomeno esclusivamente o nato solamente in fase emergenziale, in questo frangente risulta di particolare impatto sui minori e merita quindi attenzione anche perché si accompagna da un lato al proliferare fra minorenni di immagini pedopornografiche e di violenza estrema su minori.

Infatti, i reati contestati dal Centro Nazionale contro la pedopornografia online nel 2020 risultano in significativo incremento sia dal punto di vista numerico sia da quello delle persone indagate come anche con riferimento ai siti internet finiti in apposita black list. Si registra, in particolare un incremento per il periodo di riferimento del 132% dei casi trattati – 2.129 - e del 90% delle persone indagate – 875.

L'esposizione dei minori e i reati in aumento impongono, anzi avrebbero già dovuto ampiamente imporre a ministri e ministre competenti, forme di riflessione sulle strategie di prevenzione da attuare sull'uso di piattaforme educative commerciali e non proprietarie per la famiglia Didattica a Distanza, sulle capacità di minori e docenti di poter fronteggiare un'esposizione massiva al digitale, sulla strutturale carenza di alfabetizzazione mediale di cui il nostro Paese soffre. A conferma che ciò che sta accadendo e che verificiamo e cerchiamo di contrastare e correggere in pandemia, non è un pericolo apparso dal nulla, come invece è il virus, ma un rischio non trattato figlio di carenze strutturali del Paese e della nostra infrastruttura socioeconomica.

⁸⁵ Report 4/2020 Organismo permanente di monitoraggio e analisi

Con riferimento, invece, alla seconda fattispecie di reato che sta riguardando direttamente i minori è possibile affermare che lo scoppio di forme di violenza organizzata di piazza senza motivazioni apparenti era stata ampiamente ipotizzata, anche dalle forze di controllo del territorio. Mentre i reati relativi ad adescamento e pedopornografia sono strutturalmente meno complessi da indicare e descrivere, nel caso delle risse e dei cosiddetti Fight Club si tratta di fenomeni del tutto nuovi nel mondo giovanile e che richiamano una serie di aspetti di crescente rilevanza e di analiticità meno definiti.

Se riguardo alle fattispecie precedenti il tema “noia” e mancanza di piena consapevolezza della gravità sulle condotte e sugli effetti di ciò che si stava facendo era centrale, nell’organizzazione, partecipazione e diffusione a mezzo social di risse e scontri a mani nude nelle piazze e strade delle città, questi non risultano riproponibili. Si tratta infatti di azioni premeditate, organizzate, realizzate e comunicate essendo intesa una forte base di intenzionalità, anche di gruppo, anche alla luce del dettagliato lavoro di pianificazione che richiedono.

Se da un lato non si devono derubricare tali eventi, in fase di aumento anche a causa di scontate dinamiche emulative che solo i mass media fanno finta di non capire, dall’altro è doveroso tentare di comprendere il fenomeno ed arginarlo. Anche perché in una fase come quella attuale, in cui la preoccupazione per il futuro, l’aumento della povertà, la perdita di posti di lavoro e di fonti di guadagno, le tensioni sociali, le minacce criminali vanno crescendo, lo scoppio di episodi di violenza seppur giovanile rischiano di rappresentare micce involontarie di incendi sociali. Oltre a rappresentare, per la criminalità, un’avvisagli di disponibilità diffusa a compiere azioni violente.

Come detto, episodi del genere non trovano facilmente analoghi nel panorama italiano mentre invece sono assimilabili a situazioni europee legate al mondo del calcio.

A seguito del contrasto repressivo del fenomeno degli hooligans, nel Regno unito come in numerosi Paesi dell’Europa Orientale quali Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina, le tifoserie organizzate hanno allargato la propria base e spostato la conflittualità sociale al di fuori degli stadi, sia per evitare di incorrere nella repressione durissima delle forze dell’ordine sia per evitare le tipologie specifiche di reati da stadio. Questa situazione non ha di certo arginato la violenza giovanile che ha trovato altre forme per esprimersi: infatti tramite passaparola o mezzi di comunicazione (telefono fra capi ultrà o esponenti designati, messengeri neutrali, fanzine, radio locali, etc.) le diverse tifoserie hanno iniziato ad organizzare appuntamenti dapprima in zone periferiche della città e in seguito anche in aperta campagna per scontrarsi. Per dare cioè luogo e sfogo alla conflittualità calcistica, che ovviamente non era mai solamente tale, organizzando vere e proprie mega risse che le forze dell’ordine facevano fatica ad

intercettare e prevenire proprio perché organizzate lontane da contesti e spazi calcistici. Questa tipologia di azione violenta, se guardiamo ai fenomeni dell'Europa dell'est ha portato a numerosissimi disordini, al rischio devianza per molti giovani già a rischio marginalizzazione e alla costituzione di un ampio esercito di riserva per quelle forme di criminalità organizzata che dove dilaga la violenza giovanile pescano a piene mani per rafforzare i propri eserciti.

E proprio questo passaggio deve allarmare rispetto all'analogia con quanto sta succedendo nelle città italiane, con l'aggravante del contesto emergenziale e dell'emersione anche di focolai di tensione sociale, diciamo di matrice adulta, che rischia da un lato di attrarre i minori e dall'altro di costituire una sorta di banco di prova per una crescita criminale che possa far passare da una sorta di spontaneismo violento alla collaborazione vera e propri.

Anche in questo caso, quindi, i minori oscillano fra vittime e autori di reato ma, soprattutto per quanto interessa indagare in questa sede, rappresentano il frammento sociale che rischia attraverso queste manifestazioni di trovarsi in contatto diretto con fenomeni criminali di ben altra natura e portata, che rischiano di risultare particolarmente attraenti in una fase di assoluta emergenza sanitaria e socioeconomica.

Dal punto di vista della criminalità organizzata si continuano a registrare, anche in fase pandemica, forme di coinvolgimento e financo di vera e propria affiliazione di giovani.

Già prima dello scoppio della pandemia le forze dell'ordine denunciavano un sempre maggiore coinvolgimento dei minori in contesti di criminalità organizzata, e già nel report dell'Ottobre 2020 a cura del Servizio Analisi Criminale, collegavano questa analisi alle situazioni sociali caratterizzate da forti disomogeneità socioeconomiche, da mancanza di prospettive di vita e presenza criminale già radicata. Tutti fattori che andavano a rappresentare i precursori del fenomeno, da un lato, e la forma di socializzazione e iniziazione alla subcultura mafiosa che si sviluppa in età precoce, come preadolescenza e adolescenza, rischiando di innescare percorsi di ammirazione e fidelizzazione che poi diventano irrimediabili. Considerata la fascia d'età dei minori e il precoce manifestarsi delle forme di criminalità mafiosa, si comprende bene come il possibile percorso di fascinazione e avvicinamento agisca molta volte sulla mancanza di consapevolezza e comprensione totale dei rischi ad esso connessi, ragione per cui tutte le istituzioni a partire dalla Scuola sono chiamate a giocare un ruolo attivo e importantissimo volto a mostrare, e indirizzare, i giovani verso percorsi di vita basati sulla legalità e sul contrasto attivo a tutte le forme di mafiosità diffuse.

Ed è proprio la Direzione Centrale della Polizia Criminale che, in un report datato 12 febbraio 2021, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza individua questo rischio come prioritario nelle regioni meridionali dove non solo c'è primario radicamento delle

mafie, ma dove sono presenti le maggiori disomogeneità socio-economiche fra cittadini che, unitamente all'assenza di valide prospettive di vita, costituiscono un terreno di coltura ideale per le organizzazioni criminali che praticano forme di reclutamento tra le fasce tardo adolescenziali.

Purtroppo, l'analisi della Direzione Centrale non stupisce né mortifica, ma conferma saldamente la linea d'analisi alla base dell'impostazione di questa relazione e del lavoro del XX Comitato per cui disuguaglianze e ingiustizie, mancanza di opportunità sfruttamento criminale del territorio rappresentano al tempo stesso le ragioni di radicamento delle mafie prima della pandemia ma anche quelle per cui le mafie saranno ancora più forti e incisive post pandemia.

Del resto, anche i bambini e gli adolescenti per le mafie sono pedine, corpi finanche merci. E come tali vengono trattati: senza badare alla loro perdita quando sono vittime innocenti, senza badare all'impatto devastante che la mafia ha sulle loro vite. Ma curando solo i propri interessi per cui arrivare ad arruolare anche i propri figli è una pratica diffusa in quanto i minori rappresentano manovalanza a basso costo utilizzabile oramai in tutte le tipologie di reato e in grado di garantire impunità o ridotta punibilità.

Il disagio socioeconomico crescente, e che ha già interessato molte famiglie italiane, insieme al disagio relazionale degli adolescenti soprattutto nelle aree già a forte rischio marginalizzazione e degrado sociale unitamente alla desertificazione culturale ed educativa legata alle chiusure, rischiano concretamente di costituire un fattore di rischio e di repentino avvicinamento fra le organizzazioni mafiose e i giovani, compiendo un passaggio irrimediabile e drammatico sia a livello individuale che collettivo.

Perché, e su questo occorre massima chiarezza, ogni affiliazione, ogni delitto compiuto da un minore, ogni abbandono scolastico che ingrossi le fila dell'esercito mafioso distrugge la vita di chi lo compie e infligge una ferita gravissima al tessuto sociale a cui quel giovane appartiene.

Nell'ultima parte di questa sezione della relazione è importante soffermarsi su due passaggi ulteriori. Il primo riguarda la centralità del tema educativo e culturale; il secondo la generale vulnerabilità che i minori vivono. E risultano entrambi direttamente connessi con le tipologie di reato che vedono protagonisti i minori poc'anzi citate.

Partendo dal secondo tema, i che questa pandemia ha determinato per gli adulti, risultano essere fortemente amplificati per bambini, bambine, adolescenti. È infatti evidente come nella prima fase di questa pandemia, da febbraio a maggio 2020, nessun discorso politico, in pubblico o in privato, ha visto come protagonisti i ragazzi; che

significa che non sono state previste né misure di contenimento dei contagi specificamente orientate e che tenevano in conto le tipologie di età (fascia 0-6, 7-13, 14-18) né di conseguenza misure di risposta ai disagi che il lockdown e l'improvvisa privazioni di libertà personali e di diritti fondamentali, per ragioni sanitarie, andava determinando. Questa mancanza di attenzione, unita alla mancanza cronica in Italia di rappresentatività per i giovani ha portato al determinarsi di un'emergenza a misura di adulto e relativi interventi rivolti ai soli adulti come interlocutori. In altri paesi, non europei, i minori sono stati interlocutori diretti dei governi che hanno indirizzato loro non solo discorsi specifici ma anche misure volte a rendere meno dura la gestione della fase di lockdown e limitazioni relazionali, in relazione alla fascia di età particolarmente vulnerabile. In Italia ciò non è successo e solo dal Parlamento, in maniera trasversale, e dalla società civile in appoggio sono arrivate proposte e insistenze che hanno permesso di far recuperare un minimo di centralità ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La mancanza di centralità dei minori ha portato a grandi problemi dal punto di vista educativo, e verosimilmente ne porterà di altrettanto seri su quelli legati alla devianza.

Forse occorre anche in questa sede ribadire come il pilastro della lotta alle mafie risieda nella scuola; significative, al riguardo, ricordare le parole di Paolo Borsellino "Noi arrestiamo i padri, voi educate i figli" così come quelle di Don Pino Puglisi "Credo a tutte le forme di studio, di approfondimento e di protesta contro la mafia. La mafiosità si nutre di una cultura e la diffonde; la cultura dell'illegalità".

Va da sé quindi che la perdita di giorni di scuola, stimata per gli studenti e le studentesse italiane in circa 74 giorni a testa seconda la media mondiale – in Italia da settembre 2020 a fine febbraio 2021, si va da n. 48 giorni sui 107 previsti a Bari ai 112 su 112 a Milano secondo l'analisi di Save the Children del 2 marzo 2021 - rappresenta un danno permanente per il futuro dei giovani, sul lungo termine, ma anche sul breve termine perché il blocco e la chiusura di quell'agenzia di socializzazione secondaria che proprio per le fasce maggiormente a rischio di esclusione sociale costituisce il luogo cardine nel quale fare prevenzione e contrasto alla devianza rappresenta un rischio molto grande.

Questo, unito allo svuotamento che le strade delle città hanno subito con la fortissima limitazione ad eventi e iniziative culturali, percorsi di cura individuali e collettivi, azioni del Terzo Settore rappresenta un processo di desertificazione urbana che ha lasciato i ragazzi e le ragazze senza quei punti di riferimento sociali, educativi e culturali che rappresentavano forme di protezione.

Questa situazione ha quindi comportato fortissime perdite dal punto di vista educativo e relazionale, ma ciò che più preme sottolineare in questa sede ha rappresentato anche

una spoliazione, un abbattimento degli strumenti di difesa contro la cultura mafiosa e contro la seduzione criminale che questa esercita e che ha nella scuola e nella cultura i propri primari e principali baluardi. Questa riflessione è, in realtà ancora più grave in quanto tutte le analisi prevedono un aumento immediato del tasso di abbandono scolastico, già drammatico e sopra la media europea nel nostro Paese, che rischierà ancora una volta di rappresentare quel bacino in cui mafie, criminalità e imprenditori che praticano il lavoro nero vanno a pescare. Al tempo stesso abbandono e dispersione scolastica oltre ad alimentare i presupposti per la devianza giovanile, rappresentano uno sbarramento sulla strada della ripresa e del rilancio socioeconomico del Paese, andando quindi ancora una volta ad alimentare quel disagio e quindi quei fattori abilitanti per il diffondersi ulteriore nei territori della criminalità organizzata di stampo mafioso.

D'altra parte, ma diretta conseguenza di questo, è l'aumento delle problematiche di disagio psicologico che sempre più spesso vedono protagonisti i minori e sui quali non sono ancora pronte strategie contenitive e di risposta specifiche per fascia di età in grado di prenderle in carica.

In aggiunta si deve sottolineare, anche rispetto ad approcci all'antimafia di natura solo repressiva, che la scuola rappresenta un baluardo centrale, alla luce di quanto scritto, anche perché rappresenta un modello educativo pedagogico condiviso e diffuso capace di una forza in grado di contrastare quello mafioso. È evidente, infatti, che anche le mafie esprimono un vero e proprio universo culturale, un modello culturale di riferimento, certo criminale ma pur sempre modello culturale, che attrae erroneamente e guida le scelte di molti giovani, inconsapevoli di avere due sole strade davanti a sé: morte violenta o carcere.

Non è un mistero che le mafie, pensiamo nello specifico alla 'ndrangheta e alla mafia foggiana, abbiano costruito la propria fortuna e il proselitismo di cui riescono ancora a godere grazie ad una sorta di educazione, formazione e cultura criminale familistica basata su precisi valori culturali identitari che sono in grado di sopravvivere solo nel momento in cui la consorceria mafiosa stessa mantiene la facoltà di controllare e gestire la formazione delle giovani leve. Per questo le mafie temono scuola e cultura, per questo dobbiamo tutti spingere su queste leve e portare i governi e tutte le forze sane del Paese a fare di quella culturale ed educativa la partita più importante nel contrasto preventivo alle mafie. Se la 'ndrangheta cresce sulla cultura mafiosa che crea e diffonde, allora sfilarle la titolarità educativa sui minori, riportarla nelle mani dello Stato e delle Istituzioni rischia di essere una vittoria schiacciante e definitiva contro le famiglie mafiose.

È quindi necessario ancora di più recuperare quegli spazi di agibilità culturale, formali e non formali, che contribuiscono a rafforzare ed aggregare attorno a modelli culturali positivi orientati alla legalità, per contrastare quel rischio di contagio criminale di cui la pandemia rischia di essere incubatrice e che offre, in caso di assenza, alle mafie ulteriori occasioni di reclutamento.

È la consapevolezza che animava il lavoro dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e che il giudice Rocco Chinnici racchiuse nell'affermazione "La cultura è libertà".

È il motivo per cui l'azione delle reti sociali, il mantenimento di legami comunitari e solidaristici, il lavoro indefesso di scuole, oratori, operatori ed operatrici sociali che si sono ingegnate per raggiungere famiglie e ragazzi in difficoltà risulta particolarmente preziosa ed ha permesso di occupare almeno in parte quei vuoti enormi che si sono aperti nelle vite dei più giovani. Credo sia evidente che si tratti per noi, per lo Stato, di un problema che riguarda la coesione sociale del nostro Paese, riguarda il patto sociale ed intergenerazionale, non solo l'ordine pubblico.

Non è un caso che all'interno dei dati dell'indagine nazionale sulla percezione delle mafie e della corruzione durante il Covid-19 "Il triangolo pericoloso: mafie, corruzione e pandemia", svolta da Libera e Demos & pi, Sanità ed Istruzione risultino per i $\frac{3}{4}$ della popolazione intervistata gli ambiti principali sui quali investire le risorse europee. Se da un lato la richiesta di investimento sulla sanità, e nello specifico sul Servizio Sanitario Nazionale, è immediatamente comprensibile alla luce della crisi pandemica e della grandissima sofferenza che ospedali, medici e infermieri stanno vivendo a causa di carenze strutturali e di una colpevole e radicale opera di depauperamento del SSN di cui sono responsabili anche le mafie che lo hanno infiltrato e controllato in molte aree del Paese, dall'altro quello sull'Istruzione, e nello specifico sulla Scuola Pubblica, è un dato importante.

Questo ci parla infatti di una voglia di futuro, della consapevolezza che per cambiare in meglio il Paese si debba partire dal basso e dai giovani, puntando su cultura, istruzione e ricerca.

I cittadini intervistati lo hanno capito...

Sul tema, il Comitato ritiene opportuno concludere, nella presente analisi, questo approfondimento sul tema dei minori con le parole di Caterina Chinnici che nel volume *È così lieve il tuo bacio sulla fronte*, ci regala un grande insegnamento lasciato dal padre Rocco, "l'illegalità trova terreno fertile dove prosperano l'ignoranza e la povertà. Dove i giovani non vedono vie d'uscita".

4. Scenario Internazionale

L'ingerenza delle mafie nell'economie legali in epoca Covid-19 coinvolge indubbiamente molti Paesi, in particolar modo tutti i Paesi europei.

È, dunque, un fenomeno diffuso in tutto il mondo seppur in forme diverse, molto più volente in Sud America rispetto che in Europa.

Risulta essenziale in tale contesto, considerare l'Europa come un unico terreno di azione perché le mafie non hanno confini, ed anzi sfruttano le legislazioni più deboli, basti pensare al Regno Unito piuttosto che all'Olanda dove il regime fiscale più morbido permette alle mafie di far circolare i loro capitali negli altri Paesi, ragione per cui è necessario un livello elevato di coordinamento.

A tal riguardo, i maggiori progetti attualmente in corso sono:

- a) Il Working Group on Covid 19 in seno ad Europol e co-presieduto dal Direttore Esecutivo della Agenzia Catherine De Bolle e dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto Vittorio Rizzi; esso è volto ad estendere a livello europeo la best practice italiana nata all'indomani del diffondersi della pandemia con l'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata.
- b) Il progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) nato da un accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano e il segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol), con l'obiettivo di accrescere la cooperazione internazionale nel contrasto all'organizzazione criminale di tipo mafioso costituita dalla 'ndrangheta, in tutte le sue ramificazioni mondiali.

4.1 Cooperazione strategica a livello internazionale

È assolutamente necessario promuovere tutte le attività utili affinché il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso divenga una priorità nell'ambito delle piattaforme dell'Unione Europea dedicate alle minacce criminali.

Occorre quindi riflettere sul reale pericolo di espansione a livello europeo e transnazionale della Mafia quale fenomeno criminale, con particolare attenzione alla 'ndrangheta, organizzazione di primo rango per la sua perniciosità.

Entro il mese di Marzo 2021 saranno rese note agli stati membri le raccomandazioni e conclusioni elaborate in merito alla continua evoluzione dei modi operandi ed all'inquadramento dei gruppi criminali organizzati in grado di operare su scala internazionale.

Si auspica che tale operazione di inquadramento tecnico giuridico sia da stimolo per un intervento di più elevato livello all'interno del Parlamento Europeo.

5. Conclusioni e scenari a breve termine

Il lavoro del XX Comitato, istituito d'urgenza alla luce del diffondersi della pandemia in Italia, ha lavorato attraverso 10 sedute di condivisione e confronto, 8 - audizioni svolte al proprio interno a cui hanno preso parte: Bruno Pigozzo – Consigliere Regione Veneto; Prof. Vincenzo Guidotto – Presidente Osservatorio Veneto Antimafia; Andrea Bosi – Vicesindaco di Modena e Vicepresidente di Avviso Pubblico; Pierpaolo Romani – Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; Antonio Matonti – Direttore dell'Area Affari legislativi Confindustria - Giuseppe Riello – Presidente Camera di Commercio di Verona; Claudio Clemente - Direttore dell'USIF; Geronimo Cardia - Presidente Acadi; Antonio Laudati – Sostituto procuratore DNAA, ed audizioni portate in plenarie.

Oltre alle audizioni, ha acquisito materiali e analisi prodotti dai soggetti istituzionali impegnati in questa fase di contrasto.⁸⁶

Alla luce della grande mole di informazioni e rilievi acquisiti, e grazie al lavoro prezioso dei colleghi e delle colleghe che vi hanno assiduamente partecipato, si è scelto per produrre la presente relazione di sviluppare un percorso ben preciso che non voleva e non poteva includere tutti i temi emersi. Per varie ragioni si ritiene opportuno di seguito elencare brevemente:

1. i fenomeni di cui il XX Comitato si occupa sono in corso e dinamici, non è data completezza archiviabile e molti spunti rimangono potenziali ed in attesa di manifestazione, quindi non sempre affrontabili;
2. trattandosi di una relazione intermedia, la copertura quantitativamente totale di tutte le sollecitazioni è meno rilevante della lettura data ai fenomeni in fieri, chiarendo sin dal principio m'assenza di aspirazioni di esaustività;
3. l'individuazione della chiave di lettura dei fenomeni trattati, e la costruzione del percorso esplicativo qui fornita è chiaramente partigiana. È di parte, è frutto di una scelta ponderata e muove dalla convinzione che sia indispensabile, per leggere il presente e gli effetti di uno

⁸⁶ DIA, DNAA, UIF, Guardia di Finanze, Ministero dell'Interno e Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Europol, Organismo Permanente di monitoraggio e analisi, le forze dell'ordine, Confindustria, Confcommercio, Libera, Demos & pi, La Via Libera, Alas e tante altre.

sconvolgimento globale epocale, partire dal passato e comprendere le cause, che diventano fattori abilitanti degli scenari futuri e delle scelte che il Paese dovrà compiere.

È per queste ragioni che l'assunto di base è duplice: da un lato le numerose evidenze storiche accumulate sui fenomeni mafiosi anche in periodo emergenziale, dall'altro la conoscenza delle precondizioni socioeconomiche hanno permesso il diffondersi delle mafie e ne determinano adesso le possibilità di sviluppo.

L'analisi delle nuove forme di penetrazione mafiosa, la lettura ed indagine sulle modalità di aggressione sociale ed economica che le mafie stanno mettendo in piedi in questi mesi sfruttando la situazione del Paese duramente colpito dalla pandemia da Covid-19 non nascono dal nulla, e si sviluppano sulla base di dinamiche ben note, che hanno visto crescere e rafforzarsi le mafie, facendo proselitismo, laddove esistevano condizioni di povertà, disagio sociale e ingiustizie. Proprio su questa base si è abbattuta una pandemia che ha acuito e va esasperando le disuguaglianze ed ampliando le forme di povertà, oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoluta secondo gli ultimi dati Istat del 4 marzo 2021, e marginalità: questo nuovo scenario causato dal coronavirus rappresenta la chiave d'accesso privilegiata per le mafie per rafforzare i propri traffici, ribadire ed aumentare il controllo violento del territorio, strozzare l'economia, imporre le proprie regole. Ci troviamo in una circolarità logica e criminale, che sarà possibile spezzare solamente intervenendo sui diritti dei cittadini, sulle garanzie dei lavoratori, sul sostegno di chi non ha nulla, sull'emersione del lavoro nero, sulla lotta senza quartiere alla corruzione, sul rafforzamento della scuola pubblica. Questa è la chiave di lettura che si vuole fornire, perché è indispensabile combattere le cause del cancro mafioso, per poter sperare di bloccare le nuove forme di infiltrazione legate al Covid-19.

All'interno della relazione si sono evidenziati rischi e pericoli, individuando le ricorrenze storiche in cui le mafie hanno mostrato atteggiamenti immutabili, mappando i settori maggiormente a rischio, descrivendo i fronti su cui sono in atto forme di attacco criminali e provando ad anticiparne quelli imminenti. È per queste ragioni che è importante l'approccio che il nostro Paese ha messo in piedi, facendo tesoro delle sue migliori esperienze apprezzate anche all'estero, che fanno della collaborazione interforze, della condivisione dei dati, dell'incrocio delle informazioni i propri punti di forza. Affinché il contrasto e la prevenzione siano efficaci però, tutte le istituzioni e i corpi sociali sono chiamati a collaborare e la collaborazione della Scuola, delle famiglie, della politica, del mondo della cultura dovrebbe porre la trincea della lotta alle mafie come un terreno di lotta comune, da condurre in contemporanea rispetto alla battaglia sanitaria per sconfiggere il virus.

Per questa ragione ho inviato in data 28 settembre 2020 alla Commissione Bilancio una nota informativa, in occasione dei pareri che le commissioni permanenti della Camera dei deputati sono state chiamate a fornire sulla prima versione del PNRR, e che deposito come allegato 1 della presente relazione.

Più che ripercorrere i singoli rischi, ampiamente tracciati, interessa in questa sede e in questa fase ribadire i punti di accesso del nostro sistema sul quale le mafie si stanno concentrando: il settore produttivo e le imprese, le comunità sociali e i cittadini impoveriti, la pubblica amministrazione da corrompere per intercettare fondi europei e appalti, i liberi professionisti per sviluppare operazioni sempre più raffinate dal punto di vista criminale.

Si deve notare che la chiusura di molte imprese rappresenta al tempo stesso un'opportunità per le mafie ma anche motivo di contrazione degli introiti, legata ad un maggior afflusso di denaro legato alle estorsioni.

Le diverse organizzazioni mafiose agiscono lungo due direttrici:

1. Con una strategia conservativa volta a mantenere il controllo e rafforzare tanto la presenza nei settori economici già abbondantemente infiltrati quanto il controllo sociale sui territori e i gruppi sociali.
2. Con una strategia, ponderata e lenta ma costante, di attesa delle occasioni migliori per prendersi imprese ed esercizi commerciali in difficoltà, e per ampliare il proprio bacino di conniventi pronti ad aiutarle tanto in operazioni finanziarie quanto con compiti logistici e financo dal punto di vista elettorale.

Tutto questo è possibile grazie alla gigantesca disponibilità di denaro accumulato, di liquidità presente nelle mani dei mafiosi, al cospetto di un paese che si va impoverendo ulteriormente con un tasso pari al 6,4% secondo dati Istat.

Senza tema di smentita possiamo parlare, seguendo anche le analisi consultate, di un vero e proprio attacco allo Stato. Come definire del resto il tentativo de facto di costruire un sistema del credito parallelo? O il sistema di riciclaggio capillare messo in piedi attraverso l'uso di medie e piccole imprese, come anche nel settore dei servizi? E ancora la speculazione fortissima sui dpi, bene primario e strategico, e addirittura sul fronte dei *non performing loans* in grado di strozzare ulteriormente l'economia e le casse dello Stato accumulando risorse e continuando ad esercitare forme multiple di violenza e aggressione?

Appare evidente che l'aggressione proceda parallelamente dal punto di vista economico-finanziario e sociale, puntando a quegli asset che proprio in questa fase sono fondamentali per la ripresa del Paese: i suoi punti forti per la ricrescita, il sistema

bancario e del credito, il patto sociale fra cittadini ed istituzioni. L'allarme è e deve essere forte.

È quindi importante, per difendere l'economia legale, attraverso operazioni di disvelamento dei modi con cui i gruppi criminali si appropriano delle imprese ed aumentano il controllo sociale sulle comunità. Ma è indispensabile anche, parlando di imprese in difficoltà e di aggressione mafiosa, considerare la dinamica dei lavoratori e delle lavoratrici: senza una presa in carico dei diritti e del rischio connesso alla perdita del lavoro, come ai rischi legati allo scioglimento dei lavoratori in nero nell'emisfero dell'illegalità, si rischia di avere una visione parziale.

E la politica, attraverso le sue istituzioni, è chiamata ad avere un ruolo importante e nettissimo; per questo si reputa importante partire da un confronto sociale ampio ed inclusivo favore del quale l'associazione Libera ha già lanciato delle proposte all'interno di “ Un patto della ripartenza - #Giustaitalia - fondato sull'etica della corresponsabilità che Governo e Parlamento hanno la responsabilità di prendere in carico.

A partire dalla sensibilità antimafia, finora sostanzialmente apparsa in seconda linea, su ogni singolo provvedimento sul quale si possano manifestare forme di attacco da parte degli interessi mafiosi. Non è pensabile un Piano di Rilancio del Paese, che non abbia fra i propri punti di forza il contrasto alle mafie che strangolano il Paese e ne condannano inesorabilmente i cittadini in una situazione di subalternità e povertà crescente. Su questo l'auspicio è che si manifesti un cambio di sensibilità forte, affrontando in maniera esplicita il tema della lotta alle mafie in epoca pandemica in ogni azione e posizionamento governativo.

Sono certo il Presidente Draghi e il Presidente Mattarella se ne faranno portavoce.

La sfida che attende il nostro Paese nella lotta alla pandemia sarà ancora lunga e difficile, ed in maniera analoga e verosimilmente ancora più duratura sarà quella contro il “Mafiavirus”, riprendendo la definizione data da Don Luigi Ciotti, perché la longa manus mafiosa si muoverà con sempre maggiore decisione proprio dalla fine della pandemia, quando cioè sarà risolta l'emergenza sanitaria, ma rimarranno sul terreno i cocci di un tessuto socioeconomico devastato. Anche per questa ragione, per la portata della sfida che ci attende e alla quale dovremo lavorare per molti mesi e forse anni, il livello di conflitto contro le mafie non potrà che essere europeo.

Perché le mafie sono vere e proprie holding su base internazionale, perché la rete logistica e degli affari non conosce confini e perché i legami e i traffici fra consorterie differenti, cartelli della droga, famiglie nordamericane e mafie straniere sono sempre più forti; e la risposta degli Stati non può essere da meno se si vuole sperare di bloccare

il fenomeno mafioso. La prospettiva europea pone, come noto, molteplici criticità legate alle differenti tipologie di approcci giuridici, ma anche alle differenti sensibilità nazionali e ovviamente agli strumenti normativi a disposizione, che sono strettamente legati alla cultura del Paese.

“Ci sarebbe bisogno di una cooperazione internazionale più larga perché l’attenzione che mettiamo in Italia all’analisi dei flussi economici non è presente in egual modo negli altri Paesi nei quali non ci si domanda troppo da dove provenga il denaro”.

Un segnale positivo, in questa direzione, arriva dall’adozione a livello europeo di quella che è stata battezzata come “risoluzione Falcone” e del Meccanismo di Revisione che punta all’eliminazione di vuoti normativi negli ordinamenti interni degli Stati, che permettono alle organizzazioni criminali “in movimento” di sfruttarli, godendo di una sostanziale impunità. Con la Risoluzione Falcone si potenzia il contrasto alla dimensione economica della criminalità e, più in generale, si offrono strumenti sempre più avanzati di prevenzione e di repressione delle nuove forme di criminalità a livello europeo. Un riconoscimento importante della sensibilità, della cultura antimafia e della capacità del nostro sistema nel contrasto alle mafie, che dovrebbe spingerci a valorizzare sempre di più le capacità legislative ed inquirenti del nostro Paese anche negli organi europei.

Se europeo è lo scenario d’azione, locale è la portata di un altro intervento decisivo e necessario per mettere in sicurezza non solo i fondi del Next Generation EU ma le stesse istituzioni nazionali. La lotta alla corruzione passa infatti da un percorso che coinvolge tutti i cittadini e le imprese, la pubblica amministrazione e le associazioni di categoria. La corruzione rappresenta infatti l’incubatrice della mafia e nei territori, pochi, dove i tentacoli mafiosi ancora non sono arrivati fa da precursore a ciò che sarà. Corruzione e riciclaggio sono, del resto, due fra i fenomeni criminali che sin da subito sono stati osservati in questa pandemia e contro i quali è necessario tenere altissima la guardia, anche supportata la Unità di Informazione Finanziaria, UIF, della Banca d’Italia nel lavoro sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette facendo in modo che anche professionisti, intermediari e soprattutto Enti Locali contribuiscano in maniera sempre crescente alle segnalazioni: solo così sarà possibile estendere la rete e rendere sempre più strette le maglie della lotta al riciclaggio. È infatti proprio nel riciclaggio e nei crimini finanziari che le mafie sono più attive, a fronte di uno Stato che rischia di apparire lento nell’erogazione degli aiuti.

In conclusione, tre fattori che possono determinare un’accelerazione nel contrasto dell’aggressività mafiosa in questa fase e che possono contribuire a sbarrare la strada alla rinnovata aggressività e capacità di penetrare il tessuto sociale grazie alle lacerazioni prodotte dal Covid-19.

In primo luogo, tornare ad investire e valorizzare i beni confiscati. Un'efficiente azione di contrasto alla criminalità organizzata non può prescindere da mirate attività di individuazione dei patrimoni illecitamente accumulati, da colpire con provvedimenti ablativi emessi nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione. Il sequestro e la confisca dei beni, contribuiscono a:

- indebolire le organizzazioni criminali, limitandone le risorse economiche da devolvere al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie - con possibili ricadute anche in termini di collaborazioni con la giustizia - e da investire per il prosieguo dei traffici illeciti;
- riaffermare le regole della libera concorrenza nel mercato, attraverso l'ablazione delle aziende gestite dalla criminalità organizzata.

Non è solamente una questione sociale o simbolica, è l'occasione per riguadagnare terreno e prestigio rispetto alle sbruffonerie mafiose, è il modo per dare casa o spazio a chi sta perdendo tutto, è l'occasione per permettere un balzo in avanti dei presidi educativi. Ed in questa fase risulterebbe di particolare importanza, alla luce anche dei dati deprimenti sull'utilizzo dei beni confiscati in molte zone d'Italia: il rilancio del Paese passa anche dal riuso sociale e dalla possibilità di mettere a disposizione nuove opportunità di vita per i cittadini proprio lì dove i mafiosi avevano guadagnato ed usurpato, tornando ad opporre un fiero ed orgoglioso valore collettivo all'egoismo criminale.

In secondo luogo, e direttamente collegato al primo aspetto, un potenzialmente e una valorizzazione della società civile organizzata che non ha mai smesso di lottare, di contrastare la criminalità organizzata, di costruire presidi informativi e di sensibilizzazione. E a cui devono essere garantiti gli strumenti adeguati per continuare a riparare il tessuto sociale duramente colpito dal virus. Senza trascurare la Scuola, in grado di formare studenti e studentesse ad una società democratica, giusta e inclusiva secondo i dettami della nostra Costituzione, e che va sostenuta in una fase così drammatica nella quale sono stati persi tanti, troppi, giorni di lezione in presenza.

Infine, ma è la sommatoria delle due parti precedenti, un investimento senza precedenti sulla coesione e l'allagamento di quella "Squadra Stato" che ha dimostrato in Italia di saper funzionare benissimo anche nelle emergenze più dure, e nella quale la collaborazione fra le istituzioni, e con la società civile, permette di costruire sia strumenti di monitoraggio, prevenzione e protezione sia eccezionali capacità di repressione spietata delle mafie. In una fase in cui la vita diventa ancora più locale e territoriale, il potere criminale rischia infatti di avere una capacità di penetrazione molto elevata e di grande dettaglio nel tessuto sociale: la squadra stato, con le sue componenti globali e con quelle comunitarie è lo strumento per arrivare a tutti i

cittadini non solo per proteggerli ma per aiutarli nella denuncia delle ingerenze e per costruire presidi diffusi.

La pandemia ha messo tutti e tutte noi di fronte ad una sfida difficilissima. Nessuno ne verrà fuori individualmente, la dimensione collettiva e comunitaria, basata su collaborazione e partecipazione, nella risposta alle nuove forme di infiltrazione mafiosa è quindi il punto di partenza indispensabile dal quale partire.

Si intende ringraziare per il costante supporto organizzativo, procedurale e strategico l'intero gruppo di lavoro della Commissione Parlamentare Antimafia, guidato dal Dott. Daniele Piccione.

La presente relazione nasce grazie al contributo dei commissari membri del XX Comitato e grazie ai contributi delle Consulenti e dei Consulenti del Comitato stesso.

Nello specifico mi preme ringraziare il Dottor Giuseppe Gatti, la Dottoressa Barbara Zuin, l'Avv. Luca Di Donna, il Dottor Pierpaolo Romani, il Dottor Stefano D'Alfonso, il Colonnello Tommaso Solazzo, il Colonnello Luigi Grasso e la Dottoressa Valeria Pagano, per i contributi tematici forniti.

ALLEGATO I



On. Paolo Lattanzio

Alla Cortese attenzione del Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati,
On. Fabio Melilli

Come verificato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nonché da numerosi Procuratori della Repubblica, da magistrati e da giornalisti è in corso una vera e propria ristrutturazione degli affari illeciti delle consorterie mafiose presenti in Italia, la cui intenzione è quella di adattarsi - ponendo in essere vere e proprie strategie predatorie - a quella che viene correntemente definita economia di guerra, in relazione alle condizioni ed alle conseguenti risposte emergenziali provocate dal Covid-19.

Le organizzazioni mafiose risultano forti e radicate sull'intero territorio nazionale in virtù del ben noto ruolo che giocano nella gestione dei traffici e dell'economia illecita, ma diventano sempre più pervasive e ramificate anche nei sistemi dell'economia legale: in tal modo si trovano a poter trarre un potenziale ed ulteriore beneficio dagli effetti che la pandemia da Coronavirus sta causando a danno di imprese e comunità di cittadini.

Due i caratteri principali che predispongono un campo d'azione tristemente invitante e purtroppo fertile per l'azione criminale delle mafie: da un lato l'aumento delle disuguaglianze e l'ampliamento della fascia di indigenza e a rischio povertà che caratterizza sempre più la popolazione italiana, dall'altro i mancati introiti e la grave carenza di liquidità che moltissime imprese soffrono e denunciano.

Il possesso di un volume di capitali elevatissimo, di una grande disponibilità di denaro liquido ed in associazione ad una pervasività territoriale capillare in molte aree del Paese e di una frequente connivenza di ampie zone grigie della società, trasformano la percezione delle organizzazioni criminali agli occhi di cittadini ed imprese in difficoltà, facendole apparire come interlocutori in grado di risolvere, almeno nel breve periodo, le difficoltà causate dalla crisi socio-economica che accompagna quella sanitaria. Ma, come ben sappiamo, le mafie non sono benefattori.

Questo scenario, illustrato da addetti ai lavori ed analisti, rende di grande attualità e molto probabili due rischi, che rappresentano la conseguenza diretta dei summenzionati fenomeni.

Innanzitutto, si osserva la capacità delle mafie nel fornire una pronta risposta alle difficoltà economiche delle famiglie, preesistenti o sopravvenute in ragione dell'emergenza da Covid-19. Tale risposta consiste in una forma avanzata di welfare mafioso, che si sostanzia in varie azioni che vanno dalla consegna di aiuti alimentari, al prestito ad usura, alla fornitura di dispositivi di protezione individuale. Tale intervento parallelo a quello statale costituisce, ovviamente, un costo sociale molto elevato, in quanto scredita lo Stato - che è inevitabilmente più lento e burocratico - e predispone a un sistema di controllo ed asservimento sociale dei cittadini alle famiglie mafiose, in grado di tramutarsi in disponibilità e connivenza, manovalanza mafiosa, o in forma di vere e proprie collaborazioni lavorative, discredito dello Stato e della politica, rafforzamento del sistema del voto di scambio. Quelle elencate sono solo le conseguenze più evidenti.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Elezione del segretario	304
Seguito dell'esame di due schemi di regolamento, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007	304
Comunicazioni del Presidente	304

Martedì 22 giugno 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.

Elezione del segretario.

Il presidente URSO, avverte che si dovrà procedere alla votazione per l'elezione del segretario secondo le norme del regolamento del Senato della Repubblica.

Chiama quindi la deputata Dieni a svolgere le funzioni di segretario e indice la votazione a scrutinio segreto.

Comunica quindi il risultato della votazione per l'elezione del segretario:

Presenti e votanti 7

Hanno ottenuto voti:

Ernesto Magorno 6
Schede bianche 1

Proclama eletto segretario del Comitato il senatore Ernesto Magorno.

Seguito dell'esame di due schemi di regolamento, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta, il relatore, deputato Maurizio CATTOI, ha svolto una relazione in-

troduttiva sullo schema di regolamento in materia di organico del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, proponendo di esprimere parere favorevole.

Non facendosi ulteriori osservazioni, tale proposta è quindi posta ai voti.

Il Comitato approva.

Il relatore, senatore MAGORNO svolge una relazione introduttiva sullo schema di regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro del personale del Comparto *Intelligence*, proponendo di esprimere parere favorevole.

Non facendosi ulteriori osservazioni, tale proposta è quindi posta ai voti.

Il Comitato approva.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente URSO rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i deputati DIENI e VITO, il senatore MAGORNO e il deputato Enrico BORGHI.

Al termine il Comitato approva la proposta formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	305
Audizione di Caterina Benelli, professore associato di pedagogia generale presso l'Università degli studi di Messina	305

Martedì 22 giugno 2021. – Presidenza della vicepresidente CIAMPI. – Interviene Caterina Benelli, professore associato di pedagogia generale presso l'Università degli studi di Messina.

La seduta comincia alle 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione even-

tuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Caterina Benelli, professore associato di pedagogia generale presso l'Università degli studi di Messina.

La dottoressa Caterina BENELLI, *professore associato di pedagogia generale presso l'Università degli studi di Messina*, svolge la sua relazione.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), la PRESIDENTE, la deputata D'ARRANDO (M5S) e la senatrice PIARULLI (M5S).

La dottoressa Caterina BENELLI, *professore associato di pedagogia generale presso l'Università degli studi di Messina*, risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	306
Seguito dell'esame dello schema di Regolamento interno	306
ALLEGATO (<i>Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi</i>)	307
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	306
AVVERTENZA	306

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 22 giugno 2021. Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Regolamento interno.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di Regolamento interno, iniziato nella seduta del 15 giugno scorso. In relazione al testo in esame, fa presente di avervi apportato alcuni miglioramenti di carattere meramente formale.

Non essendo state presentate proposte di modifica, pone direttamente in vota-

zione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, indi approva il testo nel suo complesso (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**Approvato nella seduta del 22 giugno 2021**

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera 11 marzo 2021, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE

Art. 2

(Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'articolo 20, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

Art. 3

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente: *a)* rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva; *b)* la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni; *c)* formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dall'Ufficio di Pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e convoca l'Ufficio di Presidenza; d) dispone le spese di ordinaria amministrazione; e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente,

che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 7

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione alle riunioni dei Comitati dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati è disposta dai coordinatori su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più Comitati.

Art. 11

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque

pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4 e 5 della delibera istitutiva.

Art. 13

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 14

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera il resoconto stenografico della loro deposizione è sottoposto appena possibile. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 16

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 18

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19

(Relazione alla Camera dei deputati)

1. La Commissione, al termine dei propri lavori, riferisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva, alla Camera dei deputati.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può es-

sere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva.

Art. 21

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché

in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 22

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Esame emendamenti C. 2751-A	19
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42 Formentini, recante « Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitarne la propagazione nel mondo », di: Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia molecolare della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Massimo Ciccozzi, professore di epidemiologia e statistica medica presso l'Università Campus bio-medico di Roma, Massimo Galli, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano e direttore della Scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Ospedale Luigi Sacco di Milano, e Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma	20
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, dottor Francesco Montini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Emendamenti C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. Emendamenti C. 2763-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. Testo unificato C. 181 e abb. -B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	30
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	33

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari	39
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento	

lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco	39
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).	
Audizione informale del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Gen. C. A. Luigi Francesco De Leverano	40
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
SEDE REFERENTE:	
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	47
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	76
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	56
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	59
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	100
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	100
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	105
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo	

unificato C. 544 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) ...	107
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final).	
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti del Consorzio Cryptovalues	109
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione BlockchainEdu .	109

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
<i>ALLEGATO (Emendamenti presentati)</i>	112

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di ALIS, Assarmatori, Assospedizionieri e Confitarma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino, in materia di continuità territoriale con la Sardegna	119
Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti dei comuni di Pescara, Roma, Bari, Bergamo, Firenze, Genova, Milano e Torino nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica	119

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame rinvio</i>)	120
---	-----

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di <i>cybersicurezza</i> , definizione dell'architettura nazionale di <i>cybersicurezza</i> e istituzione dell'Agenzia per la <i>cybersicurezza</i> nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	131
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	131
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di A2A nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno	131
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763-A Zucconi	132

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).	
Audizione di Chiara Saraceno, professoressa ordinaria di sociologia della famiglia presso l'Università degli studi di Torino, e di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università di Roma « La Sapienza »	133
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT	133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCE	133
Audizione di rappresentanti di Utilitalia e di Elettricità Futura	133

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
--	-----

DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	136
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i>	141
<i>ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione)</i>	143
XIII Agricoltura	
COMITATO DEI NOVE:	
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008-1009-1636-A	146
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	146
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e Abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
<i>ERRATA CORRIGE</i>	152
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	153
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	167
Sulla pubblicità dei lavori	167
Sui lavori della Commissione	168
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore canone e beni artistici della RAI (<i>Svolgimento</i>)	168

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai (<i>Esame e rinvio</i>)	168
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai presentata dal deputato Capitanio, dalla deputata Murelli, dal senatore Bergesio, dalla deputata Cavandoli, dal deputato Coin, dal senatore Fusco, dalla deputata Maccanti e dalla senatrice Pergreffi)</i>	170
Sulla pubblicazione dei quesiti	169
<i>ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 393/1825 e n. 394/1830))</i>	172

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	177
Sulla pubblicità dei lavori	177
Seguito dell'esame della relazione del XX Comitato	177
<i>ALLEGATO (Relazione intermedia XX Comitato)</i>	179

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Elezione del segretario	304
Seguito dell'esame di due schemi di regolamento, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007	304
Comunicazioni del Presidente	304

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori	305
Audizione di Caterina Benelli, professore associato di pedagogia generale presso l'Università degli studi di Messina	305

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	306
Seguito dell'esame dello schema di Regolamento interno	306
<i>ALLEGATO (Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi)</i>	307
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	306
AVVERTENZA	306

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0148070